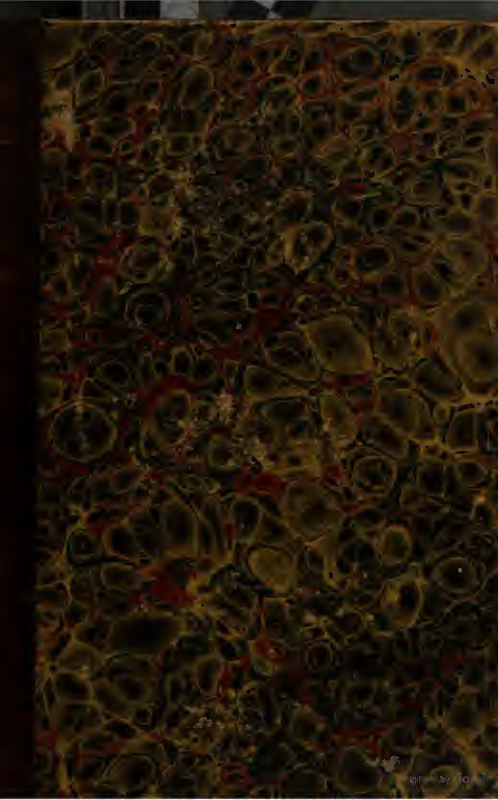
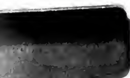






PROGETTO

DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

PEL CESSATO

REGNO D'ITALIA

con aggiunte e riforme al medesimo

DI

G. D. ROMAGNOSI.

SECONDA EDIZIONE
ACCRESCIUTA DALL'AUTORE DI VARI ARTICOLI
SULLA GIURISPRUDENZA POSITIVA PENALE.

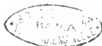






FIRENZE
NELLA STAMPERIA PIATTI
1835.

AL CORTESE LETTORE



Ristampando fra le opere del Romagnosi il *Codice di Procedura penale pel Regno d'Italia*, come quello che fu lavoro principalmente di lui, credo ben fatto di preporre in ordine al medesimo alcuni ragguagli.

Nella *Informazione di un pubblico funzionario sulla persona del Consultore e Professore Romagnosi*, divulgata colle stampe, si legge: « Nel « 1806 il Romagnosi fu incaricato in principale « della più onorevole e sublime commissione che « possa darsi ad un privato, qual è quella del « Progetto di un Codice il più importante, come « dice Montesquieu, alla civile libertà, vale a « dire della compilazione del *Codice di Procedura Penale*, l'unico Codice italiano che abbiamo, e sul quale l'esperienza ha corrisposto « felicemente ai concepimenti del Legislatore. È

« notabile che tal Progetto fu presentato tre mesi
« dopo a S. A. I. il Vice-Re con Rapporto Mini-
« steriale dell' 11 Dicembre 1806, che leggesi
« stampato in fronte nell' edizione Bettoni 1807.
« In esso si riscontra il seguente passo riguar-
« dante specialmente la sua persona. = Ho chia-
« mato in aiuto i lumi di valenti Giureconsulti
« pieni di dottrina, e d' amore pel bene degli
« uomini, e per la gloria del Governo italiano.
« = È pur notabile che essendosi destinata una
« Commissione nel Consiglio di Stato per esami-
« nare detto Codice e riferire per la sua sanzione,
« egli fu deputato ad intervenire a nome del
« Ministero alle conferenze e rispettive discus-
« sioni, che furono terminate in 72 sedute. Dopo
« ciò fu incaricato di consenso tanto della Com-
« missione Legislativa del Consiglio di Stato,
« quanto del Ministero, a redigere di nuovo il
« progetto medesimo dietro le cose discusse. In
« questa occasione, approfittandosi della confi-
« denza e delle nuove facoltà accordategli, pensò
« di migliorare con nuove vedute il primo af-
« frettato progetto, che fu di nuovo discusso in
« molte sedute collegiali, presenti i Consiglieri
« di Stato ed altri soggetti, sotto la continua pre-
« sidenza del Gran Giudice Ministro della Giu-
« stizia. L' opera così maturata ottenne la spedita
« e non contrastata approvazione superiore, e

« fu posta in attività col nuovo sistema, e coro-
« nata da un felice successo. »

Narrasi che quando quel Codice giunse in Francia, Cambacères maravigliato lo mostrava ai Giureconsulti francesi, e diceva loro che gli Italiani, la prima volta che avevano fatto un Codice, lo avevano creato perfetto.

Ma perfetto non giudicavasi quel Codice dal Romagnosi, come può rilevarsi da ciò che egli scriveva nel 23 Settembre 1832 al Prof. Celso Marzucchi, al quale, pel bene della mia edizione, piacque comunicarmi il seguente frammento di lettera.
« Da Antonio Mattei, e dal Brissonio risulta la
« sistemazione del Giury romano molto più sem-
« plice, spedito, e giudizioso dell'Inglese e del Fran-
« cese, malamente adottato nella Procedura del
« Regno Italiano da quel Regolamento organico,
« dal quale non era possibile che io mi emancipas-
« si, e contro il quale ho dovuto più volte invei-
« re. L'unico miglioramento che potei introdurre
« si fu la terza formola del *non liquet*, mancante
« in Inghilterra ed in Francia, e la cui mancanza
« violenta cotanto la coscienza. L'*amplius cogno-
« scendum* doveva essere più limitato, ma non
« potei mai riuscire a vincere l'ostinazione del
« Ministro. Lo stesso avvenne nella reiezione del-
« l'accusa colle prove positive dell'innocenza.
« Un assurdo, ed una superfetazione, una per-

« dita di tempo, ed un giro per tribunali allun-
« ga, incomoda, ed imbarazza una procedura,
« che dovrebbe essere speditissima. DAL CODICE
« ADUNQUE ITALIANO DI PROCEDURA NON SI PUÒ RI-
« LEVARE IL MIO PENSIERO INTIERO. »

Tanto ho creduto doverti avvertire, cortese lettore, onde la mia edizione sia secondo la mente del Romagnosi.

L' EDITORE

A SUA ALTEZZA IMPERIALE

IL PRINCIPE

EUGENIO NAPOLEONE

DI FRANCIA

VICERÈ D'ITALIA

ARCICANCELLIERE DI STATO DELL' IMPERO FRANCESE

PRINCIPE DI VENEZIA

ALTEZZA IMPERIALE

Ho l' onore di presentare a V. A. I. il progetto di *Codice di Procedura dei giudizi penali* pel Regno d' Italia.

La giustizia è il vero, il solo, il legittimo fondamento dell' ordine pubblico; e nell' ordine pubblico soltanto sta la forza e l' onor dei governi, e la sicurezza di ciaschedun cittadino. La

giustizia punisce chi attenta a questa sicurezza, e gli uomini, sciolti dal terrore loro incusso del delitto, benedicono il Governo che ha diretta la mano punitrice. Il Codice di procedura è quello che segna i modi coi quali la giustizia esercita questo ufficio tremendo.

Evitare l' impunità del reo, colpirlo anzi sicuramente, e non mai con esso confondere l' innocente, e nelle ricerche conciliar sempre con la sicurezza comune, e colla incolumità dell' offeso i diritti dell' individuo, ecco gli oggetti di questo Codice.

Esso interessa adunque del pari e i custodi dell' ordine pubblico e la sorte di ogni qualunque privato. È per voi, diceva l' eloquente Servan nel suo discorso sulla giustizia criminale, è per voi, cittadini, ch' io vengo a parlare: vengo a parlare pei vostri beni, per la vostra libertà, per la vostra vita . . . . Chi di voi mi ascolterà con indifferenza? Oggi voi siete liberi. La vostra fortuna, i vostri giorni vi paiono sicuri. Ma domani, forse domani, voi sarete accusatori od accusati. Forse in questo momento un vostro nemico ordisce una trama per sorprendervi. Per essa la vostra vita rimarrà esposta ai sospetti della giustizia; forse le vostre mani porteranno delle catene . . . Oh, miei concittadini, ascoltatemi . . .

Queste considerazioni diedero origine alla introduzion delle forme dirette a regolare i giudizi penali. Ma i frammenti della criminale procedura, tramandatici dalla memoria dei tempi, ci ammaestrano che i soli governi, forti e per la loro costituzione e per la confidenza dei popoli, seppero consacrare nella istruzion criminale principj e forme liberali e conservatrici della pubblica libertà. Potrebbe anzi dirsi che la maggiore o minore bontà della procedura criminale fu, in ogni tempo, il termometro della maggiore o minore libertà civile, e del maggiore o minor grado di coltura e di prosperità dei popoli e dei governi (1).

Roma ebbe nei tempi della sua floridezza una procedura franca, leale e magnanima. Pubblica era l'accusa; pubblico e solenne il dibattimento fra l'accusato, l'accusatore ed i testimoni; pubblica e solenne la difesa; solenne e pubblico il giudizio. I Romani avevano conosciuto lo stretto

(1) Dove l'uomo non è nè sicuro, nè tranquillo, ivi nè industre, nè ricco, nè saggio esser potrà giammai. La civile coltura e grandezza è una sublime pianta di cui la radice è la libertà civile, l'opulenza il tronco, le scienze e le arti sono i rami. Codesta libertà vien custodita dalla criminale legislazione, e dai pubblici giudizi, oggetto più principale ed interessante in quella. Il criminale processo, stabilendo la forma dei pubblici giudizi, è la custodia della libertà, la trinciera contro la prepotenza, l'indice certo della felicità nazionale. (Pagano. *Saggi sul processo crim.*).

legame che passa tra i principj del governo, ed i principj della legislazione criminale. Avevano inoltre sentito qual terribile forza ispirasse nell' ordine politico, il diritto di pronunziare sulla innocenza e sulla vita degli uomini. Avevano egualmente riconosciuto che quest' opera, essendo nelle civili società la più sacra e tremenda, ragion voleva che fosse eziandio la più manifesta e solenne.

L' amministrazione arbitraria di un governo vacillante, e perciò sospettoso, cambiò poscia in Roma al tempo de' Cesari il sistema della procedura e la forma dei giudizi. L' augusta santità delle leggi fu allora per la prima volta profanata presso un popolo colto, e costretta a conoscere i vili ed orrendi nomi di secrete denunzie, di inquisizioni, di torture; e cittadini de' più illustri furono vittime di queste invenzioni crudeli.

Le basi del processo inquisitorio erano già stabilite, quando l' Italia fu invasa dalle orde del nord. Per un innesto naturale di superstizione e di barbarie sorsero in allora le prove del ferro, dell' acqua e del fuoco, e quella dei combattimenti giudiziari, prima origine dei duelli. Nè questa forma di giudizi cessò se non quando i popoli ed i governi si ricredettero dall' errore di cercare *la chiave della scienza nelle ispirazioni divine*, dianzi tenute per unica e sicura guida

nello scoprimento delle reità o della innocenza degli accusati.

Ma se gli atroci delirj, sì stoltamente chiamati *giudizi di Dio*, cessarono, restò intanto il processo inquisitorio che, inventato dalla tirannide dei Cesari e raccomandato dalla pontificia autorità, divenne il Codice di tutto il continente d' Europa. Il grido dell' umanità e della ragione non giunse che dopo lungo corso di secoli a far proscrivere in alcuni luoghi l' esperimento crudele della tortura, sicuro mezzo di assolvere gli scellerati robusti, e di condannare i deboli innocenti.

Fu da questa città, or capitale del Regno d' Italia, che prima s' alzò la voce contro l' uso della tortura, ed il valent' uomo che ardì cotanto, forse sperò così di purgar la sua patria dall' obbrobrio della colonna infame, monumento eretto in memoria d' un giudizio atroce pronunziato con evidente oltraggio della ragione e della giustizia (1).

(1) Un monumento di deboli innocenti, immolati alla giustizia dello sperimento della tortura, somministra la colonna infame eretta in Milano nell' anno 1630. Mentre la peste venuta dalla Valtellina faceva strage dei cittadini che perirono sino al numero di 150000, si sparse la superstizione nel popolo che questo disastro fisico fosse cagionato da stregherie e da malefici unguenti disseminati per la città. Due poveri cittadini, Piazza e Mora, sospetti rei d' unzione malefica, furono posti nelle carceri. Non potendo più resistere alle crudeli tor-

Nondimeno anche dove l' uso della tortura fu abolito, il processo inquisitorio, comunque non atto a rassicurare l' innocente ed a percuotere con sicurezza il malvagio, continuò a regolare ovunque l' istruzione dei penali giudizi. Lo strepito universale contro la irregolarità di questa procedura giunse a far correggere alcuni de' suoi elementi che erano i più manifestamente viziosi. Utili e salutari riforme ebbero luogo nella Toscana e nella Lombardia. Ma queste riforme non furono che parziali, e le correzioni parziali di un

ture da cui erano per più giorni lacerati, dovettero dichiararsi rei di questo immaginario delitto. Dopo condannati per decreto del Senato asserirono di avere falsamente confessato in giudizio, perchè oppressi dai tormenti, e sino all' ultimo spirare pertinacemente affermarono d' essere innocenti. Condotti su di un carro, tanagliati in più parti, ebbero, strada facendo, tagliata la mano e, rotte le ossa delle braccia e gambe, furono intralciati vivi sulle ruote, lasciati ivi agonizzanti per sei ore, al termine delle quali furono dal carnefice scannati, indi bruciati, e le ceneri gettate nel fiume. Il Senato fece demolire la casa del Mora, ed eresse ivi una colonna infame colla iscrizione in cui leggevasi: *Letiferis unguentis huc et illuc aspersis plures ad diram mortem compulit, dum pestis atrox saeviret*. Credette quel Senato: 1. che quando vi è una peste atroce, si debba cercare altronde la cagione della mortalità: 2. che sia possibile una crudeltà gratuita nel cuore umano di avvelenare gli uomini indistintamente senza alcun proprio interesse: 3. che diano unzioni che al solo contatto avvelenino, e dalle quali possa preservarsi chi le maneggia. La colonna fu eretta sull' angolo della Vetra nel 1 agosto del 1630. Nella mattina 1 settembre 1778 venne atterrata.

sistema vizioso nella sua generalità anzichè scemarli, moltiplicano talvolta i disordini e gl' inconvenienti.

Era riserbato al genio di NAPOLEONE il Grande di rigenerare fra noi anche il sistema della procedura nei giudizi penali. Dopo averci riuniti in popolo; dopo averci donato lo splendore di un Regno fondato sopra istituzioni conservatrici della pubblica libertà; dopo averci messi a parte di un Codice civile che, conservando quanto di saggio contenevasi nelle antiche leggi, tutto aggiunse ciò che ai tempi e agli usi nostri abbisognava, Egli ha voluto con generoso animo assicurarci ancora un ordine di giudizi penali, che i voti dei buoni avevano fra noi invocato invano fin ad ora, e ch' Egli solo nell' alta sua sapienza poteva comandare.

Le basi di questo grande edifizio, elevato alla libertà ed alla ragione sulle ruine del processo inquisitorio, furono gettate da S. M. nel terzo Statuto Costituzionale, ed isviluppate più ampiamente nel Regolamento organico della giustizia. Su queste basi è stato eretto il progetto di Codice. Io mi farò, ALTEZZA IMPERIALE, a svolgere brevemente quelle fra le principali disposizioni che racchiuse in questo progetto debbono dar forma e carattere al nuovo e benefico sistema.

Coloro i quali profondamente meditarono

sulla natura delle umane istituzioni, avendo ravvisata nel delitto una violazione dei patti fondamentali della unione civile, giustamente riguardarono l' uomo che la commise, come costituito in istato di guerra contro l' intiera società. Quindi posero in chiaro lume e giustificarono la necessità della *coercizione*, cui la forza pubblica debbe assoggettar l' autore del delitto.

Ma questa *coercizione* espressa dalle leggi penali non sarebbe legittima, se una grande e diligente circospezione non la precedesse, intesa ad assicurare manifestamente e il commesso fatto, e le circostanze che lo qualificano per delitto, e la persona finalmente che n' è l' autore. Tutto questo è ciò che vuol dire il processo.

È dunque la prima parte dell' istruzione processuale e la più importante quella che riguarda la cognizione del fatto succeduto in violazione delle leggi, quella delle circostanze che v' imprimono il carattere, e quella così delle prime tracce apparenti sull' autor del medesimo.

Questa cura è affidata dal proposto Codice alla polizia giudiziaria, che appunto ha per oggetto di ricercare i delitti e le contravvenzioni, di raccoglierne le prove, e di rimettere i presunti rei o loro complici ai tribunali incaricati di punirli, ove definitivamente siano giudicati colpevoli.

Ma se la mano che ha formato il primo abbozzo di quest' opera, fosse incaricata ancora di proseguirla, talchè alla medesima appartenesse di giudicare della forza di quanto ha nella prima indagine accumulato; ognun vede che le più deboli sospicioni, o congetture le meno gravi, potrebbero prendere per la prevenzione de' primi operatori un carattere di prevalenza atto a compromettere la tutela e dei diritti pubblici e di quelli dell' individuo.

Opportunamente adunque una linea di demarcazione è tratta fra gli agenti della polizia giudiziaria, ed i magistrati. Il Governo incaricato di vegliare al mantenimento dell' ordine pubblico deve esser investito di tutto il potere necessario per rintracciare e punire i delitti che turbano la società. L' esercizio di questo potere viene affidato appunto ad uomini scelti da esso, amovibili a suo arbitrio, unicamente soggetti alle sue impulsioni. Ma tutta l' ingerenza del Governo e de' suoi agenti deve arrestarsi a questo punto. La pubblica libertà vuole che ad altri sia confidata la decisione del fatto e del diritto. Vuole la pubblica libertà che questa decisione sia commessa a Magistrati i quali, essendo inamovibili per le Costituzioni dello Stato, sono per ogni parte indipendenti dall' influenza del Governo.

Ma appena si tratta di apprezzar gli elementi

di prove, raccolti nella prima rapida istruzione degli agenti della Polizia giudiziaria, ed autenticati poi e diretti nella seconda affidata al Giudice istruttore, l' interesse della sicurezza pubblica, l' interesse dell' imputato potrebbero egualmente trovarsi in pericolo, se una provvida istituzione non assicurasse la necessaria insistenza del Ministero pubblico, onde nè lentezza sopravvenga nel proseguimento delle ricerche, nè aberrazione dalle forme conservatrici prescritte dalla legge a garanzia dell' ordine e della regolarità del giudizio. A ciò provvede il Codice di procedura, determinando le funzioni dei Regj Procuratori che, vindici della legge, destinati ad agire pel solo di lei interesse, rappresentano in questo arringo la ragione conservatrice dello Stato, e forti per far il bene, niun mezzo ottengono per pregiudicare a colui contro del quale si procede. E perchè appunto il Giudice istruttore, i di cui primi passi imprimono il carattere di legalità alle prove raccolte, molti mezzi potrebbe avere onde influire sull' esito della procedura, il Codice vi ha contrapposto la vigilanza incessante del Magistrato pubblico, rendendo altronde innocua l' ingerenza dell' istruttore col non accordargli voto alcuno nella decisione della causa.

Nei giudizi di alto Criminale, il progetto di Codice ha divise e moltiplicate accuratamente le

ispezioni, stabilendo un giudizio di accusa che preceda la consegna dell' imputato alla Corte di Giustizia, a cui sola è riservato di pronunciare la reità. Questo ritrovamento è prezioso per l'interesse e per la dignità nazionale egualmente che per la individuale sicurezza de' cittadini. Un Magistrato gravissimo in cui è concentrata l'amministrazione della giustizia sì civile che criminale, che non può avere altro oggetto che quello della conservazione dell' ordine pubblico e del rispetto alla libertà d' ogni individuo, cui nulla più resta a fare dopo che ha pronunziato, vuolsi Giudice di quanto si allega per credere fondata l'imputazione, e non è che dopo questo giudizio, che l' imputato è messo in pericolo della sua libertà, del suo onore, della sua fortuna e della sua vita.

Alcune liberali legislazioni affidarono questo giudizio d' accusa a un corpo di cittadini giurati. Si suppone che la prudenza, la discrezione, il comun senso che guida nelle cose della vita le opinioni, scevro dalle prevenzioni di un pubblico ufficio, decidesse di sì interessante condizione del cittadino. Ma quanto è speciosa questa idea e cara all' amico degli uomini, altrettanto n' era difficile e pericolosa l' esecuzione fra un popolo avveduto certamente quant' altri, e discreto e prudente, ma non avvezzo al cimento che nel-

l'atto pratico non può non commuovere vivamente l'animo.

In questa parte almeno poco o nulla alla istituzion dei giurati detrae, se ben si considera, quella che il progetto di Codice sostituisce, demandandone l'ufficio al Tribunale correzionale. La situazion morale de' suoi membri, il complesso delle loro abitudini, delle loro opinioni debbono farci tranquilli.

Se un grande beneficio è quello di avere un giudizio preventivo della probabilità del reato, sommo è poi l'altro di avere presso la Corte di Giustizia criminale l'intervento del pubblico, e manifesta la faccia dell'accusatore, del querelante, dei testimoni nei quali l'accusato non ha a temere che la voce imponente della verità. Difatti se mai giudizio può desiderarsi per ogni parte più sicuro, egli è questo che con sì fermo e magnanimo cuore l'augustissimo nostro Re ha voluto assicurare ai popoli del suo Regno.

Risuonano ancora all'orecchio nostro le memorabili parole pronunziate da Lui il giorno 7 giugno dell'anno 1805, giorno che per molti titoli sarà eternamente caro ai popoli del Regno d'Italia, ma singolarmente perchè assumendo in quel giorno V. A. I. le redini del governo, fece a noi concepire speranze ch'essa ha già sorpas-

sate d'assai. « Nella organizzazione che mi sarà
« presentata (diceva Egli ai membri del Corpo
« legislativo) il mio Consiglio procurerà di far
« godere a' miei popoli tutti i vantaggi che risul-
« tano dai Tribunali collegiali, da un processo
« pubblico, e da una difesa fatta in contradit-
« torio. Per assicurare una giustizia più eviden-
« temente manifesta, ho stabilito che i Giudici i
« quali pronunzieranno le sentenze, siano quelli
« che avranno preseduto alle discussioni. Non
« ho creduto che le circostanze nelle quali si
« trova l'Italia, mi permettessero di pensare
« allo stabilimento dei giurati. Ma i Giudici deb-
« bono pronunciare come giurati dietro la sola
« convinzione e coscienza, senza abbandonarsi
« ad un sistema di semiprove, che compromette
« più spesso l'innocenza, di quello che serva a
« scoprire il delitto. La regola più sicura per un
« Giudice ch'è stato presente alle discussioni, è
« quella della convinzione della propria co-
« scienza. »

Questo discorso, che per la sublimità delle idee, e per la liberalità dei sentimenti che racchiude, onorerebbe i *Titi*, i *Marc' Aurelj*, sì celebri per l'amore dell'umanità, indica mirabilmente tutto lo splendore e tutta la santità della salutare pubblicità del processo.

È un errore il credere che in un governo

qualunque convenga conservare il terribile mistero dell' antica procedura. L' imparzialità della giustizia è collegata essenzialmente con la pubblicità della istruzione. Con essa è essenzialmente collegata la confidenza pubblica. « Pubblici sieno « i giudizi (diceva giustamente Beccaria) perchè « l' opinione, ch' è forse il solo cemento della « società, imponga un freno alla forza ed alle « passioni; perchè il popolo dica: noi non siamo « schiavi, e siamo difesi: sentimento che ispira « coraggio, e che equivale ad un tributo per un « Sovrano che intende i suoi veri interessi. » Io aggiungerò, *sentimento che equivale a qualunque alto concetto per un Magistrato che sia ben penetrato dalla dignità delle auguste sue funzioni.*

Per la pubblicità della istruzione si dileguano tutti gli effetti dell' intrigo e della prevenzione, cotanto potenti e funesti quando possono agire nell' ombra del secreto.

Per essa i testimoni, obbligati dall' attenzione del Pubblico che li circonda, sentono più fortemente la voce della coscienza. L' apparato maestoso del luogo, la gravità dei Magistrati, la presenza dell' accusato ispirano loro il rispetto dovuto alla verità, e loro ricordano il debito di proferirla con lealtà e con candore. Tanti oggetti che colpiscono i loro sensi gli avvisano ch' essi devon servire all' ordine pubblico, contro cui

invano si attenta; e consapevoli che l'accusato ha diritto di oppor loro quanto può all'opportunità smentirli, difficilmente si avventurano a false asserzioni o a contradizioni che non possano o spiegare o giustificare. Finalmente dall'accordo tra i testimoni e l'accusato, o dal conflitto che si alza tra questo e quelli, sorge gradatamente sicura la luce che rischiara la ragione dei Giudici, ed assicura la rettitudine delle loro decisioni.

Questa pubblicità della istruzione non è soltanto una guida sicura nella ricerca della verità: essa è inoltre il più certo garante della imparzialità dei giudizi. Il senso generalmente retto del pubblico, seguendo i risultati del dibattimento, anticipa il giudizio, e forma l'opinione che giudica i Giudici stessi. Questa sorveglianza del Pubblico che non può essere mai pericolosa, perchè parla alla coscienza di tutti, ma che sempre è utile, è un avvertimento salutare che allontana dai Giudici ogni prevenzione che gl'innalza al di sopra d'ogni debolezza, e che non lascia su di essi altro impero che quello della verità.

Giudizi condotti per questo mezzo non possono che ispirare al popolo la più alta confidenza nei Magistrati, e col rispetto a sì augusta istituzione, il timor salutare in ognuno, onde non

deviare dalla osservanza delle leggi, che finalmente è il precipuo scopo dei giudizi penali: *Punitur, non quia peccatum est, sed ne peccetur.* Questi giudizi debbono fare di più. Essi debbono portare la morale rigenerazione negli Italiani (1).

Del rimanente per ciò che spetta ai Giudici, il presente progetto di Codice, mentre affida alla libera loro coscienza il giudizio, ha questo di particolare, che non la esige soltanto libera ed incorrotta, siccome può sperarsi nel sistema dei giurati, ma l'assicura inoltre illuminata, il che nell'anzidetto sistema può desiderarsi, è vero, ma può ottenersi difficilmente. Gli errori della imperizia possono moltiplicarsi con una funesta progressione, ed ogni errore in fatto di giudizi penali od offende la sicurezza pubblica, o ingiustamente sacrifica la libertà, l'onore e la vita del cittadino.

Liberi d'ora innanzi i Giudici dalla tirannide della prova legale, (2) trascelti da un ceto d'uo-

(1) Ove il popolo confida nella retta amministrazione della giustizia, ivi la pubblica fede del magistrato che giudica, alimenta la privata fede dei cittadini. Ove l'impunità è bandita, ov'è rispettata la libertà civile, ivi s'introducono, e metton alte radici le idee dell'ordine e del pubblico bene.

(2) Il principio stabilito da S. M. che la miglior regola per un giudice sia quella della propria coscienza, è un supplimento della legislazione criminale, ed un ostacolo di più alla impunità del delitto.

È un supplimento alla legislazion criminale, perchè, co-

mini per lungo studio e per costante pratica esercitati, investiti di dignità e di considerazione, lusingati, sia dalla stabilità della loro condizione, sia di un successivo miglioramento, sopravvegliati finalmente da un Tribunale Supremo censore dei giudicati inappellabili, hanno negli elementi loro quanto può fondatamente assicurare la giustizia delle loro decisioni.

Io non credo opportuno d' intrattenere l' A. V. I. sulle ragioni delle particolari disposizioni che comprende ciascun articolo di questo progetto.

Le cose dette fin qui indicano le idee fondamentali che n' hanno guidata la compilazione. Le stesse hanno pur diretta rispettivamente ogni minuta parte. Io nel compilarlo ho consultato

me avverte Platone, ove i giudizi siano bene ordinati, ed i giudici bene istituiti, a ragione saranno tralasciate molte cose intorno alle pene ed allo stato dei condannati.

È un ostacolo di più alla impunità. Aggiungerò ancora, è un salutare rimedio onde prevenire il delitto. Il mezzo più efficace per estirpare i delitti non istà già nel rigore della pena, ma bensì nella sua infallibilità. L' antica procedura criminale era, a questo riguardo, difettosa assai. Vincolati i giudici dalla tirannide della prova legale, si ritrovavano spesse volte esposti o ad assolvere, od a condannare, malgrado la loro intima coscienza. L' impunità di un delinquente od il sagrifizio dell' innocente erano gli effetti funesti di questa tirannide. Quando somma era la perplessità d' animo dei giudici, l' antica legislazione offriva loro il rimedio delle pene straordinarie, nuovo genere di assurdità surrogato alla tortura.

quanto di più classico somministrano e i grandi scrittori, e gli esempi più autorevoli. Ho chiamato in aiuto i lumi di valenti giureconsulti, pieni di dottrina e di amore pel bene degli uomini, e per la gloria del Governo italiano.

Napoleone augusto, Eugenio Napoleone sono stati i geni sovrani e tutelari che mi animarono nella difficile carriera.

Il Consiglio di Stato, penetrato di ammirazione, e di riconoscenza verso il Grande che a tanti benefizi ha voluto aggiungere anche quello di sì liberale e provvida legislazione, e verso V. A. I. che splende qui immagine dell' augusto Genitore, e ne tien vivi fra noi gli alti, sapienti e benefici sensi, perfezionerà, io spero, questo lavoro, rischiarando, ove occorra, il sentiero precorso per raggiungere lo scopo, che le colte legislazioni si proposero, determinando le forme dei penali giudizi dirette ad ottenere quella dignità morale, e quella facilità d' impero, compagne di un regime paterno ed illuminato, in cui il sentimento della civile libertà si concilj con quello della pubblica tranquillità e sicurezza.

Ho l' onore di presentare all' Altezza vostra Imperiale gli omaggi della mia più profonda venerazione.

11 Dicembre 1806.

L U O S I.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi, Re d' Italia e Protettore della Confederazione Renana:

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vicerè d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Visto il terzo Statuto Costituzionale del Regno d' Italia 5 giugno 1805.

Visto il Regolamento organico della Giustizia civile, e punitiva 13 giugno 1806.

Considerando, che all' epoca dell' attivazione dei Giudici di pace, dei Tribunali, e delle Corti è necessario che sia stabilito il nuovo metodo uniforme, con cui dovranno procedere nelle cause di polizia correzionali, e d'alto criminale, giusta le norme prescritte negli articoli 51, 52, 53, 54 del terzo Statuto Costituzionale, e nel relativo Regolamento organico suddetto;

Sopra rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia;

Sentito il Consiglio di Stato:

Noi, in virtù dell' Autorità che Ci è stata delegata dall' altissimo ed augustissimo Imperatore e

Re NAPOLEONE I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo:

I. Il Codice di procedura penale annesso al presente Decreto è approvato.

II. Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano gli 8 settembre 1807.

EUGENIO NAPOLEONE



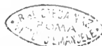
Pel Vicerè
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

CODICE

DI

PROCEDURA PENALE





TITOLO PRELIMINARE

Art. 1. Il Codice di procedura penale determina le regole che guidano a scoprire i delitti commessi ed a pronunciare contro i loro autori o complici, le pene stabilite dalla Legge.

2. Ogni delitto dà luogo ad un' azione penale.

Può anche risultarne un'azione civile pel risarcimento del danno recato dallo stesso delitto.

3. L' azione penale si esercita unicamente contro le persone che commisero il delitto, od ebbero parte nel medesimo.

4. L' azione penale è essenzialmente pubblica.

Nei delitti che il Codice penale qualifica come pubblici, viene esercitata per officio dai Funzionari pubblici destinati dalla Legge.

Nei delitti che il Codice penale qualifica come privati, non può da loro esercitarsi che ad istanza della parte offesa.

Sia pubblico o privato il delitto, la parte offesa non può far istanza per la pena, se non in quanto da questa dipenda il suo interesse civile.

5. L' azion civile appartiene ai danneggiati ed ai loro eredi.

Si esercita in solido contro coloro che commisero il delitto, o ebbero parte nel medesimo, e contro le persone che la Legge rende per esso risponsabili, e contro gli eredi e successori sì de' delinquenti, che de' risponsabili.

6. L'azione penale si estingue colla morte del colpevole, colla grazia, colla prescrizione stabilita dal Codice penale, colla espiazione della pena.

7. L'azione civile si estingue col risarcimento del danno, colla rinunzia della parte a cui essa compete, e colla prescrizione stabilita all'azione penale.

8. L'azione civile si può esercitare cumulativamente coll'azione penale avanti il Giudice criminale.

Si può esercitare anche separatamente avanti il Giudice civile; ma allora si sospende il proseguimento del giudizio civile, fino a tanto che sia proferito il giudizio criminale.

9. La rinunzia all'azione civile non può impedire, nè sospendere l'esercizio dell'azion pubblica penale.

La desistenza della parte privata nel giudizio penale toglie alla medesima l'esercizio dell'azion civile, quando nell'atto della desistenza non ne abbia fatta espressa riserva.

10. Le azioni penali si esercitano avanti i Giudici, Tribunali o Corti, stabiliti dal Regolamento organico 13 giugno 1806, e colle forme determinate da questo Codice.

11. La violazione delle forme importa nullità. Questa è assoluta o relativa.

L'assoluta è quella, che anche non opposta, invalida l'atto per ministero solo della Legge.

La relativa è quella che non invalida l'atto, se non sia opposta dalla parte a cui favore la forma fu introdotta.

12. La nullità assoluta può essere sanata soltanto con la rinnovazione dell'atto nullo, giusta le forme prescritte.

13. La nullità assoluta si verifica,

1.° Allorchè si viola alcuna delle forme che il presente Codice prescrive sotto pena di nullità;

2.° Allorchè nell' istruzione o nel giudizio siasi ommesso o ricusato di pronunziare su di una ricerca del ministero pubblico, o delle parti, tendente ad usare d' una facoltà, o di un diritto accordato dalla Legge;

3.° Allorchè una forma prescritta dalla Legge, anche senza pena di nullità, non sia stata adempinta, quantunque le parti o il ministero pubblico abbiano fatta formale inchiesta della sua esecuzione;

4.° Allorchè si aggiudica all' accusato, o alla parte civile più di quello che avessero domandato pel loro interesse civile.

14. La nullità assoluta si verifica pure,

1.° Allorchè siasi fatta una falsa applicazione della Legge penale alla natura del delitto;

2.° Allorchè siasi in qualunque altro modo contravvenuto manifestamente al testo d' ogni altra Legge, o dei Regolamenti di pubblica amministrazione;

3.° Allorchè il Giudice commette un eccesso di potere.

15. Vi è eccesso di potere,

1.° Qualunque volta un Ufficiale di polizia giudiziaria, un Regio Procuratore, un Giudice, un Tribunale o una Corte procedono contro un Funzionario pubblico per ragione delle funzioni per le quali le Costituzioni dello Stato non lo assoggettano a risponsabilità;

2.° Qualunque volta, fuori del caso di flagrante delitto o simile a flagrante delitto, fanno arrestare, o altrimenti procedono contro detti Funzionari per delitti personali, e non derivanti dall' esercizio delle loro funzioni, senz' averne ottenuto la facoltà dalle Autorità competenti, a norma delle Costituzioni;

3.° Qualunque volta, fuori dei casi espressi nel precedente paragrafo, fanno arrestare o altrimenti procedono contro Amministratori pubblici per oggetti relativi alla loro amministrazione;

4.° Tutte le volte che un Agente od Ufficiale di polizia, un Giudice, un Tribunale o una Corte violano le regole di competenza, o sovvertono l'ordine delle giurisdizioni, sia esercitando la loro autorità in affari di altrui competenza, sia esercitando funzioni diverse da quelle che a loro sono attribuite negli affari di loro competenza, sia offendendo l'autorità della cosa giudicata, sia che dimettendosi in tutto o in parte da un affare di propria competenza lo deleghi o no ad altra Autorità;

5.° Tutte le volte che si sarà proceduto e giudicato senza l'istanza e la presenza del ministero pubblico o della parte privata, in tutti i casi nei quali l'istanza o la presenza loro erano ordinate dalla Legge;

6.° Tutte le volte che i Giudici avranno pronunciato in un numero diverso da quello che fu prescritto dal Regolamento organico.

16. In tutti i casi nei quali il presente Codice non appone espressamente la pena di nullità, la violazione delle forme non produce che nullità relativa.

Questa non può essere opposta che dalla parte a di cui favore era stata prescritta la forma violata od ommessa.

Non può essere opposta quando, essendo stato notificato alla parte l'atto irregolare, essa, prima di passare ad altri atti consecutivi di procedura o di giudizio, non reclami entro i termini di tempo fissati dalla Legge.

17. Le disposizioni degli art. 1030, 1031 del Codice di procedura civile, relative agli Ufficiali ministeriali, si osservano anche nelle materie penali.

I Giudici e gli Ufficiali di polizia che nell'istruzione o nel giudizio avessero commessa una nullità assoluta, o non avessero riparata una nullità relativa, devono sanarla a proprie spese.

La parte che ne fosse pregiudicata, può esercitare contro di essi l'azion civile per il risarcimento dei danni ed interessi, nei casi, e secondo le norme prescrit-

te nel titolo III del lib. IV del Codice di procedura civile. (1).

18. I termini che decorrono dipendentemente da un atto il quale debba essere intimato, incominciano a decorrere dal giorno della fatta notificazione.

Il giorno dell' intimazione, e quello in cui scade il termine, non si computano nel termine prefisso.

19. Tutti i termini si accrescono di un giorno per ogni tre miriametri (diciotto miglia ital.) di distanza dal luogo ove seguì l' intimazione, al luogo ove debb' eseguirsi la comparsa o l' atto prescritto.

Se occorra viaggio di andata e di ritorno, la distanza si considera doppia.

20. Ogni qual volta nel presente Codice si prescrive che un atto qualunque venga sottoscritto, se alcuno di coloro che dovrebbero firmarlo non sappia, non possa o non voglia sottoscriversi, se ne fa espressa menzione nell' atto stesso, o nel processo verbale, a norma de' casi.

21. Nelle cause criminali si distinguono le operazioni della polizia da quelle della giustizia.

Le prime precedono essenzialmente le seconde.

(1) Art. 1030. Cod. Proced. Civ. Non potrà dichiararsi nullo alcun Atto di citazione od altro Atto di procedura giudiziale, se la legge non ne pronunzia formalmente la nullità.

Nei casi in cui la legge non abbia pronunziata la nullità, l' officiale ministeriale può essere condannato sia per omissione, sia per contravvenzione ad una multa non minore di cinque lire, e non maggiore di cento.

Art. 1031. Cod. — Le procedure e gli atti nulli, o frustratori che avessero occasionato una condanna a multa, sono a carico degli officiali ministeriali che li hanno fatti, i quali, secondo i casi, sono inoltre responsabili dei danni, ed interessi verso la parte, e possono anche essere sospesi dalle loro funzioni.

Questi articoli sono appoggiati alla disposizione dell' art. 150. Regol. organ. — Pei casi nei quali possa competere alle parti lese l' azione civile . . . . . . provvede il Cod. di proc. civ.

LIBRO PRIMO

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

DISPOSIZIONI GENERALI.

22. La Polizia si distingue in Polizia amministrativa, giudiziaria e punitrice.

23. La Polizia amministrativa ha per oggetto la conservazione abituale dell' ordine pubblico, in ogni luogo ed in ogni parte dell' amministrazione generale.

Essa tende principalmente a prevenire i delitti.

Oltre le competenze attribuitele dalle leggi e dai regolamenti amministrativi, ha alcune funzioni ausiliarie nella Polizia giudiziaria, come si dirà in appresso.

24. La Polizia giudiziaria perseguita i delitti che la Polizia amministrativa non ha potuto impedire, ne raccoglie le prove, e rimette gl' imputati al Giudice incaricato di punirli. Se l' autore è ignoto o incerto, essa raccoglie tutti quei lumi di fatto che vagliano ad indicarne il colpevole. Si occupa specialmente a rilevare quelle circostanze le quali, secondo la natura del fatto, ed il corso ordinario delle cose, sogliono avere una più stretta connessione tra il delitto e il suo autore. Essa forma il soggetto di questa prima parte.

25. La Polizia punitrice è quel primo grado di giustizia, che l' art. 38 del Regolamento organico attribuisce ai Giudici di Pace. (1)

(1) Art. 38. Regol. organ. Il Giudice di pace è Giudice di polizia nel suo circondario. Come tale, conosce, e giudica le trasgressioni punibili con una detenzione di dieci giorni, o con una multa non maggiore di lire cinquanta italiane.

Essa forma il soggetto del tit. I del lib. II di questo Codice.

26. Nelle funzioni della Polizia giudiziaria si distinguono due parti;

1.° L'informazione preliminare;

2.° L'istruzione regolare e preparatoria del giudizio.

27. All'informazione preliminare appartengono le prime notizie e ricerche risguardanti fatti criminosi, e i loro autori o complici.

Appartengono pure tutte le provvidenze istantanee necessarie

1.° Ad impedire la fuga del delinquente colto in flagrante delitto o simile;

2.° Ad impedire che dal delitto o dall'attentato nasca danno imminente od ulteriore;

3.° A raccoglier le prove ch'emergono e vengono sull'istanze somministrate da qualunque persona;

4.° Ad assicurare che non periscano quelle che risultano dalle tracce lasciate dal delitto.

28. Ciò che spetta all'informazione preliminare, si eseguisce dalle persone e colle regole indicate ai tit. I e II della prima parte di questo libro. Si eseguisce altresì dal Regio Procuratore presso il Tribunal correzionale. Egli può prevenire tutti gli altri Uffiziali di polizia del suo circondario.

29. All'istruzione regolare appartengono

1.° Le visite, gli esami e gl'interrogatorj regolari che in conseguenza delle notizie somministrate dall'informazione preliminare, e di altre che sopravvengono in processo, possono accertare così l'esistenza dei delitti, come le persone delinquenti;

2.° Tutti gli atti di procedura verso le persone degl'imputati, dei testimoni e di qualunque altro, che debbono servire all'oggetto espresso nell'antecedente paragrafo.

30. Nelle cause correzionali e di alto criminale l'istruzione regolare non viene eseguita nè dai Giudici che debbono pronunciare il giudizio, nè dal ministero pubblico.

Viene affidata ad un Giudice istruttore, nominato in ciascuna causa dal Presidente del Tribunale.

31. Il Giudice istruttore può, in tutto il circondario del proprio Tribunale fuori del comune di sua residenza, far compiere dai rispettivi Giudici di pace tutti quegli atti d' istruzione e di procedura che occorressero, purchè vi concorra l' assenso del Regio Procuratore.

32. Il Giudice istruttore esercita quelle ulteriori funzioni delle quali è incaricato dal presente Codice.

Nelle cause in cui fece l' istruzione, non ha voto (1).

33. Presso i Giudici di pace le funzioni del ministero pubblico vengono esercitate dai Commissari di polizia, e dove non esistono, dal Podestà o Sindaco, e in loro mancanza, dal primo de' Savi o degli Anziani del comune ove risiede il Giudice di pace.

Presso i Giudici istruttori e presso i Tribunali correzionali e le Corti, le funzioni del ministero pubblico vengono esercitate dai Regj Procuratori, o Regj Procuratori Generali, a norma del Regolamento organico, e colle norme prescritte da questo Codice (2).

34. Le funzioni del ministero pubblico presso i Giudici di pace sono:

(1) Art. 74. §. 3. Regol. — Il Giudice incaricato dell' istruzione del processo sia davanti la Corte sia davanti la Sezione Civile esercente le funzioni di Tribunale correzionale, non ha voto deliberativo.

(2) Art. 41. Regol. organ. Anche nei giudizi di polizia interviene il Ministero pubblico. I Commissari di polizia, in quei luoghi ove sono stabiliti, ne esercitano le funzioni.

Art. 42. — ibid. — Ove non siano stabiliti Commissari di polizia, suppliscono alle incumbenze del Ministero pubblico il Podestà o il Sindaco, ed in loro mancanza, il primo de' Savi o degli Anziani del Comune.

Art. 43. — ibid. — Il Giudice di pace è incaricato . . . . . . 6.° di compire tutti quegli Atti d' istruzione e di procedura pei quali fosse richiesto dal R. Procuratore Generale presso la Corte di prima istanza, o dal suo Sostituto, o dal R. Procuratore presso il Tribunale Civile.

1.° Intentare e proseguire le azioni penali per contravvenzioni di polizia di azione pubblica;

2.° Far eseguire gli ordini e i giudicati dei Giudici di pace, qualora ne venga richiesto, e qualunque ordine del Regio Procuratore (1).

35. Il Regio Procuratore, come incaricato del ministero pubblico presso i Tribunali correzionali e le Corti criminali, deve

1.° Intentare e proseguire le azioni penali derivanti dai delitti pubblici;

2.° Vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi, e che sia conservato l' ordine delle competenze e delle procedure, e procurare la più sollecita spedizione delle cause;

3.° Far eseguire gli ordini dei Giudici istruttori, qualora ne venga richiesto.

Nei delitti privati interpone il suo ministero per gli oggetti contemplati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo (2).

(1) Art. 108. — Regol. organ. Gli Ufficiali incaricati del Ministero pubblico sono agenti del Governo presso i Giudici, i Tribunali, e le Corti.

Art. 109. — ibid. — Invigilando sulla osservanza delle Leggi che interessano l'ordine pubblico, ed alla regolare esecuzione dei giudicati.

(1) Art. 113. Regol. org. Nelle materie correzionali, di polizia, e criminali, i Regj Procuratori, ed i Regj Procuratori Generali presso i Tribunali, e le Corti di prima istanza, oltre le funzioni che sono loro demandate dal presente Regolamento, e dal Codice di procedura, insistono per la regolarità delle forme, e prima del giudizio, per l'applicazione della Legge.

Art. 116. — ibid. — I Regj Procuratori, ed i Procuratori Generali sono incaricati di tener mano ferma sulla esecuzione dei giudicati.

Quanto a quelli che interessano l' ordine pubblico, agiscono d' ufficio, e quanto agli altri che interessano i privati agiscono dietro istanza delle parti.

In tutti i casi ordinano a chi occorre di prestarsi agli

36. Egli ha l'ispezione e la sopravveglianza su tutti gli altri Ufficiali di polizia del circondario. In caso di qualunque loro mancanza o eccesso di potere, li chiama all'ordine. Quando incontri ritardo o renitenza, ne fa rapporto al Tribunale, e chiede al medesimo le opportune provvidenze.

37. È anche incaricato d'invigilare acciocchè gl'imputati sieno rimessi con esattezza ai Tribunali o Giudici competenti, unitamente agli atti d'informazione, ed altri oggetti relativi.

38. Per l'esecuzione degli atti della polizia giudiziaria, e della giustizia presso i Giudici di pace, i Tribunali o le Corti, havvi un certo numero di uscieri ed individui di Gendarmeria determinato da speciali Regolamenti (1).

atti opportuni, e fanno somministrare il braccio forte allorchè sia necessario.

(1) Art. 128. — Regol. organ. Presso ogni Giudice di pace, Tribunale, e Corte vi è un numero determinato di Uscieri nominati dal Re.

Art. 129. Ibid. — Gli Uscieri prestano il loro servigio personale agli Uffici de' Giudici di pace, ai Tribunali, ed alle Corti.

PARTE I.

DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI.

TITOLO PRIMO

Delle Persone che assumono le informazioni preliminari, e delle relative funzioni.

Sezione Prima

Dei Commissari di Polizia, e dei Podestà e Sindaci.

39. I Commissari di polizia nei comuni ove esistono, negli altri, i Podestà e i Sindaci, e in loro assenza, il primo de' Savi e degli Anziani,

1.° Vegliano d' ufficio, e prendono notizia di qualunque delitto pubblico, e ne ricevono le denunzie;

2.° Ricevono le querele degli offesi, anche per delitti privati;

3.° Rilevano senza ritardo le tracce di qualunque delitto;

4.° Provvedono alla sicura custodia di tutto ciò che riguarda il corpo e le tracce del delitto, onde nulla venga alterato o trafugato, sino a che sopravvenga il Giudice di pace o il Giudice istruttore.

5.° Domandano e ricevono le dichiarazioni sommarie degli offesi, de' danneggiati e di qualunque altra persona che possa dar notizia del fatto;

6.° Di tutto ciò fanno relazione o processo verbale;

7.° Fanno arrestare i delinquenti colti in flagrante delitto, o in casi simili a flagrante delitto, facendo inseguire il fuggitivo che tenti di occultarsi o di sottrarsi alla forza, anche dentro le case, abitazioni e fabbriche pubbliche e private;

8.° Porgono le notizie, e rimettono indilatamente le denunzie, le querele, le relazioni, i processi verbali, gli arrestati e gli effetti rinvenuti presso di loro, al Giudice di pace più vicino.

40. Le disposizioni del precedente articolo sono comuni a tutti gli Ufficiali di polizia amministrativa, specialmente incaricati a vegliare sopra i delitti.

41. Nei comuni ove sono molti Commissari di polizia, viene assegnato a ciascuno di essi un circondario particolare (1).

42. Questi circondari d'uno stesso comune non limitano, nè circoscrivono i poteri dei Commissari, per modo che in caso di urgenza non debba ciascuno prestarsi alle funzioni di suo istituto anche in altro circondario.

43. Allorchè alcuno de' Commissari di polizia d'uno stesso comune si trovi impedito, quello del circondario più vicino è tenuto di fare le sue veci, senza che possa ricusarsi, o ritardare gli atti del suo ministero per qualunque pretesto.

Sezione II.

Della Gendarmeria.

44. Sono comuni agli Ufficiali della Gendarmeria le attribuzioni e i doveri dei Commissari di polizia espressi nell' art. 39.

(1) Art. 45. — Regol. organ. Nelle città che racchindono più Giudici di pace, le funzioni . . . del Ministero pubblico saranno esercitate da quello fra i Commissari, che verrà nominato dal Re.

45. Fuori dei casi di flagrante delitto, o simili a flagrante delitto, è vietato alla Gendarmeria di arrestare qualunque persona se non che in esecuzione di qualche ordine o mandato rilasciato da un' Autorità giudiziaria, giusta le forme prescritte da questo Codice, salvo il disposto dalle Leggi o Regolamenti amministrativi o militari.

46. Quando occorre alla Gendarmeria di eseguire un qualche ordine o mandato in tempo di notte, si fa accompagnare da un Sindaco o da altro Ufficiale pubblico conosciuto nel luogo dove si fa l' esecuzione.

47. Chiunque venga arrestato dalla Gendarmeria in flagrante delitto, o in casi simili a flagrante delitto, debb' essere sull' istante tradotto avanti il Giudice di pace del luogo dell' arrestato.

Ogni persona arrestata in forza d'ordine o di mandato giudiziario, debb' essere tradotta avanti il Giudice che lo ha spedito.

La Gendarmeria è tenuta di custodirlo sino a che il Giudice non abbia disposto altrimenti Essa eseguisce ogni ordine che su di ciò le viene dato dai Giudici

48. Allorchè la Gendarmeria arresta qualche individuo in flagrante delitto, o caso simile, essa fa sull' istante una nota degli effetti o delle carte che si trovano sulla persona dell' arrestato. Questa nota viene firmata dall' arrestato e da due gendarmi, e in difetto, da un solo. Potendosi avere sul momento due testimoni od almeno uno, detta nota si fa alla loro presenza, ed è firmata anche da essi.

Copia sì di detta nota, che della relazione o del processo verbale dell' arresto, deve consegnarsi all' arrestato.

49. Quando la Gendarmeria eseguisce l' arresto di più persone che si possono sospettare aver parte nello stesso delitto, debbe impedire fra di esse qualunque comunicazione.

Sezione III.

Dei Giudici di pace.

50. I Giudici di pace, nei delitti di giustizia correzionale, e di alto criminale, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria o di autorità propria o per delegazione (1).

51. Le funzioni che esercitano di autorità propria sono quelle indicate nell' art. 39, ed inoltre quelle loro specialmente attribuite nelle sezioni 4 e 5 del titolo seguente, e nella sezione prima del tit. III della parte II di questo libro (2).

52. Le funzioni che i Giudici di pace, in qualità d' Ufficiali di polizia giudiziaria, esercitano per delegazione, sono:

1.° Gli atti e gli esami che loro vengono richiesti, *o dai Regj Procuratori* o dai Giudici istruttori, o dalle Corti superiori, a cui è soggetto il loro circondario;

2.° L' esecuzione dei mandati, o in virtù di speciale requisitoria dei Tribunali o delle Corti da cui dipendono,

(1) Regol. organ. Art. 43 in princ. —
Il Giudice di pace è inoltre Ufficiale di polizia giudiziaria.

(2) *Il Giudice di pace come Ufficiale di polizia giudiziaria* è incaricato:

1. Di ricevere le denunzie e querele relative a tutti i delitti, la cognizione de' quali compete alle Corti di prima istanza;

2. Di rilevare, mediante processo verbale, le tracce dei delitti;

3. Di raccogliere gl' indizi, e le prove che esistono contro gl' imputati;

4. Di fare arrestare i colpevoli colti in flagranti o inseguiti dalle grida del popolo come autori del delitto;

5. Di sentire gl' imputati, e di farli tradurre avanti il Tribunale di prima istanza. Regol. organ. ibid. §. 1. al 5.

o in forza di circolare o avviso pubblico di un Tribunale, o di una Corte del Regno (1).

53. I Giudici di pace esercitano, in qualità d' Ufficiali di polizia giudiziaria, alcune funzioni puramente *ausiliarie* ed eventuali, che verranno espresse a suo luogo.

TITOLO II.

Del Modo d' intraprendere le informazioni preliminari.

54. Ogni atto di procedura s' intraprende,

1.° Per denunzia uffiziale,

2.° Per denunzia civica,

3.° Per querela,

4.° Per informazione di ufficio,

5.° Per sorpresa in flagrante delitto o in caso simile a flagrante delitto.

Sezione I.

Della denunzia ufficiale.

55. Ogni Autorità, ogni Funzionario ed Ufficiale pubblico, che nell' esercizio delle sue funzioni acquisti la notizia, o riceva la denunzia di un delitto pubblico di giustizia correzionale, o di alto criminale, è tenuto di darne avviso al Giudice di pace o al Tribunale correzionale, e di trasmettergli tutti i processi verbali ed atti relativi.

Il Giudice di pace o il Regio Procuratore, i Cancellieri

(1) *Il Giudice di pace come Ufficiale di polizia giudiziaria* è incaricato

6. Di compiere tutti quegli atti d' istruzione di procedura pei quali fosse richiesto dal R. Procurator Generale presso la Corte di prima istanza, o dal suo Sostituto, o dal Regio Procuratore presso il Tribunal Civile. Regol. organ. ibid. §. 6.

rispettivi, avuta la denunzia, danno riscontro immediatamente di averla ricevuta.

56. I chirurghi chiamati a curar ferite, sono tenuti di darne avviso immediatamente, o al più tardi entro 24 ore, al Giudice di pace, o ad uno degli Ufficiali di polizia del luogo in cui si trova la persona ferita, o in mancanza, al più vicino. Indicano con loro rapporto scritto e sottoscritto la località, la profondità, lunghezza e larghezza della ferita, specificando se sia poco o molto pericolosa; accennano lo stromento col quale verosimilmente può essere stata fatta; esprimono il giorno della ferita, se ne avranno avuto contezza, e appongono la data del giorno in cui essi fanno il loro rapporto. Mancando il chirurgo a tale dovere, incorre in una multa non minore di lire 25, nè maggiore di lire 300. In caso di dolo sarà punito a norma delle leggi.

57. La stessa disposizione è comune ai medici, nel caso che esercitando la loro professione scoprano che una persona sia animalata, o morta per causa sospetta di delitto.

Sezione II.

Della Denunzia civica.

58. Ogni persona stata presente ad un delitto o attentato, sia contro la libertà, la vita o la proprietà altrui, sia contro la sicurezza pubblica o individuale, è tenuta di portarne la denunzia al Giudice di pace o ad un Ufficiale di polizia del luogo del delitto.

59. La denunzia viene estesa dal Cancelliere, dall'Ufficiale di polizia, o da chi ne fa le veci, e può anche esser estesa dal denunziante. Egli viene richiesto a dichiarare se la denunzia sia dettata da alcun interesse personale, e si registra la sua risposta. Egli la sottoscrive in ciascuna pagina.

La denunzia debb'essere egualmente firmata in ciascuna pagina dall'Ufficiale di polizia o dal suo Cancelliere.

Il denunziante può farsi dare una copia della propria denunzia a sue spese.

60. La denunzia munita di dette forme, è la denunzia civica; dopo questa il Giudice procede all'istruzione.

Mancando alcuna di tali forme, la denunzia civica si risolve in denunzia semplice. Per qualunque denunzia semplice di delitti pubblici di giustizia correzionale, o d'alto criminale, il Giudice procede all'informazione d'ufficio, giusta il disposto nella sezione IV di questo titolo.

61. Dall'obbligo di denunziare sono esenti le persone nominate nell'art. 180.

62. Non si ammette denunzia pei delitti su i quali non si può procedere che a querela della parte offesa.

Sezione III.

Della Querela.

63. Ogni persona che si pretenda lesa da un delitto, può proporre la sua querela avanti il Giudice di pace del luogo del commesso delitto.

Nei delitti che sorpassano la competenza del Giudice di pace, può indirizzarsi direttamente al Tribunale correzionale.

64. La disposizione degli articoli 59 e 60 è comune alle querele per delitti pubblici.

65. Nei delitti privati, se il querelante ricusa di firmare o ratificare la querela, non si procede.

Dietro istanza del querelante l'Autorità pubblica procede o desiste, salvo ogni diritto del querelato.

66. Nei delitti pubblici la querela si risolve in denunzia, qualora il querelante non dichiari espressamente di volere intervenire nella procedura e nel giudizio in qualità di parte civile.

La dichiarazione può farsi nell'atto della querela o con atto susseguente in qualunque stato della procedura della polizia giudiziaria.

67. Ogni persona offesa può costituirsi parte civile come sopra, benchè non sia stata querelante.

Le facoltà e gli obblighi attribuiti dal Regolamento organico e dal presente Codice al querelante, si riferiscono a qualunque persona che siasi costituita parte civile.

68. La parte civile può rivocare la sua dichiarazione in qualunque stato di causa. In tal caso non è soggetta ad alcuna spesa posteriore alla sua revoca.

Resta però soggetta all' azione dei danni ed interessi che possono competere all' imputato, a termini di ragione.

La revoca debb' essere formalmente fatta negli atti.

69. Chiunque siasi costituito parte civile, se non abita nel luogo ove si fa l' istruzione, è obbligato di eleggervi un domicilio con un atto da rogarsi nella Cancelleria, o di costituirvi un Procuratore ivi domiciliato.

Sezione IV.

Delle Informazioni d' ufficio.

70. Ogni qualvolta un Giudice di pace abbia notizia, per mezzo d'una denunzia o querela anche non sottoscritta o ritrattata, o in qualunque altro modo, che sia stato commesso un delitto pubblico di giustizia correzionale o di alto criminale, egli è tenuto per ufficio, senz' aspettare alcuna richiesta, di usare le opportune diligenze per accertare il fatto, scoprirne il colpevole, ed eseguire tutti gli atti successivi di suo istituto (1).

71. Lo stesso deve farsi dal Giudice di pace, anche nel caso che abbia notizia che un imputato di un delitto pubblico di giustizia correzionale o di alto criminale, commesso in un altro circondario, si trovi nel proprio.

(1) Vedi Regol. org. Art. 43. § 1. 2. e 3. in questo Codice alla pagina 14.

72. Allorchè le notizie di cui trattasi nei due precedenti articoli, pervengano direttamente alla Cancelleria di un Tribunale correzionale, il Regio Procuratore assume l'informazione d'ufficio, e la rimette al Presidente (1).

73. Se dopo che un processo è portato avanti un Tribunale o una Corte, pervengono a notizia di qualunque Ufficiale di polizia giudiziaria indizi o prove risguardanti le circostanze di un delitto, o i loro autori o complici, egli è tenuto d'ufficio di darne avviso, senza ritardo, mediante relazione ufficiale, alla Cancelleria del Tribunale o della Corte avanti a cui pende il processo. Qualunque altra persona ha la facoltà di presentare alla stessa Cancelleria le dette notizie, e può esigere dal Cancelliere il certificato della fatta notificazione.

74. In ciascuno dei casi accennati nei quattro articoli precedenti, si raccoglie in iscritto tutto quello che può servire tanto a carico, quanto a discolpa dell'imputato.

Sezione V.

Del caso di flagrante delitto, o simile a flagrante delitto.

75. La sorpresa in flagrante delitto o in caso simile a flagrante delitto, equivale ad una informazione preliminare.

È ritenuto essere in flagrante delitto colui che è sorpreso sul fatto, o viene inseguito dall'offeso o dalle grida del popolo, come autore del delitto.

In caso simile a flagrante delitto è colui che in tempo e luogo vicino al delitto è trovato avere presso di se effetti, armi, stromenti, carte ed altri oggetti o segnali

(1) Regol. organ. Art. 114. Se pervengono a notizia del Procuratore Generale presso la Corte di prima Istanza delitti pei quali non siasi proceduto, egli li denunzia agli Ufficiali di polizia giudiziaria.

valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore del delitto.

76. L'imputato sorpreso in flagrante delitto, o in caso simile, può essere arrestato da chiunque, e tradotto immediatamente avanti il Giudice di pace del luogo dell'arresto.

Ogni depositario della forza pubblica, ed anche ogni cittadino è tenuto di porgere aiuto per l'arresto dell'imputato, e per la sua traduzione avanti il Giudice.

77. La Gendarmeria accompagna l'arrestato col processo verbale ordinato negli art. 39 e 48.

Ogni altra persona nel presentare l'arrestato al Giudice di pace, fa la sua esposizione. Essa viene ricevuta dal Cancelliere colle forme prescritte per le denunzie e le querele.

78. Il Giudice di pace, tosto, che gli viene presentato l'arrestato in flagrante delitto, o in caso simile a flagrante delitto,

1.° Fa descrivere i vestiti ed i connotati personali dell'arrestato, ed ogni altra cosa ritrovata sulla di lui persona;

2.° Lo interroga del suo nome, cognome, soprannome, età, stato, patria, professione e domicilio, e del motivo del suo arresto;

3.° Per mezzo del detto interrogatorio procura specialmente di rilevare i fatti e le circostanze, o allegate nell'esposizione che accompagna l'arresto, o riferite nel relativo rapporto che gli vien rimesso dalla Gendarmeria;

4.° Fa riconoscere dall'arrestato gli strumenti e gli oggetti materiali rinvenuti presso di lui;

5.° Riceve tutte quelle indicazioni che gli vengono sul fatto somministrate da qualsiasi persona relativamente alle cause dell'arresto;

6.° Ordina ogni altra misura conservatoria che non soffra ritardo;

7.° Di tutto ciò si fa il relativo processo, che viene sottoscritto dallo stesso Giudice e dal Cancelliere Il pro-

cesso dell'interrogatorio e delle ricognizioni indicate ai §§ 3, 4, viene sottoscritto anche dall'imputato (1).

79. Dopo di ciò, se si tratta di un delitto che possa importar pena più grave della detenzione di tre mesi, fa tradurre l'arrestato al Tribunale correzionale cogli atti ed oggetti relativi.

Se il delitto non può importar tal pena, o lo rimette in libertà e trasmette soltanto gli atti; o procede egli stesso secondo la propria competenza.

80. Se però l'arrestato colto in flagrante delitto o in caso simile a flagrante delitto, sia un ozioso, sospetto o vagabondo, qualunque sia la pena del delitto, o è ritenuto nella casa di deposito del Giudice di pace, o è tradotto al Tribunale correzionale.

81. Quando il trasporto dell'arrestato non si possa eseguire sul momento, il Giudice di pace lo fa custodire intanto nella casa di deposito.

Nel caso che lo ritenga in deposito per contravvenzione di polizia, deve nel termine di tre giorni procedere alla sua sentenza, o rimetterlo in libertà.

(1) Art. 43. Regol. organ. § 1. al 6.; in questo Codice alla pagina 14.



PARTE II.

DELL' ISTRUZIONE REGOLARE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

82. L'istruzione regolare della polizia giudiziaria si forma presso i Giudici, i Tribunali o le Corti competenti, e colle regole stabilite in questa parte.

TITOLO I.

Della Competenza.

83. Il luogo del commesso delitto stabilisce ordinariamente la competenza del Giudice, del Tribunale o della Corte che secondo la qualità de' delitti deve procedere.

84. Se il delitto s'incominci in un luogo, e si consumi in un altro, è preferito il Giudice del luogo del delitto consumato.

85. Se la stessa persona è imputata di più delitti non connessi fra loro, commessi in separate giurisdizioni, compete in preferenza la cognizione di tutti i delitti suddetti al Giudice, nella cui giurisdizione è stato commesso il delitto che apparisce più grave.

I Giudici e i Tribunali, colla rispettiva corrispondenza, conoscono qual sia il delitto più grave, il quale attrae la cognizione degli altri.

86. Quando siano stati commessi più delitti fra di loro connessi, sia nello stesso o in diversi dipartimenti, sia da una o più persone, il Giudice competente è quello

nella cui giurisdizione è stato consumato il delitto principale.

I delitti si tengono per connessi, o perchè commessi in sequela di precedente concerto fra gl' imputati, ancorchè in tempi e luoghi diversi, o perchè l' un delitto sia stato oggetto, mezzo o cagione di commetterne un altro.

In ambedue i detti casi si prendono gli opportuni concerti fra i Giudici per la più pronta e facile procedura.

87. Nei casi contemplati nei tre precedenti articoli, qualora le circostanze esigessero che si deviasse dalle norme prescritte ne' medesimi, i Tribunali ne fanno rapporto col mezzo del ministero pubblico al Gran Giudice Ministro della Giustizia, e ne attendono le istruzioni.

88. Ogni Giudice di pace, ogni Tribunale, ogni Corte deve rimettere ai Giudici competenti gli affari che non appartengono alla loro giurisdizione, quand' anche non vi sia reclamo delle parti o del ministero pubblico, salvo il disposto dell' art. 93.

89. Nessun Giudice può passare alla consegna di un delinquente ad un' estera Autorità senza l' autorizzazione del Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

90. In nessun caso i Giudici, i Tribunali e le Corti che si pretendono lesi nella giurisdizione, reclamano o rivendicano direttamente le cause dagli altri Giudici, Tribunali o Corti, nè ricorrono in proprio nome all' Autorità superiore; ma si dirigono al ministero pubblico, che interpone il suo ufficio, per far osservare l' ordine delle competenze.

91. In caso d' impedimento del Giudice di pace di un cantone, e de' suoi supplenti, il Giudice di pace del cantone più vicino fa le sue veci.

92. Se nell' atto che un delinquente viene inseguito, oltrepassa i confini giurisdizionali del Giudice del luogo del delitto, o di quello che ne ha ordinato l' arresto, possono gl' insecutori introdursi nella giurisdizione di qualunque altro Giudice del Regno, per effettuarne l' arresto.

93. Qualunque Giudice può assumere delle informazioni; ma quelle assunte da un Giudice incompetente dovranno

rimettersi alla Cancelleria del Giudice competente, per essere unite al processo, e se ne avrà quel riguardo che sarà di ragione.

94. Le regole di competenza stabilite di sopra comprendono ancora i Procuratori Regj.

95. La Gendarmeria è sottoposta alla giurisdizione ordinaria per i delitti relativi al servizio della polizia generale e giudiziaria, di cui è incaricata.

Per gli altri delitti hanno luogo le disposizioni relative agli altri militari.

96. Se un Ufficiale, sotto Ufficiale e Gendarme è accusato contemporaneamente d'un delitto militare e di un delitto di competenza dei Tribunali ordinari, anche la cognizione del delitto militare appartiene a questi ultimi. Essi applicano, quando il caso lo importi, la pena stabilita dal Codice militare, benchè, per ragione del delitto militare, l'imputato avesse incorso una pena maggiore di quella prescritta pel delitto relativo al servizio della polizia o generale o giudiziaria, o per qualunque altro delitto che non fosse di competenza de' Tribunali militari.

97. Se fra due o più persone imputate dello stesso delitto non militare, vi siano uno o più individui militari, ed uno o più individui non militari, l'ordinario Giudice è competente anche per gl'imputati militari, benchè l'accusa venisse poi ammessa soltanto rapporto ai militari.

Se si tratti di delitti militari, il Giudice competente è il militare, anche per la persona non militare.

98. Sono delitti di lor natura militari,

1.° I delitti relativi al servizio e alla disciplina militare;

2.° Lo spionaggio militare;

3.° La diserzione;

4.° Il sottrarsi dei requisizionari o coscritti dal raggiungere i loro corpi.

99. Sono pure delitti militari,

1.° I delitti commessi in qualsiasi luogo dai militari di terra o di mare, o da persone addette all'armata di terra

o di mare, nell'esercizio delle loro funzioni militari, o in istato di servizio militare;

2.° I delitti commessi da qualsiasi persona in qualunque luogo contro persone militari o addette all'armata di terra o di mare, che fossero nell'attuale esercizio di funzioni militari, o in istato di servizio militare;

3.° I delitti commessi da qualsiasi persona in luogo attualmente ed esclusivamente addetto al servizio, o alle funzioni militari sopra oggetti appartenenti al servizio militare.

100. Compete sempre al Giudice ordinario la cognizione dei delitti che non sono di loro natura militari, commessi dai militari in congedo, o fuori dei loro corpi, egualmente che dei delitti commessi prima di assumere il militare servigio.

La cognizione sui delitti commessi in mare e nei porti, a riserva di quelli attribuiti privativamente ai Tribunali marittimi, compete al Giudice ordinario del luogo, del porto, della rada o della costa ove il vascello approda, o vien condotto.

101. Se il Giudice fa arrestare qualche persona ecclesiastica, ne avvisa immediatamente il Vescovo della diocesi, e per mezzo del Gran Giudice, Ministro della Giustizia, il Ministro del Culto. Pronunziata la sentenza, gliene dà notizia per gli oggetti del suo istituto.

102. Nei fatti pei quali la Legge permette di procedere sì in via civile, che in via criminale, non può la parte lesa, prescelto che abbia il giudizio civile, promuovere il giudizio criminale, salvo il disposto nell'art. 250 del Codice di procedura civile.

103. L'introduzione della causa civile per un fatto che sia delitto pubblico, non impedisce al Giudice competente di procedere in via penale, o a denunzia di chiunque, o ad istanza di altre persone interessate che non intervengono nel giudizio civile.

104. Quando in un affare contenzioso concorrono l'azion civile e la criminale, l'esercizio della prima si sospende

fino alla decisione dell'altra, in quanto la decisione della criminale influisca sulla decisione della civile. Se la civile però fosse pregiudiziale, e dall'esito della medesima dipendesse la decisione della criminale, deve questa sospendersi finchè la civile non sia decisa. (1)

105. Quando nel corso d'un giudizio civile insorga un ragionevole argomento dell'esistenza di un delitto pubblico correzionale, o di alto criminale, il Giudice civile è tenuto d'ufficio di denunziarlo al Regio Procuratore presso il Tribunale correzionale.

Il Regio Procuratore, sopra questa denunzia ufficiale, procede a norma del suo istituto.

Il Giudice civile, sentite le parti ed il Regio Procuratore, sospende la causa civile, se la cognizione del delitto influisca nella decisione della medesima.

106. Qualunque volta venga portata ad un Giudice o Tribunale denunzia o querela per un delitto di tale natura che, sebbene commesso in estero Stato, dia luogo a procedere contro l'imputato, il Giudice o Tribunale che riceve la denunzia o querela, ne porge, ove occorra, per mezzo del Regio Procuratore, notizia al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, e ne attende le istruzioni.

TITOLO II.

Dell' istruzione regolare nelle cause di polizia.

107. Nelle contravvenzioni di polizia il Giudice di pace non procede che a querela di parte, o sopra relazione o processo verbale formato, giusta il disposto negli art. 140, 141 e 142.

(1) Art. 250 Cod. proc. civ. L'Attore nel giudizio di falso incidente può sempre proporre l'accusa di falso principale in via criminale; in questo caso il giudizio sulla causa civile è sospeso, a meno che i Giudici non credano che la causa possa essere giudicata indipendentemente dal documento querelato di falso.

108. L'istruzione è sommaria. Il Giudice di pace prima del giudizio può, ad istanza del ministero pubblico e della parte civile, stimare o far istimare i danni, eseguire o commettere visite locali, esigere sicurtà, sospendere ogni nuova opera, ordinare le riparazioni urgenti, fare inoltre ed ordinare tutti gli atti che siano necessari per mettere la causa in istato d'essere discussa e giudicata.

109. Se l'autore della contravvenzione è indicato, il Giudice di pace rilascia, ad istanza del ministero pubblico o del querelante, la citazione contro il medesimo, ed ha luogo il giudizio a norma del tit. I. del lib. II. Può anche rilasciare prima della citazione, ad istanza come sopra, o d'ufficio, un mandato od un ordine di comparsa per interrogare l'imputato, o per alcuna delle operazioni indicate nel precedente articolo.

TITOLO III.

Dell' Istruzione regolare nelle cause correzionali e d'alto criminale.

Sezione I.

Delle Funzioni dei Giudici di pace come Ufficiali di polizia, nei delitti correzionali o d'alto criminale, in sussidio dell' istruzione regolare.

110. Tutte le denunzie, querele, relazioni e tutti i processi verbali che vengono portati alla Cancelleria del Giudice di pace per delitti di giustizia correzionale o d'alto criminale, sono immediatamente trasmessi alla Cancelleria del Tribunale correzionale.

111. Se però sia necessario di procedere istantaneamente per verificare il delitto o per impedire la fuga delle persone che ne siano sospette, il Giudice di pace, anche prima di trasmettere gli atti suddetti al Tribunale correzionale, pro-

cede in via provvisoria colle norme seguenti, non ritardata frattanto la notizia del fatto al Regio Procuratore.

112. Se il fatto richiegga una pronta ispezione oculare, egli si trasporta sul luogo, ed eseguisce quanto vien disposto nella sez. II. del tit. IV. di questa parte.

113. Se abbisognino visite domiciliari e perquisizioni, affinchè non sia trafugato il corpo del delitto, e non ne periscano le prove, egli le eseguisce.

Prima però di portarsi sul luogo, egli ne fa la dichiarazione negli atti, specificandone l'oggetto e i motivi.

Nell'esecuzione si limita a mettere suggelli e guardie, e a quelle altre cautele che trova necessarie ad assicurare lo scopo della visita.

114. Qualunque volta il Giudice di pace acquisti la notizia di un attentato imminente di alto criminale, o di giustizia correzionale, o della fuga di un imputato che sia stato sorpreso in flagrante delitto, ma non siasi potuto arrestare nel momento del commesso delitto, egli ne ordina provvisionalmente l'arresto, e procede, allorchè è arrestato, a norma degli articoli 78, 79 e 80.

115. Se nell'atto di ricevere la notizia di un delitto di alto criminale, o anche dopo ch'essa fu inoltrata al Tribunale correzionale, siavi fondamento di sospettare che la persona contro cui esistono sufficienti presunzioni di averlo commesso, sia per darsi alla fuga, egli ne ordina provvisionalmente l'arresto, e procede a norma degli articoli 78, 79 e 80.

In questo caso l'imputato, se sia solvente e domiciliato, non può essere costretto a portarsi avanti il Giudice di pace, purchè si sottoponga o a farsi guardare a vista a sue spese, o a custodia provvisoria nel luogo in cui si trova, fino a tanto che il Giudice istruttore ordini altrimenti.

Sezione II.

Dell' Istruzione regolare presso il Tribunale correzionale.

116. Allorchè le denunzie, le querele, le relazioni, i processi verbali o le informazioni di ufficio sono pervenute alla Cancelleria del Tribunale correzionale, il Cancelliere ne fa annotazione nel suo registro, e ne dà notizia immediatamente al Presidente ed al Regio Procuratore.

117. Il Presidente nomina il Giudice istruttore a norma dell' art. 30 Questi prende, senza ritardo, cognizione dell' affare, e procede alle provvidenze istantanee, ed agli atti d' istruzione che fossero del caso e non ammettessero dilazione.

118. Qualunque volta il Giudice istruttore o il Regio Procuratore credessero,

1.° Che il fatto non sia qualificato dalla Legge come delitto;

2.° O che la causa sia di competenza del Giudice di pace;

3.° Ovvero d'un altro Tribunale correzionale, se ne fa rapporto al Tribunale, il quale in seduta privata, sentiti il Regio Procuratore e il Giudice istruttore, decide.

119. La decisione del Tribunale è inappellabile. Il Regio Procuratore soltanto può ricorrere contro la medesima alla Corte di cassazione.

120. Quando non sia insorto il dubbio o sia stato deciso essere l' affare di competenza del Tribunale, si procede con le norme prescritte nel tit. II di questa Parte, per l' istruzione nelle cause di polizia, purchè si tratti di delitto che importi pena soltanto pecuniaria, o di detenzione non maggiore di tre mesi.

121. Ma quando il delitto importar possa o pena correzionale oltre i tre mesi, o pena di alto criminale, il Giudice istruttore compie l' istruzione regolare. Egli, qualora lo creda necessario, rinnova gli atti e gli esami se ne siano

stati fatti da altri Ufficiali di polizia nell' informazione preliminare, e quegli ancora che avesse fatto egli stesso per urgenza; esamina i testimoni e raccoglie con le norme del titolo seguente tutti quei mezzi di prova, che stimasse opportuni, o che gli fossero indicati dal ministero pubblico o dalla parte civile, per riconoscere l' esistenza e la natura del delitto, o scoprirne gli autori e i complici.

122. In generale gli atti dell' informazione preliminare specificati da questo Codice, fatti dai rispettivi Ufficiali di polizia giudiziaria, non vengono annullati.

Se gli atti suddetti fossero viziosi o insussistenti, il Giudice istruttore li riassume, e vi supplisce con nuovi atti.

A motivo però dell' irregolarità degli atti anteriori, l' ordine provvisionale d' accompagnamento non viene annullato, quando si abbiano al momento quei mezzi di prova che vagliano ad autorizzarlo.

123. Qualora sieno raccolti tali argomenti che facciano ragionevolmente presumere chi sia l' autore o il complice del delitto, il Giudice istruttore, ad istanza del ministero pubblico o del querelante, rilascia il mandato d' accompagnamento, colle norme prescritte nella sezione II, tit. V di questa Parte.

124. Presentandosi l' imputato, in forza del mandato, egli viene interrogato sul momento o al più tardi entro 24 ore colle norme prescritte nella sezione V del titolo seguente.

Finito l' interrogatorio, gli viene fatta lettura della denunzia o querela, e viene nuovamente interrogato se lo ricerca; indi resta provvisoriamente in deposito.

125. Anche nel caso che l' imputato sia stato tradotto al Tribunale come colto in flagrante delitto, ovvero in istato d' accompagnamento con ordine provvisionale del Giudice di pace, del Regio Procuratore, o del Giudice istruttore, egli è interrogato sull' istante, o dentro le 24 ore, come all' articolo precedente.

126. L' interrogatorio è comunicato immediatamente al Regio Procuratore, il quale dentro 24 ore deve fare la sua requisizione al Giudice istruttore, o perchè l' imputato sia

provvisionalmente posto in libertà, o perchè venga spedito contro di lui il mandato di deposito.

127. Dovrà ordinarsi che l'imputato sia posto in libertà quando egli sia riuscito nell' interrogatorio a dimostrare insussistenti i motivi che determinarono contro di lui il mandato d'accompagnamento.

Quest' ordine non essendo che una misura di polizia giudiziaria, non impedisce che si proceda di nuovo contro di lui per lo stesso fatto.

128. Quando il Giudice istruttore e il Regio Procuratore non siano concordi nel rimettere l'imputato in libertà, il Regio Procuratore dee chiedere, e il Giudice istruttore dee rilasciare il mandato di deposito.

129. Ritenuto l'imputato in deposito, ed assunti i mezzi di prova indicati dal medesimo, il Giudice istruttore ne dà avviso al Regio Procuratore.

130. Se si tratti di delitto pubblico di giustizia correzionale, il Regio Procuratore nel termine di 3 giorni visita gli atti del processo, e stende la citazione, ovvero, se crede dissipata l'imputazione, fa le sue conchiusioni in conformità, e le comunica alla parte civile, se v'è. Nell'uno e nell'altro caso si apre il giudizio, ed hanno luogo le disposizioni del titolo II del lib. II.

Nei delitti privati si comunica il processo al querelante.

Egli nel termine di giorni cinque dalla comunicazione deve stendere la citazione, e presentarla al Giudice istruttore per la sua intimazione; altrimenti s'intenderà perenta ogni sua azione civile, e l'imputato, se è sotto custodia, sarà rimesso in libertà.

131. L'imputazione s'intende dissipata,

1.° Quando consti che il fatto non abbia esistito;

2.° Quando dall' istruzione risulti che il fatto non sia qualificato dalla legge come delitto;

3.° Quando, provata ancora l'esistenza del fatto, e la sua qualità criminosa, consti che l'imputato non abbia

commesso il delitto, nè vi abbia avuto parte, o che l'azione penale sia prescritta;

4.° Quando provata egualmente l'esistenza del fatto criminoso, non sussista alcuna prova o indizio che l'imputato l'abbia commesso, o vi abbia avuto parte.

132. Se si tratti di delitto che possa importare pena d'alto criminale, il Giudice istruttore, dopo il mandato di deposito, deve raccogliere tutti gli ulteriori mezzi di prova che a lui si offerissero o che venissero ricercati sì dall'imputato, che dal ministero pubblico o dal querelante.

133. Prima di chiudere il processo, il Giudice istruttore interroga nuovamente l'imputato, e lo interpella se abbia nulla a soggiungere

Ricevute le dichiarazioni, lo avverte che può aver comunicazione del processo nella Cancelleria, e può scegliere una persona di sua confidenza colla quale consigliarsi, per indicare nel termine di giorni cinque quegli ulteriori mezzi di prova che credesse di avere.

Durante il predetto termine è permesso alla persona nominata di comunicare da solo a solo con l'imputato, e di esaminare nella Cancelleria il processo.

134. Il Giudice istruttore, qualora riconosca che i nuovi mezzi di prova introdotti dall'imputato o dal querelante, non possono servire a maggior istruzione, o tendano a prolungarla inutilmente, può ricusare di assumerli, facendo negli atti la sua dichiarazione.

135. Contro tale rifiuto del Giudice istruttore, e generalmente contro qualunque atto od ordinazione del medesimo relativa all'istruzione, il querelante o l'imputato non possono reclamare, se non dopo il giudizio sull'accusa.

136. Scorso il termine dei giorni 5, o dopo raccolti i mezzi di prova ch'entro lo stesso termine fossero stati indicati dall'imputato, il Giudice istruttore fa comunicare il processo al Regio Procuratore, e ne permette l'ispezione al querelante nella Cancelleria.

137. Il Regio Procuratore nel termine di 3 giorni può

chiedere che la procedura si rettifichi, specificando gli atti che mancassero o fossero viziosi, e può indicare nuovi mezzi di prova, e chiedere che sieno raccolti.

138. Soddisfattosi dal Giudice istruttore alle requisizioni del Regio Procuratore, ed osservato il disposto dell'articolo 133; nel caso di ulteriori risultanze in processo, il Regio Procuratore nel termine di giorni 3 deve o dichiarare di voler procedere all'atto di accusa, o dare le sue conclusioni, perchè il Tribunale dichiari dissipata l'imputazione.

Allorchè il Regio Procuratore dichiari di voler procedere all'atto di accusa, chiede che sia spedito il mandato d'arresto. Date le sue conclusioni, si procede al relativo giudizio.

TITOLO IV.

Dei Mezzi di prova e del Modo di raccoglierli.

139. Le prove si ottengono per mezzo

1.° Di relazioni e processi verbali,

2.° D'ispezioni giudiziali,

3.° Di esami di testimoni,

4.° Di documenti,

5.° Delle risposte dell'imputato agl'interrogatorj giudiziali,

6.° Della ricognizione delle persone.

SEZIONE I.

Dei Processi verbali e delle Relazioni.

140. Ogni qualvolta gli Ufficiali di polizia giudiziaria nelle loro visite e perlustrazioni rilevino o in qualunque altro modo si trovino presenti a qualche contravvenzione o delitto o attentato di delitto su cui sono destinati dalla Legge a vegliare, ne fanno processo verbale o relazione.

141. Il processo verbale è un esposizione in iscritto del fatto rilevato da un Ufficiale di polizia, presente un altro Ufficiale, o due testimoni. Debb' essere firmato dall' Ufficiale che lo distende, e dall' altro Ufficiale di polizia, o dai due testimoni presenti.

In ogni caso il processo verbale debb' essere sempre firmato dall' Ufficiale che lo ha redatto.

142. La relazione si fa a voce o in iscritto dall' Ufficiale di polizia, quando nessun' altra persona oppure un testimonio solo sia stato presente al fatto. Se si faccia a voce, viene redatta in iscritto dal Cancelliere.

Deve farsi alla Cancelleria del Giudice di pace o del Tribunale correzionale del circondario, entro 24 ore da che è stato rilevato il fatto. In ogni caso debb' essere firmata come sopra.

Sezione II.

Dell' Ispezione giudiciale.

143. Nei delitti di fatto permanente di giustizia correzionale o di alto criminale deve farsi l' ispezione giudiciale, sotto pena di nullità.

144. Il Giudice di pace si trasferisce sul luogo del commesso delitto col suo Cancelliere e con un usciere scortato dalla Gendarmeria, e in mancanza di questa, da altra forza pubblica, ed eseguisce l' ispezione oculare, sempre alla presenza di due testimoni.

Il Giudice istruttore fa lo stesso se la denunzia o querela è portata direttamente al Tribunale.

Se il delitto è commesso fuori del luogo di sua residenza, può ordinare l' ispezione al Giudice di pace del luogo, giusta il disposto all' art. 31.

Quand' anche l' ispezione oculare fosse stata fatta dal Giudice di pace, il Giudice istruttore la rinnova qualora lo crede necessario.

145. Nell' eseguire l' ispezione oculare si osserva e de-

scrive tutto ciò che può avere relazione all'esistenza del delitto, ai suoi distinti caratteri, ed alle sue circostanze.

Si raccolgono le notizie e gli oggetti tutti che possono servire tanto a carico, quanto a discolpa di chi lo abbia commesso.

146. A tale visita, oltre i due testimoni, intervengono, se occorra, anche due altre persone presuntivamente capaci per la loro arte o professione di accertare la natura, le qualità e le circostanze del delitto. Esse sottoscrivono il loro giudizio. Un solo perito sarà sufficiente, nel caso che riesca difficile di averne due.

147. Se trattisi di un omicidio, o di una morte di cui sia ignota o sospetta la causa, il Giudice si fa assistere da due medici o chirurghi approvati, oppure da uno, se sia difficile averne due, oltre due testimoni. I medici e i chirurghi pronunciano il loro giudizio, e lo sottoscrivono.

148. Se il cadavere non è riconosciuto da alcuno, si farà trasportare ed esporre almeno per ventiquattr'ore in luogo pubblico e frequentato, per ottenerne, se sia possibile, la ricognizione.

149. Senza la premessa giudiziale visita, è vietato di seppellire il cadavere Nel caso che sia stato seppellito, si fa dal Giudice disumare ed esporre, se sia riconoscibile.

150. Nell'atto della visita giudiziale, il Giudice, a seconda del bisogno, fa comparire tutte le persone che possono dare indizi sopra la causa, o gli autori o i complici del delitto. Nei casi d'omicidio o di morte di cui sia ignota o sospetta la causa, vi chiamerà specialmente i parenti e i vicini del defunto, quelli che avevano relazione con lui, e quelli che si fossero trovati in sua compagnia nel tempo prossimo alla sua morte.

151. Le dichiarazioni delle persone che compaiono, chiamate come all'articolo precedente, sono distese sommariamente in quinternetto separato dal processo verbale dell'ispezione, e si fanno firmare dalle medesime.

152. Se durante l'ispezione giudiziale sopravvengano notizie per le quali si renda necessario di passare a visite

domiciliari, il Giudice ne fa dichiarazione negli atti, enunciando il motivo che lo determina. Sono assunte per assistervi due persone degne di fede, che firmano il processo verbale della visita.

Sono comuni a queste visite le disposizioni degli articoli 185, sino al 195 inclusivamente.

153. Il Giudice che fa la visita può proibire a chicchessia di uscire dalla casa, o di allontanarsi dal luogo della visita prima che la stessa sia terminata, e prima che sia chiuso il processo verbale.

Chiunque contravviene a quest'ordine è arrestato sul fatto, e trasmesso nella casa di deposito. Il Giudice o il Tribunale a cui compete la causa, sentito il ministero pubblico e il contravventore, qualora esso non adduca legittima scusa, lo condanna alla detenzione che può estendersi fino ad otto giorni.

Questa sentenza è inappellabile.

154. Se dalle ricerche fatte emergano indizi contro alcune persone presenti, il Giudice, secondo la diversità del delitto, le fa arrestare sul fatto, le interroga e procede secondo il suo istituto.

155. Fa inoltre asportare alla Cancelleria le armi e ogni altra cosa ch'egli creda aver servito a commettere il delitto, o avere relazione col medesimo. Di tutto ciò farà processo verbale che sarà firmato da lui, dal Cancelliere, e dalle persone chiamate alla visita. L'imputato ancor egli, qualora si trovasse presente, vi apporrà la sua firma.

156. Se alla visita o alla ispezione non intervengono due testimoni, il processo verbale dell'ispezione oculare è nullo.

Se sono violate le altre forme prescritte negli articoli 146, 147 il processo verbale è nullo in quelle parti, e per quegli effetti per cui le forme violate furono prescritte.

Sezione III.

Degli Esami dei testimoni.

157. Le persone che nella denunzia o querela o in altra maniera vengono indicate negli atti come informate del delitto, sono chiamate con una cedola di citazione avanti il Giudice.

158. La detta cedola è firmata dal Giudice; indica il giorno e l'ora della comparsa; esprime specialmente che la persona viene chiamata ad oggetto di essere esaminata in qualità di testimonio. Viene intimata da un usciere.

159. I testimoni possono essere sentiti dal Giudice del loro domicilio, mediante requisitoria del Giudice che fa il processo. A quest'effetto il Giudice requirente unisce un prospetto dei fatti sui quali versar deve l'esame, e delle interrogazioni principali da farsi al testimonio.

160. Il Giudice richiesto riceve dal testimonio le dichiarazioni, e le rimette senza ritardo al Giudice requirente suggellate.

161. Quando un Giudice di pace del circondario del Tribunale correzionale dove si fa l'istruzione, vien delegato dal Giudice istruttore a ricevere un esame, si osserva il disposto nei due articoli precedenti.

In tal caso però il Giudice di pace fa intimare la cedola *per delegazione*.

162. Se il Giudice che fa il processo crede necessario di sentire personalmente il testimonio che si trova fuori del suo circondario, egli lo fa citare dal Giudice del luogo, salve le disposizioni del titolo III, lib. III.

163. I testimoni che il denunziante o il querelante ha seco condotti al momento della sua denunzia o querela, e quelli che il Giudice trova sul luogo in cui si è trasferito per la visita giudiziale, vengono sentiti anche senza citazione.

164. I testimoni sono sentiti dal Giudice separatamente

l'uno dall'altro, in presenza del Cancelliere che ne registra l'esame, esclusa ogni estranea persona.

165. Prima di procedere all'esame, il Giudice s'informa se il testimonio sia parente o affine dell'imputato o dell'offeso nei gradi indicati nell'art. 180, per gli oggetti contemplati nell'articolo stesso.

166. Ogni testimonio prima dell'esame presta il giuramento. Avanti di prestarlo, il Giudice lo avverte dell'importanza e santità del giuramento, e gli ricorda le pene stabilite contro i falsi testimoni. Dopo ciò il Giudice ed il Cancelliere si alzano a capo scoperto.

Il Giudice fa prestare al testimonio il giuramento colla seguente formola — *Io N. N. giuro e prometto avanti a Dio, giudice infallibile della mia coscienza, e vindice tremendo dello spergiuro, di manifestare ingenuamente ed interamente quanto so intorno a tutto quello di cui sarò interrogato: così Dio m' aiuti.*

Questa formola si userà sempre da qualunque Giudice, Tribunale o Corte, quando accada di far giurare un testimonio.

167. Le dichiarazioni dei testimoni si ricevono, dopo averli interrogati sui loro nomi, cognomi, soprannomi, età, patria, domicilio, stato e professione.

168. Dovranno essere interrogati del luogo, del tempo e della ragione della scienza dei fatti, e delle circostanze deposte.

169. Le interrogazioni debbono essere fatte ed ordinate in modo per cui si rilevino tutte le circostanze del fatto, e non s'induca nell'animo del testimonio, per quanto sia possibile, prevenzione alcuna che possa alterare la libera ed ingenua manifestazione della verità.

In fine dell'esame i testimoni s'interrogano se abbiano parentela, relazioni di affezione o d'interesse con l'imputato o con l'offeso.

Può anche il Giudice, quando una prudente cautela il richiegga, rimettere tali interrogazioni ad un esame separato.

Nelle cause di giustizia correzionale, debbono farsi prima della citazione con cui si apre il giudizio

Nelle canse di alto criminale debbono farsi prima dell'ultimo interrogatorio.

170. Il testimonio deve fare la sua deposizione verbalmente, senza che gli sia permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto. La deposizione si registra nel processo verbale, indi è letta al testimonio, e gli si domanda se vi persiste, il tutto sotto pena di nullità. Gli si domanda ancora se pretende di esigere indennizzazione.

171. Mentre si legge la deposizione, il testimonio può farvi quelle aggiunte o quei cangiamenti che crede opportuni, i quali si scrivono in fine o al margine della deposizione, ed anche di questi si fa lettura al testimonio. Di tali aggiunte o cangiamenti si fa menzione nel processo verbale: il tutto sotto pena di nullità.

172. La deposizione del testimonio, i cangiamenti o le aggiunte devono essere dal medesimo sottoscritte, egualmente che dal Giudice e dal Cancelliere, sotto pena di nullità. Vi si fa pure menzione dell'indennizzazione, se l'ha domandata, o del suo rifiuto.

173. Se il testimonio non intenda la lingua italiana, il Giudice nomina un interprete che all'atto dell'esame presta nelle due lingue il giuramento di tradurre fedelmente sì le domande del Giudice, che le risposte del testimonio. In questo caso l'interprete scrive nella lingua del testimonio le interrogazioni e le risposte, e le legge al testimonio medesimo. Questo scritto si unisce al processo verbale. La violazione delle forme prescritte in questo articolo importa nullità.

174. Ogni pagina del processo che contiene le dichiarazioni dei testimoni, sarà inoltre contrassegnata e firmata dal Giudice, e dal Cancelliere, e dall'interprete, sotto pena di nullità.

175. Nello scritto che contiene le dichiarazioni nulla può essere interposto fra due linee. Le cancellature e le chiamate saranno approvate e firmate come sopra, sotto

pena di nullità delle stesse interlinee, cancellature o chiamate.

Se poi la cancellatura non approvata è tale che non lasci intendere ciò ch' era scritto, è nullo tutto l' esame.

Questa nullità e le altre indicate nell' articolo antecedente possono ripararsi ripetendo l' esame del testimonio.

176. Se un testimonio domanda l' indennizzazione, il Giudice ne fa la tassa. Questa si scrive sulla copia della cedola della citazione data al testimonio. Nel processo verbale si fa menzione della tassata indennizzazione (1).

177. Qualunque testimonio citato che si trovi infermo a segno di non potere comparire nel termine prefisso nella citazione, fa pervenire al Giudice che lo ha chiamato un certificato d' un Ufficiale di sanità o di un medico o chirurgo approvato che attesti la detta impotenza Allora il Giudice si trasferisce alla sua casa per sottoporlo all' esame, o ne ricerca il Giudice del domicilio.

178. Contro i testimoni i quali non si prestano alla citazione o fingono un' impossibilità a comparire, o che comparendo non rispondono categoricamente alle ricerche loro fatte dal Giudice sopra oggetti dei quali risulta dover esser eglino informati, si procede come nel tit. IV del terzo libro.

179 I giovani dell' uno e dell' altro sesso che non abbiano ancora quindici anni compiuti, possono essere sentiti in via di dichiarazione e senza prestazione di giuramento. Può egualmente essere interrogato chiunque abbia discernimento sufficiente per conoscere i fatti su i quali debb' essere interpellato.

I Giudici a tali dichiarazioni avranno quel riguardo che crederanno.

(1) Art. 277. Cod. di proc. civ. Se il testimonio domanda indennizzazione, questa viene tassata dal Giudice delegato: la tassa si scrive sulla copia della citazione data al testimonio, e questa copia vale al pari di un ordine esecutivo. Il Giudice deve far menzione nel processo verbale della tassata indennizzazione.

180. Non possono essere ammessi a deporre nè direttamente, nè indirettamente in aggravio del loro congiunto,

1.° Il padre, la madre, l'avolo, l'avola o altro ascendente;

2.° Il figlio o la figlia, il nipote, la nipote o altro discendente;

3.° Il fratello e la sorella;

4.° Gli affini nei gradi soprascritti;

5.° La moglie o il marito, anche dopo il divorzio legalmente pronunziato;

Possono però essere sentiti per dare informazioni favorevoli.

Non si deferisce loro il giuramento, ed il Giudice avrà alle loro deposizioni quel riguardo che crederà.

181. Gli altri parenti o affini, e le persone soggette all' eccezioni contemplate nell' art. 283 del Codice di procedura civile, possono essere sentiti, e sono tenuti a deporre sotto il vincolo del giuramento (1).

182. Gli offesi e denunzianti non possono essere ascoltati che in tale qualità. Si eccettuano i denunzianti civici che hanno firmata e ratificata la loro denunzia, e gli Ufficiali o Agenti di polizia che, essendo stati testimoni oculari, hanno fatta la loro relazione o il processo verbale. Questi, qualora non si tratti di delitti la cui denunzia o notificazione possa portar loro un profitto, sono sentiti in qualità di testimoni.

(1) Art. 283 §. 2. Cod. proc. civ. Possono essere allegati per sospetti l'erede presuntivo o il donatario, quello che avesse mangiato, e bevuto colla parte, e a di lui spese dopo pronunziata la sentenza che prescrive l'esame, quello che ha emesso certificati sui fatti relativi alla causa, non meno che i domestici od altrimenti addetti al servizio, e finalmente colui che è posto in istato di accusa, o che sarà stato condannato ad una pena.

Sezione IV.

Dei Documenti ed altri oggetti di prova.

183. Se la natura del delitto sia tale che dalle carte o da altri oggetti esistenti o nella casa dell' imputato, o altrove, si possano ricavare mezzi di prova, il Giudice istruttore ordina una visita nei luoghi suddetti. Quest' ordine viene disteso negli atti, ed è sottoscritto dal Giudice e dal Cancelliere.

184. Il Giudice si porta in detti luoghi accompagnato dal Cancelliere, da due testimoni e da un usciere. Se il delitto sia di falsa moneta, di falsificazione di carte nazionali o di altri oggetti pubblici, o risguardi la sicurezza dello Stato, il Regio Procuratore è tenuto d' intervenire alla visita, e a tutte le operazioni consecutive. Fuori di questi casi, interviene quando lo reputi opportuno.

185. Nella visita giudiziale, a fine di garantire le successive operazioni, e perchè nulla venga trafugato od intruso, il Giudice usa tutte le opportune cautele, facendo anche appor sigilli d' ufficio, ove occorra.

186. Il Giudice non può apporre nè levare i sigilli, nè esaminar carte od altri oggetti se non se alla presenza dell' imputato, o del suo legittimo procuratore, o, in loro mancanza, di un suo parente, o di due persone della casa ove si fa la visita, o del vicinato.

187. Quando l' imputato si trovi in arresto, se il Giudice, attese le circostanze, non crede opportuno di farlo tradurre sul luogo della visita, lo eccita a nominare persona di sua confidenza, perchè in sua vece vi assista.

Se l' imputato non vuole nominare alcuno, assistono alla visita le altre persone, come all' articolo precedente.

188. Nell' atto che si levano i sigilli, i due testimoni assunti nella sigillazione ne riconoscono prima l' identità ed integrità, e quindi assistono allo spoglio delle carte e degli altri oggetti, presente l' imputato, o altri in suo luogo, come nell' articolo precedente.

189. Se nella visita si trovano carte che possono servire sì a carico che a discolpa dell' imputato, il Giudice le firma in margine di ciascuna pagina, e le numerizza, e le fa firmare dall' imputato o dagli altri in suo luogo come sopra.

190. Se ai documenti non si possa apporre altra scritturazione, il Giudice vi unisce una carta a cui appone il suo sigillo e la sua firma, e la fa firmare dalle persone indicate nell' antecedente articolo.

191. Se gli oggetti che hanno relazione al delitto non siano suscettibili di scritturazione, il Giudice fascia i medesimi, o il recipiente con una carta che viene sigillata e firmata come sopra.

192 Tutte le carte e gli oggetti sì in favore che contro l' imputato, si uniscono agli atti, e ne vien fatto l' elenco. Il Cancelliere è risponsabile della loro conservazione (1).

193. Se la natura degli oggetti, l' uso e la qualità debba essere verificata col giudizio dei periti, il Giudice istruttore commette la perizia a persone esperte. Fa prima una esatta descrizione degli oggetti da riconoscersi, indi fa praticare le ispezioni e gli esperimenti opportuni alla presenza di due testimoni. Il processo verbale, in questa parte, vien firmato dai periti medesimi.

194. Di tutte le operazioni enunciate nei precedenti articoli, si fa menzione nel processo verbale della visita, che viene firmato dai testimoni, dal Giudice e dal Cancelliere.

195. Se non siano intervenuti alla visita i due testimoni e l' imputato o altri per lui come negli art. 186 e 187, ovvero manchi la firma del Giudice e del Cancelliere, il processo verbale è nullo. Se siano violate le altre forme, il

(1) Art. 121. Regol. organ. I Cancellieri assistono ai Giudici nelle loro udienze e nell' esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegnano le firme.

Rilasciano le copie, e danno corso agli ordini giudiziali.

processo verbale è nullo in quelle parti e per quegli effetti, per cui le forme violate erano prescritte.

196. Qualunque volta la Gendarmeria o un depositario, inventore o detentore qualunque, presenti in giudizio effetti preziosi, o istrumenti, o altri oggetti che abbiano relazione col delitto, essi si consegnano alla Cancelleria del Tribunale presso cui si procede, ed alla presenza del Giudice istruttore, fatto un elenco indicante il numero e la specie, si descrivono la forma e le qualità interessanti degli oggetti consegnati.

Quest' elenco viene sottoscritto dalla persona che ne fa la consegna, dal Giudice e dal Cancelliere, e se ne dà una copia sottoscritta dal Giudice e dal Cancelliere a chi ha consegnato gli effetti.

Su gli oggetti che possono aver relazione col delitto, si praticano le cautele prescritte agli articoli 189, 190 e 191, sotto pena di nullità dell' atto in quella parte in cui fossero violate le forme prescritte.

Sezione V.

Degl' Interrogatorj regolari dell' imputato.

197. Ogni imputato che in forza di qualunque ordine o mandato, o di un arresto in flagrante delitto o simile, vien presentato al Giudice, debb' essere interrogato nell' istruzione regolare della polizia giudiziaria, quand' anche prima fosse stato interrogato da un altro uffiziale.

La violazione di quest' articolo porta nullità.

198. L' interrogatorio debb' esser fatto o al primo momento che l' imputato vien presentato o, al più tardi, entro 24 ore consecutive.

199. L' interrogatorio si fa dal Giudice istruttore coll' intervento del Cancelliere, esclusa ogni estranea persona.

Allorchè vi sono più imputati dello stesso delitto, essi sono interrogati separatamente l' uno dall' altro.

Il Cancelliere scrive le interrogazioni del Giudice, e

le risposte dell' imputato. Se così piaccia all' imputato, può egli stesso dettare le sue risposte.

L' interrogatorio è firmato in ogni pagina, ed in fine dall' imputato, dal Giudice e dal Cancelliere.

200. L' interrogatorio fatto senza la presenza simultanea del Giudice e del Cancelliere, è nullo. Il Giudice od il Cancelliere che contravviene alla disposizione del presente articolo, è sottoposto alla multa di lir. 500.

201. Prima dell' interrogatorio non può il Giudice comunicare all' imputato nè la denunzia, nè la querela, nè alcun documento od altro mezzo di prova.

202. L' interrogatorio è preceduto dalla descrizione della persona o de' suoi connotati e vestiti. S' incomincia ricercando all' imputato il suo nome, cognome, soprannome, l' età, lo stato e la sua professione, la patria e il suo domicilio.

203. Il Giudice debbe interrogare l' imputato sui fatti e sulle circostanze che hanno relazione col delitto e coll' imputazione, prendendo norma dalle risultanze degli atti compilati.

Le interrogazioni del Giudice debbono esser dirette a rilevare ogni verità, sì favorevole che contraria all' imputato.

L' imputato deve rispondere verbalmente, senza poter far uso di veruna carta.

204. È vietato, sotto pena di nullità, di deferire il giuramento all' imputato, e l' uso di qualunque falsa supposizione, seduzione o minaccia, onde ottenere una risposta diversa da quella che l' interrogato è disposto a fare spontaneamente.

205. Si deve ricevere e registrare qualunque spiegazione o prova di discolpa che all' interrogato piacesse di allegare.

206. Se esistono strumenti del delitto, carte od altri oggetti di prova, si presentano all' imputato, perchè li riconosca, e renda conto della loro provenienza ed uso, e come esistessero presso di lui, o nel dato luogo, o nel dato

tempo. S' interpella finalmente su di ogni altra cosa atta a schiarire la verità.

207. Le interrogazioni del Giudice, e le risposte dell' interrogato, la ricognizione e le spiegazioni vengono registrate in quinternetto separato dal processo verbale che risguarda il corpo del delitto.

208 Se l' imputato ricusi di rispondere, o per non rispondere si finga muto, il Giudice l' eccita a rispondere, e lo avverte che si procederà oltre nell' istruzione, malgrado il suo silenzio. Quando egli persista nel suo proposito, il Giudice fa menzione del silenzio e dell' avvertimento, e procede agli atti ulteriori.

Lo stesso avrà luogo nel restante della procedura, e nel dibattimento, se l' accusato ricusi di rispondere.

209. Sono comuni al processo verbale degl' interrogatorj le cautele prescritte per gli esami dei testimoni negli art. 171 sino al 175 inclusivamente

Se vi sia bisogno di un interprete, l' imputato può inoltre ricusare la persona nominata come sospetta; il Giudice decide adducendone i motivi.

210. L' imputato può nel corso dell' istruzione venir di nuovo interrogato, qualora o il Giudice istruttore lo reputi spediente, o l' ufficiale del ministero pubblico, o l' imputato stesso ne faccia istanza

Ma se dopo l' interrogatorio vengono prodotte nuove circostanze in aggravio dell' imputato, egli deve d' ufficio essere sempre interrogato ed ascoltato sulle medesime, sotto pena di nullità.

Sezione VI.

Della Recognizione delle persone.

211. Se il testimonio, o l' offeso, o il complice, o il correo non conosca l' imputato o non sappia specificarne il nome e cognome, ma lo indichi solamente in una maniera imperfetta, il Giudice istruttore non può chiudere l' istru-

zione, se prima non fa riconoscere da essi la persona dell' imputato.

212. Lo sperimento si fa alla sola presenza del Giudice istruttore e del Cancelliere.

213. L' imputato che si deve riconoscere, vien posto in una fila d' altre persone approssimativamente consimili. Tali persone debbono essere in numero non minore di tre, oltre quella che si deve riconoscere. L' imputato ha diritto di scegliere quel posto che gli piaccia nella fila. Egli è avvertito di tal diritto nel momento in cui la fila è formata.

Se occorra che l' imputato si debba successivamente riconoscere da più persone, ha egli il diritto di cambiare il posto a piacere nell' atto di ciascuna ricognizione, e viene avvertito di tal diritto. Il nome di chi deve riconoscere non si notifica all' imputato.

214. La persona che dovrà fare la ricognizione, sarà ritenuta in luogo separato dal quale gli sia impossibile di vedere ciò che si opera nell' altro, dove è stabilito lo sperimento.

215. Quando sianvi più persone che debbano riconoscere, il Giudice istruttore provvede che siano trattenute in luoghi separati, o siano chiamate in ore distinte.

216. Prima che la persona entri nella camera dello sperimento, il Giudice istruttore le rammenta sommariamente il fatto da essa deposto. Quindi la previene che dovrà entrare in una camera dove sono varie persone schierate, per esaminare se fra quelle esista l' uomo di cui ha inteso di parlare nel suo esame. Ciò fatto, le deferisce il giuramento.

217. Quando la persona che deve riconoscere abbia difficoltà di entrare nella camera dello sperimento, il Giudice provvede in modo che possa eseguirlo senza entrarvi.

Ciò è vietato nel dibattimento.

218. Se più persone debbono far la ricognizione, il Giudice le fa introdurre ad una per volta. Egli non dà luogo all' esperimento della seconda, se prima non fu eseguito quello della prima, e così progressivamente.

219. Se la persona introdotta nella stanza dello sperimento affermi di non conoscere, tra quei della fila, l'uomo indicato imperfettamente nella sua deposizione, viene fatta annotazione della sua risposta, e si congeda.

220. Quando all'incontro dichiari di riconoscerlo, il Cancelliere allora le ingiunge d'indicare la persona riconosciuta in un modo che non possa lasciar luogo ad equivoco.

221. L'inosservanza degli art. 211, 212, 213, 214, 215, 216 e 218 importa la nullità dell'atto della ricognizione.

222. Il disposto della presente Sezione ha luogo nella ricognizione di qualunque altra persona.

La legge raccomanda alla religione ed alla prudenza del Giudice istruttore di prevenire tutte le insidie che si possano tendere alla sincerità dello sperimento.

TITOLO V.

Dei Mandati.

223. Contro gl'imputati si spediscono i mandati,

1.° Di comparsa;
2.° Di accompagnamento;
3.° Di deposito;
4.° Di arresto;
5.° Di cattura.

224. I primi quattro hanno luogo nell'istruzione della Polizia giudiziaria. Il quinto, dopo l'ammissione dell'atto d'accusa. Di tale mandato si tratta nell'articolo 405.

225. Possono rilasciarsi anche ordini di comparsa, di accompagnamento e di deposito. Essi hanno lo stesso oggetto dei rispettivi mandati, e si eseguiscono nella stessa maniera. Possono essere rilasciati ex-officio, anche senza richiesta della parte pubblica o privata. Si rilasciano sempre provvisionalmente dai Giudici o dai Regj Procuratori, e nei soli casi che non soffrono ritardo e che sonosi accennati a suo luogo.

Simili ordini non dispensano dalla spedizione dei mandati ordinari che devono aver luogo secondo la natura e lo stato della causa.

Sezione I.

Del Mandato di comparsa.

226. Il mandato di comparsa ha per oggetto di obbligare l' imputato a comparire avanti al Giudice in un dato giorno ed ora, per essere interrogato, senza rimaner privo della libertà.

Questo si rilascia nelle contravvenzioni e nei delitti che la legge punisce,

1 ° Con pena pecuniaria;

2 ° Con pena di detenzione che non possa eccedere la durata di tre mesi.

Nelle cause suddette non può rilasciarsi altro mandato. Si eccettuano i casi espressi negli articoli 228 e 230. Il mandato di comparsa può rilasciarsi ancorchè non siano raccolte sufficienti prove di colpabilità.

Sezione II.

Del Mandato d' accompagnamento.

227. Il mandato d' accompagnamento si spedisce ad oggetto che l' imputato accompagnato da un usciere o dalla forza pubblica, comparisca davanti al Giudice per rispondere alle sue interrogazioni.

Questo mandato si rilascia nei delitti di alto criminale, ed anche in quelli di giustizia correzionale, che possono importare una detenzione maggiore di tre mesi.

228. Nelle cause che importino pena di detenzione non maggiore di tre mesi, se l' imputato non ubbidisce al mandato di comparsa, può rilasciarsi contro il medesimo un ordine d' accompagnamento.

229. La semplice querela o denunzia qualunque siasi, benchè sottoscritta e confermata dal denunziante o querelante, non può sola, senz' altra prova o indizio, autorizzare il Giudice a rilasciare il mandato d' accompagnamento.

Egli è obbligato d' ascoltare prima i testimoni indicati dal denunziante o querelante, e di fare tutte le indagini che possono essere opportune tanto per verificare il delitto, quanto per iscoprirne l' autore.

Si eccettua il caso di una denunzia ufficiale. Quando essa sia accompagnata da processi verbali od altri documenti che somministrino presunzioni od indizi, può rilasciarsi immediatamente il mandato d' accompagnamento.

230. Qualora però l' imputato sia un ozioso, sospetto o vagabondo, o vi siano sufficienti indizi che lo rendano sospetto di fuga, il Giudice può rilasciare un ordine provvisionale d' accompagnamento anche sulla semplice denunzia o querela.

231. L' imputato contro cui si rilascia il mandato d' accompagnamento, è tenuto di ubbidire a vista della semplice esibizione del medesimo, seguendo la persona incaricata dell' esecuzione. In caso di renitenza, vi è costretto colla forza.

232. L' esecutore del mandato impiega anche all' uopo la forza pubblica dei luoghi più vicini. A quest' oggetto il mandato contiene sempre l' analoga richiesta del Giudice che lo rilascia. In vista della medesima la forza pubblica è tenuta di prestarsi all' esecuzione.

233. Nel mandato d' accompagnamento può ordinarsi l' uso immediato della forza pubblica,

1.° Quando l' antecedente mandato non abbia avuto effetto per fuga dell' imputato dopo l' intimazione;

2.° Quando, o per la natura della causa, o per la qualità o pel numero delle persone imputate, si abbia ragionevole timore che il semplice mandato d' accompagnamento venga deluso.

Sezione III.

Del Mandato di deposito.

234. Il mandato di deposito ha per oggetto di porre l'imputato in istato di custodia sino a tanto che l'ulteriore procedura dia luogo ad altre disposizioni rapporto alla sua persona.

235. Gl' imputati contro cui si è spedito mandato di deposito nelle cause correzionali, si custodiscono nelle camere di deposito. Nelle cause di alto criminale si custodiscono nelle camere di arresto.

236. Si spedisce il mandato di deposito, qualora l'imputato tradotto avanti il Giudice, in forza di un ordine o mandato d'accompagnamento, non sia riuscito nel suo interrogatorio a dimostrare insussistenti i motivi per cui fu contro di lui rilasciato l'ordine o mandato.

Sezione IV.

Del Mandato di arresto.

237. Il mandato di arresto ha per oggetto la custodia dell'imputato nella casa di arresto presso il Tribunale correzionale, sino a tanto che il Tribunale medesimo abbia pronunziato sull'accusa.

238. Il mandato d'arresto si rilascia dal Giudice istruttore nelle cause d'alto criminale, quando il Regio Procuratore il richiegga, dopo aver dichiarato di voler procedere all'atto di accusa.

Sezione V.

Delle Disposizioni comuni ai suddetti mandati.

239. Tutti i mandati sono firmati dal Giudice e dal Cancelliere. Enunciano nome, cognome, età, professione e domicilio dell' imputato, quando siano noti; e quando nol siano, enunciano i connotati che possono servire a distinguerlo.

240. Nei mandati d'arresto o di accompagnamento si esprime il titolo che determina il Giudice ad ordinarli.

Si esprime inoltre che in caso di assenza o di fuga si procederà in contumacia, qualora l'imputato non si presenti entro dieci giorni dalla fatta intimazione.

241. La mancanza di alcuna delle formalità espresse nei due precedenti articoli importa nullità del mandato. Essa può ripararsi successivamente coll' adesione espressa o presunta dall' imputato, o con rilasciarsi un secondo mandato.

242. I mandati d'accompagnamento o d'arresto rilasciati colle forme prescritte negli articoli precedenti hanno esecuzione in tutto il Regno.

243. Ogni mandato s' intima o alla persona o al suo domicilio, o mediante affissione.

244. L' esecutore del mandato pratica le opportune diligenze per ritrovare la persona, e ritrovandola, gliene consegna una copia. Se non gli riesce di ritrovarla, consegna la copia del mandato ad uno della sua famiglia, ed in mancanza ad uno degli abitanti nella casa dell' attuale sua abitazione.

Egli fa processo verbale di quest' atto alla presenza di due testimoni; questi lo firmano. Indi l' esecutore del mandato suddetto si presenta al Podestà o Sindaco del luogo, o a chi ne fa le veci. Questi, letto il processo verbale, vi appone la sua firma.

245. Se non si trovi alcuna delle persone indicate nel-

l' articolo precedente, a cui consegnare il mandato, il portatore del medesimo chiama due testimoni, ed alla loro presenza lo affigge nel luogo solito delle pubblicazioni di quel comune, e ne fa processo verbale, che viene firmato sì da lui che dai testimoni, e munito del visto del Podestà o Sindaco del luogo.

Avuto il detto processo verbale, il Giudice ordina l' affissione del mandato, anche alla porta della sala dell' udienza.

246. Se il mandato è diretto contro persona che non abbia domicilio od abitazione nota, l' intimazione del medesimo si fa mediante l' affissione d' una copia alla porta della sala dell' udienza, e di un' altra copia nel luogo solito per le pubblicazioni nel comune del commesso delitto.

247. La violazione delle forme prescritte nei tre articoli precedenti importa nullità dell' intimazione del mandato.

248. Ogni persona arrestata fuori della giurisdizione del Giudice che rilasciò il mandato, viene presentata al Giudice di pace del luogo dell' arresto. Questi, verificata l' identità della persona dietro le indicazioni espresse nel mandato, ne fa processo verbale, e appone il visto al mandato.

Se poi l' identità non si verifica, la persona arrestata viene rilasciata libera.

249. Il Giudice che rilasciò il mandato, riconoscendo che la persona che fu tradotta in forza del medesimo, non è quella che viene in esso contemplata, la rimette in libertà.

250. Se una persona è arrestata fuori del comune del suo domicilio, il Giudice dà notizia del seguito arresto al Giudice di pace del domicilio dell' arrestato. Questi ne dà avviso a qualcuno dei parenti od amici, ed al Podestà o al Sindaco del luogo, affinchè si possano prendere le opportune provvidenze per la cura dei beni e la soddisfazione degli obblighi e delle incumbenze personali dell' arrestato.

TITOLO VI.

Della Custodia.

251. Presso ogni Giudice di pace vi sarà una casa di deposito; presso ogni Tribunale correzionale, una casa di deposito e d' arresto; presso ogni Corte criminale, una casa di giustizia, nella quale si trasportano i decretati di cattura.

252. Le case suddette debbono essere costrutte in modo che i detenuti non vi soffrano altri incomodi fuori di quelli che importa la necessità della loro custodia.

253. In ognuna di dette case, il luogo dove si ritengono le donne, è distinto e separato da quello dove si ritengono gli uomini. Gl' imputati di delitto correzionale si ritengono in luogo separato dagl' imputati di delitto d' alto criminale.

Si ritengono pure in luogo distinto i giovani detenuti in forza di un ordine del padre, o della famiglia, nei casi determinati dal Codice civile.

254. Ciascuna di tali case ha un particolare custode.

255. La polizia di tali case appartiene al Prefetto del dipartimento, ed alle rispettive Municipalità locali.

256. La polizia delle persone detenute nelle case di deposito presso i Giudici di pace appartiene ai medesimi. Nelle altre case di custodia appartiene ai rispettivi Presidenti e Giudici istruttori.

257. I Prefetti e vice Prefetti nei rispettivi loro distretti sono tenuti di visitare almeno una volta all' anno tutte le dette case.

I Podestà o Sindaci per se, o per mezzo di membri delle Municipalità destinati da essi, fanno la detta visita almeno una volta al mese. I Giudici di pace, ed uno dei Giudici del Tribunale correzionale destinato dal Presidente, sono tenuti di fare le dette visite almeno una volta al mese nelle rispettive case.

258. I Procuratori Generali presso le Corti, i Regj Procuratori presso i Tribunali correzionali, ed i Commissari di polizia presso i Giudici di pace, possono, quando lo stimano conveniente, visitare le dette case e comunicare le loro osservazioni alle Autorità giudiziarie o amministrative, secondo le rispettive competenze. Nel caso che le dette Autorità o Amministrazioni non avessero fatto conto dei loro rilievi, essi si dirigono al Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

259. Le case di deposito, di arresto o di giustizia sono assolutamente distinte e separate da quelle destinate alla pena di detenzione. Gl'imputati o accusati non possono in conseguenza ritenersi nelle case di pena, durante la procedura; nè i condannati alla detenzione potranno subire la loro pena nelle case di deposito, d'arresto o di giustizia. Si eccettuano,

1.° I condannati alla detenzione per contravvenzioni di polizia, i quali potranno subire la loro pena nella casa di deposito;

2.° I condannati alla detenzione correzionale non maggiore di tre mesi, i quali potranno subirla nella casa d'arresto.

260. In ognuna di dette case il custode tiene un registro a due colonne.

Nell'una si pongono con numero progressivo i nomi, cognomi e soprannomi delle persone che si ricevono, coll'indicazione del titolo dell'imputazione, dell'Autorità che ne abbia rilasciato l'ordine o il mandato, e del giorno del loro ingresso Nell'altra colonna sono registrati i giorni della loro uscita, e dell'ordine dato per la medesima. Il registro dei detenuti in deposito si tiene sempre in libro separato da quello dei detenuti in arresto.

I custodi sono tenuti ad ogni richiesta dei Presidenti e dei Regj Procuratori di esibire i loro registri.

261. Giunta la persona nelle dette case, il custode deve fare immediatamente rapporto al rispettivo Giudice e Presidente, o Regio Procuratore. Nel rapporto indica ogni

carta, istromento, danaro od effetti quali siansi che abbia rinvenuto su qualunque persona, allorchè venne introdotta nella casa. Questo rapporto debb'essere firmato dal custode, non meno che dall'imputato.

Il Giudice dà quindi le convenienti disposizioni.

262. È vietato ai custodi di tenere qualsivoglia discorso ai detenuti sopra la loro causa, nemmeno col pretesto di promuovere l'interesse pubblico.

263. La malattia, la morte o la fuga dei detenuti deve tosto essere dai custodi notificata rispettivamente al Giudice di pace, al Presidente o al Regio Procuratore ed al Giudice istruttore.

264. Il trasporto dei detenuti agli spedali per causa di malattia non è permesso che nei casi gravi, e mediante autorizzazione del Regio Procuratore. Questi prescrive le discipline per la custodia.

In caso di urgenza possono i Giudici istruttori e i Giudici di pace ordinare detto trasporto provvisionalmente, facendone pronta relazione al Regio Procuratore.

265. Se il detenuto offende, ingiuria o minaccia il custode, od alcuno degli altri detenuti, il Giudice di pace, o il Presidente rispettivo può ordinare, a norma delle circostanze, che sia custodito con maggiore cautela, ed anche con rigore.

266. I detenuti che siano correi o complici, si debbono tenere separati gli uni dagli altri, e devesi evitare qualunque comunicazione fra loro.

267. Se l'imputato, prima del tempo delle sue difese, richiegga di parlare con qualche persona specialmente di sua stretta parentela, il Presidente o il Giudice istruttore lo permette, quando non abbia ragionevoli motivi in contrario.

268. Il permesso si rilascia in iscritto, ed al colloquio è presente una persona d'ufficio.

Il custode in vista di tale permesso è tenuto di presentare cautamente la persona a chi cerca di vederla, e conserva il detto permesso per esibirlo ad ogni richiesta del Giudice.

TITOLO VII.

Del Beneficio della sicurtà.

269. Allorquando il delitto non importi pena di alto criminale, può concedersi all'imputato di essere messo provvisionalmente in libertà, e fare le sue difese a piede libero, mediante sicurtà di presentarsi al Tribunale ogni volta che venga richiesto. Si può concedere lo stesso beneficio all'imputato che non trovasi ancora sotto custodia.

270. Questo beneficio può essere concesso in ogni stato dell'istruzione della Polizia giudiziaria, sinchè dura la medesima, ed anche in pendenza dell'appellazione (1).

271. Gli oziosi, sospetti ed i vagabondi non potranno in alcun caso godere del beneficio della sicurtà.

272. L'imputato fa la sua domanda al Giudice istruttore, indicando la qualità della cauzione che intende di dare.

Se trovasi fuori di custodia, la domanda è firmata da lui, o dal suo Procuratore munito di procura speciale. Essa viene unita al processo.

273. La domanda del beneficio di sicurtà sarà notificata alla parte civile nel suo domicilio ordinario, o in quello che abbia eletto. La notificazione si fa colle forme ordinate nell'art. 440 del Codice di procedura civile. (2).

(1) Art. 55. Regol. organ. . . l'appellazione interposta dal Regio Procuratore sospende la dimissione dell'imputato.

Non la sospende l'interposizione fatta dal querelante, se l'imputato dia idonea cauzione ec.

(2) Art. 440. Cod. di proc. civ. La cauzione si dà con atto notificato al domicilio dall'appellante, se abita nel luogo della residenza del Tribunale, altrimenti al domicilio eletto in esecuzione dell'Art. 422. Questo atto deve contenere citazione ad un giorno ed ora determinati a portarsi in Cancelleria per avervi in comunicazione, senza trasporto, il documento di cauzione, se questa è *stata ingiunta*, e per comparire all'udien-

274. Il Giudice istruttore non concede all'imputato il suddetto beneficio, se non vi concorra l'assenso del Regio Procuratore.

Se vi ha disparità di opinione fra loro tanto sull'ammissibilità della domanda, quanto sulla quantità della somma da prescriversi alla sicurtà, e sull'idoneità della cauzione, il Giudice istruttore ne fa rapporto al Tribunale.

La parte civile può ricorrere allo stesso Tribunale per quello che riguarda la quantità della somma, o l'idoneità della cauzione. In tal caso il Tribunale sente anche le parti se si presentano.

Il Tribunale pronuncia in seduta privata. La sua sentenza è inappellabile.

275. Il fidejussore fa il suo atto di obbligazione nella Cancelleria del Tribunale correzionale, con cui dichiarà che pagherà la somma determinata, nel caso che l'imputato non si presenti tutte le volte che ne sarà richiesto in pendenza della causa.

Tale somma non può essere minore di lire 200, nè maggiore di lire 6000 italiane, a norma delle circostanze.

276. Se però dal delitto risultasse un danno civile di cui sia noto il valore, la cauzione dovrà darsi per l'importare del valore medesimo, oltre la somma da determinarsi dal Giudice entro i limiti prescritti nell'articolo antecedente.

277. La cauzione dovrà essere offerta o sopra beni stabili liberi che sorpassino della metà il valore della prescritta somma, o mediante deposito di danaro contante per egual somma.

278. L'imputato può anche cautare per se medesimo, sia depositando la somma determinata per la cauzione, sia facendo constare il possesso libero di beni stabili per il valore totale della cauzione, e d'una metà di più.

279. L'ordine che ammette l'imputato a difendersi a

za, ove in caso di controversia si pronunzierà sull'ammissibilità della cauzione.

piede libero, non si rilascia se non dopo l'atto solenne della sicurtà o cauzione.

280. Se la cauzione è data con ipoteca di stabili, l'ordine suddetto non si rilascia, se prima dal Regio Procuratore, o da alcuna delle parti interessate non sia stata fatta l'inscrizione per la conservazione dell'ipoteca.

Se, rilasciato l'ordine, l'imputato è sotto custodia, egli viene immediatamente posto in libertà.

281. Nel caso che l'imputato non si presentasse, e fosse condannato, la somma della cauzione o depositata o ricavata dalla vendita all'asta degli stabili obbligati, è destinata

1.° Alla reintegrazione delle spese, dei danni ed interessi della parte offesa, a termini di ragione;

2.° Al pagamento delle multe incorse pel delitto;

3.° Al pagamento delle spese giudiziarie. Ciò che sopravanza, si devolve all'erario pubblico a titolo di multe per la non seguita presentazione.

282. Il fidejussore il quale teme che l'imputato ammesso alla libera difesa sotto cauzione possa farsi renitente agli ordini della giustizia, può domandarne l'arresto, e il Giudice istruttore l'ordina immediatamente.

283. Nel caso che venga effettuato l'arresto di cui nell'articolo antecedente, il fidejussore rimane sciolto dall'obbligo da lui assunto.

Se l'arrestato offre un'altra cauzione, può essere nuovamente ammesso alla libera difesa, giusta le norme stabilite nel presente titolo.

284. L'imputato ammesso alla difesa a piede libero sotto sicurtà, deve eleggersi un domicilio nel luogo del giudizio, per la regolare e pronta intimazione degli atti

285. Gli ordini di comparsa, e le citazioni di tale imputato devono contemporaneamente notificarsi anche al fidejussore per sua norma.

286. Se l'imputato che dopo gli ordini o la citazione non si presenta, non adduce legittima scusa, perde il beneficio della difesa a piede libero, e viene arrestato. Si no-

tifica al fidejussore così la ritenenza dell'imputato, come la sua scusa o il suo arresto.

287. Se l'imputato si rende contumace, il fidejussore viene astretto a pagare la somma prefissa nell'atto di sicurtà.

Nulladimeno, se dentro otto giorni da che l'imputato dovea presentarsi, non si effettui il suo arresto, il fidejussore non è astretto a pagare la somma della cauzione, ma soltanto a rifondere la spesa occorsa per l'arresto.

288. Il pagamento si eseguisce dietro ordine del Giudice istruttore. Egli lo rilascia ad istanza del Regio Procuratore, o della parte civile.

289. Il fidejussore può, entro tre giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento, produrre la sua opposizione. Il Tribunale correzionale pronuncia sopra semplice memoria in seduta privata.

290. La sentenza può essere impugnata avanti la Corte d'appello nel termine di tre giorni dalla notificazione Ella si eseguisce provvisionalmente. La Corte parimente decide sull'appellazione in via sommaria.

291 Se dopo esatta la somma prefissa nell'atto di sicurtà a causa della contumacia dell'imputato, riesca al fidejussore, per effetto delle sue cure, di ricondurre nuovamente alla giustizia l'imputato, il Tribunale dispone che sopra la somma pagata vadano a carico del fidejussore tutte le spese nate dalla fuga o dall'occultazione dell'imputato medesimo.

Il rimanente della somma si restituisce al fidejussore. Egli allora rimane sciolto dalla fidejussione.

292. Se non può eseguirsi l'arresto dell'imputato, si procede in contumacia.

LIBRO II.

DELLA GIUSTIZIA

293. La giustizia viene amministrata

1.° Dai Giudici di pace;

2.° Dai Tribunali correzionali;

3.° Dalle Corti di prima istanza;

4.° Dalle Corti d'appello;

5.° Dalla Corte di cassazione.

294. I Giudici di pace giudicano tutte le cause di contravvenzioni di polizia. (1).

295. I Tribunali correzionali

1.° Giudicano tutte le cause che appartengono alla giustizia correzionale;

2.° Pronunziano il giudizio di dissipata imputazione o di ammissione o reiezione di accusa nelle cause di alto criminale. (2)

296. Le Corti di prima istanza

1.° Fanno le funzioni di Giudici di appello nelle cause appellabili di polizia; (3)

(1) Art. 38. Regol. organ. -- Il Giudice di pace è Giudice di polizia nel suo circondario: come tale conosce, e giudica le trasgressioni punibili con una detenzione di dieci giorni, o con una multa non maggiore di lire cinquanta italiane.

Art. 39. Allorchè la condanna non importa detenzione, la sentenza è inappellabile.

(2) Art. 46. Regol. organ. — I Tribunali correzionali giudicano sulle trasgressioni, e sui delitti che la Legge punisce con pena correzionale, e che non sono di Competenza del Giudice di polizia.

Art. 50. ibid. -- I Tribunali correzionali conoscono sull'ammissione, o sulla reiezione dell'accusa nei delitti di alto criminale.

(3) Art. 40. ibid. -- Se la condanna importa detenzione, può aver luogo l'appello alla Corte di prima istanza.

Art. 66. ibid. — Le Sezioni civili (delle Corti di prima

2.° Giudicano le cause di alto criminale. (1)

297. Le Corti d'appello giudicano le cause di appellazione

1.° Dalle sentenze di dissipata imputazione, nelle cause tanto di giustizia correzionale, quanto di alto criminale, pronunziate dai Tribunali correzionali;

2.° Dai giudizi dei Tribunali correzionali nelle cause di giustizia correzionale;

3.° Dai giudizi di reiezione di accusa nelle cause di alto criminale, pronunziati dai Tribunali correzionali; (2)

4.° Dai giudizi delle Corti di prima istanza nei casi contemplati dall' art. 79 del Regolamento organico (3).

298. La Corte di cassazione pronunzia sugli oggetti di sua competenza, a norma del Regolamento organico e di questo Codice.

299. Le sentenze e le decisioni dei Giudici di pace, dei Tribunali e delle Corti devono esprimere i motivi de' loro giudicati, ed allegare le leggi sulle quali si appoggiano, salvo il disposto nell' articolo seguente.

300. I Giudici non adducono motivi dei loro giudizi sul fatto imputato (4)

istanza) esercitano ancora tutte le funzioni di Tribunal correzionale.

(1) Art. 68. Regol. organ. — Le corti di prima istanza giudicano le cause di alto criminale. I Giudici della Sezione civile residenti nel luogo ove risiede la Corte, vi hanno pure essi voto deliberativo.

(2) Art. 55. Regol. organ. Dal Decreto che rigetta l'accusa, il Regio Procuratore può appellare alla Corte di appello.

Può anche appellare il querelante per il solo interesse civile.

(3) Art. 79 Può anche aver luogo il ricorso alla Corte di appello, o ad istanza del condannato, o del R. Procuratore Generale, ove trattisi di delitti importanti pena di morte, salvo se fossero d'incendio, o di aggressione nei quali non vi è luogo ad appello.

(4) Art. 73. Regol. organ. L'intima convinzione de' Giudici determina il giudizio sul fatto.

Questa parte di giudizio non è che l'espressione dell'intima convinzione che producono nell'animo dei Giudici i mezzi di prova raccolti secondo la legge.

TITOLO I.

Dei Giudizj di polizia.

Sezione Prima

Dell' Ordine dei giudizj di polizia.

301. Nelle contravvenzioni di polizia, il Giudice di pace spedisce la citazione all'imputato, per comparire in giudizio ad istanza del ministero pubblico o del querelante.

302. La citazione contiene il titolo per cui si spedisce.

Se la citazione è rilasciata ad istanza del solo ministero pubblico, il querelante n'è avvertito.

303. Le parti possono anche comparire volontariamente, mediante un semplice avviso, senza che vi sia bisogno di citazione.

304. La citazione si rilascia per un giorno ed ora fissi: ma non vi può essere fra la citazione e la comparsa un intervallo minore di ventiquattr'ore. La nullità per la violazione di questa forma non potrà essere allegata che alla prima comparsa, e precedentemente ad ogni altra eccezione o difesa.

305. L'intimazione della citazione si fa nei modi prescritti per l'intimazione dei mandati.

306. Il ministero pubblico, il querelante e l'imputato, qualora abbiano testimoni da produrre, li fanno citare pel giorno destinato all'udienza pubblica. Potranno anche presentarli senza previa citazione.

307. Se la persona citata non comparisce nel giorno e nell'ora prefissi nella citazione, è giudicata in contumacia.

308. Il giudizio in contumacia si fa in seduta privata come appresso:

1.° Il Cancelliere legge la querela, le relazioni, i processi verbali, e quegli atti che fossero stati fatti prima del giudizio: si sentono i testimoni prodotti dal ministero pubblico o dal querelante;

2.° Il ministero pubblico dà le sue conclusioni;

3.° Il querelante, se si presenta, viene sentito;

4.° Il Giudice pronunzia la sua sentenza. Essa si pubblica nel giorno medesimo.

309. La condanna in contumacia si ha come non pronunciata, se dentro tre giorni dall' intimazione della medesima l' imputato si presenti, e domandi di essere ascoltato, opponendosi alla sentenza.

Anche dopo il detto termine, se l' imputato si presenti e giustifichi un legittimo impedimento entro tre giorni da che il medesimo è cessato, il Giudice di pace lo ammette all' opposizione.

310. L' opposizione alla sentenza contumaciale potrà farsi con una dichiarazione a piedi dell' atto originale dell' intimazione, o con un atto presentato al Giudice di pace. Nell' uno e nell' altro caso, l' opposizione si notifica al ministero pubblico ed al querelante (1).

La citazione si rinnova ad istanza del querelante, del ministero pubblico o dell' imputato.

311. Le spese della sentenza contumaciale e della sua notificazione restano sempre a carico dell' opponente.

312. Se l' imputato non fa opposizione, o se dopo l' opposizione non comparisce all' udienza, la prima sentenza diviene definitiva.

313. Nelle cause di azione privata, se il querelante non si presenta e la parte citata comparisca, si procede ad istanza

(1) Art. 162. Cod. proc. civ. L' opposizione può essere formata tanto per atto estragiudiziale di usciere, quanto mediante dichiarazione sugli ordini . . . . od altro atto di esecuzione ec.

della medesima al giudizio contumaciale d'assoluzione. Il querelante è condannato nelle spese, danni ed interessi, e gli viene intimata la sentenza. Il giudizio però si ha come non avvenuto se nel termine di tre giorni, da che cessò l'impedimento, il querelante lo giustifichi ed ottenga nuova citazione. Non ottenendola, la sentenza contumaciale diviene definitiva.

314. Qualora l'imputato comparisca in persona, o per mezzo di procuratore speciale nel giorno dell'udienza, il giudizio è pubblico, e si procede coll'ordine seguente:

1.° La citazione, sia del ministero pubblico, sia della parte querelante, e i processi verbali, se ve ne sono, vengono letti dal Cancelliere;

2.° I testimoni prodotti dal querelante e dal ministero pubblico sono sentiti nell'udienza;

L'imputato fa la sua difesa, e fa sentire i suoi testimoni;

3.° Il ministero pubblico riassume l'affare, e dà le sue conclusioni. Il querelante, se si presenta, è sentito. L'imputato ha l'ultimo la parola. Tutte queste operazioni si fanno senza interruzione.

315. Riguardo ai testimoni da esaminarsi ed agli oggetti che dovessero riconoscersi, il Giudice di pace osserva le norme prescritte in questo Codice.

316. Se il Giudice di pace scopra che il fatto possa importare una pena correzionale o di alto criminale, rimette l'affare al Tribunale correzionale.

317. Se nella discussione venissero indicati nuovi documenti o testimoni, che il Giudice di pace creda necessari a riconoscere la verità del fatto di cui si tratta, può farsi recare i nuovi atti o documenti e far citare i nuovi testimoni, prorogando per tale oggetto l'udienza ove occorra.

Deve però comunicare alle parti ogni documento che fosse prodotto di nuovo, sotto pena di nullità.

318. La parte succumbente sarà condannata alle spese anche verso la parte pubblica, ed al risarcimento dei danni

verso la parte privata, se vi ha luogo. Quelle e questi saranno liquidati nella stessa sentenza.

Se la liquidazione non si potesse compire nella stessa seduta, il Giudice di pace rimette la causa ad altra udienza, onde poter pronunciare tanto sulla pena, quanto sui danni e le spese.

319. Il Giudice di pace pronuncia e pubblica la sua sentenza nella stessa seduta, o nella prossima udienza.

La dispositiva della sentenza di condanna è divisa in due parti. La prima dichiara i fatti dei quali l'imputato è colpevole. La seconda applica la pena portata dalla legge, e pronuncia sugli effetti civili, adducendone i motivi, ed inserendone il testo della legge.

Se al Giudice di pace non consta abbastanza che l'imputato sia colpevole, lo dichiara, e dimette le parti dal giudizio.

Se riconosce che l'imputato non è colpevole, lo assolve, e condanna, se v'ha luogo, il querelante al risarcimento dei danni ed interessi.

La dispositiva della sentenza sul fatto e sul diritto debb'essere firmata dal Giudice e dal Cancelliere prima della sua pubblicazione.

La minuta per la formale spedizione della sentenza debb'essere sottoscritta dal Giudice, e dal Cancelliere al più tardi entro ventiquattr' ore. In caso di ritardo il Cancelliere incorre nella multa di lire 25.

320. Nelle cause appellabili il Cancelliere fa processo verbale sommario delle principali deposizioni di cadaun testimonio, dei principali mezzi di difesa, e delle risposte dell' imputato. Questo processo viene firmato dal Giudice di pace e dal Cancelliere. (1)

(1) Art. 39. Cod. proc. civ. Nelle cause soggette ad appello, il Cancelliere fa processo verbale dell'esame de' testimoni. Questo atto deve contenere il loro nome, l'età, la professione ed il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero

Nelle cause inappellabili non vi è obbligo di fare processo verbale, ma nella stessa sentenza devono indicarsi i testimoni e il loro giuramento, i motivi di ricusa che fossero stati addotti, ed il risultato della loro deposizione. (1)

Sezione II.

Del Ricorso d' appello contro i giudizi di polizia.

321. Dalle sentenze di polizia possono appellare alla Corte di prima istanza

1.° Il condannato, allorchè sia stata pronunziata contro di lui la pena di detenzione determinata dall'articolo 39 del Regolamento organico. (2)

Allorchè per titolo di rifusione dei danni ed interessi sia stato condannato ad una somma maggiore di lire 100;

2.° Il querelante può soltanto appellare pel suo interesse civile, allorchè, avendo egli domandato per titolo di riparazione di danni ed interessi una somma maggiore di lire 100, l' imputato o sia stato assoluto, o sia stato condannato in somma minore dell' addomandata.

3.° Il ministero pubblico può appellare, se sia stato

stati allegati contro di essi. Il processo verbale deve essere letto ai testimoni per quella parte che li concerne individualmente. Ogni testimonio deve sottoscrivere la propria deposizione, e se non sappia scrivere, o non voglia, se ne fa menzione. Il processo verbale deve inoltre essere sottoscritto dal Giudice e dal Cancelliere, e si procede immediatamente alla sentenza, o al più tardi vi si procede alla prossima udienza.

(1) Art. 40. Cod. proc. civ. Nelle cause inappellabili non vi è obbligo di far processo verbale; la sentenza però deve enunciare il nome, l'età, la professione, il domicilio de' testimoni, il loro giuramento, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, o domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, i motivi di ricusa, ed il risultato delle deposizioni.

(2) Art. 39. Regol. organ. Allorchè la condanna non porta detenzione, la sentenza è inappellabile.

assoluto chi per suo parere doveva condannarsi a detenzione.

322. Pel condannato il termine ad appellare è di tre giorni dalla sentenza, s'egli sia stato presente alla pubblicazione, di che si fa annotazione in fine della sentenza.

Se non sia stato presente, il termine di tre giorni correrà dal giorno dell'intimazione.

Se la sentenza in contumacia sia suscettibile di opposizione, il termine ad appellare non corre che dopo spirato quello dell'opposizione.

323. Il termine dell'appello pel ministero pubblico e pel querelante è di ventiquattr'ore dalla sentenza.

324. Qualunque appello è interposto o per via d'una semplice dichiarazione fatta e presentata alla Cancelleria del Giudice di pace, o posta a piedi dell'atto originale dell'intimazione.

Nell'uno e nell'altro caso l'atto d'appello è notificato all'altra parte. L'appello importa di diritto la citazione alla prima udienza, che si terrà dieci giorni dopo la dichiarazione dell'appello.

325. Durante il termine ad appellare e pendente il giudizio d'appello, l'esecuzione della sentenza non si sospende fuorchè nei casi e giusta le norme stabilite nell'art. 40 del Regolamento organico (1).

326. Quand'anche il ministero pubblico presso il Giudice di pace non creda di dover interporre l'appello contro la sentenza assolutoria, trasmette però copia di essa nel termine di tre giorni al Regio Procuratore presso la Corte di prima istanza.

(1) Art. 40. Regolam. organ. Se la condanna importa detenzione, può aver luogo l'appello alla Corte di prima istanza.

Ciò non ostante la sentenza si eseguisce provvisoriamente, a meno che il condannato non dia idonea cauzione.

Può egualmente aver luogo l'appello se il Giudice di pace condannando alla rifusione de'danni ed interessi, l'abbia fissata in una somma maggiore di lire cento italiane. L'appello non sospende il pagamento della multa.

327 Contro le sentenze interlocutorie, o preparatorie, o d'istruzione non si dà corso all'appello che dopo il giudizio definitivo, qualora la causa sia appellabile.

Ciò non ostante si può dichiarare, anche prima del giudizio definitivo, di voler reclamare.

In qualunque caso l'appello non ha luogo che nello stesso atto col quale si ricorre contro la sentenza definitiva.

Qualora però si tratti d'incompetenza o di eccesso di potere, si può ricorrere in qualunque causa, anche prima del giudizio definitivo, alla Corte competente.

328. Il Cancelliere, ricevuta la dichiarazione del ricorso d'appello, è tenuto di rimettere la sentenza coll'intiero processo alla Cancelleria della Corte di prima istanza.

329. In fine di ciascun mese, il Giudice di pace trasmette al Procurator Regio l'estratto di tutte le sentenze da lui pronunziate.

Sezione III.

Dei Giudizi d'appello sulle sentenze di polizia.

330. Ricevutosi il processo dalla Corte di prima istanza, il Cancelliere ne avvisa indilatamente il Regio Procuratore ed il Presidente. Questi destina un Giudice relatore, il quale nella causa ha voto deliberativo.

331. Il Giudice relatore dentro cinque giorni esamina il processo, e lo passa al Regio Procuratore Generale.

332. Il Presidente destina il giorno della pubblica udienza che viene indicato nella tabella che si affigge alla porta della sala.

Nel caso che l'udieuza per altri affari della Corte dovesse essere rimessa ad altro giorno, il Giudice relatore fa avvertire le parti del giorno nuovamente destinato.

333. Nei giudizi d'appello dalle sentenze di polizia, la Corte giudica in pubblica seduta in numero di quattro.

334. Si apre la seduta col rapporto del Giudice relatore.

Il Presidente fa leggere dal Cancelliere tutti gli atti

del primo giudizio col ricorso d'appello, ed i motivi del medesimo, se sono stati prodotti.

335. Sono indi sentite le parti e i loro difensori, se si presentano. Il Regio Procuratore dà le sue conclusioni.

336. L'appellante viene ascoltato il primo. L'imputato ha l'ultimo la parola, anche nel caso che sia egli l'appellante.

337. I testimoni possono essere sentiti di nuovo, se l'imputato o il Regio Procuratore lo ricerchi e la Corte lo accordi.

La Corte può anche ordinarlo d'ufficio, qualora lo creda necessario allo scoprimento della verità. Allora rimette ad altra udienza la causa, e li fa citare.

338. Chiusa la discussione, la Corte passa a deliberare in segreto.

Il Regio Procuratore e le parti non entrano nella camera della deliberazione.

339. La Corte o annulla, o conferma, o riforma il giudizio.

340. Se la Corte annulla il giudizio per incompetenza del Giudice, rimette la causa al Giudice competente. Questi nel procedere tiene per validi gli atti della polizia giudiziaria, quando non abbiano altro vizio che quello dell'incompetenza.

341. Se la Corte annulla il giudizio per eccesso di potere, o per violazione di forme, annulla eziandio quegli atti precedenti che fossero per se viziosi, e quelli che, quantunque per se non viziosi, fossero dipendenti dagli atti annullati, e rimette il processo ad altro Giudice di pace del suo circondario.

Il nuovo Giudice riassume il processo, cominciando dal primo atto viziato di nullità.

342. Quando non vi sia incompetenza o verun altro eccesso di potere, o nullità per violazione di forme, la Corte giudica sul merito, e conferma, riforma o revoca il precedente giudizio, sia condannando, sia assolvendo l'imputato.

343. In caso di condanna, se l'appello sia stato interposto dall'imputato, la Corte non può aggravare la pena pronunziata dal Giudice di pace.

In caso di assoluzione, procede come nelle sentenze assolutorie di prima istanza.

344 Il Cancelliere fa processo verbale della seduta. Per la dispositiva della sentenza, e per la minuta della medesima, la Corte procede colle norme prescritte all'art 319. La sentenza viene pubblicata dal Presidente. Se l'imputato non è presente, la sentenza gli viene intimata.

345. Nel caso di appellazione interposta dall'imputato o dal querelante, la Corte condanna il succumbente ad una multa non minore di lire 5, e non maggiore di 30.

346. Dalla sentenza pronunziata in appello dalla Corte di prima istanza non si può ricorrere fuorchè per cassazione.

TITOLO II.

De' Giudizi correzionali.

Sezione I.

Dell' ordine de' Giudizi correzionali.

347. Compiuta l'istruzione, se il Regio Procuratore non abbia conchiuso che sia dissipata l'imputazione, il giudizio si apre mediante citazione all'imputato.

Nei delitti pubblici la citazione vien rilasciata ad istanza del ministero pubblico.

Nei delitti privati la citazione si rilascia sempre ad istanza del querelante.

348. La citazione debb' esprimere

1.° La parte pubblica o privata ad istanza della quale si procede;

2.° Il nome e cognome della persona che vien citata.

Se questi non fossero noti, si supplisce coi connotati e colle indicazioni, per le quali si renda certa la persona;

3.° Il fatto che le viene imputato colle principali sue circostanze;

4.° Il giorno in cui l' imputato dovrà comparire all'udienza. Il termine a comparire all'udienza non può essere minore di giorni dieci dall'intimazione.

La violazione di alcuna delle forme prescritte nel presente articolo importa nullità.

349. Chi domanda la citazione, la presenta al Giudice istruttore.

Nel tempo stesso presenta la lista dei testimoni ed altre persone che intende far esaminare all'udienza.

350. Se l'imputato è sotto custodia, la citazione gli s'intima colla consegna della copia, e colla lista de' testimoni. Se non è sotto custodia, s'intima colle forme prescritte per l'intimazione dei mandati, senza la lista de' testimoni.

351. Nelle cause che importano pena pecuniaria soltanto, se l'imputato non si presenta alla scadenza del termine della citazione, il Giudice istruttore dichiara la contumacia, e può aver luogo immediatamente il giudizio contumaciale come ne' giudizi di polizia, a norma degli articoli 307 fino al 313 inclusive.

Ove si tratti di pena di detenzione qualunque, si procede agli atti ulteriori per la contumacia con le norme prescritte nel tit. I del lib. III.

352. Se l'imputato si presenta entro il termine della citazione, egli e il suo difensore possono prendere comunicazione nella Cancelleria di tutti gli atti, e vien loro consegnata la lista de' testimoni.

Può inoltre produrre la lista de' testimoni ed altre persone che intende di far esaminare all'udienza. Questa deve essere comunicata all'altra parte 24 ore almeno prima dell'udienza.

353. Nelle cause che possono importare pena maggiore della detenzione di tre mesi, l'imputato che si trovasse in

libertà provvisionale mediante cauzione, deve presentarsi al Tribunale correzionale prima che scada il termine della citazione, per restarvi sotto custodia fino alla decisione della causa, e presentandosi, ha luogo la disposizione dell'articolo precedente.

354. Se l'imputato era sotto custodia prima della citazione, il Giudice istruttore all'atto della intimazione lo fa avvertire che può scegliersi un difensore.

Se dentro 24 ore ne abbia scelto alcuno, o se nessuno dei difensori scelti abbia accettato, il Presidente ne nomina uno d'ufficio.

355. Nelle cause che importano soltanto pena pecuniaria, l'imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore, a meno che il Tribunale non abbia ordinato che l'imputato comparisca personalmente.

In ogni affare la parte civile ha la stessa facoltà se il Tribunale non abbia ordinato altrimenti.

356. Aperta l'udienza, il Presidente fa leggere dal Cancelliere la citazione e i processi verbali, o le relazioni, quando ve ne siano. L'imputato è interrogato dal Presidente. I testimoni pro e contra sono esaminati. Si fanno riconoscere le carte e gli oggetti che possono servire alla causa. La violazione di quest'articolo importa nullità.

357. Le eccezioni di nullità per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di forme, si propongono e si discutono all'udienza prima che si apra la discussione sul merito della causa. Se non sono proposte all'udienza, non possono più allegarsi dalle parti.

358. Le forme prescritte pel dibattimento ne'giudizi d'alto criminale agli articoli 443 sino al 487 inclusive, sono comuni al dibattimento nei giudizi correzionali.

359. Il Tribunale si ritira nella camera del Consiglio per deliberare. Il Regio Procuratore e il querelante, il Giudice istruttore e l'imputato non vi sono ammessi. Il Tribunale delibera sull'eccezioni di nullità. Se si trovano sussistenti, si procede colle norme degli articoli 433 e 434. Se non si trovano sussistenti, si dichiara regolare la procedura, e si

passa al dibattimento ed alla successiva deliberazione sul merito

Se insorga disparità d'opinioni, si osserva il disposto dall'articolo 503.

360. Se nella deliberazione il Tribunale riconosce che il fatto non merita che una pena di polizia, egli applica una tal pena.

361. Se riconosce che il delitto sia d'alto criminale, ordina che gli atti siano rimessi al Regio Procuratore, perchè, compita l'istruzione, stenda l'atto di accusa.

Può anche ordinare il mandato d'arresto.

362. Quando condanna l'imputato a qualche pena, lo condanna eziandio alla rifusione delle spese del giudizio anche verso la parte pubblica, ed al risarcimento dei danni ed interessi a termini dell'articolo 504.

363. Quando il Tribunale riconosca che l'imputato non è colpevole, ordina ch'egli sia posto in libertà. In questo caso hanno luogo le disposizioni degli articoli 497, 498 e 499.

364. Quando non consti bastevolmente al Tribunale se l'imputato sia colpevole, dimette le parti dal giudizio.

365. Nel caso del precedente articolo, ove il titolo del delitto importasse pena maggiore della detenzione di tre mesi, il Tribunale, in vista delle circostanze, può sottoporre l'imputato alla sorveglianza della polizia, determinandone il tempo.

366. Qualora il Regio Procuratore abbia conchiuso che sia dissipata l'imputazione, la parte civile, anche se il delitto fosse pubblico, può chiedere, dentro il termine di tre giorni, che venga spedita la citazione contro l'imputato. Il Giudice istruttore la rilascia, ed ha luogo il giudizio nelle forme ordinarie.

Se nel detto termine la parte civile non chiede la citazione, la sua azione è perenta.

Tuttavia potrà procedersi al giudizio di dissipata imputazione ad istanza dell'imputato.

367. Se non v'ha parte civile, il Tribunale in seduta

privata, sentito il Giudice istruttore ed il Regio Procuratore e letto il processo, o dichiara dissipata l'imputazione, od ordina che si proceda alla citazione.

Nell' uno o nell' altro caso contro la sentenza del Tribunale non si ammette ricorso.

368. La forma delle sentenze dei Tribunali correzionali è la stessa prescritta per le sentenze di polizia.

369. Il Cancelliere distende processo verbale dell' udienza, nel quale sommariamente descrive le principali operazioni prescritte nella presente Sezione, le principali deposizioni de' testimoni, e i principali mezzi di difesa, e le risposte dell' imputato. Questo processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere (1).

Sezione II.

Del Ricorso d' appello contro le sentenze correzionali.

370. Contro le sentenze dei Tribunali correzionali si ricorre alla Corte d' appello del circondario entro cui è situato il Tribunale (2).

371. La facoltà di appellare appartiene al condannato, al Regio Procuratore ed alla parte querelante pel solo suo interesse civile (3).

372. La dichiarazione d' appello si fa alla Cancelleria del Tribunale, nei termini ed a norma degli articoli 322, 323 e 324.

373. Le disposizioni dell' articolo 327 sono comuni ai ricorsi contro le sentenze dei Tribunali correzionali.

(1) Art. 39. Cod. proc. civ. In questo a pag. 66.

(2) Art. 48. Regol. organ. Dalle sentenze de' Tribunali correzionali si può appellare al Tribunale di appello.

(3) Art. 49. Regol. organ. La facoltà di appellare appartiene

Al Condannato

Al Regio Procuratore

Alla parte querelante, quanto al solo interesse civile.

374. Nell'intervallo del termine ad appellare e durante l'istanza dell'appello, l'esecuzione della sentenza è sospesa.

Se però la sentenza è assolutoria, e l'imputato sia sotto custodia, può essere dimesso non ostante l'appello, purchè dia idonea cauzione.

375. Nel termine di tre giorni consecutivi alla dichiarazione d'appello, il condannato produce in iscritto alla Cancelleria dello stesso Tribunale i motivi dell'appello. Pel ministero pubblico e pel querelante, il termine a produrre la detta scrittura è di ventiquattr' ore.

376. Se il gravame risguardi il giudizio del fatto, l'appellante deve specificare il fatto o la circostanza rapporto a cui pretende che la sentenza sia erronea.

Se poi riguardi il giudizio del diritto, l'appellante debb' esprimere o la forma che pretende essere stata violata ed ommessa, o la legge che crede essere stata o male applicata o trasgredita.

Il gravame dovrà essere sottoscritto dall'appellante o dal suo difensore o da persona munita di speciale procura.

In quest' ultimo caso la procura dovrà essere unita al ricorso.

L'atto ch'esprime i motivi del gravame, deve dalla Cancelleria notificarsi all' altra parte entro ventiquattro ore.

377. Se nel termine prescritto nell' articolo 375 non siano stati presentati i motivi dell'appello, l'appellazione si ha per deserta, e si eseguisce la sentenza.

Il condannato debb' essere espressamente avvertito dal Cancelliere della disposizione di quest' articolo nell' atto dell' intimazione della sentenza.

Il Cancelliere ne fa annotazione, sotto pena di lire 50. In caso d' ommissione, se anche il condannato non avesse prodotti i motivi, non si ha per deserta la sua appellazione, e il processo si trasmette alla Corte d' appello.

378. Spirato il termine sopra prescritto, il Cancelliere,

prima di trasmettere la sentenza e gli atti tutti della causa alla Cancelleria della Corte d'appello, forma un elenco collazionato dei medesimi, che viene firmato sì da lui che dal Regio Procuratore. Le parti o i loro difensori possono essere presenti alla collazione.

Se non sono state presenti, se ne fa menzione.

La formazione dell'elenco suddetto, e la trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte, si eseguiscono dal Cancelliere entro tre giorni, sotto pena di lire 50.

Sezione III.

Dell' Ordine dei giudizi d' appello nelle cause correzionali.

379. Il Cancelliere della Corte d'appello, avuto il processo, ne avvisa immediatamente il Regio Procuratore generale ed il Presidente.

380. Il Presidente nomina un Giudice relatore. Se l' imputato sia sotto custodia, e non abbia nominato il suo difensore pel giudizio d'appello, il Presidente gliene destina uno per ufficio. L'ommissione di questa nomina importa nullità del giudizio.

381. Il difensore dell'imputato ed il querelante, se si presentano, e lo stesso imputato se sia in libertà, possono esaminare il processo nella Cancelleria.

382. Il Presidente destina il giorno per l' udienza che viene indicato nella tabella; e se ha luogo la proroga, come all' art. 332, si osserva il disposto nel medesimo.

383. Le disposizioni degli articoli 331, 334 e seguenti sino al 339 inclusive, pei giudizi d' appello avanti la Corte di prima istanza, sono comuni ai giudizi di appello delle cause correzionali avanti le Corti d' appello (1).

(1) Art. 82. Regol. organ. . . . Nelle materie correzionali e di alto criminale, i Giudici delle Corti di appello giudicano in numero almeno di otto.

384. La Corte, sentito il Regio Procuratore generale, può ordinare il trasporto dell' imputato che sia sotto custodia, qualora creda indispensabile di sentirlo personalmente. Tale trasporto dovrà sempre eseguirsi ogni qualvolta abbia determinato di sentire testimoni all' udienza, a termini dell' articolo 337.

385. Se la sentenza del Tribunale correzionale è annullata per incompetenza, la Corte trasmette il processo al Tribunal competente. Questo tiene per validi gli atti della polizia giudiziaria, quando non abbiano altro vizio. Riassume l' informazione e passa al giudizio.

386. Qualora la sentenza fosse annullata per violazione di forme, o per eccesso di potere, la Corte pronuncia a norma del disposto nell' articolo 341, e rimette la causa ad un altro Tribunale correzionale tra i più vicini.

387. Se nel giudizio di prima istanza non vi sia vizio d' incompetenza, di eccesso di potere, o di violazione di forme, la Corte, dichiarata la regolarità della procedura, passa a conoscere del merito, e conferma, riforma o revoca la sentenza.

388. Quando la Corte conferma la sentenza, rimanda il processo, per mezzo del Regio Procuratore, al Tribunale correzionale per l' esecuzione del giudicato.

389 Qualora riforma la sentenza, perchè il fatto meriti una pena minore, essa la prescrive. Se il fatto non presenti che una contravvenzione di polizia, la Corte pronuncia la pena.

Se creda che l' imputato non meriti alcuna pena, rivocata la sentenza, ne pronuncia l' assoluzione.

In tutti i casi decide sui danni ed interessi a termini di ragione.

390. Ove però il delitto sia di giustizia correzionale, e l' appellazione sia stata interposta o dal solo querelante, od anche dall' imputato, non può aggravare la pena.

391. Se poi la Corte giudichi che il delitto merita per sua natura non una pena di giustizia correzionale, ma una pena di alto criminale, essa, annullata la sentenza del

Tribunale di prima istanza, rimette l' imputato in istato di arresto ad altro Tribunale del suo circondario tra i più vicini a quello che ha prima giudicato, onde proceda all' istruzione e al giudizio di accusa.

Se gli atti dell' istruzione non hanno alcun vizio intrinseco, il medesimo Tribunale li ritiene per validi.

392. Le forme della deliberazione e della sentenza prescritte nel giudizio di prima istanza, sono comuni al giudizio della Corte d' appello quando pronuncia sul merito della causa.

Se l' imputato non è presente alla pubblicazione della decisione, questa gli viene intimata.

TITOLO III.

De' Giudizi di alto criminale.

CAPO I.

Dei giudizi d' accusa.

Sezione I.

Dell' Ordine dei giudizi d' accusa.

393. Compita l' istruzione, sia che il Regio Procuratore abbia conchiuso esser dissipata l' imputazione, sia che abbia dichiarato di voler procedere all' atto d' accusa, a norma dell' art. 138, la sua conclusione viene dal Giudice istruttore notificata al querelante.

Questi può, entro giorni tre da tal notificazione, presentare al Regio Procuratore le sue osservazioni.

Si presentano in duplo.

A piedi di uno degli esemplari il Regio Procuratore

nota il giorno e l'atto della presentazione, apponendovi la sua firma, e lo rilascia al querelante.

Il Regio Procuratore ha quel riguardo che reputa di ragione, alle osservazioni suddette.

394. Se abbia conchiuso essere dissipata l'imputazione, il Tribunale in seduta privata in numero di quattro, sentito il Giudice istruttore, e il Regio Procuratore, lette le osservazioni che avesse fatte la parte civile, e gli atti relativi, delibera.

Se crede dissipata l'imputazione, ordina che l'imputato sia posto in libertà.

Se non lo crede, ordina che si proceda ulteriormente.

395. In questo caso, come nell'altro in cui il Regio Procuratore dopo compita l'istruzione dichiari di voler procedere all'atto d'accusa, egli lo distende. Espone in esso il fatto colle principali sue circostanze, il luogo e il tempo del medesimo. Indica le persone contro cui è diretto. Specifica la natura del delitto e le sue qualità, citando la legge che lo contempla.

Il tutto sotto pena di nullità.

Riferisce sommariamente il risultato della istruzione.

Il processo verbale del corpo del delitto si unisce all'atto di accusa, e se ne fa menzione nella medesima.

396. Allorquando più imputati sono implicati nella stessa procedura, o quando più delitti aggravino lo stesso imputato, il Regio Procuratore può formare uno o più atti di accusa, a norma di quanto risulta dai mezzi di prova raccolti relativamente ai diversi imputati, o ai diversi delitti addossati ad uno stesso imputato.

Il Procurator Regio non può per altro, sotto pena di nullità, dividere in più atti di accusa contro d'uno stesso individuo, o le diverse qualità e circostanze di un medesimo delitto, o più delitti connessi, le cui prove risultino contemporaneamente dal processo.

397. Quando l'atto di accusa è firmato dal Regio Procuratore, il Tribunale si unisce in seduta privata in numero

di quattro, presenti il Regio Procuratore e il Giudice istruttore

Il Presidente fa leggere dal Cancelliere l'atto di accusa e i relativi documenti, e le dichiarazioni de' testimoni. Indi il Regio Procuratore e il Giudice istruttore si ritirano, ed il Tribunale delibera prima di separarsi (1).

398. Se il Tribunale scopre essere stata omessa nell' istruzione qualche prova o verificazione indicata o ricercata negli atti, così a carico, come a discolpa dell'imputato, che credesse necessaria, o scopra qualche nullità assoluta, egli non pronuncia sull' accusa, ma ordina invece che vengano assunte e compiute le dette prove, o che siano riparate le nullità.

Contro quest' ordinazione non si ammette alcun ricorso.

399. Se dalla lettura degli atti risulti al Tribunale che il delitto non sia d'alto criminale, ma di giustizia correzionale, rigetta l'accusa, ed ordina che *si proceda in via correzionale.*

Contro questa sentenza compete l'appello al solo Regio Procuratore.

400. Quando il Tribunale riconosca che il delitto imputato sia d'alto criminale, e che l'istruzione sia regolare e compita, proferisce la sentenza sull' accusa con le formole — *vi è luogo ad accusa* — o — *non vi è luogo ad accusa*, In parità di voti ha luogo la sentenza più favorevole all' imputato. (2)

(1) Art. 51. Regol. organ. Allorchè il Tribunale sia assicurato che il delitto è di alto criminale, il Procuratore del Re presso lo stesso Tribunale, o il suo Sostituto, stende l'atto di accusa.

Art. 52. ibid. — L'atto di accusa è ammesso, o rigettato o riformato dal Tribunale.

(2) Art. 74 Regol. organ. I Giudici pronunciano in numero pari.

In parità di voti si adotta l'opinione più favorevole al reo.

401. Allorquando più imputati sono compresi nel medesimo atto di accusa, i Giudici deliberano separatamente sopra ciascuno. Essi possono dividere le loro dichiarazioni, ed emettere l'accusa contro gli uni, e rigettarla riguardo agli altri. Essi si esprimono colla formola — *ha luogo il tale — non ha luogo contro il tal altro.*

402. Se l'atto d'accusa contenga più delitti o più circostanze qualificate dalla legge aggravanti il fatto principale, o divisibili dal medesimo, il Presidente propone separatamente le quistioni relative.

I Giudici pronunciano sopra ogni quistione con una di dette formole.

403. Per ammettere l'accusa non è necessario che consti pienamente ai Giudici che l'imputato sia colpevole. Si richiede però ch'essi nella loro coscienza riconoscano che l'imputato è gravato da forti presunzioni per crederlo reo del delitto di cui è accusato.

404. La sentenza viene sottoscritta nella seduta dai Giudici, dal Presidente e dal Cancelliere.

La Cancelleria, entro 24 ore dalla sentenza, proferita, ne dà notizia al Regio Procuratore, al Giudice istruttore ed al querelante.

Il querelante può prenderne copia dalla Cancelleria a proprie spese.

405. Se il Tribunale abbia ammessa l'accusa, il Presidente rilascia il mandato di cattura contro l'accusato. Il mandato di cattura esprime nome, cognome, età, professione, domicilio dell'accusato, se sono noti, e i suoi connotati. Accenna il titolo del delitto, e l'atto di accusa ammesso che vi si unisce in copia, e ordina che l'accusato sia tradotto alla casa di giustizia.

Il mandato si notifica mediante consegna all'arrestato; il tutto sotto pena di nullità.

406. Entro le ore 24 successive alla notificazione dell'ordine di cattura, l'accusato viene dalla casa d'arresto inviato a quella di giustizia. Contemporaneamente il Cancelliere rimette l'atto di accusa col processo e coi documenti

ed altri oggetti relativi al delitto, alla Cancelleria criminale della Corte (1)

407. Se il Tribunale abbia rigettata l'accusa, e nello sviluppo dei fatti abbia riconosciuto che lungi dall'esservi presunzioni contro l'imputato, anzi tutti gli argomenti concorrano a dimostrarlo innocente, può alla formola *non v' è luogo all'accusa* aggiungere la dichiarazione *ed è dissipata l'imputazione*.

408. La sentenza che o rigetti specialmente l'accusa, o dichiari dissipata l'imputazione, è appellabile tanto dal Regio Procuratore, quanto dal querelante pel suo interesse civile. L'imputato però può essere posto in libertà anche prima che spiri il termine ad appellare, allorchè il Regio Procuratore e il querelante abbiano dichiarato nella Cancelleria di non voler appellare (2).

409. Benchè il Tribunale abbia rigettata l'accusa, ed anche dichiarata dissipata l'imputazione, non è però precluso l'adito a nuova procedura, se sopravvengono altri argomenti per li quali si possa far luogo ad un nuovo atto d'accusa sì contro di lui, che contro di qualunque altro imputato.

410. Sono considerati come nuovi argomenti del delitto le dichiarazioni di testimoni che non fossero stati indicati nella precedente istruzione, i documenti o i processi verbali che non fossero stati sottoposti all'esame del Tribunale, e fossero atti o ad avvalorare le prove che il Tribunale avesse trovate insufficienti, o a somministrarne di nuove.

411. Raccolti dal Giudice istruttore i nuovi mezzi di prova che fossero stati prodotti alla Cancelleria dal ministero

(1) Art. 53. Regol. organ. — Se l'accusa è ammessa o riformata, il Regio Procuratore, o il suo Sostituto, trasmette l'intero processo alla Corte.

(2) Art. 54. Regol. organ. Se l'accusa è rigettata, l'imputato è posto in libertà.

Art. 55. §. 3. ibid. l'appellazione interposta dal Regio Procuratore, o dal suo Sostituto sospende la dimissione dell'imputato.

pubblico o dalla parte civile, il Giudice istruttore ne fa rapporto al Tribunale che in seduta privata, sentito il Regio Procuratore, decide se vi sia luogo ad una nuova procedura.

In caso d'affermativa si ripiglia di nuovo l'istruzione regolare e si progredisce come nel primo giudizio.

Nel caso che il Tribunale dichiarasse che non v'è luogo a nuova procedura, si può ricorrere in appello come dalle sentenze di reiezione d'accusa.

Sezione II.

Del Ricorso d'appello contro le sentenze che rigettano l'accusa o dichiarano dissipata l'imputazione

412. Contro la sentenza che ammette o riforma l'atto di accusa, non vi è luogo ad appellazione. (1)

413. Contro la sentenza del Tribunale correzionale che rigetta l'accusa, o dichiara dissipata l'imputazione, il Regio Procuratore ed il querelante possono reclamare alla Corte d'appello, nel termine di ventiquattr' ore dalla notificazione della sentenza. (2)

414. La dichiarazione d'appello si fa alla Cancelleria del Tribunale correzionale.

Entro ventiquattr' ore successive deve prodursi la scrittura dei motivi, che indilatamente s'intima in copia all'imputato; altrimenti l'appellazione si ha per deserta.

415. Quando il solo querelante voglia appellare, le spese del ricorso e del giudizio d'appello vanno a suo carico.

416. Nel detto caso l'imputato viene posto in libertà se dia idonea cauzione, a norma dell'art. 55 del Regolamento organico, e si obblighi di presentarsi ad ogni richiesta della giustizia.

(1) Art. 51. Reg. org. citato in questo Codice a pag. 81.
(2) Art. 53. Reg. org. citato in questo Codice a pag. 83.

L'imputato, pendente il giudizio d'appello, viene assoggettato alla vigilanza della polizia. (1)

417 Prodotta la scrittura dei motivi entro il termine stabilito, la Cancelleria del Tribunale correzionale la trasmette cogli atti alla Cancelleria della Corte d'appello, come nell'art. 378.

Sezione III.

Dei Giudizj d'appello sulle sentenze che rigettano l'accusa, o dichiarano dissipata l'imputazione.

418. Avutosi il processo dalla Cancelleria della Corte d'appello, il Presidente lo rimette al Regio Procuratore generale e nomina il Giudice relatore.

419. Nel termine di giorni dieci dalla ricevuta del processo, il Presidente convoca la Corte che in seduta privata, sopra rapporto del Giudice relatore, letta la sentenza e il gravame motivato, e gli atti, e sentito il Regio Procuratore generale nelle sue conclusioni, decide.

Il Relatore vi ha voto deliberativo.

420. Se la sentenza del Tribunale è confermata, il Procuratore generale trasmette la decisione insieme cogli atti al Regio Procuratore del Tribunale da cui fu appellato, per la relativa esecuzione.

421. Se la Corte d'appello revoca la sentenza di reiezione d'accusa, perchè creda che debba rettificarsi la procedura, o che dovessero compiersi quelle informazioni che dagli atti risultasse essere state omesse, lo dichiara, e rimette il processo ad altro Tribunale correzionale.

422. Se poi trovi che nulla manchi al processo, e creda che risulti dal medesimo doversi ammettere l'atto d'accusa rigettato, lo ammette in tutto o in parte; il Presidente rilascia il mandato di cattura contro l'accusato, e lo rimette cogli atti alla Corte di prima istanza.

(1) Art. 55. citato in questo Codice a pag. 83.

423. Se la Corte d'appello revoca la sentenza di dissipata imputazione, pronunciata senza previo atto di accusa, come all'art. 394, rimette il processo ad altro Tribunal correzionale fra i più vicini, che procede nelle forme ordinarie.

CAPO II.

Dei Giudizj definitivi nelle cause di alto criminale.

Sezione I.

Degli atti intermedj tra l'accusa e il dibattimento.

424. Il Cancelliere della Corte di prima istanza, avuta la sentenza che ammette l'accusa col relativo processo, ne avverte immediatamente il Presidente ed il Regio Procuratore generale.

425. L'accusato che in forza del mandato di cattura è tradotto nella casa di giustizia, viene interrogato al momento del suo arrivo, o al più tardi entro ventiquattr'ore successive, dal Presidente. Questi può delegare tale funzione ad alcuno dei Giudici. Prima di questo interrogatorio l'accusato non può comunicare con alcuno.

426. Questo interrogatorio non verte sul merito dell'accusa; ha unicamente per oggetto di assicurare l'identità della persona dell'accusato. Ciò non ostante si ricevono le nuove dichiarazioni che l'accusato volesse fare.

427. L'accusato sarà interpellato sulla scelta d'un difensore; se non ne abbia alcuno, il Presidente glielo destina sotto pena di nullità.

Questa nullità non ha effetto se l'accusato prima dell'apertura del dibattimento abbia scelto un difensore.

428. Nello stesso interrogatorio l'accusato è avvertito che nel termine di otto giorni può opporre tutte le eccezioni di nullità, d'incompetenza o di eccesso di potere con-

tro gli atti d'istruzione o di procedura fatti fino a quel giorno, e che, spirato detto termine, non sarà più ammesso ad opporle.

429. Di tutto ciò si fa processo verbale che vien firmato dall'accusato, dal Presidente e dal Cancelliere.

430 Dopo quest'atto i difensori possono comunicare cogl'imputati, ed hanno diritto di visitare tutti gli atti presso alla Cancelleria, senza trasportarne alcuno fuori della medesima.

431. La disposizione dell'art. 428 è comune al ministero pubblico ed al querelante.

432. Qualora il Regio Procuratore o la parte civile, o l'accusato abbiano proposte alcune di dette eccezioni, queste sono senza ritardo comunicate reciprocamente.

Il Presidente convoca la Corte in seduta pubblica. La Corte, sentito il Regio Procuratore, l'accusato o il suo difensore, e la parte civile se si presenti, dichiara che non attesa la proposta eccezione si passi al giudizio, o annulla l'atto o gli atti a cui si riferisce l'eccezione.

433. Se la Corte riconosce incompetente il Tribunale che pronunciò sull'accusa, rimette l'imputato in istato d'arresto avanti il Tribunale competente. Questo procede, ritenendo per validi gli atti che non avessero altro vizio, che quello d'incompetenza.

434. Se la Corte trovi che un atto di procedura è nullo, e che la nullità di questo atto importi la nullità di altri atti posteriori, essa farà rinnovare l'istruzione incominciando dal primo atto annullato, e ne incarica altri funzionari pubblici, diversi da quelli che hanno fatto gli atti dichiarati nulli.

Se l'atto annullato non tragga seco l'annullazione della procedura ulteriore, la Corte fa sostituire dal Giudice istruttore, o da altro Giudice delegato un atto regolare all'atto nullo.

435. Se sieno presentati alla Corte più atti d'accusa per lo stesso delitto contro differenti accusati, il Regio Procu-

ratore generale potrà chiedere l' unione, e il Presidente potrà ordinarla anche d' ufficio.

Se l' atto d' accusa comprende più delitti non connessi, il Regio Procuratore generale potrà chiedere che sia aperto il giudizio contro gli accusati sopra un solo od alcuno di essi delitti, prescindendo per allora dagli altri La Corte conosce questa domanda, e può anche decretarla d' ufficio.

436. Spirati gli otto giorni o dato sfogo alle eccezioni sopr' indicate, il Presidente fa avvertire indilatamente il Regio Procuratore, la parte civile e l' accusato, di dover presentare nel termine di giorni tre le liste dei nomi dei testimoni e delle altre persone che intendono di far esaminare all' udienza.

437. La lista deve contenere nome, cognome, età, professione e domicilio, od altre indicazioni che bastino a render certa la persona nominata.

438. Non possono porsi nella lista testimoni che non abbiano deposto nel corso dell' istruzione e della procedura, salvo il disposto agli articoli 484, 485 e 486.

439. Le liste devonsi comunicare reciprocamente ventiquattr' ore almeno prima dell' udienza.

440. Spirato il termine per la produzione delle liste, il Regio Procuratore generale è tenuto di fare istanza che l' accusato sia giudicato alla prima udienza.

Se però il Regio Procuratore o l' accusato abbiano motivi ragionevoli di chiedere una dilazione, possono farne istanza al Presidente. Il Presidente può differire anche d' ufficio la destinazione dell' udienza, qualora le circostanze lo esigano.

441. Il giorno dell' udienza destinato dal Presidente è indicato nella tabella che si tiene affissa alla porta della sala.

Sezione II.

Del dibattimento (1).

442. Nel giorno dell'udienza la Corte si raduna nel numero di otto Giudici, compreso il Presidente (2).

443. Radunata la Corte ed intervenuto il Regio Procuratore generale, il Presidente fa inoltrare nell'interno dell'uditorio l'accusato, il suo difensore, e il querelante se siasi presentato. Ingiunge agli astanti il più rigoroso silenzio, e l'osservanza delle discipline stabilite.

Il Presidente avverte tutti quelli che devono parlare, di non permettersi nulla contro il rispetto dovuto alle Leggi, e di esprimersi con decenza e con moderazione.

444. Il Presidente ordina che i testimoni stieno ritirati in una camera destinata per essi.

Non è loro permesso di uscirne prima che vengano chiamati all'udienza.

Il Presidente prende, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire insieme sugli oggetti del giudizio, prima di essere esaminati nell'udienza.

445. L'accusato comparisce alla barra sciolto e solamente accompagnato da guardie per impedirgli la fuga. Il Presidente lo interroga del suo nome, cognome, età, professione, e domicilio.

446. Il Cancelliere legge la lista de' testimoni e delle persone da sentirsi all'udienza, sia a richiesta del Regio

(1) Art. 70. Regol. organ. — Nelle cause criminali di competenza delle Corti di prima istanza, i dibattimenti sono pubblici, i testimoni ed il Procurator generale sono intesi in presenza dell'accusato, il quale può proporre liberamente in sua difesa tutto ciò che giudica conveniente.

(2) Art. 77. Regol. organ. Quando la Corte giudica definitivamente sull'accusa ammessa per delitti di alto criminale o contro Giudici di pace per fatti relativi alle loro funzioni, è composta di otto Giudici.

Procuratore, sia a richiesta della parte civile o dell' accusato.

L' accusato, il Regio Procuratore e la parte civile possono opporsi all'esame di un testimonio che non sia stato descritto chiaramente nella lista che gli fu comunicata.

La Corte decide sull'istante sopra questa opposizione.

447 I testimoni inscritti nella lista sono chiamati ad uno ad uno, ed introdotti nella sala dell' udienza dall' usciere.

Se qualche testimonio citato non comparisca, la Corte ad istanza del Regio Procuratore o dell' accusato, o del suo difensore, sentito il Regio Procuratore, e prima che la discussione sia cominciata colla deposizione del primo testimonio inscritto nella lista, può rimettere la causa ad altra udienza.

448. Quando si proceda al giudizio, il Presidente avverte i testimoni dell' importanza e santità del giuramento, e ricorda le pene stabilite contro i falsi testimoni, indi fa leggere dal Cancelliere ad alta ed intelligibil voce la formola del giuramento espresso nell' art. 166.

449. Dopo questa lettura ogni testimonio presta il giuramento, proferendo la parola *giuro*, e toccando colla destra la detta formola.

Ciò fatto, i testimoni si ritirano nella stanza destinata per essi.

450 Il Presidente avverte il difensore, e gli fa promettere di trattare la causa con lealtà, e di non divagare in argomenti estranei alla difesa.

Immediatamente dopo avverte l' accusato di star attento a ciò che gli sarà letto.

451. Fa leggere dal Cancelliere ad alta ed intelligibil voce l' atto d' accusa.

Indi dirigendosi all' accusato replica in succinto al medesimo colla maggiore chiarezza possibile il contenuto nell' atto d' accusa, e gli dice = *Ecco di che voi siete accusato; ora sentirete le prove che saranno addotte contro di voi.*

Il Regio Procuratore riassume il soggetto dell'accusa, e fa istanza perchè si proceda al giudizio.

452. Il Cancelliere legge ad alta ed intelligibile voce i processi verbali relativi al corpo del delitto.

I testimoni depongono separatamente l'uno dall'altro: sono sentiti prima i testimoni del ministero pubblico e della parte civile, secondo l'ordine in cui furono descritti nelle rispettive liste, o con quel miglior ordine che credesse il Presidente, sentito il Regio Procuratore.

453. Il Presidente domanda al testimonio se conosceva l'accusato, il querelante e l'offeso prima del giudizio; se egli è parente o affine dell'uno o dell'altro, ed in qual grado. Domanda ancora s'egli abbia con alcuna delle parti qualche altra relazione di dipendenza o d'interesse.

454. Invita indi il testimonio a deporre tutto ciò che è a sua notizia intorno a' fatti sui quali è stato altre volte interrogato relativamente all'accusato. Il testimonio depone vocalmente senza che possa essere interrotto o turbato.

455. Dopo la deposizione, il Presidente domanda al testimonio se egli ha inteso di parlare dell'accusato presente.

Dimanda in seguito all'accusato se abbia nulla a rispondere a quanto è stato detto contro di lui.

456. L'accusato ed il suo difensore possono, per mezzo del Presidente, interrogare i testimoni. Possono dire tanto contro la loro persona, quanto contro le loro deposizioni tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

457. Il Presidente può egualmente domandare al testimonio ed all'accusato tutti gli schiarimenti che egli credesse necessari alla manifestazione della verità.

458. Il Procurator Regio e ciascuno dei Giudici hanno la medesima facoltà, domandando la parola al Presidente.

459. Il querelante non può fare alcuna interrogazione ai testimoni, nè all'accusato che per mezzo del Presidente.

460. Ogni testimonio, dopo la sua deposizione, rimane nella sala d'udienza.

Può essere licenziato dal Presidente se il Regio Procuratore generale, l'accusato, il reo difensore e il quere-

lante, appositamente interpellati, non addimandino che sia trattenuto.

461. Dopo l'esame dei testimoni prodotti dal ministero pubblico, o dal querelante, vengono introdotti quelli dell'accusato, e sono sentiti colle norme prescritte negli articoli precedenti.

Il soggetto dell'esame è determinato dalle ricerche dell'accusato e del suo difensore.

Il Presidente non può ommettere alcuna delle interrogazioni relative alla causa, che si fossero ricercate dall'accusato o dal suo difensore.

462. Non possono essere ammessi a deporre come testimoni, a richiesta sia dell'accusato, sia del ministero pubblico, sia della parte civile, le persone nominate nell'articolo 180.

Non possono parimente prodursi come testimoni i denunzianti, quando la loro denunzia viene ricompensata pecuniariamente dalla legge, od allorquando il denunziante può in tutt'altra maniera ritrarre profitto dall'effetto della sua denunzia. Questi però ed anche gli offesi, se si presentino, vengono sentiti nella sola qualità di denunzianti ed offesi.

463. Se però l'accusato abbia inscritto nella sua lista alcuno dei parenti od affini dell'offeso o del denunziante nei gradi indicati nell'art. 180, questi possono essere esaminati a di lui richiesta, a norma dell'art. 460.

Essi non possono essere obbligati a deporre. Non si deferisce loro il giuramento, e i Giudici avranno alle loro dichiarazioni quel riguardo, che nel complesso delle circostanze crederanno conveniente.

464. I testimoni, da qualunque delle parti sieno prodotti, non si potranno giammai interpellare l'un l'altro.

465. Dopo la deposizione dei testimoni, il Presidente può ordinare d'uffizio che uno o più di essi si ritirino dalla sala d'udienza, e che uno o più di essi sieno introdotti e sentiti di nuovo, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

Possono domandare lo stesso il Procuratore Regio, il querelante e l'imputato.

466. Non sarà letta all'udienza alcuna deposizione fatta da testimoni assenti nell'istruzione scritta, salve le disposizioni degli art. 638 e 639 riguardo ai testimoni privilegiati.

Le disposizioni dell'art. 638 sono comuni al caso che il testimonio che ha deposto nell'istruzione scritta, sia morto.

Le disposizioni degli art. 638 e 639, §§ 1 e 2 si applicano al caso che il testimonio non comparso abbia fatto pervenire alla Corte la prova di essere legittimamente impedito.

Le deposizioni dei testimoni presenti scritte nell'istruzione, e gl'interrogatorj che l'accusato avrà subìto nella medesima, non sono letti nel corso del dibattimento, fuorchè nel caso e in quella parte che sarà necessario per far osservare, sia ai testimoni presenti, sia all'accusato, le variazioni, contradizioni o differenze che risultino fra ciò ch'essi depongono nel pubblico giudizio, e ciò ch'essi deposero precedentemente.

Questa lettura si ordina dal Presidente o d'ufficio, o in seguito dei rilievi del Regio Procuratore o delle parti.

467. Se dalle risultanze delle discussioni la deposizione di un testimonio appaia evidentemente falsa, il Presidente o per ufficio, o ad istanza del Regio Procuratore, o della parte querelante, o dell'accusato, fa sull'istante porre il testimonio in istato d'arresto, e rilascia il relativo mandato per la sua traduzione avanti il Tribunale correzionale, che procede nelle forme ordinarie.

In questo caso il Regio Procuratore e la parte civile o l'accusato possono immediatamente chiedere, e la Corte può ordinare anche d'ufficio che sia prorogata l'udienza.

468. Nel caso in cui l'accusato, od alcuno dei testimoni non parlasse la lingua italiana, il Presidente della Corte nomina d'ufficio un interprete, e gli fa promettere con giu-

ramento di tradurre fedelmente il discorso che deve ripetere a voce a coloro che parlano differenti linguaggi. L'accusato ed il ministero pubblico possono ricusare l'interprete, qualora adducano ragionevoli motivi del loro rifiuto.

469. Il Presidente fa porre sott'occhio dell'accusato tutti i documenti ed oggetti relativi al delitto che possono servire tanto a carico, quanto a discolpa. Egli lo interpella, se egli li riconosca.

Durante quest'interrogatorio, i testimoni non sono presenti.

La medesima ricognizione si fa eseguire dai testimoni presente l'accusato, colle cautele necessarie a verificare l'identità dell'oggetto.

I Giudici non sono obbligati a conformarsi al sentimento dei periti contra la propria convinzione.

470. I documenti citati nell'atto di accusa, se non sono stati letti a norma dell'art. 447, si leggono. Si leggono pure tutti gli altri che il Regio Procuratore, o il querelante, o l'accusato ricercassero.

471. Le operazioni indicate nei due precedenti articoli si fanno eseguire dal Presidente prima o dopo le deposizioni dei testimoni, o nel corso delle medesime, nel momento che egli crede il più opportuno.

472. Quando esistono più accusati presenti, compresi nel medesimo atto di accusa, essi sono esaminati e giudicati nello stesso giudizio.

473. Il Presidente di concerto col Regio Procuratore generale, determina chi debb'essere sentito il primo.

Gli altri accusati vi sono presenti e possono fare le loro dichiarazioni.

474. Si fa in seguito una discussione speciale per ciascheduno di essi sopra le circostanze che loro sono particolari. Lo stesso ordine si osserva nelle deduzioni del Regio Procuratore generale e della parte querelante e nelle difese.

475. Quando vi sieno più accusati, si sentono prima i testimoni a carico comune, poi quelli che sono a carico particolare, quando speciali circostanze non suggerissero

altrimenti. Per ultimo si esaminano quelli a difesa coll'ordine stesso.

476. Il Presidente può, o prima, o durante, o dopo l'esame di un testimonio, far ritirare uno o più accusati, se vi sono, ed esaminare uno di essi separatamente sopra qualche circostanza del processo, ma non deve ripigliare giammai il dibattimento generale che dopo d'aver istruito ogni accusato di quello che fu fatto in sua assenza, e di quello che ne sia risultato.

477. In seguito alle deposizioni vocali dei testimoni alle rispettive osservazioni alle quali esse danno luogo, il Procuratore generale e la parte civile, o in caso di legittimo impedimento un suo procuratore speciale, se si presenta, vengono ascoltati, e sviluppano gli argomenti sopra i quali è appoggiata l'accusa.

Il Procurator generale conchiude provocando la pena stabilita dalla Legge. La parte civile può aggiugnere le sue osservazioni pel risarcimento dei danni ed interessi.

L'accusato ed il suo difensore possono rispondere.

La replica è permessa al Regio Procuratore generale ed al querelante, ma l'accusato ed il suo difensore hanno il diritto di essere gli ultimi a parlare.

Ognuno deve domandare la parola al Presidente.

478. Durante il dibattimento, il Regio Procuratore e i Giudici possono prender nota di ciò che loro sembrasse importante, sia nelle deposizioni dei testimoni, sia nella difesa dell'imputato, senza che però la discussione possa essere interrotta.

Se l'accusato non ha più alcuna cosa a soggiungere in sua difesa, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

479. Se il dibattimento non termina nella prima seduta, ma si protrae al successivo giorno, il Presidente ne dà avviso all'udienza, ed intima di presentarsi a quei testimoni che devono comparire nuovamente.

480. Quando i Giudici dopo il dibattimento hanno incominciato a deliberare, non possono più separarsi prima

che il giudizio sia pronunciato. La violazione di quest' articolo importa nullità del giudizio.

481. Durante il dibattimento, sarà steso dal Cancelliere un processo verbale sommario, ove saranno rimarcate le principali operazioni prescritte dal presente Codice a misura che saranno eseguite. Quando si tratti di cause appellabili, ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo creda necessario, il processo verbale deve contenere inoltre le principali deposizioni dei testimoni, i principali mezzi di difesa, e le risposte dell' accusato.

Questo processo sarà sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

482. Nel caso che per mancanza di un testimonio siasi dovuto prorogare l' udienza, tutte le spese delle citazioni, atti, viaggi de' testimoni, od altre che fossero occorse per far giudicare la causa in quest' udienza, sono a carico del testimonio che non è comparso, ed egli vi è condannato ad istanza del Regio Procuratore nello stesso atto che ordina la proroga ad altra udienza.

Lo stesso atto ordina inoltre che egli sarà condotto dalla forza pubblica alla nuova udienza destinata per farvi la sua deposizione.

483. Il testimonio non comparso, sia che si prorogbi o no l' udienza, è sempre condannato alla detenzione che non può essere minore di giorni otto, nè maggiore di un mese.

Questa condanna si pronuncia ad istanza del Regio Procuratore, tosto che sia terminato il dibattimento.

La disposizione del presente articolo, e del precedente non ha luogo, quando il testimonio avesse fatto pervenire alla Corte la prova di essere legittimamente impedito.

La condanna si eseguisce dopo dieci giorni dalla notificazione della medesima alla persona o al domicilio, se il condannato entro il detto termine non abbia dichiarato di voler usare del beneficio dell' opposizione, accompagnando la sua dichiarazione colla prova del legittimo impedimento.

484. Il Presidente di ogni Tribunale o Corte, oltre alle funzioni di Giudice ed alle obbligazioni di sopra specificate, è rivestito del potere che si chiama di *discrezione*: in virtù di esso ei può fare di sua autorità tutto ciò che gli sembri conducente a scoprire la verità.

La Legge ne incarica il suo onore e la sua coscienza.

485. Nei dibattimenti può far chiamare anche col mezzo di mandati d'accompagnamento ogni sorta di persone, interrogarle e sentirle, salve le disposizioni degli art. 638, 639.

Può farsi recare qualunque nuovo atto o documento che potesse apportare nuovi e migliori lumi sopra un fatto contrastato. In tal caso egli ha l'obbligo di parteciparlo alle persone interessate nel giudizio, quando prima non ne avessero avuto giudiziale comunicazione, sotto pena di nullità.

486. Qualora per ottenere nuovi lumi o per sentire nuovi testimoni o per impedimento o colpa del difensore occorresse prorogare il dibattimento oltre il giorno susseguente, il Presidente lo propone alla Corte. La proroga non ha luogo se la Corte non l'ammette.

487. Il Presidente deve rigettare tutto ciò che tendesse a prolungare i dibattimenti, senza speranza di avere maggior certezza nei risultati.

Sezione III.

Della Deliberazione e della Sentenza. (1)

488. Terminato il dibattimento, la Corte si ritira nella camera del Consiglio per deliberare. La deliberazione è segreta. Il Regio Procuratore generale, il querelante e l'accusato non vi sono ammessi, sotto pena di nullità. (2)

(1) Art. 75. Regol. organ. Il Codice di procedura criminale determina la forma, e l'ordine della deliberazione contestuale tanto sul fatto, quanto sul diritto.

(2) Art. 71. Regol. organ. La deliberazione è segreta.

489. Il Presidente riepiloga l'affare, e lo riduce ai suoi più semplici punti; dopo passa alla proposizione delle quistioni di fatto e di diritto.

490. Il Presidente incomincia dal proporre la quistione, se l'accusato sia colpevole del fatto quale gli è imputato nell'atto d'accusa.

491. Se l'atto d'accusa comprenda più delitti o più accusati, la stessa questione si propone separatamente sopra ciascun fatto e ciascun imputato.

492 Quando il votante non creda di dover fare dichiarazioni speciali sulle diverse qualità o circostanze aggravanti, che fossero espresse nell'atto d'accusa, risponde con una delle seguenti formole:

Sì, è colpevole — Non consta abbastanza che sia colpevole — Non è colpevole.

493. Se il votante creda che l'accusato sia bensì colpevole del fatto che gli fu imputato nell'atto d'accusa, ma stimi che qualche qualità o circostanza espressa nell'atto di accusa debba escludersi o non sia abbastanza provata, lo dichiara, e risponde, p. e.: *Sì, è colpevole dell'omicidio, ma senza premeditazione o sevizie — Sì, è colpevole dell'urto, ma senza rottura o domesticità* — e simili, ovvero — *ma non consta della premeditazione, della rottura ec.*

494. Nel caso che l'accusato o il suo difensore avesse allegata qualche qualità o circostanza, la quale non escluda il fatto o le qualità o circostanze espresse nell'atto d'accusa, ma tuttavia distrugga o attenui l'imputazione criminosa, p. e. *di avere bensì ucciso il tale, ma per legittima difesa di se medesimo o d'altri, o dietro una grave provocazione o per caso*, e simili; il Presidente, subito dopo la prima questione, interpella i Giudici sulla qualità allegata a difesa. Essi rispondono con una delle seguenti formole: *Consta — non consta.*

Se le dette qualità o circostanze allegate sono diverse e indipendenti l'una dall'altra, devono farsi altrettante separate questioni.

495. Se ad alcuno dei Giudici sembrasse omessa qual-

che questione influente nel giudizio, può chiedere al Presidente di sottoporla alla deliberazione de' Giudici.

496. Raccolte le risposte, il giudizio del fatto si redige in conformità del loro risultato, ritenuta la regola che l'opinione meno favorevole al reo non si ammette se non quando la pluralità assoluta concorra nella medesima, e che si ammette la più favorevole al reo in caso di parità di voti.

La stessa regola ha luogo rapporto alle qualità ed alle circostanze. Se nella deliberazione risultino le tre risposte espresse nell'art. 492, e se la formola *è colpevole* non abbia la pluralità assoluta di voti, e la formola *non è colpevole* non abbia almeno la metà de' voti, si ha per adottata la formola *non consta abbastanza che sia colpevole.* (1)

497. Redatto il giudizio del fatto, se la Corte abbia pronunciato che l'accusato non è colpevole, esso lo assolve, ed ordina che sia rimesso in libertà. Egli non può essere più tradotto in giudizio per quel delitto.

498. La sentenza inoltre condanna, se v'ha luogo, la parte civile alla reintegrazione dei danni ed interessi, e riserva all'assoluto ogni altra azione che potesse competergli contro chiunque, a termini di ragione, da sperimentarsi in separato giudizio.

499. Se la Corte condanna alla reintegrazione, n'esprime nello stesso atto anche la quantità, qualora dal processo risultino le prove per determinarla. Quando non risultino, commette ad uno dei Giudici di sentire in proposito le parti, esaminare gli atti, e riferire. Sulla relazione del Giudice delegato, la Corte decide in seduta privata, sentite le parti o i loro difensori e il Regio Procuratore.

(1) Art. 74. Regol. organ. — I Giudici pronunciano in numero pari.

In parità di voti si adotta l'opinione più favorevole al reo.

Il Giudice incaricato della istruzione del processo sia davanti la Corte, sia davanti la Sezione civile esercente le funzioni di Tribunal correzionale, non ha voto deliberativo.

Può ciò non ostante in questo caso aggiudicare provvisionalmente a favore dell' assoluto una somma sulla sostanza di chi deve la reintegrazione. Di questa somma si tiene poi conto nell' atto della definitiva liquidazione

500. Se la Corte ha dichiarato che non consta abbastanza che l' accusato sia colpevole, ordina, a norma delle circostanze,

Che sia messo in libertà provvisionale semplicemente;

Che l' accusato sia messo in istato di libertà provvisionale sotto la sorveglianza della polizia;

Che debba rimanere in un determinato luogo del dipartimento sotto la speciale sorveglianza della polizia, per un tempo non maggiore di sei mesi.

Finalmente, quando la Corte creda che rimangano gravi sospicioni, può ordinare che l' accusato sia ritenuto sotto custodia per un tempo non maggiore di mesi sei.

In tutti i casi sopraddetti la Corte ordina che sieno prese più ampie informazioni, e a quest' effetto rimette gli atti al Tribunale correzionale, il quale procede a norma del tit. IV. del lib. III.

Tal ordinazione forma parte della sentenza.

501. Quando un individuo è posto sotto la sorveglianza della polizia, il Procuratore generale ne dà avviso all'ufficio di polizia.

502. Se la Corte nel giudizio del fatto abbia dichiarato l' accusato colpevole, il Presidente passa alle questioni di diritto.

Prima interpella la Corte se creda doversi applicare la pena proposta dal Regio Procuratore generale nelle sue conclusioni. Se questa non è ammessa dalla pluralità dei voti, il Presidente domanda ai Giudici se, e con qual pena debba punirsi il colpevole. (1).

(1) Art. 72. Regol. organ. La Corte delibera contestualmente prima sul fatto, indi sul diritto per l' applicazione della pena.

503. Se nella deliberazione sul diritto emergano tra i Giudici tre o più diverse opinioni, la più severa non può adottarsi che nell' unico caso che abbia per se oltre la metà dei suffragi.

Se esclusa la più severa ne rimangono più di due, si pone alla votazione la meno benigna — Se questa non ha la maggiorità assoluta, resta esclusa.

Quando ne rimangono due sole, i Giudici devono determinarsi per una di esse, ed in parità di voti è adottata la più benigna.

Questo metodo di determinare il voto della Corte si osserva anche per le dichiarazioni indicate nell' art. 500.

504. Nella sentenza di condanna, la Corte pronuncia a carico della sostanza del condannato il pagamento delle spese sì in favore del Tesoro pubblico, che della parte civile Lo condanna inoltre alla reintegrazione dei danni ed interessi a favore della parte civile, colle stesse norme prescritte nell' art. 499 a favore dell' assoluto.

Lo condanna pure alla reintegrazione dei danni ed interessi verso qualunque altro danneggiato, benchè non si fosse costituito parte civile o avesse cessato di esserlo a norma degli art. 9 e 68. In questo caso la Corte commette ad uno dei Giudici di sentire le parti, esaminare gli atti e riferire; indi procede come all' art. 499.

505. Redatta e sottoscritta la sentenza, la Corte rientra nella sala d' udienza, il Presidente legge la sentenza, presenti l' accusato, il Regio Procuratore generale, e la parte civile, se vi si trovi.

Se la decisione importa condanna, il Presidente legge l' articolo della Legge ch' è stato applicato.

Indi avverte il condannato aver egli libero il ricorso in appello, o in cassazione, secondo i diversi casi, esprimendo in qual maniera, e dentro quali termini può usare di tali beneficj.

Anche di questo avvertimento si fa nota dal Cancelliere nel processo verbale.

506. La decisione della Corte porta la data del giorno e

luogo in cui fu pronunziata, il nome, cognome, l'età, patria, condizione dell'accusato. Indica in qual giorno, e da qual Tribunale correzionale fu ammessa l'accusa, e ne accenna i titoli. Fa menzione di aver sentiti nel dibattimento l'accusato e il suo difensore, il Regio Procuratore generale e la parte civile, se v'era, e siasi presentata. Riporta il giudizio del fatto e quello del diritto. Espone i motivi di quest'ultimo, e cita letteralmente gli articoli della Legge penale applicata.

507. Generalmente le decisioni e le sentenze delle Corti e dei Tribunali correzionali non si pubblicano colle stampe, che per loro ordine espresso nelle medesime. Esse sono però sempre pubblicate per estratto colle stampe, se vi è condanna di morte.

Se dichiarano constare che l'imputato non sia colpevole, sono pubblicate colle stampe, quando l'imputato lo domandi.

508. Allorchè, duranti le discussioni in pubblica seduta, che hanno preceduto la decisione di condanna, l'accusato fosse stato incolpato o da testimoni o da correi di un altro delitto, oltre quello portato dall'atto d'accusa, la Corte comunica l'emergenza al Giudice competente, perchè si proceda anche pel nuovo delitto, secondo le disposizioni del Codice, nei soli casi però che possa col nuovo giudizio aumentarsi la pena pronunciata nel primo, od aggiungersene una nuova, o che sebbene ciò non si possa, straordinarie circostanze di pubblico e privato interesse esigano che si proceda al nuovo giudizio.

Il condannato è tradotto, occorrendo, nella casa di pena o di custodia più vicina al Tribunale o alla Corte che dovesse pronunciare sopra di lui.

Se la decisione o sentenza pel delitto contemplato nell'atto d'accusa fosse assolutoria, può la Corte sospendere la dimissione dell'accusato, e rimetterlo, quanto alla nuova imputazione, al Giudice competente.

In tal caso il Presidente lo fa tradurre con mandato d'accompagnamento.

Sezione IV.

Del Ricorso d' appello contro le sentenze di alto criminale appellabili.

509. Contro le sentenze di morte pronunciate dalla Corte di prima istanza, può il condannato appellare alla Corte d' appello del circondario, salvi i casi eccettuati dall' art. 79 del Regolamento organico. (1)

510. Il Regio Procuratore generale può interporre appello, qualora sia stata pronunciata pena di morte per un delitto per cui egli avesse richiesto pena minore.

Può anche appellare nel caso ch' egli avesse richiesto pena di morte, e la Corte avesse pronunziato pena minore.

In ambedue i casi gli effetti dell' appellazione si rendono comuni anche a favore del condannato.

511. Le disposizioni degli articoli 372 fino al 378 inclusive sono comuni ai ricorsi d' appello nelle cause d' alto criminale.

Sezione V.

Dell' Ordine dei giudizi d' appello sulle sentenze d' alto criminale.

512. Nei giudicj d' appello dalle sentenze d' alto criminale la Corte procede colle norme degli articoli 379 e seguenti della sez. III. del tit. II. di questo libro.

L' accusato però debb' essere tradotto avanti la Corte d' appello, e interrogato di nuovo in pubblica udienza.

(1) Art. 79. Regol. organ. . . . Dalle decisioni delle Corti di prima istanza può aver luogo il ricorso alla Corte di appello ove trattisi di delitti importanti pena di morte, salvo se fossero d' incendio, o d' aggressione, nei quali casi non vi è luogo ad appello.

S'egli o il suo difensore o il Regio Procuratore generale lo dimandi, o se la Corte lo creda necessario per lo scoprimento della verità, sono citati di nuovo i testimoni che furono citati nel giudizio di prima istanza, per essere sentiti anche nel giudizio d'appello.

Se però fra i motivi di gravame addotti come all' art. 375, vi fossero eccezioni di nullità per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di forme; o se nel termine di giorni dieci dalla nomina del Giudice relatore il Regio Procuratore generale, o il difensore dell'accusato ne proponga alcuna, la Corte in pubblica udienza, sentito il rapporto del Giudice relatore, e sentiti il Regio Procuratore generale e il difensore dell' imputato, pronuncia sulle nullità proposte a termini di ragione. Se ne trova sussistente alcuna, pronuncia a tenore degli articoli 385 e 386 a norma dei casi.

Se le allegate nullità o non sussistano, o siano state sanate, la Corte dichiara regolare la procedura, ed allora soltanto ordina il trasporto dell' imputato e la citazione dei testimoni per il giorno in cui avrà determinato di conoscere del merito nella pubblica udienza.

513. La Sezione della Corte d' appello, la quale nella stessa causa avesse prima giudicato intorno alla sentenza di reiezione, di accusa o di dissipata imputazione, è esclusa dal giudicare sulla sentenza definitiva in merito.

TITOLO IV.

Della Cassazione.

Sezione I.

Dei Ricorsi per cassazione.

514. Il ricorso in cassazione per violazione di forme, o per manifesta contravvenzione alla Legge, od ai Regolamenti di pubblica amministrazione contro i giudicati inappellabili de' Tribunali e delle Corti, ha luogo in tutti i casi contemplati negli art. 13, 14 e 15 del presente Codice (1).

515. Dai giudicati inappellabili dei Giudici di pace non si ricorre a cassazione che per titolo d'incompetenza o d'eccesso di potere. Questa disposizione è comune ai giudicati dei Tribunali e delle Corti, nei casi nei quali sono autorizzati dalla Legge ad applicare una pena di polizia, per cui nell'art. 90 del Regolamento organico non sia permesso l'appello (2).

516. Il ricorso per cassazione compete
1.° Al condannato,
2.° Al ministero pubblico,
3.° Alla parte civile.

(1) Art. 88. Regol. organ. — *La Corte di cassazione* annulla tutti i giudicati inappellabili, nei quali siano state violate le forme essenziali, o siasi manifestamente contravvenuto al testo della Legge, ed ai Regolamenti di pubblica amministrazione.

(2) Art. 90. Regol. organ. Contro i giudicati inappellabili dei Giudici di pace non si fa luogo a cassazione che per il solo titolo d'incompetenza o di eccesso di potere.

La parte civile non può ricorrere che per titoli di nullità, che fossero in pregiudizio del suo interesse civile.

517. Le sentenze e decisioni preparatorie e interlocutorie inappellabili, non sono suscettibili del ricorso per cassazione, se non se dopo la sentenza o decisione definitiva.

L'esecuzione anche volontaria delle medesime non rende inammissibile il ricorso che può sempre farsi nello stesso atto con cui s'impugna la sentenza o decisione definitiva.

Si eccettuano i giudicati inappellabili risguardanti la competenza, contro i quali ha luogo il ricorso immediato in cassazione, prima della sentenza o decisione definitiva (1).

Non sono considerate come preparatorie o interlocutorie le sentenze o decisioni sopra incidenti che non risguardano il merito della causa.

518. Nelle cause correzionali e di polizia il ricorso del condannato o della parte civile non è ammesso se non è accompagnato dal deposito di lire 150, salva per gl'indigenti la disposizione dell'art. 92 del Regolamento organico. La ricevuta del deposito o il documento giustificante l'esenzione, devono esser prodotti nella Cancelleria nel termine concesso al ricorrente per produrre la scrittura dei motivi (2).

(1) Art. 89. Regol. organ. Le sentenze o decisioni preparatorie e interlocutorie non sono suscettibili del rimedio di cassazione se non dopo la sentenza, o decisione definitiva.

Si eccettuano i giudicati riguardanti la competenza, contro i quali ha luogo il ricorso immediato in cassazione prima della sentenza o decisione sul merito.

(2) Art. 91. ibid. Nelle cause civili o correzionali, il ricorso per cassazione non è ammesso se non è accompagnato dal deposito di lire centocinquanta italiane.

Se il ricorso è rigettato, il ricorrente viene condannato

519. I condannati a pena correzionale portante privazione di libertà, non possono ricorrere per cassazione se non sieno attualmente o non si costituiscano in istato di arresto in una casa di custodia, oppure non sieno posti in libertà sotto cauzione.

520. Contro i giudicati contumaciali non può ricorrere in cassazione che il ministero pubblico o la parte civile. Si eccettua il caso di condanna a pena pecuniaria soltanto, nel quale può ricorrere anche il condannato.

521. Nel termine di tre giorni dalla intimazione della sentenza o decisione inappellabile, il condannato può dichiarare che intende di ricorrere per cassazione Contro i giudizi contumaciali suscettibili d'opposizione, il termine decorre dal giorno in cui spira il termine dell' opposizione.

522. La dichiarazione si fa nella Cancelleria del Tribunale o della Corte che pronunciò il giudicato; debb'essere sottoscritta dal condannato o da un patrocinatore, o da un suo procuratore speciale e dal Cancelliere. Se la dichiarazione è fatta da un procuratore speciale, la Cancelleria unisce la procura alla dichiarazione, la quale debbe inscriversi dal Cancelliere in un registro pubblico a ciò destinato, e ognuna delle parti avrà diritto di farsene dar estratto.

523. Nello stesso intervallo di tre giorni il Regio Procuratore e la parte civile possono fare la stessa dichiarazione.

Nel caso però che l'imputato sia stato assoluto, il

in una multa di lire trecento a profitto del pubblico Tesoro, e di lire centocinquanta a profitto della parte oltre la rifusione delle spese.

Il suddetto deposito di lire centocinquanta è imputato nella multa.

Art. 92. ibid. Sono esenti dal deposito della multa gli Agenti della Corona, del Demanio, e le persone indigenti, ogni volta che abbiano giustificati gli estremi necessari ad ottenere l' esenzione del pagamento delle tasse.

Regio Procuratore o la parte civile non possono ricorrere per cassazione che nel termine di ventiquattr' ore.

524. Generalmente il ricorso per cassazione sospende l'esecuzione del giudicato. Non la sospende, 1.° il ricorso della sola parte civile, se il giudicato sia assolutorio; 2.° il ricorso del condannato, se la condanna importa soltanto pena pecuniaria (1).

525. Se la decisione comprende più titoli o più rei, l'esecuzione del giudicato non si sospende che pel titolo o pel reo a cui riguardo siasi presentato il ricorso. L'esecuzione è sempre sospesa quando più rei siano stati condannati per lo stesso titolo alla stessa pena, sebbene il ricorso siasi presentato da un solo.

526. Fatta la dichiarazione di voler ricorrere, il condannato, nell'atto medesimo, o nel termine di tre giorni successivi, deve produrre una scrittura contenente i motivi del suo ricorso.

Il Regio Procuratore e la parte civile hanno lo stesso termine; ma se il giudicato è assolutorio, il termine è di ventiquattr' ore.

527. Se il ricorso è promosso per violazione di forme, si deve distintamente esprimere, come e quali forme sieno state violate, e debbono indicarsi gli articoli di questo Codice che le prescrivono.

Se per falsa applicazione della Legge penale o per

(1) È fondato per analogia sul Regol. organ. Art. 913. Nelle materie civili la domanda di cassazione non sospende l'esecuzione del giudicato, eccettuato il caso contemplato nell'Art. 263 del Codice Napoleone.

Cod. Nap. Art. 263.

« L'appellazione non sarà ammissibile se non è interposta nel termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della intimazione della sentenza proferita in contradittorio ed in contumacia; il termine per ricorrere al Tribunale di cassazione contro una sentenza in ultima istanza sarà parimenti di tre mesi dal giorno dell'intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l'esecuzione della sentenza.

manifesta contravvenzione ad altra Legge o Regolamento di pubblica amministrazione, si deve citare con precisione il testo della Legge o Regolamento che si pretenda male applicato, o a cui si crede esser stato contravvenuto.

528. Il ricorso e la scrittura dei motivi del Regio Procuratore o della parte civile devono essere notificati all' imputato, sia egli condannato o assoluto.

Nello stesso atto di notificazione, se egli sia nelle forze della giustizia, debb' essere avvertito di scegliersi un difensore avanti la Corte di cassazione, e che ove non lo scelga, gliene sarà destinato uno d' ufficio dal Presidente di quella Corte. Il Cancelliere legge la detta notificazione all' imputato, e fa sottoscrivere il processo verbale dal medesimo.

529. Prodotta dal condannato la scrittura dei motivi, il Cancelliere la comunica al Regio Procuratore. La parte civile può prenderne comunicazione nella Cancelleria.

Il Regio Procuratore e la parte civile possono rispondervi nel termine di ventiquattr' ore. Il condannato può replicare in un termine uguale.

Quando il ricorso e la scrittura dei motivi sono prodotti dal Regio Procuratore e dalla parte civile, l' imputato ha il termine di otto giorni a rispondervi.

530. Se nei termini prescritti rispettivamente non sia stata prodotta la scrittura dei motivi, il ricorso si ha per deserto, e come non fatto, e la sentenza si eseguisce ventiquattr' ore dopo spirati i termini o immediatamente, se sia assolutoria.

531. Prodotta la scrittura dei motivi, e spirati i termini prefissi alle risposte, il ministero pubblico, previo l' elenco da farsi dal Cancelliere, a norma dell' art. 378, trasmette gli atti al Gran Giudice, Ministro della giustizia, che li rimette alla Corte di cassazione.

Sezione II.

Dei Giudizi di cassazione.

532. Pervenuti gli atti alla Corte di cassazione, la causa è posta nel ruolo della Sezione incaricata di pronunciare nelle cause criminali o correzionali, senza che vi sia bisogno di una preventiva decisione di ammissione, come nelle materie civili.

533. Il Presidente nomina un Giudice relatore.

Se il ricorso per cassazione sia stato interposto dal ministero pubblico o dalla parte civile, e il condannato o assoluto sia nelle forze della giustizia, e non abbia nominato un difensore presso la Corte di cassazione, il Presidente gliene destina uno d'uffizio, e lo destina altresì al contumace, nel solo caso che sia stato assoluto.

534. Il difensore d'ufficio è avvertito, e può prender comunicazione delle carte nella Cancelleria, senza però poterne trasportare alcuna. Lo stesso può fare qualche patrocinatore addetto alla Corte di cassazione che si presentasse per l'imputato o per la parte civile.

535. Nel termine di quindici giorni successivi il Giudice relatore debb'essere in grado di presentare il suo rapporto, e il Regio Procuratore generale, le sue conclusioni.

536. Spirato il detto termine, il Presidente destina il giorno per la decisione della causa, il quale viene indicato nella tabella che si affigge alla porta della sala d'udienza.

537. Nel giorno destinato, l'intiera Sezione della Corte, sentiti in pubblica seduta il rapporto del Giudice relatore, le osservazioni sommarie delle parti o dei loro difensori, il difensore d'ufficio, se fu destinato, e il Regio Procuratore generale, delibera in segreto e pronuncia pubblicamente la sua decisione nella sala d'udienza.

Il Giudice relatore non enuncia nel suo rapporto la propria opinione, ed ha voto nella deliberazione.

I detenuti non intervengono al giudizio di cassazione se non per mezzo dei loro difensori.

La presenza delle parti e del difensore che non sia stato nominato ex officio, non è necessaria, e anche senza il loro intervento la Corte delibera, o rigettando il ricorso, o annullando il giudizio.

538. La Corte rigetta ogni ricorso nella parte che percuotesse direttamente il giudizio del fatto riservato all'intima convinzione dei Giudici (1).

539. La decisione, sia che rigetti il ricorso, sia che annulli il giudicato, debb'essere motivata, e riferire il testo della Legge o del Regolamento di pubblica amministrazione, sul quale è fondata la decisione medesima.

540. Quando per nullità sia stato cassato un giudizio portante la condanna di due o più correi, ancorchè il ricorso siasi prodotto da un solo di essi, la decisione della Corte di cassazione viene intimata anche a quei condannati che non ricorsero, perchè, volendo, si prevalgono del beneficio che può loro derivare da quella cassazione.

541. Se il ricorso è rigettato, il ricorrente, sia l'imputato o la parte civile, è condannato, nelle cause correzionali, in una multa di lire 300, a profitto del pubblico Tesoro, e di lire 150, a profitto della contro parte, oltre la rifusione delle spese.

La stessa disposizione ha luogo anche nelle cause di alto criminale, ma nel solo caso in cui il ricorso rigettato fosse stato interposto dalla parte civile.

542. Se la Corte annulla il giudicato impugnato per titolo d'incompetenza, rimette la causa e l'imputato nello stato d'arresto o di libertà in cui si trova, al Tribunale o alla Corte competente. Il Tribunale o la Corte tiene per

(1) Art. 87. Regol. organ. *La Corte di cassazione* giudica non dell'interesse dei litiganti, ma di quello della Legge. In conseguenza non conosce del merito delle cause, ma delle decisioni e sentenze delle Corti e Tribunali del Regno, coll'unico riguardo, se siano o no corrispondenti alla Legge.

validi gli atti che non abbiano altro vizio che quello dell' incompetenza, e procede nelle forme ordinarie.

543. Il giudicato che contenga diversi capi di assoluzione o di condanna tanto relativamente ad un solo, quanto a più condannati od assoluti, può essere cassato in uno o più capi, e può essere rigettata la domanda negli altri.

544. Qualora il giudicato fosse annullato per violazione di forme, o per eccesso di potere negli atti precedenti il giudizio, la Corte annulla espressamente anche gli atti stessi, e quelli ancora che, quantunque non viziosi per se, fossero dipendenti dagli atti annullati.

545. Se la Corte annulla il giudicato in tutto o in parte per violazione di forme o per eccesso di potere, rimette la causa e l' imputato nello stato d' arresto o di libertà in cui si trova, ad altro Tribunale o ad altra Corte, a norma dell' articolo 94 del Regolamento organico (1).

Il Tribunale o la Corte a cui l' imputato è rimesso, riassume la causa dal primo atto annullato, e procede nelle forme ordinarie al nuovo giudizio.

546. Se il giudicato è annullato per solo titolo di falsa applicazione di Legge, la causa è rimessa egualmente ad altro Tribunale o Corte, che ritiene per fermo il giudizio del fatto, e sulla base del medesimo pronuncia il suo giudizio unicamente sul diritto.

Il nuovo giudizio deve pronunciarsi nel termine di 15 giorni, da che l' imputato è tradotto nella casa di custodia presso il Tribunale o la Corte cui è rimesso. Si pronuncia in pubblica seduta, sentiti il Giudice relatore, l' imputato o il suo difensore, la parte civile, se si presenta, e il Regio Procuratore.

(1) Art. 94. Regol. organ. -- Se i giudicati cassati sono stati proferiti dai Tribunali di prima istanza quando giudicano inappellabilmente, la Corte di cassazione rimette la causa ad altro Tribunale di prima istanza.

Se la decisione o sentenza è stata emanata da una Corte di appello o di prima istanza, la causa viene rimessa ad altra Corte di appello, o di prima istanza.

547. In qualunque caso il giudicato si annulli sul solo ricorso della parte civile, il Tribunale o la Corte a cui è rimessa la causa, non giudica che dell'interesse pecuniario.

548. Se, cassato un giudicato, il nuovo giudizio condanni a pena temporaria, il tempo decorso dal primo giudicato al secondo è imputato nella pena.

549. Le decisioni della Corte di cassazione non sono suscettibili di opposizione, salvo che non fossero state osservate le forme prescritte nell'art. 528, nel qual caso vi è luogo a reclamo avanti la stessa Corte di cassazione per parte dell'imputato.

550. Qualora sia stata rigettata dalla Corte una domanda per cassazione, la parte che l'aveva promossa non può più ricorrere per cassazione contro lo stesso giudicato, nè contro la decisione che ha rigettato il ricorso.

551. Quando, dopo una prima cassazione, il secondo giudicato sul merito sia impugnato per cassazione, se la Sezione della Corte riconosca che la questione è la stessa, e che vi concorra identità di motivi, procede a norma dell'art. 100 del Regolamento organico (1).

Se poi riconosca che la questione è diversa e non vi sia identità di motivi, procede alla decisione.

552. Il Regio Procuratore generale residente presso alla Corte di cassazione rimette in estratto le decisioni della medesima al Gran Giudice, Ministro della giustizia, da cui sono trasmesse ai rispettivi Regj Procuratori. Questi le fanno comunicare alle parti interessate, e le fanno trascrivere nei registri delle Corti o Tribunali rispettivi (2).

553. Nei casi contemplati negli art. 97 e 98 del Regolamento organico, il Gran Giudice, Ministro della giustizia,

(1) Art. 100. Regol. organ. Allorchè dopo una prima cassazione il secondo giudicato sul merito è impugnato per gli identici motivi pei quali venne annullato il primo, la Corte rimette l'affare al Gran Giudice Ministro della Giustizia.

(2) Art. 99. Regol. organ. Le decisioni della Corte di cassazione sono trascritte sui registri degli Uffici, Tribunali, o Corti, le di cui sentenze o decisioni sono state annullate.

nel trasmettere la decisione della Corte di cassazione al Regio Procuratore presso il Tribunale o la Corte che pronunciò la sentenza o la decisione cassata, gli ordina di comunicarla al condannato, onde possa approfittare dei beneficj che gli sono accordati dai detti articoli (1).

TITOLO V.

Del buon Ordine delle udienze.

554. Le disposizioni dell' art. 188 fino al 192 inclusive del Codice di procedura civile sono comuni alle udienze di qualunque Giudice, Tribunale o Corte nelle cause penali.

555. L'imputato che prorompe in ingiurie contra i testimoni, o contra qualunque altra persona presente, o in qualunque maniera turba il buon ordine dell' udienza, è ammonito dal Presidente di contenersi con rispetto, e minacciato che altrimenti sarà allontanato dal luogo dell' udienza, e che il giudizio sarà proseguito senza di lui.

Se egli si rende refrattario a questa intimazione, il Presidente ordina che venga tradotto alla casa di custodia. Il giudizio allora si prosegue senza l' intervento dell' imputato, presente il difensore.

(1) Art. 97. Regol. organ. — Se viene cassato un giudizio correzionale o criminale ad istanza del Regio Procurator generale per titolo di contravvenzione alla Legge, il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio, quando la pena erroneamente applicata ecceda l' altra che deve applicarsi.

Se la pena applicabile è maggiore dell' inflitta, la cassazione non pregiudica al condannato, e la decisione della Corte si considera emanata per il solo oggetto di ricordare i giudizi all' osservanza della Legge.

Art. 98. ibid. Se la cassazione è stata pronunciata ad istanza del Regio Procuratore generale per pura violazione di forme essenziali, è in facoltà del condannato di scegliere tra l' esperimento di un nuovo giudizio, e l' esecuzione del primo ancorchè cassato.

TITOLO VI.

Dell' Esecuzione dei giudicati.

556. I Regj Procuratori, ed i Giudici di pace, a norma degli articoli 116 e 117 del Regolamento organico, fanno eseguire le sentenze e decisioni dei Giudici, dei Tribunali e delle Corti, ventiquattr'ore dopo che sono passate in giudicato (1).

557. Ogni sentenza si considera passata in giudicato quando dopo la sua intimazione siano trascorsi i termini rispettivamente concessi ad appellare, od a ricorrere in cassazione contro la medesima, e che entro i termini stessi non sia stato interposto l'appello, o il ricorso in cassazione.

558. L'esecuzione della sentenza o decisione passata in giudicato non si sospende che nei casi seguenti:

1.° In tutti i casi contemplati nel tit. VII del libro III della revisione delle cause criminali;

2.° Quando, condannata una donna a morte, vengano prima dell'esecuzione a manifestarsi in essa indizi di gravidanza;

3.° Quando lo imponga un Sovrano rescritto o un ordine del Gran Giudice, Ministro della giustizia.

(1) Art. 116. Regol. organ. I Regj Procuratori, ed i Procuratori generali sono incaricati di tener mano ferma all'esecuzione dei giudicati.

Quanto a quelli che interessano l'ordine pubblico agiscono di ufficio, e quanto agli altri che interessano i privati, agiscono dietro istanza delle parti.

In tutti i casi ordinano a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e fanno somministrare il braccio forte allorchè sia necessario.

Art. 117. ibid. Nei comuni ove non risiede il Regio Procuratore, le parti s'indirizzano al Giudice di pace che supplisce al Regio Procuratore per ciò che dispone l'Art. precedente.

559. Insorgendo controversia se una sentenza o decisione sia passata o no in giudicato, o se non ostante debba sospendersi per le cause espresse nell' articolo precedente, i Giudici, i Tribunali o le Corti decidono sommariamente sopra semplici memorie, sentito il Regio Procuratore.

Se la decisione ordini l' esecuzione, il condannato può reclamare al Giudice superiore, non sospesa l' esecuzione, fuorchè nel caso che si tratti di condanna a morte o ad altra pena di effetto irreparabile.

560. Nell' esecuzione delle sentenze riguardo alla pena, il Procurator Regio o chi ne fa le veci, ha diritto di ricercare l' assistenza della forza pubblica.

561. Riguardo all' interesse privato, il Procurator Regio, o chi ne fa le veci, fanno somministrare il braccio forte per l' esecuzione dei giudicati, quando ne siano richiesti.

562. Le sentenze o le decisioni che importano pena di morte, berlina od altra simile pubblicità, sono eseguite nei luoghi soliti del comune, ove risiede la Corte che condannò in prima istanza.

La Corte può nondimeno, sentito il Regio Procuratore generale, ordinare l' esecuzione in altro luogo che trovi più opportuno pel pubblico esempio.

563. Il Regio Procuratore incarica uno o due uscieri ad assistere personalmente all' esecuzione della sentenza, ed a farne processo verbale.

564. Nel caso di condanna a morte, se il condannato volesse fare qualche dichiarazione, uno degli uscieri incaricati a far l' intimazione o ad assistere all' esecuzione, ne istruisce il Regio Procuratore, o in sua mancanza, il Giudice di pace. Questi riceve la dichiarazione del condannato che viene registrata dal Cancelliere colle formalità solite che ne assicurino l' autenticità.

565. Eseguita la sentenza o decisione, il Cancelliere del Tribunale o della Corte, sul rapporto dell' usciere che fu presente all' esecuzione, ne fa immediatamente processo verbale a piedi della sentenza, segnandone il giorno. Se la

sentenza o decisione importi la morte naturale o civile, segua anche l'ora dell'esecuzione.

Questo processo viene presentato entro ventiquattro ore al Presidente, il quale vi appone il suo *visto*.

TITOLO VII.

Delle Spese giudiziarie.

466. Le spese della procedura nei giudizi di azion pubblica sono a carico del Regio Erario. Se vi è parte civile, le spese che si dovessero fare a sua istanza, per il solo di lei interesse civile, sono a carico della medesima, salvo il caso d'indigenza, nel quale saranno anticipate dall'Erario, a norma dei Regolamenti, e delle competenze nelle materie penali.

567. Il Regio Erario e la parte civile hanno diritto di ripeterle sempre dai condannati e dai responsabili civilmente del delitto. Simil condanna nelle spese viene inserita nella sentenza. La medesima si sottintende anche quando non ne sia fatta espressa menzione.

568. Il Regio Erario non ripete le spese giudiziarie sulle sostanze del condannato, quando la sua famiglia per tale esecuzione dovesse ridursi all'indigenza.

569. Il risarcimento di tutti i danni o dispendi sofferti dal danneggiato, si preferisce alla soddisfazione delle spese giudiziarie dovute allo Stato.

570. Se vi sono più correi dello stesso delitto, ciascuno è tenuto a soddisfare le spese giudiziarie solidariamente, salvo il beneficio di divisione fra di loro a termini di ragione.

571. Nei giudizi di azione privata tutte le spese sono a carico del querelante per gli atti fatti a sua istanza, salvo il suo risarcimento sulla sostanza del condannato. In caso d'indigenza del querelante le spese sono anticipate dal Regio Erario, a norma de' Regolamenti suddetti.

572. Il condannato non può essere detenuto nel luogo

della pena, oltre il termine della sua condanna, a motivo di non avere ancora soddisfatto al pagamento delle spese giudiziarie, o di non avere ancora risarcito i danni della parte offesa.

TITOLO VIII.

Delle Robe da restituirsi.

573. Le robe di qualunque genere, che all'occasione d'un processo vengono in potere dell'Autorità giudiziaria, sono affidate alla custodia dei rispettivi Cancellieri.

574. Quando il Regio Procuratore o il querelante o l'imputato domandassero che le robe suddette si custodissero diversamente, il Giudice istruttore ne dà l'opportuno provvedimento, inteso il Cancelliere.

575. Quando le robe sieno furtive o acquistate in qualunque guisa per mezzo del delitto, o abbiano relazione al medesimo, si ritengono dal Giudice istruttore, finchè sono necessarie alla causa.

Tali robe si restituiscono ai padroni legittimi, tosto che cessi il sopraddetto motivo.

576. Quando le robe non siano furtive, nè acquistate col delitto, nè abbiano col medesimo relazione, e sieno d'altrui pertinenza, si restituiscono ai padroni legittimi, immediatamente che siano conosciuti.

577. Quando delle robe d'altrui pertinenza resti ignoto il padrone, il Giudice istruttore ne pubblica l'elenco per mezzo di editto da affiggersi ne' luoghi del delitto commesso, del domicilio dell'imputato, e del giudizio. Si sopprimono però i segni distintivi delle robe stesse, onde si possa avere la prova della proprietà per mezzo della loro indicazione.

Nell'avviso si spiegherà che le dette robe verranno custodite per il corso di un anno, spirato il quale, senza che alcuno comparisca a ripeterle giustificatamente, saranno esse vendute all'asta pubblica; e che indi il prezzo da

ritrarsene, resterà in deposito in alcuno dei Monti di pietà più vicini, a disposizione del padrone legittimo, per il tempo prefisso alla prescrizione di qualunque diritto dall' articolo 2262 del Codice Napoleone.

L'avviso si fa inserire nei fogli periodici del luogo del commesso delitto, o del comune più vicino.

578. Scorso l'anno, a contare dalla pubblicazione di tale avviso, si eseguisce quanto in esso è spiegato.

La vendita si eseguisce immediatamente, quando le robe non possano conservarsi senza pericolo, o senza dispendio notabile.

Se però si tratti di effetti preziosi, non se ne fa vendita neppure scorso l'anno, ma soltanto se ne pubblica l'elenco, a norma dell' articolo precedente, e si mettono in deposito come nello stesso articolo.

579. Le robe suddette si restituiscono al padrone legittimo, s'egli comparisce prima che sia prescritto il suo diritto. (1)

Si restituiscono in natura o nel prezzo, a termine del disposto nel precedente articolo.

580. Se le robe appartengono alla persona dell' imputato, e non abbiano relazione col delitto, si restituiscono al medesimo immediatamente.

Se fosse inabilitato a riceverle, si consegnano alla persona legittima che amministra il suo patrimonio, o a quella ch' egli nomini particolarmente a riceverle.

581. Dalla regola data nel precedente articolo è permesso recedere,

1.° Quando il valore della roba sia ragguardevole, e l'imputato di povera o di sospetta fortuna;

2.° Quando l'imputato sia tratto al giudizio per titolo

(1) Art. 2262. Cod. Nap. Tutte le azioni tanto reali che personali si prescrivono al decorso di trent' anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, o senza che gli si possa opporre l'eccezione derivante da mala fede.

di furto, o di truffa, o di simili delitti che offendono le proprietà reali;

3.° Quando la parte offesa chiegga con ragionevole motivo che la roba si sequestri a cautela dei danni sofferti, o delle spese da soffrirsi nel giudizio.

L'eccezioni contemplate in questo articolo cessano, quando l'imputato dia idonea cauzione.

582. Le cose pertinenti alla persona dell'imputato, quando abbiano relazione col delitto, o quando si verifichino i casi contemplati nell'articolo precedente, si ritengono sino a che sia terminato il giudizio, e non resti luogo ad appello o ricorso.

583. Finito il giudizio, se la sentenza assolva l'imputato, le robe indicate nel precedente articolo si restituiscono al medesimo liberamente, e senza alcuna spesa.

Anche nel caso di condanna le robe si restituiscono ancora al condannato, a norma dell'articolo 580, detratto prima l'importare dei danni recati, e le spese del giudizio, purchè non si tratti di robe che in forza di Legge non si debbano restituire.

584 Pronunciato un giudizio contro un contumace, possono restituirsi ai proprietari anche le robe che avessero relazione col delitto. Nell'atto della restituzione, si dà debito ai proprietari, se occorre, di presentarle nuovamente.

Se però il Giudice le credesse necessarie per la prova del delitto, ne può negare la restituzione, purchè il proprietario sia compensato.

585. Le vendite e le restituzioni contemplate in questo titolo vengono eseguite previa sentenza del Giudice, del Tribunale o della Corte presso cui sono depositate le robe, udita la relazione del Giudice istruttore, e le conclusioni del Regio Procuratore in privata seduta.

TITOLO IX.

Dei Difensori.

586. I patrocinatori addetti rispettivamente ai Tribunali o alle Corti, e gli avvocati che esercitano la professione nel luogo ove risiede un Tribunale o una Corte, sono obbligati a difendere gratuitamente gl' imputati e gli accusati, quando il Presidente del Tribunale o della Corte li nomini d' ufficio.

587. Sono nominati per turno secondo l' ordine del ruolo. Il Presidente può anche recedere dal ruolo, ove le circostanze glielo consiglino.

588. Gli avvocati e i patrocinatori che si sono prestati a simili patrocini gratuiti per il corso di dieci anni, non vi saranno costretti nel tempo ulteriore.

589. Qualunque difensore che per privato o per pubblico ufficio assume il patrocinio simultaneo di più correi o complici, quando trovi che la difesa dell' uno si opponga all' interesse dell'altro, è tenuto di ritenere quelle soltanto, che sono fra loro compatibili, rinunziando alle altre.

La violazione di questo articolo porta la sospensione del difensore. Essa può estendersi fino a sei mesi.

La rinunzia deve sempre essere sull' istante notificata al Presidente, e anche allo stesso imputato o accusato. Il Presidente destina per ufficio, quando occorra, un altro difensore.

590. L' avvocato o il patrocinatore destinato alla difesa d' ufficio, qualora pretenda di esserne dispensato, è tenuto, entro ventiquattr' ore dal momento della notificatagli destinazione, di addurne i motivi. Se il Presidente li trova giusti, procede alla nomina d' altro difensore. Non trovandoli tali, ingiunge al difensore destinato di prestarsi all' incarico del patrocinio. Se egli dopo tal ordine persiste nel rifiuto, il Presidente ne destina un nuovo, ma nello

stesso tempo ne fa subito relazione al Tribunale o alla Corte rispettiva.

591. Il Tribunale o la Corte hanno la facoltà, secondo i casi, o d'ammonire i difensori renitenti, o di sospenderli eziandio dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non minore di giorni quindici, e non maggiore di sei mesi.

592. Le stesse misure disciplinari competono contro quegli avvocati e patrocinatori i quali nell'esercizio dell'onorevole incarico della difesa si rendessero in qualunque altro modo riprensibili, salve le procedure di ragione, ove la mancanza li rendesse imputabili di delitto correzionale o d'alto criminale.

593. Qualora il difensore o per improvviso impedimento legittimo, o per propria colpa non si presti alla difesa, o non si presenti all'udienza, il Presidente delega immediatamente un patrocinatore in suo luogo.

In tal caso il Tribunale o la Corte proroga, quando sia necessario, la seduta ad altro giorno.

594. Il difensore che per propria colpa non si presta alla difesa, o manca di comparire al giudizio, se è nel numero degli avvocati o patrocinatori, viene sospeso dall'esercizio delle sue funzioni per un tempo non minore di giorni trenta, ed inoltre condannato a pagare le spese occorse per l'intervento de' testimoni, ove il giudizio venga prorogato. Se è recidivo, sarà inoltre sospeso per sei mesi.

Ad ogni ulterior recidiva la pena incorsa per la recidiva antecedente si raddoppia.

In simili casi la condanna pronunciata da un Tribunale o da una Corte è inappellabile.

LIBRO III.

DI ALCUNI SPECIALI GIUDIZI.

TITOLO I.

Dell' Ordine dei giudizi contumaciali nelle cause d' alto criminale, e nelle cause correzionali che importano pena di detenzione.

595. Quando in forza di un mandato qualunque non siasi presentato nel termine di dieci giorni dall' intimazione fatta al suo domicilio o per affisso, ovvero se dopo essersi presentato, o dopo l' arresto siasi sottratto, o finalmente se, dopo essere stato messo in libertà sotto cauzione, non siasi presentato ad ogni richiesta della giustizia, può aver luogo contro il medesimo il giudizio contumaciale.

596. In ogni caso di contumacia si compie la istruzione, e se v' è parte civile che faccia istanza pel suo interesse privato, si procede agli atti ulteriori nel giudizio contumaciale, come è prescritto in questo titolo.

597. Se non v' è istanza di parte civile, non si procede ad atti ulteriori, se il Tribunale o la Corte non lo ordini espressamente.

Il Tribunale o la Corte, sentiti in seduta privata il Giudice istruttore o relatore, ed il Regio Procuratore, se si tratti di delitto correzionale, ordina che si sospenda il giudizio, sino a tanto che l' imputato sia pervenuto nelle forze della giustizia. Se si tratti di delitto di alto criminale, ordina che si facciano ulteriori diligenze per arrestare l' accusato, e si sospende il giudizio come sopra: ove però rico-

nosca che per la gravità e notorietà del delitto, o per l'importanza del pubblico esempio convenga di procedere al giudizio contumaciale, ordina gli atti ulteriori preparatorj al medesimo.

Nei delitti che importano morte civile, si procede sempre al giudizio contumaciale.

598. Non si può procedere a giudizio contumaciale contro imputati abitanti fuori del territorio continentale del Regno o in estero Stato, se per la citazione, ove occorra, o pel primo mandato, non siano osservate le disposizioni dell'art. 69, §. 9, e degli art. 73 e 74 del Codice di procedura civile (1).

599. Quando dietro il mandato l'imputato non sia tradotto avanti il Giudice o non si presenti nel termine, se l'istruzione non è compita, il Giudice istruttore la compie, e comunica il processo al Regio Procuratore.

600. Nei delitti d'alto criminale, compita l'istruzione, se v'ha luogo a procedere, il Giudice istruttore rilascia il mandato d'arresto.

(1) Art. 69. §. 9. Cod. proc civ. Gli abitanti nel territorio del Regno fuori del continente, e quei che sono stabiliti all'estero sono citati al domicilio del Regio Procuratore presso il Tribunale ov'è portata la domanda; il Regio Procuratore vidima l'originale e ne trasmette copia riguardo ai primi al Ministro della Marina, e riguardo ai secondi a quello delle Relazioni estere.

Art. 73. ibid. — I termini delle intimazioni per coloro che dimorano fuori del continente del Regno sono

1.° Per quelli che dimorano in uno Stato confinante col Regno, di giorni 40.

2.° In uno Stato non confinante ma situato nell'Italia, di giorni 50.

3.° Se fuori dell'Italia, ma in Europa, di giorni 90.

4.° Per quelli che dimorano fuori d'Europa al di qua del Capo di Buona Speranza, di sei mesi.

E per quelli che dimorano al di là, di un anno.

Art. 74. Per una intimazione fatta nel Regno personalmente alla parte domiciliata fuori del Regno, si osservano i termini ordinari, salvo al Tribunale il diritto di prorogarli secondo le circostanze.

Se in forza di tale mandato l'imputato non è arrestato o non si presenti nel termine di dieci giorni dall'intimazione del medesimo o al domicilio o per affisso, il Regio Procuratore stende l'atto d'accusa, e chiede al Presidente del Tribunale che si proceda sull'ammissione della medesima in contumacia dell'imputato.

601. Il Presidente destina il giorno nel quale il Tribunale procederà al giudizio sull'accusa, che viene indicato nella tabella che si affigge alla porta della sala di udienza del Tribunale.

602. Nessuno in qualità di difensore o patrocinatore può presentarsi per difendere l'imputato contumace.

Possono soltanto presentarsi i parenti e gli amici del contumace per iscusare la sua assenza e domandare per esso lui un termine a presentarsi, qualora provino ch'egli è assente dal Regno con passaporti regolari, o giustifichino ch'egli è nell'assoluta impossibilità di presentarsi.

Il Tribunale, se trovi legittima la scusa, ordina che sia sospeso il giudizio per quel tempo che determinerà, avuto riguardo alla natura dell'impedimento giustificato, e alla distanza dei luoghi.

603. Il giudizio contumaciale d'accusa si fa dal Tribunale in seduta privata.

Il Tribunale, sentito il rapporto del Giudice istruttore e il Regio Procuratore, riconosce prima, se i mandati di accompagnamento e di arresto siano stati rilasciati ed intimati nella forma legale.

Se le forme prescritte non sono state osservate, ordina che siano rinnovate; se sono state osservate, dichiara legalmente incorsa la contumacia, e passa al giudizio sull'accusa nelle forme ordinarie Ammessa l'accusa, se in forza del mandato di cattura rilasciato dal Presidente del Tribunale non siasi potuto tradurre l'accusato nella casa di giustizia, il Cancelliere della Corte, ricevuto l'atto d'accusa col processo, ne avverte immediatamente il Presidente ed il Regio Procuratore generale.

604. Il Presidente nomina un Giudice relatore; indi, se

l'accusato non siasi presentato nel termine di dieci giorni dall'intimazione del mandato di cattura o al suo domicilio o per affisso, rilascia un'ordinazione nella quale fa menzione del delitto, del giudizio di accusa e del mandato di cattura; ordina che l'imputato debba presentarsi nelle forze della giustizia entro il termine di dieci giorni, colla comminatoria che altrimenti si procederà contro di lui in contumacia; commette una nuova perquisizione per arrestarlo, e dichiara che ognuno è tenuto d'indicare ove egli si trovi.

605. Questa ordinazinne è pubblicata la domenica seguente a suono di tromba o di tamburo nel luogo solito delle pubblicazioni nel comune del domicilio dell'imputato, ed affissa alla porta del suo domicilio, e a quella della sala d'udienza della Corte.

Se l'imputato non ha domicilio o dimora nota, la pubblicazinne e l'affissione si fa nel luogo solito delle pubblicazioni nel comune del commesso delitto, e si affigge alla porta della sala d'udienza della Corte.

606. Spirato il detto termine, il Presidente destina il giorno in cui la Corte procederà al giudizio contumaciale. Questo viene indicato dieci giorni prima nella tabella che si affigge alla porta della sala.

607. Nel giorno destinato, radunata la Corte in seduta pubblica, l'usciere, d'ordine del Presidente, ricerca ad alta voce se vi sia alcuno che comparisca pel contumace, per addurre legittime scuse dell'assenza del contumace.

Se alcuno si presenti, la Corte procede colle norme dell'art. 602.

608. Se non si presenti alcuno, o siano rigettate le istanze, la Corte si ritira nella camera del Consiglio. Ivi, letto l'atto d'accusa, riconosce prima sul rapporto del Giudice relatore, sentito il Regio Procuratore, se le formalità prescritte per la procedura contumaciale siano state osservate. Quindi la Corte od annulla la procedura, e ordina che sia rinnovata dal primo atto nullo, o dichiara legale la procedura, e legalmente incorso l'accusato nella contumacia.

Dichiarata regolare la procedura, si leggono dal Cancelliere i processi verbali, i documenti e le dichiarazioni scritte de' testimoni che in questo giudizio non si ammettono a depor verbalmente. Il Regio Procurator generale fa le sue conclusioni per l' applicazione della pena, e la parte civile, se si presenta, fa le sue istanze pel suo interesse civile.

La Corte allora delibera in segreto, rientra nella sala d' udienza, e pubblica la sentenza contumaciale di condanna.

Assolve il contumace, se dal processo o non emerga prova nè indizio di reità, o emerga anzi la prova dell' innocenza.

È però condannato nelle spese cagionate dalla sua contumacia.

609. Il Regio Procuratore, entro ventiquattr' ore dal giudizio contumaciale seguito, ne fa pubblicare ed affiggere l' estratto nei luoghi in cui fu pubblicata l' ordinazione, giusta il disposto nell' art. 605.

In ogni caso il giudizio contumaciale è pubblicato anche nel luogo del commesso delitto.

Il giudizio contumaciale è sempre pubblicato nel luogo del commesso delitto,

610. Contro i giudizi contumaciali possono ricorrere in cassazione la parte civile e il Regio Procuratore generale. Se il giudicato è assolutorio, il Presidente destina un difensore d' ufficio all' assente.

611. Ogni qualvolta il condannato contumace prevenga a disposizione della giustizia, il giudizio contumaciale si ha come non fatto. Nei casi di condanna che importi la morte civile, ha luogo il disposto negli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice Napoleone (1).

(1) Art. 27. Cod. Napol. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all' esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso de' quali può il contumace presentarsi.

Art. 28. ibid. Duranti i cinque anni, i contumaci saran-

Quanto all' interesse della parte civile, le cose restano nello stato in cui sono sino all'esito del nuovo giudizio.

612. La procedura si riassume dal punto in cui fu cominciata quella di contumacia. Si procede prima di tutto all' interrogatorio dell' imputato. Si ritengono per validi tutti gli atti dell' istruzione precedente che non abbisognavano della presenza dell' imputato. Si rinnovano soltanto quelli pei quali nei giudizi non contumaciali è prescritta la presenza dell' imputato.

613. Le deposizioni scritte dai testimoni morti o resi inabili a presentarsi in giudizio durante l' assenza dell' accusato

no privi dell' esercizio dei diritti civili sino a che si presentino in giudizio, o vengano nel decorso di questo termine arrestati.

I loro beni saranno amministrati, e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

Art. 29. ibid. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni da computarsi dal giorno della esecuzione, o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà annullata ipso jure; l' accusato sarà restituito nel possesso de' suoi beni e nuovamente giudicato; e se colla nuova sentenza egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa che importi egualmente la morte civile, essa non avrà luogo che dal giorno dell' esecuzione della seconda sentenza.

Art. 30. ibid. Allorquando il condannato in contumacia che non si sarà presentato, o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assolto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà gli effetti che aveva prodotti la morte civile nell' intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.

Art. 31. ibid. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni accordati, senza essersi presentato, e senza essere stato preso ed arrestato, sarà considerato morto nell' integrità dei suoi diritti; la sentenza contumaciale sarà annullata ipso jure, senza pregiudizio però dell' azione civile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato se non in via civile.

od imputato, vengono lette nel dibattimento. I Giudici vi hanno quel riguardo che credono conveniente.

614. Se nel nuovo giudizio il contumace sia assoluto, è condannato nonostante in tutte le spese della contumacia, qualora non abbia fatto constare di legittima scusa.

615. Nelle cause correzionali che importano pena di detenzione non maggiore di tre mesi, è in facoltà del Regio Procuratore o del querelante, di domandare la citazione, qualora l'imputato non si presenti sul mandato di comparsa o di accompagnamento; e se non si presenta sulla citazione, di domandare il giudizio di contumacia.

Questo ha luogo senz' altra formalità quando consti dell' intimazione, e non siasi presentato alcuno per l'imputato a proporre legittima scusa.

616. In quelle che possono importare pena di detenzione maggiore di tre mesi, se l'imputato non sia arrestato in forza del mandato di accompagnamento, o non si presenti nelle forze della giustizia nel termine di dieci giorni dalla intimazione o al suo domicilio o per affisso, è in facoltà del Regio Procuratore o del querelante, come sopra, di domandar la citazione a termine non minore di dieci giorni, e se non si presenta sulla medesima, di domandare il giudizio di contumacia, che ha luogo come nell' articolo precedente.

617. Se l'imputato messo in libertà sotto cauzione non si presenti in forza del mandato di comparsa o dalla citazione, può aver luogo il giudizio contumaciale, come nell' art. 615.

618. Sono comuni ai giudizi contumaciali dei Tribunali correzionali le disposizioni degli articoli 611 e 612.

619. Qualora il Regio Procuratore, o la parte civile ricorra in appello contro un giudizio contumaciale, se il giudicato è assoluto, il Presidente destina all' assente un difensore d' ufficio, il quale può prender comunicazione del processo in Cancelleria.

La Corte procede al giudizio, sentiti il Giudice relatore, il difensore dell' assente, nominato d' ufficio, il Regio Procuratore e la parte civile se si presenta.

Se il giudizio d'appello è di condanna, si ha per non avvenuto, qualunque volta l'imputato si presenti nelle forze della giustizia.

TITOLO II.

Della Procedura e del Giudizio risguardante i correi e complici, e le persone risponsabili civilmente del delitto.

Sezione I.

De' Correi e Complici.

620. I correi o complici possono, anche durante l'istruzione, essere confrontati gli uni cogli altri dal Giudice istruttore. Ciò per altro non ha luogo se non dopo che ognuno sia stato interrogato separatamente.

Si tiene processo verbale del confronto. Esso viene segnato, nei modi consueti, dal Giudice, dal Cancelliere e dai confrontati.

621. Se vi sono più imputati come correi o complici dello stesso delitto, parte presenti e parte assenti, la contumacia di uno non sospende l'istruzione, nè il giudizio, nè gli effetti del medesimo contro gli altri imputati presenti; salvo il caso che il Tribunale credesse opportuno al discoprimento della verità di sospendere il giudizio per procurare intanto l'arresto dell'assente.

In tal caso la sospensione non potrà essere protratta oltre sei mesi.

La decisione del Tribunale non ammette reclamo.

622. Nel giudizio pubblico contro i presenti, i testimoni che si sentono a voce, non vengono interrogati, riguardo all'assente, se non in quanto i fatti sopra i quali sono interrogati nel giudizio, non possono scindersi.

623. Se nel giorno del dibattimento contro il presente

fossero già compiti gli atti preparatorj contro il contumace, il Tribunale o la Corte può pronunciare nella stessa seduta, prima sopra i presenti, e poi sopra gli assenti.

Non si pronuncia mai il giudizio definitivo di contumacia contro l'assente, se prima non sia seguito il giudizio definitivo contro il presente.

624 Nei giudizi di polizia, se vi siano più imputati, ed alcuni di essi non si presentino al Giudice di pace nel termine della citazione, il Giudice pronuncia nella stessa seduta, prima sui presenti, indi sugli assenti.

625. Nei giudizi correzionali che importino soltanto pena pecuniaria, o di detenzione non maggiore di mesi tre, se alcuni degl'imputati non si presentino nè sul mandato di comparsa, nè sul mandato d'accompagnamento rilasciato contro di coloro che non ubbidiscono a quello di comparsa, si rilascia la citazione contro di tutti.

Il Tribunale decide nella stessa seduta, prima sui presenti, indi sugli assenti.

626. Se prima del giudizio d'accusa, o prima della citazione nelle cause correzionali che importino pena di detenzione maggiore di tre mesi, sopravvenga a disposizione della giustizia un altro imputato come correo o complice dello stesso delitto, si compie l'istruzione anche contro il sopravvenuto, onde abbia luogo un solo giudizio contro tutti i presenti, salvo, quanto all'accusa, il disposto dall'art. 395.

627. Sopravvenendo il correo o complice a disposizione della giustizia dopo l'atto d'accusa, o dopo la citazione, anche nel corso del dibattimento, non si sospende il giudizio contro l'accusato o correo presente, fuorchè quando il Tribunale o la Corte sull'istanza delle parti, sentito il Regio Procuratore, o ad istanza del medesimo, in seduta privata, non creda conveniente di ordinarlo per l'effetto contemplato nel precedente articolo.

628. Se per mezzo del dibattimento contro i presenti si scopra un altro complice o correo prima ignoto, ed emerga una prova sufficiente a rilasciare contro di lui un mandato

d'accompagnamento, la Corte o il Tribunale, dietro istanza del ministero pubblico o di altre parti interessate, rilascia il mandato, ed ordina che si proceda all'istruzione ordinaria.

Può anche in questo caso, secondo le circostanze, sospendere il dibattimento.

Sezione II.

Delle Persone risponsabili civilmente del delitto.

629. Le persone risponsabili civilmente del delitto altrui sono indicate agli art. 1383 e 1384 del Codice Napoleone. Esse (1)

1.° Devono chiamarsi durante l'istruzione, ed interrogarsi sul fatto pel quale si pretendono civilmente risponsabili, e sulle relative circostanze;

2.° Possono somministrare i lumi ed indicare i testimoni che credessero opportuni a difesa del loro interesse;

(1) Art. 1383. Cod. Nap. Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

Art. 1384. ibid. Ciascuno parimenti è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi, ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

3.° Nell'istruzione, nella procedura e nel giudizio sono ammesse a tutti i beneficj competenti all'imputato, in tutto ciò che può esigere la difesa del loro interesse civile.

630. Se gl'imputati del delitto fossero assenti, le persone civilmente risponsabili sono avvertite degli atti preparatorj del giudizio di contumacia contro i rei o i complici.

Se si presentano nei termini prescritti alla comparsa del contumace, sono ammesse a difendersi.

In tal caso ha luogo la procedura e il giudizio, rapporto a dette persone, colle norme che si osservano per i rei o complici presenti.

TITOLO III.

Del Modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimoni.

631. Non possono chiamarsi fuori del comune di loro residenza per essere esaminati in qualità di testimoni,

1.° I Grandi Ufficiali della Corona;

2.° I Ministri e i Grandi Ufficiali del Regno;

3.° I Cardinali, gli Arcivescovi ed i Vescovi;

4.° I Dignitari dell'ordine della Corona di Ferro;

5.° I Membri del Consiglio di Stato;

6.° I Membri del Corpo Legislativo attualmente radunato.

7.° I Membri dei Collegi Elettorali attualmente radunati;

8.° I Generali di divisione comandanti una divisione territoriale;

9.° I Presidenti delle Corti e dei Tribunali, o i Regj Procuratori;

10.° I Prefetti;

11.° I Generali di brigata comandanti un dipartimento;

12.° I Podestà e Sindaci;

13.° I Comandanti d'armi;

14.° I Commissari della contabilità nazionale.

632. Non possono chiamarsi fuori del cantone di loro residenza per essere esaminati in qualità di testimoni,

1.° I Militari di ogni grado in guarnigione o in spedizione militare;

2.° I Capi d'ufficio di qualunque amministrazione pubblica o comunale, obbligati a servizio giornaliero;

3.° I Giudici;

4.° I Ricevitori delle imposte indirette, ed i Cassieri o sotto Cassieri Regj.

633. Tutti gli altri che fossero rivestiti di una pubblica funzione qualunque, con obbligo di personale residenza, non sono tratti fuori del loro cantone se ciò non venga specialmente domandato dal ministero pubblico, o dalla parte civile, o dall'imputato.

634. Occorrendo di far esaminare le persone indicate negli articoli precedenti, in una causa nella quale si proceda fuori del comune, o rispettivamente del cantone della loro residenza, il Giudice istruttore si dirige con una requisitoria al Presidente del Tribunale correzionale del luogo della loro residenza. Alla requisitoria unisce un prospetto dei fatti e delle circostanze, e le interrogazioni principali da farsi alle persone suddette

635. Il Presidente requisito destina un Giudice del suo Tribunale o il Giudice di pace del luogo.

Questi, se si tratta delle persone indicate nel § 1 sino all'11 inclusivamente dell'art. 631, si concerta colle medesime per portarsi col suo Cancelliere alla loro abitazione, ed ivi riceverne le deposizioni.

636. Se si debbano esaminare le persone nominate nell'art. 631 nei §§ 12, 13, 14 e quelle comprese negli articoli 632, 633, il Giudice destinato concerta con esse l'ora in cui dovranno portarsi alla Cancelleria.

637. Se occorra di esaminare qualche incaricato di una missione all'estero, o qualche incaricato estero presso il Regno d'Italia, il Giudice istruttore, per mezzo del Regio Procuratore del Tribunale o della Corte, dirige al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, il prospetto dei fatti e

degli articoli principali sui quali dovrà versar l'esame. Questi, col mezzo del ministero delle relazioni estere, procura di averne l'esame ricercato.

638. Se il dibattimento segua fuori del comune di residenza delle persone indicate nell'art. 631, o fuori del cantone di quelle indicate negli articoli 632 e 633, e se i loro nomi sono inseriti nelle liste, e comunicati ventiquattr'ore almeno prima dell'udienza, le loro deposizioni scritte vengono ivi lette e dibattute come quelle di ogni altro testimonio.

I Giudici vi avranno quel riguardo di cui, in vista del complesso delle circostanze, le crederanno meritevoli.

639. Qualora però nell'atto del dibattimento il Tribunale o la Corte credesse indispensabile che tali persone fossero nuovamente interrogate sopra qualche rilievo fatto nel corso del dibattimento, lo dichiara con sentenza interlocutoria, e proroga il dibattimento.

In tal caso, se si tratti delle persone nominate nell'art. 631 § 1 fino all' 11 inclusivamente, le fa esaminare per mezzo di una requisitoria.

Se poi si tratti delle persone indicate sotto ai numeri 12, 13, 14 dell'articolo suddetto, e delle altre designate nell'art. 632, il Tribunale, o la Corte, col mezzo del rispettivo Regio Procuratore, si rivolge al Gran Giudice, Ministro della giustizia, ad oggetto di farle comparire personalmente al dibattimento. Le persone indicate nell'articolo 633 sono fatte citare dalla Corte all'udienza.

640. Se le persone indicate negli art. 631, 632 e 633 risedono nel comune e respettivamente nel cantone ove si fa il giudizio, esse compariscono personalmente.

Le deposizioni però delle persone nominate nell'art. 631 dal § 1 fino all' 11 inclusive, sono ricevute nella stanza interna del Consiglio, avanti il Tribunale o la Corte, ed in presenza delle parti e loro difensori, e del ministero pubblico, ed ivi ha luogo il dibattimento nelle forme ordinarie.

641. È in facoltà del Presidente di ordinare che si osservi, riguardo alle donne, il metodo prescritto nell'articolo

precedente, qualora dovessero comparire nel pubblico dibattimento.

TITOLO IV.

Del Modo di procedere contro i testimoni che non si prestano all' istruzione.

642. Il giudizio speciale di cui si tratta nel presente titolo, ha luogo,

1.° Allorquando un testimonio citato a comparire avanti un Giudice competente, non ubbidisca alla citazione;

2.° Allorquando, dopo essersi presentato, ricusa di manifestare quanto è a sua notizia intorno ai fatti dei quali egli viene interrogato.

Sezione I.

Del Modo di procedere contro i testimoni disubbidienti alla citazione.

643. Qualunque testimonio che citato a comparire per un dato giorno ed ora avanti ad un Giudice, non ubbidisce, vi può essere astretto con un ordine d' accompagnamento.

644. Presentandosi il testimonio in forza dell' ordine d' accompagnamento, qualora non giustifichi d' essere stato legittimamente impedito di comparire nel giorno prescritto nella citazione, è condannato dal Giudice nelle spese occorse per farlo comparire, e nella multa che sarà espressa nella citazione stessa, che non potrà essere minore di lire 10, nè maggiore di lire 50.

Questa sentenza è inappellabile.

645. Se da certificato d' un ufficiale di sanità, o di un medico o chirurgo riconosciuto, risulta che un testimonio non è in istato di comparire a cagione di malattia, il Giudice in compagnia del Cancelliere si reca presso il testimonio per ricevere la sua deposizione.

646. Se il Giudice ritrova che la malattia non sussiste, rilascia l'ordine d'accompagnamento per l'esame nel luogo solito, e lo condanna come sopra. Il Giudice inoltre denunzia il fatto e il certificato all'autorità competente, o intraprende, se vi ha luogo, la regolare procedura contro il colpevole.

647. Se un Giudice di pace sia delegato a ricevere l'esame d'un testimonio, e questi non comparisca nel tempo prefisso nella citazione, il Giudice delegato procede come negli articoli precedenti.

Sezione II.

Del Modo di procedere contro i testimoni che ricusano di dar conto di un fatto a lor noto.

648. Quando in una causa di alto criminale o di giustizia correzionale, che possa importare pena maggiore della detenzione di tre mesi, risulti dal processo che un testimonio abbia contezza o scienza di un fatto, ed egli professi ignorare il fatto sul quale viene interrogato, o non risponda categoricamente alle domande del Giudice, viene reiteratamente avvertito, che persistendo, sarà ritenuto nella casa di deposito.

649. Finito l'esame, il Giudice fa guardare a vista il testimonio, e comunica il processo al Regio Procuratore.

Avute le conclusioni analoghe dal Regio Procuratore, il Giudice rilascia l'ordine di deposito.

650. Il testimonio vien trattenuto nella casa di deposito per otto giorni.

Quando entro questo tempo il testimonio non domandi d'essere di nuovo esaminato, il Giudice, spirato l'ottavo giorno, lo sottopone d'ufficio a nuovo esame

651 Se il testimonio persiste o nel simulare ignoranza, o nel tergiversare colle sue risposte, il Giudice istruttore rimette di nuovo il testimonio alla casa di deposito, e ne comunica il processo verbale al Regio Procuratore.

Questi promuove contro di lui l'azione penale, a termini della Legge.

652 Nelle cause correzionali che importino pena pecuniaria o di detenzione non maggiore di tre mesi, avvenendo il caso mentovato nell'art. 648, il Giudice avverte il testimonio, e procede come negli art. 649 e 650.

653. Persistendo ancora nel simulare ignoranza, o nel tergiversare nelle sue risposte, il Giudice istruttore pone il testimonio in libertà; ma nello stesso tempo comunica il processo verbale dell'accaduto al Regio Procuratore che procede come all'art. 651.

TITOLO V.

Del Modo di procedere in caso di fuga, e di successivo arresto dei detenuti o arrestati.

654. Chiunque è incaricato principalmente della custodia dei detenuti od arrestati, o di far eseguire l'arresto o il trasporto di un imputato, è obbligato, nel caso della loro fuga, a distenderne senza ritardo processo verbale, ed a trasmetterne l'originale al Regio Procuratore del Tribunale correzionale del circondario in cui seguì la fuga, e una copia autentica all'Autorità che ordinò l'arresto, il trasporto o la detenzione del fuggitivo.

655. In caso di mancanza o ritardo, la persona risponsabile della fuga è sottoposta ad una multa non minore di lire 25, e non maggiore di lire 150.

656. Il Presidente del Tribunale del circondario in cui seguì la fuga, o a richiesta del Regio Procuratore, o anche d'ufficio, rilascia contro l'usciere, carceriere, custode, capo di gendarmeria, capo di posto, o contro qualunque altra persona risponsabile in forza di Legge o di pubblici Regolamenti dell'evasione seguita, il mandato di deposito.

Contemporaneamente deputa un Giudice istruttore per procedere, come è di ragione, contro le persone risponsabili della fuga.

657. Indipendentemente dal disposto nel precedente articolo, ogni Ufficiale di polizia giudiziaria, al quale in qualunque maniera pervenga a notizia essere avvenuta la fuga d'un arrestato o detenuto, è obbligato a farlo inseguire ed arrestare. È anche obbligato a far inseguire ed arrestare tutte le persone risponsabili dell'arresto, del trasporto o della custodia del fuggitivo, e di trasmetterli al Giudice competente. Non riuscendo l'arresto, deve immediatamente denunziarli all'Autorità competente.

658. Sia che gl'imputati o condannati fuggitivi siano arrestati, sia che si trovino tuttavia in libertà, si procede sempre contro la persona risponsabile della loro fuga, giusta le norme ordinarie prescritte da questo Codice.

659. Arrestato il fuggitivo, egli è condotto nella casa di custodia o di pena a cui era destinato.

Il Giudice competente lo interroga entro ventiquattro ore, onde verificare l'identità della persona e rilevare i complici, fautori o conniventi.

660. In caso di negativa d'identità della persona, il Giudice fa seguirne la ricognizione nei modi stabiliti nella sez. VI, tit. III, lib. I, parte I.

661. Successivamente, se si tratti di un caso pel quale la Legge abbia stabilita una pena speciale per la fuga, si procede al competente giudizio nelle forme ordinarie.

TITOLO VI.

Delle più ampie informazioni.

662. Quando la Corte, a norma dell'art. 500, dichiara che non consta abbastanza che l'accusato sia colpevole, ed ordina che siano prese più ampie informazioni, rimette al Tribunale correzionale unitamente agli atti la copia della sentenza ed il relativo processo verbale prescritto nell'art. 483. Il Presidente del Tribunale nomina immediatamente un Giudice istruttore.

663. Il Regio Procuratore presso il Tribunale, sulle

tracce che gli sono indicate dagli atti, fa esaminare nuovi testimoni: rintraccia inoltre colle norme dell' art. 409 tutti i nuovi argomenti che potessero esservi sì in aggravio, che a discolpa dell' accusato, ed eccita gli Ufficiali di polizia del luogo del commesso delitto, e del domicilio dell' accusato, e di quello dell' offeso, e qualunque altro Ufficiale di polizia, a somministrarne degli ulteriori.

Anche la parte civile può somministrare nuovi argomenti.

664. L' accusato egualmente può produrre qualunque mezzo di prova per purgarsi dai sospetti rimasti contro di lui, e chiedere che si proceda al giudizio d' assoluzione.

665. Qualora i nuovi mezzi di prova raccolti dal Giudice istruttore fossero atti ad avvalorare le prove che la Corte trovò insufficienti, o ne somministrassero di nuove in appoggio dell' accusa, il Regio Procuratore, se l' accusato non è sotto custodia, chiede al Giudice istruttore il mandato d' arresto. Eseguito l' arresto, o se l' accusato è sotto custodia, sulla semplice richiesta del Regio Procuratore, l' accusato è interrogato nelle forme ordinarie dal Giudice istruttore sulle nuove prove emerse contro di lui, e se lo crede opportuno, anche sopra quelle che già esistevano.

666. Dopo questo primo interrogatorio si compie la nuova istruzione nei modi ordinari.

667. Se non vi sia stato luogo a procedere come sopra contro l' accusato, ed anzi egli abbia prodotti nuovi argomenti a propria difesa, e faccia istanza pel giudizio, si compie egualmente l' istruzione sopra i medesimi.

668. Nell' uno e nell' altro caso il Regio Procuratore rimette gli atti col proprio rapporto alla Corte. Qualora il Presidente della Corte, e il Regio Procuratore generale presso la medesima non siano d' unanime avviso che debba riaprirsi il giudizio, la Corte, sentito il Giudice relatore e il Regio Procuratore generale in privata seduta, delibera se in vista delle nuove prove vi sia luogo a riaprire il giudizio. Se decide affermativamente, ha luogo il nuovo giudizio

nelle forme ordinarie. Se decide che non vi sia luogo a riaprire il giudizio, restano fermi gli effetti della prima sentenza.

La decisione della Corte non ammette alcun ricorso.

669 Qualora la sentenza della Corte avesse ordinato che l'accusato rimanesse sotto custodia, o confinato in un determinato circondario, il Regio Procuratore presso il Tribunale, spirato il termine prescritto nella prima sentenza, deve sempre rimettere gli atti alla Corte e farle rapporto sullo stato dell'affare

670. La Corte, letto in seduta privata il rapporto del Regio Procuratore, sentito il Regio Procuratore generale presso la medesima, se non siano sopravvenute nuove prove, mette l'accusato in libertà provvisionalmente sotto la sorveglianza della polizia. Se l'istruzione sulle nuove prove non è compita, può prorogare il rispettivo termine prescritto, a norma dell'articolo 669, per un tempo che non potrà essere maggiore di tre mesi, oppure rimette l'imputato in libertà provvisionale come sopra.

671. La disposizione del precedente articolo non impedisce che l'imputato non possa essere assoggettato posteriormente a nuovo giudizio sopra nuove prove che emergessero, fino a tanto che non sia prescritta l'azion penale.

TITOLO VII.

Della Revisione delle cause criminali.

672. Allorchè uno sia stato condannato come autore d'un delitto, ed un altro sia stato pure condannato con diverso giudicato come autore dello stesso delitto; se i due giudicati non possano conciliarsi, e siano la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, l'esecuzione del secondo giudicato ed anche del primo, se non sia stato eseguito, si sospende, quand'anche fosse stato rigettato

il ricorso che l'uno o l'altro avesse presentato per cassazione.

Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, sia d'ufficio, sia sul ricorso dei condannati o di uno di essi, sia ad istanza del Regio Procuratore, denunzia i due giudicati alla Corte di cassazione.

La Corte, qualora riconosca che non possano conciliarsi, li cassa ambedue, e rimette gli accusati cogli atti di accusa ad altra Corte di prima istanza fra le più vicine al luogo del commesso delitto.

673. Si sospende pure l'esecuzione di una condanna a morte, o ad altra pena di effetto irreparabile, qualora si scopra che sia già stata ammessa l'accusa, o rilasciato il mandato di deposito contro un altro, come autore dello stesso delitto, e si verifichi la stessa inconciliabilità.

Se nel giudizio anche questo imputato sia condannato per lo stesso titolo, si procede come nell'articolo precedente; ma se non sia condannato, o nol sia per lo stesso titolo, cessa la sospensione, e la prima sentenza viene tosto eseguita.

674. Qualora, dopo una condanna per omicidio, l'esistenza e l'identità della persona pretesa uccisa fossero legalmente provate, l'esecuzione della condanna è sospesa.

Il Gran Giudice, d'ufficio o sul reclamo del condannato, o del Regio Procuratore, trasmette tutte le carte alla Corte di cassazione.

La Corte, riconosciuta la legalità degli atti prodotti dopo la condanna, cassa il giudicato e rimette l'accusato ad un'altra Corte criminale vicina al luogo del supposto delitto, perchè sopra tutti gli atti, sì a carico che a discolpa, proceda al giudizio.

675. Qualora dopo la condanna d'un accusato sia stata ammessa l'accusa o rilasciato il mandato di deposito per titolo di falsa testimonianza contro uno o più testimoni che abbiano deposto a suo carico, l'esecuzione del giudicato di condanna si sospende, quand'anche il ricorso per cassazione fosse stato rigettato.

Se i testimoni sono in seguito condannati per falsa testimonianza, il Gran Giudice, Ministro della giustizia, d' ufficio o sul ricorso del condannato o del Regio Procuratore, denunzia il fatto alla Corte di cassazione.

La Corte, dopo aver riconosciuto che i testimoni, i quali abbiano deposto in aggravio del primo condannato, sono stati convinti di falso, annulla il giudicato contro il medesimo, e lo rimette ad un' altra Corte vicina al luogo del preteso delitto, perchè proceda a nuovo giudizio.

Se poi nel giudizio sopra i testimoni le loro deposizioni non sieno state dichiarate false, la sospensione del primo giudicato cessa di diritto, e la condanna si eseguisce.

676. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla condanna seguita sopra atti o documenti prodotti in aggravio dell' accusato, e che si scoprissero falsi.

Si sospende l' esecuzione della condanna, qualora vi sia un giudizio di prima istanza che dichiari falso l' atto o il documento, o allorchè sia stata ammessa l' accusa, o rilasciato il mandato di deposito contro coloro che avessero fabbricato o impiegato l' atto o il documento.

Il giudicato di condanna si annulla quando il documento sia dichiarato falso con sentenza o decisione passata in giudicato.

677. I testimoni condannati per falsa testimonianza non potranno esser sentiti nel nuovo giudizio. L' atto o il documento giudicato falso non potrà esser riprodotto, e coloro che saranno stati condannati per averlo fabbricato od averne usato, non potranno agire nè essere sentiti contro l' accusato, sia come parte civile, sia come testimoni.

678. Se il condannato, in favore del quale può aver luogo la revisione, fosse defunto, possono in sua vece ricorrere i suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, nipoti e cugini, il marito per la moglie, e la moglie pel marito.

Quando il Tribunale a cui fu commessa la revisione creda che si avesse dovuto assolvere il defunto se fosse stato in vita, ne riabilita la memoria.

In tal caso gli eredi di lui possono intentare l'azione di danni, interessi e spese contro chi è di ragione.

TITOLO VIII.

Procedura particolare in alcuni delitti di falso.

Sezione I.

Procedura particolare nei delitti di falsità o alterazione di scritture.

679. Le denunzie o querele pei delitti di falsità o alterazione di scrittura si portano direttamente o si rimettono al Tribunale correzionale, salvo il caso di querela incidente in causa civile o criminale, di cui in appresso.

La procedura può aver luogo, quand' anche la scrittura impugnata fosse stata riconosciuta per vera in concorso di chiunque, in tutt' altra sede di giudizio, che in quello di falso principale o incidente, ed ancorchè, in conseguenza di tale ricognizione, fosse stato pronunciato un giudicato sulla supposta verità della medesima.

680. La carta, al momento in cui viene prodotta, è segnata e firmata in tutte le pagine dal Giudice istruttore, dal Cancelliere e dalla persona che la produce.

Il Cancelliere ne fa processo verbale in cui descrive con precisione lo stato materiale della carta, le cancellature, le abrasioni, le postille, le interlinee, ed ogni altra circostanza di simile genere. Anche questo processo verbale vien firmato come sopra.

681. Se la carta non è portata nella Cancelleria dal que-

relante o denunziante, ma sia stata portata da altri, ovvero fosse stata trasmessa sotto sigillo da chi l'aveva presso di se, il querelante o il denunziante ne sono immediatamente avvertiti, perchè possano essere presenti alla consegna della medesima, o all'apertura del piego.

Comparendo, devono firmare anch'essi la carta o il processo verbale, come all'articolo precedente. Non comparendo, si procede senza di loro.

682. In caso d'inosservanza delle forme prescritte nei precedenti due articoli, il Cancelliere incorre nella multa di lire 50. L'inosservanza delle dette formalità importa nullità.

683. Ogni depositario pubblico o privato della carta accusata di falso è tenuto, sotto pena di esservi costretto colla forza, di rimetterla alla Cancelleria dietro ordine del Giudice istruttore o del Regio Procuratore.

Quest'ordine e il riscontro della Cancelleria della fatta presentazione gli serviranno di scarico verso tutti coloro che avessero interesse nella carta.

684. Allorchè fosse necessario di togliere dal suo posto un documento autentico, ne vien lasciata nel luogo ov'era custodito, una copia perfettamente simile all'originale, nello stato materiale in cui si trova. Essa è collazionata e segnata dal Giudice del luogo, e dal depositario pubblico. Ogni altro depositario o avente in essa interesse può esigere dalla Cancelleria a proprie spese una copia simile come sopra, collazionata e segnata dal Giudice istruttore e dal Cancelliere.

685. Le disposizioni del Codice di procedura civile nel titolo del falso incidente, relative alle scritture di confronto, ed alla verificazione delle scritture per mezzo di periti, saranno osservate nell'istruzione del falso avanti il Tribunale correzionale.

686. Gli art. 234 e 235 del medesimo Codice saranno parimente osservati. (1)

(1) Art. 234. Cod. proc. civ. Ove occorra sentire testimo-

687. Se dalla procedura risultano indizi sufficienti contro gli autori o complici del delitto, il Giudice istruttore rilascia contro di essi l'occorrente mandato di accompagnamento.

688. Il Giudice istruttore fa avvertire tutte le persone che gli risultino interessate nella carta, affinchè volendo, possano presentarsi avanti di lui per dare i lumi e indicare i testimoni che credessero opportuni a meglio riconoscere la verità, ed affinchè possano anche prender parte nella causa pel loro interesse civile.

Finiti gl' interrogatorj, si fa lettura a ciascheduno della denunzia o querela, e gli si fa vedere la carta impugnata. Qualora alcuno di essi dichiari di voler prender parte nel giudizio, gli si comunica quanto emerge in processo sulla medesima, esclusi i nomi dei testimoni e dei periti, e se ne fa menzione nel processo verbale.

689. Compiuta l'istruzione, il Giudice istruttore comunica il processo al Regio Procuratore.

Se vi sia luogo a procedere contro gli autori o complici della falsità, si procede colle norme prescritte in questo Codice per gli altri delitti d'alto criminale.

ni, si osservano le formalità prescritte in appresso per gli esami. I documenti pretesi falsi vengono loro presentati, e da essi segnati se sanno o vogliono farlo, altrimenti si fa menzione del loro rifiuto.

Le carte o scritture di confronto e altre che occorre di presentare ai periti, possono anche essere presentate ai testimoni in tutto o in parte, se il Giudice delegato lo crede conveniente, ed in tal caso sono anch' esse segnate dai testimoni medesimi come si è qui sopra stabilito.

Art. 235. ibid. Se all'atto della deposizione i testimoni presentassero qualche documento, rimarrà questo unito alla deposizione dopo di essere stato però segnato tanto dal Giudice delegato, quanto dai testimoni, se possono o vogliono segnare, altrimenti se ne fa menzione nel processo verbale.

Se il documento dal testimonio esibito fa prova o di falso o della verità de' documenti querelati, viene presentato agli altri testimoni che potessero averne contezza, i quali pure devono segnarlo come si è detto di sopra.

690. Nel caso che siano ignoti o non siano indiziati abbastanza gli autori o complici, ovvero siano mancati di vita, o sia prescritta l'azione penale, debbe aver luogo non ostante il giudizio sulla carta, qualunque volta vi sia parte interessata che ne faccia istanza.

In tal caso il Tribunale correzionale procede come Tribunale civile nella forma seguente.

691. Il Giudice istruttore, ad istanza della parte più diligente, fa notificare agli altri interessati che l'istruzione è compita.

Tutti gl' interessati e i loro patrocinatori possono, nel termine di otto giorni, da che ne furono avvertiti, aver l'ispezione del processo nella Cancelleria, ed averne a proprie spese quelle copie che domandassero.

692. Spirato il detto termine, il Presidente destina il giorno pel giudizio che viene indicato nella tabella esposta alla porta della sala: il Tribunale radunato in seduta pubblica, in numero di tre Giudici compreso il Presidente, sentito il rapporto del Giudice istruttore, sentite le parti, se si presentano, e il Regio Procuratore nelle sue conclusioni, pronuncia la sua sentenza.

693. Contro tali sentenze non ha luogo il rimedio d'opposizione. Può bensì aver luogo l' appello come nelle cause civili.

694. Se il Tribunale dichiara che non consta della falsità o alterazione della carta, ordina nella sentenza la restituzione della medesima alla persona che l' ha prodotta, e condanna nelle spese il querelante, se v'è, e chi avesse preso parte nel giudizio per sostenere l' accusa.

Può inoltre condannare il querelante in una multa non maggiore di lire 1000.

695. Qualunque volta il Tribunale dichiari che il documento è falso o alterato in tutto o in parte, determina nella stessa sentenza ciò che è di ragione per ristabilire la verità.

696. Se nel corso di una causa civile una delle parti accusi di falsità o alterazione una delle carte prodotte in giudizio, ha luogo il disposto nel tit. XI, lib. II, parte I del Codice di procedura civile.

697. Se nel corso di una istruzione o di una procedura penale, un documento prodotto sia accusato di falso da una delle parti, essa intima a chi l'ha prodotto di dichiarare se intende valersi di quel documento.

698. Qualora la parte che l'aveva prodotto, dichiari di non volersene servire, o non faccia alcuna dichiarazione nel termine da prescriversi dal Giudice istruttore, il documento sarà escluso dal processo; si prosiegue l'istruzione, e si procede al giudizio senz' aver alcun riguardo al documento stesso.

699. Se la parte dichiara che intende valersene, si procede all' istruzione e al giudizio incidente sul falso dallo stesso Tribunale correzionale, a cui appartiene la causa principale. Se l'incidente sia nato avanti un Giudice di pace, si procede dal Tribunale correzionale del suo circondario.

700. Il Giudice, il Tribunale o la Corte avanti cui emerge incidente, decide preliminarmente, sentito il ministero pubblico, se il documento impugnato possa influire nella decisione della causa principale, e in tal caso ne sospende la decisione sino a che sia deciso sul falso incidente.

Se dichiara che non possa influire nella causa principale, si procede sul falso incidente in separato giudizio nelle stesse forme prescritte pel falso principale.

701. Qualunque volta un Giudice, un Tribunale o una Corte nell' esame di una causa anche civile scopra una falsità, e trovi indizi sufficienti a procedere contro alcuni come autori o complici della medesima, benchè la falsità scoperta non influisca nella causa principale, deve, col mezzo del ministero pubblico, denunziarla d'ufficio al Tribunale correzionale del luogo del commesso delitto, o del luogo ove si trovi l'indiziato secondo le circostanze.

Il Presidente a richiesta del ministero pubblico deve inoltre rilasciare il mandato d'accompagnamento contro gl' indiziati, perchè sieno tradotti al Tribunale competente.

Sezione II.

Del Modo di procedere per falso di moneta, o di altri effetti pubblici.

702. I Regj Procuratori, i Giudici di pace, gli Ufficiali di gendarmeria, i Prefetti di polizia e i Commissari di polizia sono autorizzati a fare, coll' intervento di due testimoni almeno, le visite necessarie nelle case di persone sospette di avere fabbricate, introdotte o distribuite false carte nazionali, o simili effetti pubblici anche esteri, e monete false, o di avere contraffatto i sigilli dello Stato. Essi prendono solamente quelle misure conservatorie che l' urgenza richiede, giusta il disposto nell' art. 39.

Essi si assicurano delle persone che trovano nel caso di flagrante delitto o simile. Di tutto fanno processo verbale, che insieme coll' arrestato trasmettono al Tribunale correzionale, giusta le forme ordinate nell' art. 48.

Oltre ciò, ne porgono notizia alla Prefettura o Vice-Prefettura del luogo.

703. Il Giudice istruttore passa senza ritardo alla visita, ed alle verificazioni, giusta il disposto nella sez. II e IV del tit. IV del libro I, parte II.

704. Nelle istruzioni pei delitti di falsa moneta è indispensabile che la verificazione sia fatta dalla Direzione della Zecca.

705. Se il processo viene fatto nel luogo dove risiede la Zecca, il Giudice istruttore, accompagnato dal Regio Procuratore, e coll' intervento di due testimoni, assiste allo sperimento. Il Cancelliere ne stende il processo verbale che viene sottoscritto dal Direttore della Zecca e dagli altri intervenuti allo sperimento.

706. Se pel delitto di falsa moneta si procede in un luogo dove non risiede la Direzione della Zecca, il Presidente del Tribunale spedisce, col mezzo del Regio Procu-

ratore, al Presidente del Tribunale ove risiede la Zecca più vicina, una requisitoria per fare eseguire lo sperimento.

In tal caso il Presidente fa fare la più esatta descrizione delle monete con tutti i loro connotati: indi fa tagliare per metà ciascuna delle medesime e ne unisce alla requisitoria la metà di ciascuna, sotto involto legato e chiuso con sigillo del Tribunale. Di tutto fa processo verbale che viene conservato negli atti.

707. Il Presidente requisito destina nel luogo dello sperimento un Giudice per assistere a quest'atto. L'involto che contiene le monete non è aperto che all'atto dell'esperienza e previa la ricognizione dell'integrità del sigillo.

Lo sperimento viene eseguito, e il processo sottoscritto come all'art. 705.

708. Le monete e le materie che rimangono dopo lo sperimento, sono rimandate colle medesime formalità al Tribunale requirente, come formanti corpo del delitto ed oggetti di convinzione.

709. La violazione del disposto negli art. 704 fino al 708 inclusive porta pena di nullità.

710. Nelle cause di falso di cartelle di monte, di mandati pubblici, o sul Tesoro pubblico, di viglietti di lotto, o altra simile carta nazionale od estera, come anche per contraffazione di sigilli o segni, si procede colle forme prescritte nella sezione I di questo titolo.

711. In tutto il resto dell'istruzione sui delitti di falso, egualmente che nelle forme del giudizio, si procede come negli altri delitti.

TITOLO IX.

Dei Giudizi di competenza.

712. La questione di competenza può essere promossa o in caso di conflitto fra più Autorità, o senza che vi sia conflitto, in via di semplice eccezione declinatoria.

713. Fino a che per lo stesso delitto o per delitti con-

nessi più Autorità o Ufficiali di polizia giudiziaria assumano informazioni o prendano semplici misure conservatorie, non può insorgere nè questione, nè conflitto di competenza.

714. Il conflitto insorge quando da Autorità diverse viene spedito un mandato o un ordine che equivalga a mandato contro d'uno o più imputati dello stesso delitto o delitti connessi.

715. L'eccezione declinatoria di competenza ha luogo quando da una sola Autorità si proceda in una causa che per ragione o della materia o del luogo o della persona spettasse ad altra Autorità. (1)

716. Il diritto di promuovere la questione di competenza appartiene,

1.° All' imputato;

2.° Al querelante;

3.° Al ministero pubblico.

Questo è tenuto di promuoverlo per ufficio ogni qual volta scopra violata la competenza.

Sezione I.

Del Modo di procedere sulle questioni di competenza in caso di conflitto.

717. La decisione della competenza di giurisdizione e della relativa avocazione in caso di conflitto appartiene alla Corte superiore, nel cui circondario giurisdizionale sono comprese le due Autorità in conflitto.

718. In conseguenza, se il conflitto insorge tra due o più Giudici di pace, compresi nel circondario di una medesima Corte di prima istanza, la decisione appartiene ad essa Corte. Se sono soggetti a diverse Corti di prima istanza esistenti

(1) Art. 168. Cod. proc. civ. La parte che è stata chiamata davanti un Tribunale incompetente, può domandare di essere rimessa ai Giudici competenti.

nella giurisdizione della stessa Corte d'appello, la decisione appartiene alla Corte medesima. (1)

719. Se il conflitto insorga tra due o più Tribunali o Corti di prima istanza soggette alla stessa Corte d'appello, essa decide. (2)

720. Se insorga tra più Corti d'appello, ovvero tra due o più Giudici di pace, Tribunali o Corti di prima istanza, che non siano compresi nella giurisdizione di una stessa Corte d'appello, la decisione appartiene alla Corte di cassazione. (3)

721. La decisione appartiene pure alla Corte di cassazione, allorchè il conflitto insorga,

1.° Fra Tribunali militari di terra o di mare di una parte, e Tribunali ordinari o speciali dall'altra;

2.° Fra una Corte speciale e un Giudice ordinario, o fra Corti speciali fra loro. (4)

(1) Art. 363. Cod. proc. civ. Se una medesima causa è portata simultaneamente avanti due o più Giudici di pace, i quali sien compresi nel circondario giurisdizionale di una medesima Corte di prima istanza, la decisione sulla competenza de' Giudici è portata a questa Corte.

Se i Giudici di pace sono nel circondario di diverse Corti o Tribunali di prima istanza, la decisione è portata innanzi alla Corte di appello.

Se i Giudici di pace non sono nel circondario della stessa Corte d'appello, la decisione è portata innanzi la Corte di cassazione.

Egualmente se nna medesima causa è portata avanti a due o più Corti o Tribunali di prima istanza dipendenti dalla stessa Corte d'appello, la decisione è portata avanti la detta Corte, ed alla Corte di cassazione se i due Tribunali non sono compresi nella giurisdizione della medesima Corte d'appello, o se il conflitto di giurisdizione ha luogo tra due o più Corti d'appello.

(2) (3) Art. 103. Regol. organ. — Pronuncia egualmente sulle questioni di competenza di giurisdizione, di avocazione, se il conflitto insorga fra più Corti di prima istanza o di appello o fra più Tribunali di prima istanza indipendenti l'uno dall'altro, e non soggetti alla giurisdizione della stessa Corte di appello.

(4) Art. 104. Regol. organ. Il disposto nel precedente articolo ha luogo anche nel caso che il conflitto di competenza

722. Allorchè il conflitto insorga fra un' Autorità giudiziaria ed un' Autorità amministrativa, si osserva il disposto nell' art. 29 del terzo Statuto Costituzionale. Lo stesso si osserva anche fuori de' casi di conflitto. (1)

723. Qualora il conflitto non cessi per dichiarazione di una delle Autorità o d' ufficio o sulla richiesta che gliene fosse stata fatta, chiunque voglia promuovere la decisione, produce il suo ricorso motivato coi relativi documenti alla Corte superiore competente.

L' imputato, se non è in arresto, e la parte civile, quando ricorrono, devono eleggersi domicilio nel comune ove risiede una delle due Autorità in conflitto, indicandolo nel proprio ricorso.

724. La Corte superiore, sentiti in seduta privata il Giudice relatore e il Regio Procuratore generale, o ammette il ricorso, salva opposizione, od ordina che sia comunicato.

725. Nell' uno e nell' altro caso la Corte rimette il suo giudicato, unitamente ad una copia della domanda e de' relativi documenti, al Regio Procuratore presso il Tribunale o la Corte da cui il ricorrente domandò l' avocazione, ordinandogli, se v' ha luogo, che debba notificarlo alle parti private.

si elevi fra Tribunali militari di terra e di mare, e Tribunali civili.

Art. 106. ibid. -- Contro i giudicati proferiti dai Tribunali militari di terra e di mare, non ha luogo il ricorso per cassazione, a riserva del caso in cui si riclami per titolo d' incompetenza o di eccesso di potere.

Art. 107. ibid. - Quanto ai giudicati delle Corti speciali, se per disposizione della Legge o dei Regolamenti di pubblica amministrazione rimanga escluso il ricorso in cassazione, ha sempre luogo il preliminare giudizio di competenza che ogni Corte speciale è obbligata di proferire.

(1) Art. 29. III. Stat. Cost. §. 2. -- Il Consiglio degli Uditori conosce di tutti i conflitti di giurisdizione per causa di rivendicazione di affari, che inerendo agl' interessi immediati del Demanio dello Stato, o alle questioni di pubblica amministrazione non sono della competenza dei Tribunali ordinari.

726. Nel caso che sia stata riservata l'opposizione, questa può farsi dal ministero pubblico e dalla parte privata nel termine che sarà prescritto nell'ordinazione della Corte superiore. Si fa con iscrittura motivata che si presenta nella Cancelleria di quell'Autorità da cui il ricorrente domanda l'avocazione della causa.

Non essendovi opposizione in detto termine, il giudicato della Corte si esegnisce e non si fa luogo ad altro ricorso.

Essendovi opposizione, tutto è trasmesso dal Regio Procuratore indicato nell'art. 725 al Regio Procuratore presso l'altro Tribunale o Corte in conflitto, che notifica l'opposizione al ricorrente privato, se vi è, e nel termine di tre giorni rimette il tutto alla Corte superiore, aggiungendovi le sue osservazioni.

727. Nel caso di ordinata comunicazione, viene anche prescritto il termine alla presentazione della risposta. Spirato il termine, si osserva ciò ch'è prescritto nell'articolo antecedente, nel caso che vi sia opposizione.

728. Ritornate le carte alla Corte superiore, essa in seduta pubblica, sentito il Giudice relatore, e le parti private o i loro difensori, se si presentano, e il Regio Procuratore generale presso la medesima, pronuncia definitivamente.

729. Tali decisioni non sono suscettibili d'opposizione. Se siano di una Corte di prima istanza o d'appello, può aver luogo soltanto il ricorso per cassazione, nel termine di tre giorni dall'intimazione delle medesime.

730. Il ricorso per cassazione si presenta nella Cancelleria della Corte medesima contro il giudicato della quale si reclama · il ricorso sospende l'esecuzione del giudicato. Il Regio Procuratore generale della Corte medesima lo rimette colle proprie osservazioni alla Corte di cassazione, unitamente alla decisione contro cui si riclama ed agli atti relativi. La Corte di cassazione nella sua Sezione destinata a pronunciare sulle questioni di conflitto di giurisdizione, procede anche sopra tali ricorsi, a norma dei precedenti articoli.

731. Pendente la questione di conflitto, resta sospeso il corso della causa avanti ambedue i Tribunali o le Corti in conflitto.

La sospensione però non ha luogo quanto agli atti conservatorj o d'istruzione che non ammettono dilazione, i quali ciò non ostante possono farsi da quella delle due Autorità che ha prevenuto.

732. La decisione definitiva della Corte superiore viene notificata alle stesse parti, e colla medesima forma come la prima.

733. L'Autorità superiore che giudica definitivamente, è tenuta per ufficio, di determinare ciò che è di ragione circa gli atti fatti dall'inferiore e a cui fu negata la competenza.

La Corte di cassazione in ogni caso che fossero stati a lei denunciati atti attentatorj alla propria Autorità, conosce inoltre e provvede, com'è di ragione, sulla riparazione dei danni ed interessi, che in forza di tali atti fosse dovuta.

Sezione II.

Del Modo di procedere nelle questioni di competenza fuori dei casi di conflitto.

734. Fuori del caso di conflitto, l'eccezione declinatoria d'incompetenza può proporsi dalle parti private, e dal ministero pubblico avanti lo stesso Giudice, che credono incompetente, nei termini e nei modi rispettivamente prescritti nel presente Codice.

735. Il diritto di proporre la declinatoria di competenza è perento per le parti private ed anche pel ministero pubblico, qualora non sia stata proposta prima della sentenza o decisione definitiva, nei termini rispettivamente prescritti dal presente Codice. (1)

(1) Art. 169. Cod. proc. civ. Questa domanda (d'incompetenza) deve farsi preventivamente a qualunque altra eccezione, ed a qualunque risposta.

736. Se però la giurisdizione sia incompetente per la materia o per la qualità della persona, o vi sia eccesso di potere, non ostante la disposizione del precedente articolo, il Regio Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in qualunque modo ne abbia notizia, può denunziare il giudizio incompetente, a norma dell' art. 95 del Regolamento organico, ed hanno luogo le relative disposizioni degli articoli 97 e 98 del Regolamento stesso. (1)

737. Dalle sentenze dei Giudici di pace sulla propria competenza, ove giudicano appellabilmente, si può appellare nel termine di tre giorni alla Corte di prima istanza.

Dalle sentenze dei Tribunali si può appellare nello stesso termine alla Corte d' appello.

Dalle decisioni delle Corti e dai giudicati dei Giudici di pace sulla competenza nelle cause in cui giudicano inappellabilmente, si può entro tre giorni ricorrere alla Corte di cassazione.

La Corte di cassazione in tal caso procede come nei casi di conflitto.

738. Verificandosi il caso che un militare venga tradotto avanti un Giudice o Tribunale ordinario per fatti d' assoluta

(1) Art. 95. Regol. organ. Se il Regio Procuratore generale (di cassazione) ha notizia che sia stato proferito un giudizio il quale importi infrazione delle Leggi o dei Regolamenti di pubblica amministrazione, o racchiuda violazione di forme essenziali, od eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia riclamato nel termine stabilito, lo denunzia alla Corte, che riconosciuta la contravvenzione o la violazione o l' eccesso di potere, lo annulla.

Art. 97. ibid. — Se viene cassato un giudizio correzionale o criminale, ad istanza del Regio Procuratore generale, per titolo di contravvenzione alla Legge, il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio, quando la pena erroneamente applicata ecceda l' altra che doveva applicarsi.

Art. 98. ibid. — Se la cassazione è stata pronunciata ad istanza del Regio Procuratore generale per pura violazione di forme essenziali, è in facoltà del condannato di scegliere tra l' esperimento di un nuovo giudizio e l' esecuzione del primo ancorchè cassato.

competenza dei Tribunali militari, o che una persona non militare venga tradotta avanti un Giudice o Tribunale militare, fuori dei casi contemplati dall' art. 95 fino al 100 inclusive, se l' eccezione d' incompetenza o la declinatoria venga rigettata, la parte privata o il ministero pubblico che l' aveva opposta, può ricorrere immediatamente alla Corte di cassazione.

739. Fuori del caso di conflitto, la parte privata ricorrente per cassazione nelle cause correzionali deve fare il deposito, e nel caso di succumbenza sarà condannata nella multa e nelle spese, a norma degli art. 91 e 92 del Regolamento organico.

740. L' imputato e la parte civile che avesse interposto l' appello in punto di declinatoria di competenza, e restasse succumbente, può essere condannata al risarcimento dei danni ed interessi verso l' altra parte, oltre ad una multa non maggiore di lir. 300, a profitto del pubblico tesoro.

Sezione III.

Dei Giudizi di competenza risguardanti le Corti o i Tribunali speciali.

741. A norma dell' articolo 107 del Regolamento organico, ne' giudizi di ogni Corte o Tribunale speciale ha sempre luogo il preliminare giudizio di competenza. (1)

742. Questo giudizio vien sempre proferito d' ufficio da ogni Corte o Tribunale speciale, sentito il Regio Procuratore.

Se dichiara di non poter giudicare del delitto portato a sua cognizione, rimanda senza ritardo l' accusato cogli atti del processo al Giudice cui spetta.

(1) Art. 107. Regol. organ. — Quanto ai giudicati delle Corti speciali, se per disposizione delle Leggi o dei Regolamenti di pubblica amministrazione rimanga escluso il ricorso in cassazione, ha sempre luogo il preliminare giudizio di competenza, che ogni Corte speciale è obbligata di proferire.

743 Il giudizio di competenza viene notificato all'accusato entro ventiquattr' ore.

Contro di questo giudizio egli può ricorrere alla Corte di cassazione colle forme prescritte da questo Codice nei giudizi ordinari.

Il ricorso non può in verun caso sospendere l'istruzione nè il giudizio, e solamente si soprassiede all'esecuzione, fino a che sia stato deciso dalla Corte di cassazione.

744. Interposto il ricorso, il Procurator Regio spedisce, entro ventiquattr' ore, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, gli atti ed il ricorso, colle sue osservazioni, onde tutto sia trasmesso alla Corte di cassazione.

745. La Corte di cassazione, avuti gli atti, posposto ogni altro affare, passa senza ritardo a decidere sopra il ricorso prodotto, sentiti il Giudice relatore e il Regio Procuratore generale in seduta privata. Se il ricorso è rigettato, il ricorrente incorre nella multa di lir. 300, a profitto del tesoro pubblico.

746. La decisione della Corte di cassazione viene tosto trasmessa al Gran Giudice, Ministro della giustizia. Egli prontamente la notifica alla Corte o al Tribunale speciale, e ad ogni Autorità cui spetta, ed ordina che sia immediatamente comunicata al ricorrente.

TITOLO X.

Dei Giudizi di ricusazione.

747. Ogni Giudice di pace, ogni Giudice di un Tribunale o di una Corte, e i rispettivi Supplenti possono essere ricusati per i motivi rispettivamente indicati negli art. 44 e 378 del Codice di procedura civile. Gli art. 379 e 380 del detto Codice sono applicabili a tutti i Funzionari suddetti. (1)

(1) Art. 44. Cod. proc. civ. I Giudici di pace possono essere ricusati per i motivi seguenti — 1. Se hanno interesse

748. I Funzionari del ministero pubblico non possono esser ricusati; devono ciò non ostante astenersi qualora re-

personale nella contestazione — 2. Se sono parenti, o affini di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente — 3. Se nell'anno precedente alla ricusa vi è stato processo criminale fra loro, ed una delle parti, o loro conjuge, parenti ed affini in linea retta — 4. Se sia pendente un processo civile fra loro, ed una delle parti, od il loro conjuge. — 5. Se hanno spiegato il loro parere per iscritto nell'affare di cui si tratta.

Art. 378. ibid. — Qualunque Giudice può essere dato sospetto per i seguenti motivi — 1. Se è parente, o affine delle parti, o di una di esse fino al grado di cugino figlio di germano inclusivamente — 2. Se la moglie del Giudice è parente o affine di una delle parti, o se il Giudice è parente o affine della moglie di una delle parti nei gradi sopra indicati, semprechè la moglie sia ancora vivente, o che essendo defunta abbia lasciato prole superstite. Anche nel caso che sia morta senza prole, il suocero, il genero, i cognati possono essere dati a sospetto. — La disposizione relativa alla moglie defunta è applicabile anche alla donna divorziata, quando esistono figli del disciolto matrimonio — 3. Se il Giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti: — 4. Se sia pendente un processo in loro nome in un Tribunale in cui sia Giudice una delle parti; se il Giudice è creditore o debitore di una delle parti — 5. Se nel decorso di cinque anni precedenti all'allegazione di sospetto abbia avuto luogo un processo criminale fra loro, ed alcuna delle parti, o il conjuge o parenti o affini in linea retta. — 6. Se vi ha causa civile fra il Giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea, ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte prima dell'introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto, oppure si trattasse di causa che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l'allegazione di sospetto. — 7. Se il Giudice è tutore, tutore surrogato, o curatore, erede presuntivo o donatario, padrone, o commensale di una delle parti, se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione, la quale sia parte in causa; o se una delle parti è suo erede presuntivo. — 8. Se il Giudice ha consultato, arringato, o scritto nell'affare, se ha precedentemente conosciuto della controversia come Giudice o

lativamente ad essi si verifichi alcuno dei motivi espressi negli art. 44 e 378 del Codice di procedura civile.

749. La ricusazione può proporsi dal ministero pubblico, dal querelante o suo procuratore speciale, dall'imputato o accusato, o dal suo difensore.

750. Quando il ministero pubblico voglia ricorrere alla Corte di cassazione per una causa di ricusa, non può farlo che coll'autorizzazione del Gran Giudice, Ministro della giustizia.

751. Nel giudizio di ricusa dei Giudici di pace o dei loro Supplenti, si procede a norma degli articoli 45, 46 e 47 del Codice di procedura civile. (1)

come arbitro; se ha sollecitato, raccomandato, o somministrato le spese della causa; se in essa ha deposto come testimonio; se dopo cominciata la procedura ha mangiato o bevuto con una delle parti nella loro casa di abitazione, o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono. — Se vi ha capitale inimicizia fra il Giudice, ed una delle parti. — Se dopo l'introduzione della causa, o entro sei mesi anteriori all'allegazione di sospetto, abbia egli insultata, ingiuriata o minacciata alcuna delle parti o verbalmente o in iscritto.

Art. 379. ibid. Non vi ha luogo ad allegar sospetto un Giudice per essere egli parente col tutore o curatore di una delle parti, o cogli amministratori, od agenti di uno stabilimento, di una società, direzione, o unione di persone che siano parte in causa, salvo che i detti tutori, amministratori, o interessati avessero un interesse distinto e personale.

Art. 380. ibid. — Qualunque Giudice che conosce essere in caso di poter essere allegato sospetto, è tenuto di dichiararlo al tribunale nella camera di Consiglio, perchè decida se deve astenersi.

(1) Art. 45. — Cod. proc. civ. — La parte che vuole ricusare un Giudice di pace, è tenuta di stendere un atto di ricusa, nel quale deve esporne i motivi: si dirige ad un usciere per farlo notificare al Cancelliere della giustizia di pace, il quale deve apporre il suo *vista* all'originale. Tanto l'originale quanto la copia dell'atto deve firmarsi dalla parte, o da un suo procuratore speciale. La copia è deposta in Cancelleria, ed il Cancelliere la comunica immediatamente al Giudice.

Art. 46. ibid. — Il Giudice deve nel termine di due giorni far la sua dichiarazione a piedi dell'atto, portante o la

Rapporto agli altri Giudici dei Tribunali e delle Corti, si osservano gli art. 382 fino al 390 inclusive del Codice stesso.

sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi, esprimendo le risposte ai motivi di ricusa allegati dalla parte.

Art. 47. ibid. -- Entro tre giorni dalla risposta del Giudice che ricusa di astenersi, o non essendovi risposta, il Cancelliere, ad istanza della parte più diligente fa spedizione dell'atto di ricusa, e della risposta del Giudice, se ve n'ha, al Regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza, nella di cui giurisdizione risiede il Giudice di pace ricusato. La ricusa entro otto giorni si giudica dal Tribunale dietro le conclusioni del Regio Procuratore, senza che vi sia bisogno di chiamare le parti.

Art. 382 ibid. -- L'allegazione a sospetto deve proporsi prima che incominci la discussione all'udienza, e se la causa è in rapporto, prima che sia terminata l'istruzione, o prima che i termini ne siano spirati, a meno che i titoli di allegazione di sospetto non siano posteriormente sopravvenuti.

Art. 383. ibid. -- L'allegazione a sospetto contro i Giudici delegati a visite locali, esami di testimoni, ed altre operazioni, deve essere proposta entro tre giorni i quali decorrono: 1. Da quello della delegazione, se la sentenza è stata proferita in contradittorio delle parti. -- 2. Dal giorno della scadenza del termine degli otto giorni a formar opposizione, se si tratta di sentenza contumaciale, ed in cui non sia stata fatta opposizione. 3. Nel caso anche di fatta opposizione, dal giorno della reiezione della medesima, ancorchè proferita in contumacia.

Art. 384. ibid. -- L'allegazione di sospetto deve proporsi con un atto alla Cancelleria, il quale deve contenere i motivi della medesima, e le prove di essi. Quest'atto deve essere sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale; il mandato in forma autentica deve essere annesso a quell'atto.

Art. 385. Il Cancelliere sottomette entro 24 ore al Presidente del Tribunale una spedizione dell'atto di allegazione a sospetto. Il Presidente ne fa rapporto al Tribunale, il quale dietro le conclusioni del ministero pubblico pronuncia per la reiezione, se la trova inammissibile, ed all'opposto, se trova ammissibile l'istanza, ne ordina, 1. La comunicazione al giu-

752. Contro le sentenze o decisioni dei Tribunali e delle Corti ha luogo l'appello o il ricorso per cassazione, nei termini e nelle forme rispettivamente prescritte.

753. Nel caso che un Giudice di pace allegato sospetto, dichiari spontaneamente, entro tre giorni dall' allegata sospicione, di astenersi dalla causa, o gli venga ordinato di astenersene dalla Corte di prima istanza, la Corte rimette la causa ad altro Giudice di pace fra i più vicini. Questi procede nelle forme ordinarie in luogo del Giudice ricusato.

dice allegato sospetto, all'effetto che si spieghi in modo preciso sopra i fatti esposti, nel termine che sarà fissato dalla sentenza -- 2. La comunicazione al ministero pubblico -- 3. Indica il giorno in cui sarà fatta la relazione dal Giudice che a tale oggetto viene destinato.

Art. 386. Il Giudice allegato sospetto fa la sua dichiarazione in Cancelleria in calce all' originale dell' atto di allegazione a sospetto.

Art. 387. Contando dal giorno in cui il Tribunale ha ordinato la detta comunicazione, resta sospeso qualunque giudizio ed operazione. Se però una delle parti pretende che vi sia urgenza e pericolo nel ritardo, l' incidente è portato all' udienza con un semplice atto, ed il Tribunale può ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro Giudice.

Art. 388. Se il Giudice allegato sospetto ammette i fatti addotti in appoggio del sospetto, o se detti fatti sono provati, il Tribunale ordina che il Giudice abbia ad astenersi.

Art. 389 Se la parte che allega il sospetto non presenta prova scritta o principio di prova dei titoli del medesimo, dipenderà dalla prudenza del Tribunale di rigettare il sospetto dietro la semplice dichiarazione del Giudice, o di ordinare la prova testimoniale.

Art 390. La parte la cui allegazione a sospetto è stata dichiarata insussistente o non ammissibile, vien condannata in una multa ad arbitrio del Tribunale non minore di lire cento, senza pregiudizio dell' azione del Giudice per riparazione, e per i danni ed interessi, se vi ha luogo; in questo caso però il Giudice dovrà astenersi.

TITOLO XI.

Dei Giudizi di remissione delle cause da uno ad altro Tribunale o Corte.

754. Nelle cause criminali e correzionali, la remissione da uno ad altro Tribunale o Corte, per i motivi espressi nell'art. 102 del Regolamento organico, appartiene alla Corte di cassazione (1).

755. La domanda può farsi dall'imputato, dal querelante o dal ministero pubblico.

Il ministero pubblico non può ricorrere alla Corte di cassazione, se non vi è autorizzazione del Gran Giudice, Ministro della giustizia.

756. La domanda per motivo di sospicione legittima può aver luogo,

1.° Nei casi contemplati all'art. 368 del Codice di procedura civile (2);

2.° Qualora qualcheduno dei motivi contemplati nel-

(1) Art. 102. -- Regol. organ. -- La Corte di cassazione pronuncia sulle domande di remissione di cause da uno ad altro Tribunale o Corte per titolo di sicurezza pubblica, o di legittima sospezione. Indipendentemente anche dai suddetti titoli può ordinare la remissione da uno ad altro Tribunale, o da una ad altra Corte, se vi concorra l'istanza necessaria e formale del Regio Procuratore, e se questo sia specialmente autorizzato dal Governo.

(2) Art. 368. -- Cod. di proc. civ. -- La remissione della causa da un Tribunale ad un altro può domandarsi 1. Se fra Giudici di un Tribunale di prima istanza vi siano due parenti od affini di alcuna delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente. 2. Se fra Giudici di una Corte di appello si trovino tre parenti od affini di una delle parti fino al detto grado. 3. Se una delle parti essendo Giudice nel Tribunale di prima istanza, o nella Corte di appello che deve giudicare, abbia pure un parente od affine in detto grado nel detto Tribunale, o due nella Corte di appello.

l' art. 378, per ricusare uno dei Giudici, si verifichi contro la metà almeno dei Giudici di un Tribunale.

757. La domanda di remissione per motivi di sicurezza pubblica si presenta alla Corte di cassazione coi documenti che la giustificano. Può presentarsi anche nella Cancelleria del Tribunale o della Corte dove pende la causa (1).

In questo caso il giudizio definitivo viene sospeso d' ufficio.

Il Regio Procuratore della detta Corte o del Tribunale trasmette prontamente sì la detta domanda che il correlativo ordine di sospensione al Procuratore generale della Corte di cassazione.

La violazione di quest' articolo porta pena di nullità del giudizio (2).

758. La Sezione della Corte destinata a pronunciare sulle domande di remissione, sentito in seduta privata il Giudice relatore, ed avute le conclusioni del Regio Procurator generale, o rimette la causa ad un altro Tribunale o Corte, ovvero ordina che il ricorso venga comunicato.

759. Se ordina la remissione, riserva alla controparte ed al Tribunale o Corte cui si vuol tolta la causa, il diritto di opposizione.

760. Sia che si riservi l'opposizione, sia che si ordini la comunicazione del ricorso, il giudicato della Sezione, unitamente ad una copia della domanda e de' relativi documenti, è rimesso al Tribunale o alla Corte da cui il ricorrente domanda che sia avocata la causa. Il Tribunale o la Corte ne ordina la notificazione alla parte contraria, e sospende frattanto il corso degli atti nella causa principale.

La sospensione non ha luogo quanto agli atti conservatorj, o d' istruzione che non soffrano dilazione.

(1) Art. 378. Cod. proc. civ. Vedi in questo a pag. 159.

(2) Art. 370. ibid. -- La domanda di remissione si deve proporre con un atto alla Cancelleria; questo atto contiene i motivi della domanda, ed è sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma autentica.

761. Nel caso di riservata opposizione, questa può farsi con iscrittura motivata nel termine di tre giorni dalla notificazione del giudicato.

Se non v' ha opposizione entro il detto termine il giudicato si eseguisce definitivamente.

Essendovi opposizione, tutto è rimesso alla Corte di cassazione. La Sezione unita in seduta privata, sentito il Giudice relatore, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed avute le conclusioni dal Regio Procuratore generale, pronuncia definitivamente.

762. Nell' altro caso di ordinata comunicazione del ricorso, si prescrive dalla Sezione il termine alla presentazione della risposta, e pervenuta la medesima, o scaduto inutilmente il termine, la Sezione procede al giudizio definitivo come nell' articolo precedente.

763. La domanda pei motivi indicati nell' art. 756 si presenta coi documenti giustificanti al Tribunale o alla Corte da cui il ricorrente domanda che sia avocata la causa.

Il Tribunale o la Corte sospende la procedura, salvi gli atti che non ammettono ritardo.

La Cancelleria comunica tal domanda contro ricevuta, segnata a piedi dell' originale, ai Giudici allegati sospetti.

Essi entro tre giorni fanno la loro dichiarazione.

Spirato detto termine, quand' anche i Giudici nulla abbiano risposto, il Regio Procuratore trasmette la domanda con tutti i documenti e colle sue osservazioni alla Corte di cassazione.

764. Pervenuta la domanda alla Corte, la Sezione destinata a pronunciare sopra tali ricorsi, in seduta pubblica, sentito il Giudice relatore, sentite le parti, o i loro difensori, se si presentano, ed avute le conclusioni del Regio Procuratore generale presso la medesima, se riconosce fondati i motivi della chiesta remissione, ove trattisi di un Tribunale o di una Corte di prima istanza, rimette la causa ad altro Tribunale o ad altra Corte soggetta alla giurisdizione della stessa Corte d' appello, ed ove trattisi di causa

vertente avanti una Corte d'appello, la rimette ad altra delle Corti d'appello più vicine.

765. Se la parte che allega il sospetto non presenta la prova scritta, o un principio di essa prova, riguardo ai titoli del sospetto medesimo, dipende dalla prudenza della Sezione di rigettare la domanda di remissione sulle semplici dichiarazioni de' Giudici, o di ordinare che si assuma l'esame de' testimoni.

766. Se la domanda di remissione per titolo di sospicione legittima è rigettata, ha luogo il disposto dagli art. 374 e 390 del Codice di procedura civile nei rispettivi casi. Se è rigettata la domanda di remissione per titolo di sicurezza pubblica, ha luogo il disposto nell'art. 374 suddetto (1).

767. Ne' casi ne' quali il Regio Procuratore generale, specialmente autorizzato dal Governo, faccia formale istanza per la remissione di una causa da uno ad altro Tribunale o Corte, come all'art. 102 del Regolamento organico, la Sezione pronuncia senza alcuna previa comunicazione in seduta privata, sentito il Giudice relatore, ed avute le ulteriori conclusioni che il Regio Procuratore generale credesse di aggiungere.

768. Ogni decisione sopra una domanda di remissione da uno ad altro Tribunale o Corte è notificata al Regio Procuratore presso il Tribunale o la Corte, da cui la Corte di cassazione ha avocata la causa, ed a quello presso il

(1) Art. 374. Cod. proc. civ. -- La parte succumbente nell'istanza di remissione di causa da un Tribunale ad un altro, deve condannarsi ad una multa non minore di lire cinquanta, oltre de' danni ed interessi verso la parte, quando vi sia luogo.

Art. 390. — ibid. — La parte, la cui allegazione a sospetto è stata dichiarata insussistente o non ammissibile, vien condannata in una multa, ad arbitrio del Tribunale non minore di lire 100 senza pregiudizio dell'azione del Giudice per riparazione e per i danni ed interessi, se vi ha luogo; in questo caso però il Giudice dovrà astenersi.

Tribunale a cui è stata rimessa, e da questo alla parte civile e all' imputato in persona, o al suo domicilio.

TITOLO XII.

Dei Ricorsi per protratta e denegata giustizia.

769. V' è luogo a ricorso per protratta o denegata giustizia,

1.° Qualora, portata una querela o denunzia avanti un Ufficiale di polizia, questi ricusasse, senza motivo, di riceverla, o se, dopo averla ricevuta, fosse negligente nell' adempiere relativamente alla medesima le proprie incumbenze;

2.° Qualora il Giudice istruttore non pronunciasse sulle domande delle parti, o sulle requisizioni del Regio Procuratore, o fosse negligente nell'adempiere quanto gl' incumbe relativamente all' istruzione;

3.° Qualora il Regio Procuratore fosse negligente nell' adempimento delle proprie funzioni relativamente all' istruzione, e alla più pronta spedizione delle cause che fossero in istato di essere giudicate;

4.° Qualora i Giudici, i Tribunali o le Corti non proferissero sulle domande delle parti, o trascurassero di giudicare le cause istrutte che fossero in istato d' essere giudicate (1).

770. Il ricorso non può aver luogo se non precedano due istanze scritte per sollecitare la provvidenza, le quali devono dal Cancelliere essere notificate successivamente

(1) Art. 156. — Regol. organ. Per protratta o denegata giustizia si ricorre al Tribunale, o alla Corte immediatamente superiore.

Art. 506. — Cod. proc. civ. S' intende denegata la giustizia, allorchè i Giudici non provvedono alle domande delle parti, o trascurano di giudicare le cause istrutte, che secondo il loro numero di ruolo sono in istato di essere giudicate.

coll' intervallo di tre giorni almeno, se si tratti d' un Ufficiale di polizia o di un Giudice di pace, e coll' intervallo di otto giorni almeno, se si tratti di un Giudice istruttore o di un Regio Procuratore o di un Presidente (1).

771. Il ricorso deve prodursi dalle parti private, o dal ministero pubblico, accompagnato dalla copia delle due istanze e del documento che deve rilasciare il Cancelliere di averle notificate. Il Cancelliere deve prestarsi alle dette ricerche, sotto pena di destituzione, oltre il risarcimento dei danni ed interessi.

772. Il ricorso contro gli ufficiali di polizia, e contro i Giudici di pace facienti le funzioni di ufficiali di polizia, si presenta al Regio Procuratore.

Contro il Giudice istruttore, può presentarsi al Presidente od al Regio Procuratore.

Contro il Regio Procuratore, si presenta al Gran Giudice, Ministro della giustizia.

Contro un Giudice di pace come Giudice di polizia, contro un Presidente, un Tribunale o una Corte, si presenta alla Corte immediatamente superiore. (2).

(1) Art. 507. -- Cod. proc. civ. -- Perchè si verifichi la denegata giustizia, è necessario che precedano due istanze scritte dalle parti per sollecitare la spedizione della causa. Queste istanze devono essere notificate ai Giudici in persona dal Cancelliere una dopo l' altra con tre giorni d' intervallo almeno, se trattasi di Giudice di pace e di commercio, e coll' intervallo di otto giorni almeno, se trattasi di altri Giudici. Qualunque usciere che è richiesto a questo effetto, è tenuto di far le notificazioni delle dette istanze, sotto pena d' interdizione dal suo ufficio.

(2) Art. 509. -- Cod. proc. civ. L' azione civile contro i Giudici di pace, contro i Tribunali di commercio o di prima istanza, o contro qualcheduno dei membri di questi Tribunali, si propone avanti la Corte d' appello del circondario giurisdizionale.

L' azione civile contro le Corti di giustizia civile e criminale, e le Corti d' appello, o contro una delle loro Sezioni, o contro uno, o più Giudici delle stesse Corti si porta avanti la Corte di cassazione.

773. Il Regio Procuratore, avuto il ricorso contro l'Ufficiale di polizia, lo eccita a prestarsi alla domanda, e a giustificarsi entro tre giorni.

Qualora l'Ufficiale non si giustifichi nel termine prescritto, il Regio Procuratore lo ammonisce, e rimette l'affare ad altro Ufficiale di polizia del suo circondario.

Il Regio Procuratore, in caso di recidiva, ne fa rapporto alla Corte di giustizia, che fa comparir l'Ufficiale di polizia alla pubblica udienza, ove il Presidente lo ammonisce di essere più esatto in avvenire, e lo condanna alle spese incontrate dal ricorrente.

774. Vi sarà recidiva, allorquando il Funzionario sarà redarguito per qualunque siasi affare prima del termine di un anno, a contare dal giorno della iscrizione del primo avvertimento sul registro da tenersi dal Regio Procuratore.

775. Se il ricorso è prodotto contro il Giudice istruttore, qualora non si giustifichi entro tre giorni, il Presidente destina un altro Giudice istruttore per quell'affare, o ne fa rapporto al Tribunale o alla Corte che provvede.

776. Se il ricorso è prodotto contro un Giudice, un Presidente, un Tribunale o una Corte, sono eccitati dalla Corte immediatamente superiore a prestarsi e a giustificarsi nel termine non maggiore di giorni otto. In difetto di giustificazione, la Corte superiore ne fa rapporto al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, trasmettendogli il ricorso col proprio parere.

Il Gran Giudice inoltra tutto alla Corte di cassazione; questa rimette l'affare ad un altro Giudice, Tribunale o Corte, se il Regio Procuratore generale o la parte ricorrente ne abbiano fatta richiesta.

Il Gran Giudice passa in tal caso a quelle ammonizioni o altre provvidenze disciplinari che crede convenienti.

777. Quando il ricorso è diretto contro il Regio Procuratore, il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, lo eccita a giustificarsi, e dà quelle provvidenze che stima opportune.

778. Qualunque volta l'Autorità superiore abbia trovato legittimo il ricorso, il ricorrente può esercitare l'azion civile a norma degli art. 505 sino al 516 del Codice di procedura civile; senza pregiudizio della procedura criminale che potesse aver luogo contro i medesimi.

TITOLO XIII.

Della Procedura e del Giudizio contro i Giudici, i Tribunali o le Corti.

779. La procedura contro i Giudici, i Tribunali o le Corti per delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, può essere promossa,

1.° Dal Regio Procuratore d'ordine del Governo;

2.° Dalle parti lese;

3.° Dalla Corte di cassazione, quando nell'esame d'un affare scoprisse qualche delitto che dia luogo a procedere contro i Giudici.

780. La denunzia o la querela si presenta, osservato l'ordine di competenza, come appresso:

1.° Contro i Giudici di pace, i Supplenti e Cancellieri di tali Giudici, ed ogni altro Ufficiale subordinato ai medesimi, si presenta al Tribunale correzionale;

2.° Contro i Tribunali civili e correzionali o di commercio, o alcuno de' Giudici de' medesimi o loro Supplenti, contro i Cancellieri, ed ogni altro Ufficiale ministeriale addetto ai medesimi, si presenta alle Corti d'appello.

3.° Contro un' intiera Corte d'appello o di prima istanza, o uno o più Giudici, o un Supplente di tali Corti o Cancellieri od altri Ufficiali ministeriali addetti alle medesime, si presenta alla Corte di cassazione (1).

(1) Art. 83. Regol. organ. — Le Corti di appello pronunciano sulle accuse promosse contro un intiero Tribunale civile o di commercio, e contro uno o più Giudici degli stessi Tribunali, per fatti relativi alle loro funzioni.

Art. 105. ibid. — Pronuncia finalmente sulle accuse

781. Per delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni, i Regj Procuratori, i Procuratori generali e i loro Sostituti nelle Corti suddette sono giudicati dalla Corte ch' è competente pei Tribunali o le Corti a cui appartengono.

Contro di essi non può essere spedito alcun ordine che colpisca la persona, se non preceda un decreto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

782. Le persone che, quantunque non esercitano funzioni giudiziarie, sieno complici dei delitti suddetti, sono processate e giudicate nello stesso giudizio coi rei principali.

783. Per i delitti commessi fuori dell' esercizio delle loro funzioni dagli Ufficiali di polizia, Giudici, loro Supplenti, Regj Procuratori, Sostituti Cancellieri, si procede contro di essi dai Tribunali ordinari colle regole comuni.

I Tribunali ai quali è portata la causa, ne avvertono immediatamente il Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

784. Se la Corte di cassazione nell' esame d' un affare scopra un delitto della natura indicata nell' art. 779, è in sua facoltà di ordinare che la procedura s' istituisca dinanzi ad essa, ovvero di rimettere l' imputato al Tribunale o alla Corte competente.

Se il delitto sia scoperto da qualche altro Tribunale o Corte o Funzionario pubblico, ne fa rapporto al Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

promosse contro un' intiera Corte d' appello o di prima istanza, e contro uno o più Giudici delle stesse Corti per fatti relativi all' esercizio sulle loro funzioni.

In tal caso, una Sezione della Corte ammette o rigetta l' accusa.

Se l' accusa è ammessa, un' altra Sezione della stessa Corte pronuncia sulla sorte dell' accusato.

Il primo Presidente della Corte di cassazione presiede alla prima Sezione.

Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, presiede alla seconda.

785. Pervenuta al Tribunale o alla Corte la querela o la denunzia, il Presidente del Tribunale o rispettivamente il primo Presidente della Corte, nomina un Giudice istruttore.

786. Nelle Corti d'appello e di cassazione, la Sezione d'accusa è composta di quattro Giudici.

La Sezione di giudizio è composta almeno di otto Giudici.

787. Nelle Corti d'appello la Sezione d'accusa è preseduta dal Presidente. In quella di cassazione, dal primo Presidente.

Nelle Corti d'appello la Sezione di giudizio è preseduta dal primo Presidente. In quella di cassazione, dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

788. Le funzioni del ministero pubblico presso la Sezione di giudizio vengono esercitate dal Regio Procuratore generale.

Presso la Sezione d'accusa, sono esercitate dal suo Sostituto.

789. Nell'istruzione e nel giudizio d'accusa si procede nelle forme ordinarie prescritte da questo Codice.

790. Ammessa l'accusa, l'accusato è sospeso dall'esercizio della carica. Sono all'accusato sospesi anche gli appuntamenti.

791. Quando l'accusato sia stato rimesso dal Tribunale alla Corte, o rispettivamente dalla Sezione d'accusa alla Sezione di giudizio, si procede al giudizio definitivo nelle forme ordinarie.

792. Contro i giudicati dei Tribunali o delle Corti di prima istanza e d'appello hanno luogo i ricorsi competenti ne' giudizi ordinari.

Contro i giudicati delle Sezioni della Corte di cassazione non compete alcun ricorso.

793. Se il querelante venga condannato dalla Corte alla rifusione dei danni ed interessi, è in facoltà della medesima d'infliggergli una multa non minore di lire 300, nè maggiore di lire 2000.

794. Se il fatto denunziato non presenti un delitto relativo all'esercizio delle funzioni proprie dell'imputato, ma un altro delitto estraneo; o se ciò si scopra nel progresso successivo della causa, il Tribunale o la Corte avanti cui la causa fu portata, rimette l'imputato col relativo processo al Tribunale a cui compete il giudicare dei delitti comuni.

795. Ogni qual volta il Tribunale o la Corte cui spetta di giudicare, trovi che il fatto non sia qualificato come delitto, ma riconosca esservi motivo ad una animavversione disciplinare, ne informano il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, per le opportune provvidenze.

TITOLO XIV.

Dei Ricorsi e delle Lettere di grazia.

796. La supplica per ottener grazia o di condonazione o di commutazione della pena ordinata dalla Legge, si dirige al Re.

Essa deve contenere la fedele esposizione del delitto e delle sue circostanze.

Vengono ammessi ad implorarla anche i parenti ed amici del delinquente; debb' esser firmata da chi la presenta.

797. Il condannato, benchè sia ricorso per cassazione, può non ostante supplicare per la grazia.

798. La concessione della grazia non pregiudica i diritti delle parti danneggiate.

799. Le lettere di grazia sono trasmesse dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia, alla Corte o al Tribunale a cui ne spetta l'esecuzione. Il Regio Procuratore la fa notificare all' impetrante.

800. Il graziato, se non è già sotto custodia, deve, entro tre mesi dalla notizia, presentarsi alla disposizione della giustizia, altrimenti decade dal beneficio della grazia.

Quando il graziato siasi presentato, il Presidente destina una pubblica udienza, entro un termine non maggiore di giorni otto. In detto giorno il Presidente fa leggere alla presenza del graziato e del Regio Procuratore le lettere di grazia, e fa all'impetrante le ammonizioni, che crederà convenienti.

Il Tribunale o la Corte ordina l'immediato registro ne' suoi atti delle lettere di grazia.

Il Regio Procuratore è incaricato dell'esecuzione delle medesime.

Certificato conforme

Il consigliere Segretario di Stato

L. VACCARI.

INDICE

DEI CAPI E DELLE SEZIONI

LIBRO SECONDO

CAPO II.

LIBRO TERZO

DI ALCUNI SPECIALI GIUDIZI.

TITOLO VII.

TITOLO VIII.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

TITOLO IX.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

TITOLO X.

TITOLO XI.

TITOLO XII.

TITOLO XIII.

TITOLO XIV.

INDICE

DELLE MATERIE.

N. B. Il numero citato indica gli Articoli del Codice.

A

(*) N. B. Per tal mezzo si distingue totalmente da quella che chiamavasi *informata conscientia* che teneva conto anche dei mezzi di prova esistenti fuori del processo, e non raccolte colle forme determinate dalla legge. Il giudicato *ex informata conscientia* è cosa aborrita dalla ragione come assurda e tirannica.

D

E

F

G

(*) Il Giudice avverte di più il testimonio che egli dovrà sostenere la sua deposizione in faccia al reo in conflitto di altri testimoni che l' imputato potesse produrre al cospetto de' Giudici e alla presenza di tutto il pubblico nell' udienza.

I

M

N

I.

II.

III.

IV.

V.

vando alcuna delle persone sopr' indicate, a cui consegnare il mandato, il portatore non chiama due testimoni, ed alla loro presenza non lo affigge nel luogo solito delle pubblicazioni di quel Comune, 245, 247. — Se nei casi sovr' espressi il portatore non fa processo verbale dell' operato da lui alla presenza di due testimoni, 244, 245, 247. — Se i testimoni non lo firmano, ivi. — Se l' esecutore non si presenta indi al Podestà, o Sindaco del luogo, o a chi ne fa le veci, e questi non firmano il processo verbale dell' esecuzione del mandato, ivi. — Se essendo il mandato diretto contro la persona che non abbia domicilio, od abitazione nota, l' intimazione non si faccia mediante affissione d' una copia nel luogo solito per le pubblicazioni nel Comune del commesso delitto, e di un' altra copia alla porta della sala dell' udienza del Tribunale, o Giudice che fa il processo, 246, 247.

VI.

NULLITA' nelle citazioni delle cause di Polizia. -- Quando fra la citazione e la comparsa siavi un intervallo minore di ore 24, oltre il termine per la distanza prescritto negli art. 18, 19, 304.

VII.

NULLITA' nelle citazioni in materia correzionale. — Se non si esprime. 1. La parte pubblica o privata, ad istanza della quale si procede. 2. Il nome, cognome della persona che viene citata, o almeno le indicazioni che rendono certa la persona. 3. Il fatto imputato colle principali sue circostanze. 4. Il giorno in cui l' imputato dovrà comparire all' udienza. 5. Se il termine a comparire è minore di giorni dieci dall' intimazione, 348.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

O

P

Q

R

S

T

U-V

Z

ULTIME E PIÙ NECESSARIE

AGGIUNTE E RIFORME

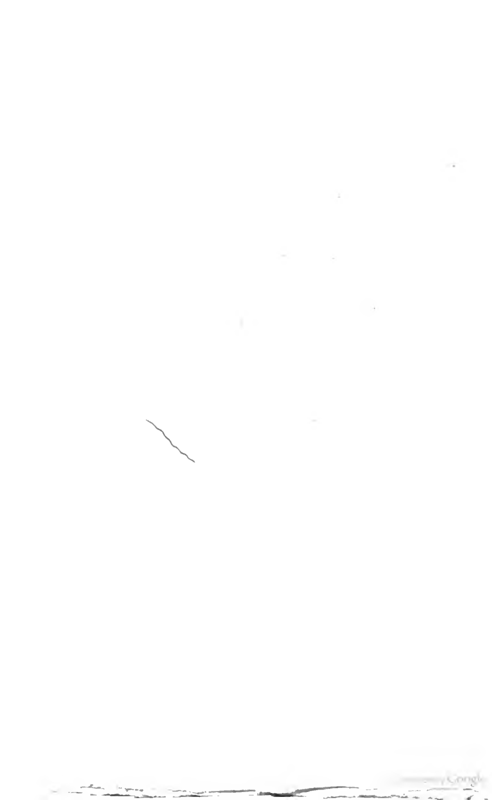
AL PROGETTO

DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

DI

GIANDOMENICO ROMAGNOSI.



PARTE I.

DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI

TITOLO II.

Del modo d' intraprendere le informazioni preliminari.

SEZIONE II.

DELLA DENUNZIA CIVICA

All' art. 60.

La *denunzia civica* non era conosciuta in Francia prima della Rivoluzione. Essa però fu modellata sulle forme della *querela*, prescritte dall' ordinanza del 1670, e furono trasportate alla medesima le stesse forme che gli articoli 1 al 5 Tit. III dell' ordinanza medesima prescrivevano per le querele.

Io trovo quindi che il *Code des délits* che attualmente vige in Francia, soggiunge i seguenti articoli:

92. « Le dénonciateur qui a signé sa dénonciation, a « vingt quatre heures pour s'en désister. »

« Ce désistement se fait par acte notifié au greffier du « juge de paix; l'acte est signé par le dénonciateur ou par

« son fondé de pouvoir; dans ce dernier cas, la procura-« tion est annexée a l'acte de désistement.

93. « Lorsque le dénonciateur s'est désisté de sa dénon-« ciation, ou qu'il a refusé de la signer, la dénonciation « est comme non avenue. »

« Mais le juge de paix demeure obligé de prendre d'of-« fice connaissance des faits, et de faire, s'il y a lieu, « contre le prévenu, toutes les poursuites ordonnées par la « loi. »

La ragione di questa *desistenza* rapporto alla querela, è esposta nel commentario dell'ordinanza suddetta nei seguenti termini. « L'esprit de l'ordonnance dans cet article « est de faciliter la punition des crimes en mettant les Par-« ties dans le cas de ne pas risquer de tomber dans les de-« pens. » (1)

Questa ragione vige assai di più nella denunzia civica. Il portare una querela è un atto facoltativo, il portar la denunzia civica è un atto di obbligazione. Se col portare solamente la denunzia civica, il denunziatore dovesse essere risponsabile delle spese o degli effetti del giudizio senza poter desistere, la legge praticherebbe una soperchieria per un buon ufficio sociale. Dall'altra parte poi, la legge anderebbe contro il suo fine; stantechè la più parte dei testimoni di un delitto fuggirebbe di denunziarlo, per tema di sottoporsi alle tristi conseguenze della denuncia.

Io per altro son persuaso che sia assolutamente impolitico il rendere *obbligatoria* la denunzia civica. La ritrosia della popolazione di non incontrare la taccia di spia è generale e gagliardissima. Si corre quindi rischio di perdere un testimonio per acquistare un denunziante; anzi dirò meglio, si perdono amendue.

Nei delitti, per lo più, i testimoni di vista di un fatto

(1) Nouveau Commentaire sur l'ordonnance Criminelle du mois d'Août 1670.

Par M***. Conseiller du Presidial d'Orleans. Paris 1762. *Chez Debure.*

sono pochissimi, e spesso mancano. Fate che il testimonio diventi denunziante e che non firmi, egli diventa denunziante semplice. Ecco perduta la prova. Fate che non comparisca a denunziare, mentre la legge gli dice che era tenuto a farlo, egli non farà testimonianza per tema di non incontrare la riprensione dell' Autorità pubblica.

La mancanza poi di sanzione, è un ridicolo. Pronunciare la parola *di obbligazione* senza sanzione, è una contradizione legale.

Io crederei di nuovo di modificare questa produzione rivoluzionaria e di ridurla ai termini coi quali fu concepita negli antecedenti nostri esemplari.

SEZIONE III.

DELLA QUERELA.

All' art. 68.

Nel commentario dell' ordinanza del 1670, io trovo la seguente disposizione. « Allorchè il querelante si è costi- « tuito parte civile contro più imputati, egli può desi- « stere riguardo agli uni senza desistere riguardo agli « altri. »

LIB. I. PARTE II.

TITOLO I.

DELLA COMPETENZA.

All' art. 84.

Io credo che per il buon ordine della giustizia, e per non favorire l'impunità dei rei convenga redigere l'articolo 84, ne' seguenti termini:

84. « Se però nel confine di più circondari giurisdizio-« nali venga commesso un delitto, i Giudici dei rispettivi « territori procedono all'informazione. Ma la causa viene « trattata avanti a quello dei mentovati Giudici o Tribunali « che ha prevenuto coll'effettivo arresto, o colla comparsa « dell'imputato avanti di se.

« Gli altri Giudici sono tenuti a rimettere a quello che « prevenne, le informazioni fatte da loro, per aversene il « riguardo che crederassi di ragione.

« La stessa regola ha luogo, quando un delitto s'inco-« minci in un luogo e si consumi in un altro.

« Ma se si trattasse di un delitto il di cui accordo pre-« parativo, mandato o tentativo fosse stato fatto in un « luogo, e consumato in un altro, il Giudice del luogo ove « seguì l'accordo e il mandato, procede; ma la cognizione « della causa si devolve al Giudice del luogo del delitto « consumato. »

Motivi.

Le materie di competenza sono di rigoroso diritto Se la nuova legislazione non provvedesse con disposizioni formali sopra i casi contemplati nell'articolo sopra progettato, in-

sorgerebbero certamente le controversie che sopra i medesimi pendono fra i Giureconsulti.

Lasciar dei dubbi, porta il gravissimo inconveniente di paralizzare in mano dei Giudici l' esercizio della giustizia punitiva, e di favorire con ciò l' impunità dei rei, come pur troppo ha avvertito il sommo giureconsulto Antonio Mattei. « In primis vero dolendum est (dice egli) Interpretes juris « certatim in hujusmodi sententias descendisse, cum eaedem « perniciosissimae sint exemplo. Quid enim magis dolendum « hodie, quam tot homicidia impune abire postquam sectis « in minutissima partes provinciarum territoriis atque juris- « dictionibus nullo negotio sicarii aufugiunt atque alieni « territorii finibus potiuntur. » (1)

Io non prendo qui in considerazione nè la *competenza personale*, che appellasi dai prammatici *Privilegio di foro*, e che deriva dalla qualità delle persone, nè la *competenza penale* che ha per fondamento le materie dei delitti e la specie ed i *gradi delle pene*, la cognizione, e l' applicazione delle quali viene dalle Leggi organiche attribuita a certi Tribunali; ma solamente la competenza *territoriale*.

La competenza personale e penale variano col variare dell' indole dei governi, dei privilegj delle persone e delle diverse distribuzioni dei poteri giudiziari. La competenza territoriale per lo contrario non può per se sola mai soffrire un' alterazione essenziale.

Se, stando dalla capitale, un Giudice o un Tribunale solo potesse bastare a provvedere con buon successo a tutte le occorrenze della giustizia civile e punitiva dello stato, a questo Tribunal solo si dovrebbero portare tutti gli affari.

La divisione dei territori non può dunque mai rompere nè l' unità della giurisdizione nè il buon servigio dello stato. Dunque non si dovrebbe badare alla Divisione dei territori, quando troppo rigidamente guardata come norma di competenza, facesse ostacolo o ritardo al migliore servigio dello stato, ma per lo contrario si dovrebbe far servire la

(1) De criminibus ad lib. 48. ff. Tit. 13, Cap. 5, Num. 5.

divisione dei territori all' amministrazione della giustizia, e non l' amministrazione della giustizia alla divisione dei territori.

Dietro queste vedute, fu dettato l' articolo sopra progettato. La sperienza lo rende necessario. Il consenso di tutti i giureconsulti classici, lo autorizza.

Lungi poi che egli deroghi allo spirito della regola generale, egli concorre colla medesima. La regola generale che attribuisce al Giudice del luogo del commesso delitto la cognizione del medesimo, fu determinata dalla veduta già nota di far eseguire l' instruzione dove con maggior prontezza, con miglior successo, con minor dispendio e coll' esempio pubblico si possono ottenere le prove. C'est toujours le juge du lieu (V. Seultages, Traité des crimes, Partie I, Chap. IV, T. I, pag. 82.)

I casi contemplati nell' articolo progettato suppongono appunto questa condizione, come è per se manifesto.

Ho detto che il consenso di tutti i Giureconsulti classici autorizza il tenore dell' articolo sopra progettato.

Il citato Antonio Mattei si esprime nei seguenti termini: « sed quoniam divisis territoriis perniciosior opinio invaluit, « non immerito quaeritur cujus sit animadversio, si ex. gr. « alibi tormentum excussum, alibi transfixus homo sit, « alibi falsum instrumentum scriptum, alibi productum « sit · si alibi raptam alibi stupraveris; alibi vinctum alibi « spoliaveris? Et recte responsum judicio ab interpreti- « bus (1) in omnibus hisce exemplis utriusque territorii « judicem animadvertere posse (2).

(1) Decian. 4. Crim. N. 6. et C. 26.
Boss. Tit. de foro competente N. 105.
Damhoud cap. 33. N. 5.
Farinac. quaest. 7. N. 44. 56.
Mornaeius in L. ult. D. De jurid.
Argent. art. 12. glos. 2.
Clar. quaest. 38. N. 38.
Diss. Decian. 4. Cap. 17. N. 9. et seq.

(2) Antonius Matthei de Crim. ad lib. 48. ff. Tit. 13. C. 5. N. 8.

L' illustre commentatore dell' ordinanza francese del 1670 al Tit. I. art. I. si esprime come segue « que si le « crime est commis en deux justices différentes comme dans « le cas de celui qui étant dans le territoire d' une justice « tireroit un coup de fusil, et tueroit une personne qui se- « roit dans une autre jurisdiction, alors les deux Juges en « peuvent connoître concurremment, et celui qui prévient « est préféré.

« Dans les crimes successifs, comme dans le crime de « rapt, il semble que tous les Juges tant celui de l'enleve- « ment, que ceux des différens lieux par où passe le ravis- « seur avec la personne ravie sont en droit d'en con- « noître. (1)

« Dans les crimes commis successivement par deux ou « plusieurs personnes, comme dans un *mandat éxécuté*, la « regle générale est, que c'est le Juge du lieu ou le mandat « reçoit son execution, qui en doit connoître.

All' art. 120 e 121.

Io credo che questi articoli si debban redigere nella seguente maniera 120. « Quando non sia stata promossa « eccezione nè sulla qualità criminosa dell' affare, nè sulla « competenza del Tribunale, o essendo stata promossa « siasi definitivamente deciso che si debba procedere avanti « il Tribunale medesimo, il Giudice instruttore prosegue « l' instruzione. »

« Egli raccoglie colle norme del titolo seguente tutti « que' mezzi di prova che vengongli indicati dai Processi « verbali e suggeriti sì dal Ministero pubblico che dal

(1) Ita Farinacius in Practic. Crim. quaest. 7. N. 7 et 15.

Et d'Argentré sur l'article 12 de l'anc. Cout. de Bretagne art. 12 nota 2. N. 1. Et c'est ainsi que le declare M. Pussort sur l'art. 1. du Tit. 1. du Procès verbal de l'ordonnance criminelle de 1670 pag 6.

V. La Loi 1 in fine Cod. de raptu virginum.

« querelante, onde verificare l'esistenza e la natura del « delitto e scoprirne gli autori, e i complici. »

121. « Ogni Testimonio che non sia stato antecedente- « mente esaminato dal Giudice di Pace colle norme del « Tit. IV, Sezione III di questa parte, viene sempre sentito « nell'instruzione regolare colle forme prescritte nella cita- « ta Sezione sotto pena di nullità. »

« Quand' anche fosse stato sentito dal Giudice di Pace: « colle dette forme il Giudice instruttore lo riassume qua- « lora lo creda conveniente. »

Motivi.

Io chieggo se alle informazioni ed esami assunti da un Gendarme, da un Sindaco o da un Commissario di Polizia debba la Legge nei delitti gravi attribuire lo stesso peso che attribuir devesi ad un esame ricevuto da un Giudice instruttore, e registrato da un Cancelliere, talchè possa costituire parte integrante di una piena instruzione regolare?

Risposta.

I. Nelle Leggi Romane, secondo gli Editti di diversi Principi, io trovo il contrario. Ecco le parole della Legge:

« Divus Hadrianus Julio secundo ita rescripsit: Et alias « rescriptum est non esse utique epistolis eorum credendum, « qui quasi damnatos ad Praesidem remiserint. Idem de « Irenarchis praeceptum est, quia non omnes ex fide bona « elogia scribere compertum est. »

« §. I. Sed et caput mandatorum extat, quo Div. Pius « cum Provinciae Asiae praeerat, sub Edicto proposuit, ut « Irenarchae cum apprehenderint latrones, interrogent eos « de sociis, et receptatoribus, et interrogationes literis in- « clusas atque obsignatas ad cognitionem Magistratus mit- « tant. Igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi

« sunt, et si per literas missi fuerint, vel etiam per Irenar-
« chas perducti. Sic et D. Pius, et alii Principes rescripse-
« runt, ut etiam de his qui requirendi adnotati sunt, non
« quasi pro damnatis, sed quasi re integra quaeratur, si
« quis erit qui eum arguat. » (1)

È da rimarcare che gl' Irenarchi corrispondevano colla Marechaussée di Francia come nota Gottofredo. « Irenar-
« chas hodie referunt ac repraesentant Praepositi Mare-
« schallorum apud Gallos » cioè alla attuale nostra Gendar-
« meria investita dalle medesime attribuzioni dei Commis-
« sari di Polizia.

Il Codice 3 Brumale anno 4. il quale in tutte quelle parti nelle quali non vi fu derogato colla Legge 7 Piovoso anno 9, è in attuale vigore. In Francia (2) prescrive formalmente che i Processi verbali fatti dai rispettivi Agenti ed uffiziali destinati a vegliare su di una data specie di delitti, possano servire d' instruzione preparatoria onde passare al giudizio allorchè si tratta di contravvenzioni di semplice Polizia; ma allorchè essi riguardano delitti di una sfera superiore, essi vengono rimessi al Giudice che deve fare l' instruzione, significando con ciò stesso che essi non servono che a promovere l' instruzione regolare, e che si deve meditare l' instruzione regolare verificare il loro contenuto.

Se, difatti, potessero per se stessi costituire sempre un mezzo di piena instruzione, non si doveva nè si poteva fare la detta disposizione,

Ecco le parole della Legge:

« 45. Si le délit est de nature à mériter une peine au dessus
« de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours
« d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif
« envoie le procès-verbal au juge de paix, qui agit en con-
« séquence, comme officier de police judiciaire, ainsi qu'il
« est réglé par les titres suivans:

« 46. Si le procès-verbal a pour objet un délit dont la

(1) L. 6. D. De Custodia et exhibitione reorum.
(2) Loi 7 Pluviose art. 26.

« peine n'excède pas la valeur de trois journées de travail
« ou trois jours d'emprisonnement, le commissaire du
« pouvoir exécutif fait citer le prévenu devant le tribunal de
« police désigné ci-après, liv II, Tit. I (1).

Ma quello che decisivamente toglie ogni possibile ambiguità è la formale dichiarazione del Governo, il quale parlando degli atti dell' informazione preliminare fatti dagli altri ufficiali si esprime come segue:

« En général, ils sont autorisés à faire tous les actes
« qui peuvent procurer la recherche et la poursuite des
« délits, de quelque nature que soient ces actes; ils peu-
« vent recevoir des déclarations, faire saisir en flagrant
« délit, et, s'ils le jugent nécessaire, faire des visites et
« des perquisitions, interroger, entendre des témoins,
« dresser des procès-verbaux pour constater le corps de dé-
« lit : mais tous ces actes ne peuvent dispenser de l'instru-
« ction légale, que le directeur du jury a seul le droit de
« faire, aux termes de l'art. 11, et ne doivent être consi-
« dérés que comme des actes de recherche, des actes préa-
« lables tendant à provoquer et à procurer la véritable
« instruction légale qui a lieu devant le directeur du
« jury (2).

La mia opinione è formalmente inculcata da Bergier. Manuel Général des Magistrats, officiers et agens de la police judiciaire. Tom. 1, art. 299 e 300 pag. 249.

III. Se finalmente consultiamo la pratica comune, noi troviamo che lungi che un Giudice processante debba prestar fede alle *attestazioni* ricevute da altre persone e con forme non autorizzate dalla legge, egli deve all' opposto sentire esso stesso i testimoni, talchè è proverbio di procedura che *fides non facit fidem, testibus non testimoniis fides perhibetur.*

(1) Code des Délits, et des peines du 3 brumaire an. IV. art. 45. 46.

(2) Réponses aux questions relatives à la loi du 7 pluviose, réponse 2.

Veggasi il Rainald obser. crim. Tom. 1, cap. 15, Suppl. 2, N. 76 et Tom. 3, cap. 32 supplement. 7, N. 194.

Scipion. lib. 2, Cap. 1, N. 3.

Bassan. ad dict. locum N. 113 et 164, 165, 166.

IV. Difatti quale maggior contradizione vi sarebbe nella legge, di quella in cui si vedesse da una parte che essa non si affida alla deposizione d'un solo Cancelliere o di un solo Giudice, e poi *lasciare in facoltà* ossia spesso alla pigrizia del Giudice instruttore di far risaltare come pienamente legale lo scritto di un Gendarme, d'un Sindaco o di un Commissario di Polizia, che può aver tutto l'interesse di sostenere una via di fatto appoggiata ad una ben studiata ed architettata dichiarazione di un testimonio?

L'articolo del progetto che *lascia in facoltà* del Giudice instruttore il riassumere o no tali deposizioni, porta questo inconveniente.

Le altre modificazioni sono autorizzate dai citati art. 45 46, del Codice, 3 Brumaire anno IV.

Art. 127. 130. 138.

La libertà che si accorda all'imputato che dissipa l'imputazione, come all'art. 127, può essere ragionevole

Si potrebbe disputare se l'aggiunta cavata dalla Legge 3 brum. an. 4. art. 67. sia qui collocata a dovere. Imperocchè qui non si tratta di un'ordinanza del Giudice di Pace, come in detto Codice, ma di un'ordinanza fatta d'accordo, dal Giudice instruttore e dal R Procuratore, come appunto dispone la legge 7 Piovoso anno 9.

Ora in questa parte la detta legge che è sottentrata al detto Codice, non aggiunge alcun vincolo posteriore, dannoso all'innocente; ed anzi secondo i Prammatici Francesi, l'ordinanza è definitiva (1). Tuttavia volendo sovrabbon-

(1) Veggasi Bergier, Manuel de Police art. 87, tom. 1. pag. 306, 307.

dare in cautela, adnuo coi debiti modi questa riserva, come dirò più sotto.

Bensì son costretto a dichiarare che il giudizio formale di dissipata imputazione, quando la procedura è compiuta come negli art 130, 138 del Progetto, è uno smembramento del giudizio definitivo, e ad altro non serve che a prolungare senza ragione la procedura, a intralciarne le operazioni, e moltiplicarne inutilmente le spese, senza servire allo scopo per cui si propone. Nelle cause d'alto Criminale, è un eccesso di potere contrario alle basi del Regolamento organico.

Io non ignoro che anche nella procedura inquisitoriale eravi una specie di giudizio analogo che appellavasi *defensio pro avertenda inquisitione speciali.*

Quale ne fosse l'oggetto, a chi appartenesse il promoverlo, quando, come e dove ciò fare si dovesse, lo spiega ampiamente il Bohemero, *Elementa juris criminalis,* Sect. I. Cap. IX.

Ivi un tal genere di difesa poteva avere uno scopo utile.

Con tale difesa l'imputato evitava la tortura impiegata come mezzo di prova. Egli risparmiava la risposta agli articoli inquisizionali. Egli poneva tosto fine ad un carcere penoso al quale altrimenti avrebbe dovuto sottostare per tutto il tempo di una lunga procedura.

Questo giudizio veniva promosso dall'imputato a modo di eccezione preliminare che impedisca l'ingresso della lite tra il fisco e l'imputato. A quest'effetto davasi al medesimo un difensore prima della contestazione del reato; anzi a questo genere di difesa accordavasi maggior favore che alla difesa nella causa principale, e il Giudice lo pronunciava sopra sola istanza dell'imputato.

La pratica criminale non aveva ribrezzo d'incontrare l'aspetto di un innocente, ma anzi si faceva carico di aiutarne la scoperta, e si compiaceva di dover piuttosto ridonare la sua stima ad un uomo, di quello che infamarlo o tormentarlo.

A niuno di questi oggetti può soddisfare il giudizio di dissipata imputazione architettato nel progetto di Codice.

Egli non può venir premosso se non dopo che fu già compiuta l'instruzione regolare e preparatoria del giudizio.

Per questo rapporto non si abbrevia punto, nè l' instruzione nè la detenzione del reo; ma si propone invece un episodio superfluo che nuoce alla più semplice, più rapida e meno dispendiosa amministrazione della giustizia, e al bene stesso dell' imputato.

Per procedere con ordine, incominciamo dalle cause correzionali di maggior importanza.

I.

Del giudizio di dissipata imputazione nelle cause correzionali.

Tostochè l' instruzione preparatoria è compiuta, perchè non si passa immediatamente al giudizio definitivo?

Il Tribunale pronuncierà un solo giudizio. Le prove di dissipata imputazione verranno depurate nel crociuolo della pubblica udienza; e se l' imputato subì il pubblico scorno d' esser privato di libertà come sospetto, egli otterrà il dovuto risarcimento d' esser assoluto come innocente.

Per lo contrario se intrudete il progettato giudizio di dissipata imputazione, voi trattate in sostanza due volte lo stesso oggetto sì in prima istanza, che in appello, e invece di fare due giudizi ne fate quattro, con inabilitare senza necessità, un Tribunale correzionale competente e una Sezione della Corte di Appello a pronunciare nel giudizio definitivo.

E per verità qual è il precipuo, anzi l'essenziale oggetto *di fatto* del giudizio definitivo? Pronunciare se il tale *è colpevole o no* del fatto imputatogli. Qual è l' oggetto della dissipata imputazione? Pronunciare se un imputato sia o no colpevole dell' imputazione addossatagli. Voi mi direte che l' oggetto che si propone, è l' innocenza dell' imputato, sia perchè il fatto non ha esistito, sia perchè non è delitto, sia

perchè non esistono nè indizi nè presunzioni che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia avuto parte.

Io concedo che questa è l'opinione che si sottopone alla decisione del Tribunale. Ma perciò stesso che il Tribunale deve giudicare, egli deve ricercare se tale opinione costi o non costi, e può pronunciare tanto il sì quanto il no. Ecco dunque ch'egli decide essenzialmente del merito della causa.

L'oggetto adunque essenziale del giudizio di dissipata imputazione, è assolutamente inseparabile dall'oggetto essenziale del giudizio definitivo.

Per questo rapporto adunque, introduce una viziosa moltiplicità di giudizi che potrebbe successivamente partorire una scandalosa e pericolosa deformità, senza alcun vantaggio dell'ordine pubblico e della ragione giudiziaria.

Obbiezione.

Si crederà forse di prevenire questi inconvenienti coll'abilitare il solo *R Procuratore* a promovere un sì fatto giudizio?

Risposta I.

Il far istanza per la dissipata imputazione è incompatibile colle funzioni dell' accusator pubblico.

Io osservo in primo luogo la inudita novità di questo ritrovato. Ognuno sente a prima vista esser cosa del tutto strana, e oso dire anche tirannica, che un uomo il quale ha dissipata l'imputazione che è sinonimo *dell' innocenza*, non possa aprir bocca nè essere ascoltato dalla pubblica autorità, e debba unicamente aspettare l'esercizio del più prezioso ed inviolabile diritto dal suo avversario che ricercò il suo imprigionamento.

Ognuno sente che secondo i solidi ed inveterati principj della romana giurisprudenza, lungi dal consacrare un atto che secondo il Senato Consulto Turpiliano, sarebbe stato

degno di censura, per lo contrario un prudente Legislatore deve allontanare ogni pretesto che autorizzi l'accusator pubblico dal desistere dai giudizi penali. Se difatti ciò fosse a lui lecito, egli potrebbe preparare l'impunità con quelle stesse facoltà che furongli attribuite a procedere contro i delinquenti. Il Procurator del Re che fu creato nel Regno d'Italia, è quello stesso che agiva sotto l'antico regime in Francia. Il Parlamento di Parigi con decreto del 28 Agosto 1699, dichiarò che nei gravi delitti, il Procuratore del Re non poteva desistere dall'azione da lui intentata contro di un imputato (1).

Egli poi (per servirmi delle parole della Legge 3 Brumaire an 4.), « n'a pas le droit d'examiner si dans une « procédure les circonstances et les preuves sont ou non « assez graves pour determiner une accusation; et il ne « *peut sous ce pretexte refuser* de dresser un acte d'accusa- « tion » (2).

In breve, dopo ch'egli ha ricercato il mandato che pone sotto custodia un imputato, non è più libero a lui il desistere, ma deve spingere oltre la procedura, e far giudicare la causa all'udienza.

Obbiezione II.

Ma se egli sente che l'imputato è discolpato, perchè portarlo al giudizio?

Risposta.

Restringiamoci ai giudizi correzionali.

I. Io rispondo che far giudicare un uomo non fu mai sinonimo di farlo condannare, ma solamente di far cono-

(1) Seultages, Traité des crimes, Partie 2. Cap. 1. N. 2. Rousseau Lacombe, Traité des matières criminelles 3. Partie Chap. 1. Vet. 1. N. 12.
(2) An. 242.

scere se sia reo o innocente, e quindi far pronunziare la sua condanna o la sua assoluzione.

Il R. Procuratore può allegare nella citazione, il titolo dell' imputazione e i fondamenti che lo determinarono a chiedere il mandato. L' imputato produrrà le sue difese. Il R. Procuratore potrà nell'udienza conchiudere dietro i risultati del dibattimento, unico criterio di verità, della incolpazione o dell' innocenza d' un uomo.

II. Io non crederò poi mai che il Regio Procuratore possa usurpare un' attribuzione giudiziaria, erigendosi in estimatore decisivo delle prove di reità o d' innocenza d' un arrestato, e meno poi che egli possa essere mai autorizzato a far ciò, prima di aver veduto l'esito del dibattimento (1).

III. Ma concediamo al Procurator Regio la strana ed impolitica facoltà esclusiva di promovere d' ufficio il giudizio di dissipata imputazione. Che ne avverrà? Forse che sarà prevenuta la viziosa moltiplicità dei giudizi? Non mai. 1. Il querelante può appellare dalla sentenza del Tribunale. 2. La Corte d' Appello in un oggetto tanto delicato può pronunciare non dissipata l' imputazione. 3. La Causa vien mandata ad un' altra sezione della stessa Corte, o ad un altro Tribunal correzionale perche pronunci in pubblico dibattimento. 4. Questi può assolvere. 5. Il querelante può appellare di nuovo.

Ecco dunque reso illusorio questo rimedio.

IV. Ma v'è di peggio. Con quale imparzialità potrebbesi giudicare da un altro Tribunale correzionale, avendo sotto gli occhi la sentenza autorevole pronunziata dalla Corte di Appello a processo finito? La prevenzione è inevitabile perchè cade sul merito essenziale della causa.

(1) « Il doit lui suffire que le titre de l'accusation soit « passible d'une peine . . . . car en entendant son examen sur « les faits particuliers comme moyens de preuve, usurperoit « les fonctions de jurés ». L' identità del principio autorizza ad estenderlo in tutti i casi.

V. Jugement de Cassation du 25 Prairial an 12. Cass. Palis Tournon et Page.

Questa prevenzione poi si accresce, perchè la sentenza definitiva è ancora appellabile.

Perlochè alla viziosa moltiplicazione delle istanze, per lo stesso oggetto si aggiunge anche una prevenzione pericolosa, atta a corrompere l'imparzialità del giudizio.

II.

Del giudizio di dissipata imputazione nelle cause di alto criminale.

Il fin qui detto riguarda gli affari correzionali.

Che se parliamo delle cause criminali, crescono assai più gl' inconvenienti.

I. Il Regio Procuratore, secondo le competenze ch' egli può avere nel giudizio di accusa, non può dispensarsi dal promovere contro un uomo che è sotto mandato, il giudizio di accusa sotto pretesto che non sussiste fondamento bastante a instituirla, come abbiamo di sopra veduto.

II. I Tribunali correzionali non sono Giudici che possano pronunziare definitivamente in merito nelle cause di alto criminale, giusta il Regolamento organico, ma solamente sono autorizzati a pronunziare sull' atto di accusa, sia o non sia fondato.

Ognuno sa che la materia delle competenze è di strettissima interpretazione. Ma attribuire al Tribunale correzionale il giudizio di dissipata imputazione sarebbe lo stesso che attribuirgli una facoltà unicamente riservata alla Corte di prima istanza. Sarebbe dunque lo stesso che consacrare un *eccesso di potere*.

III. E siccome da una parte il decidere e il giudicare se uno sia o no innocente, egli è lo stesso che giudicare definitivamente il merito della causa che riguarda il fatto, e siccome dall' altra parte i giudizi di alto criminale sono per lo più inappellabili, così tentare il giudizio formale di dissipata imputazione nelle materie di alto criminale, sarebbe

lo stesso che rendere illusorio il Regolamento organico, perchè questo giudizio si rende appellabile.

Conchiudiamo dunque che questo giudizio si deve sopprimere totalmente.

Riforma dell' articolo 127.

Propongo dunque,

1. Che l' articolo 127 venga redatto nella seguente maniera: « Dovrà ordinarsi *che l' imputato sia rimandato in* « *libertà* (1) quando sia riuscito nell' interrogatorio a dissi- « pare l' imputazione che determinò contro di lui il man- « dato di accompagnamento; »

« L' imputazione s' intende dissipata; »

« 1. Quando costi che il fatto imputato non ha esi- « stito; »

« 2. Quando dall' instruzione risulti che il fatto non sia « caratterizzato dalla Legge, come delitto; »

» 3. Quand' anche nel caso che costi dell' esistenza del « fatto e della sua qualità criminosa, tuttavia non sussista « alcuna prova o indizio che l' imputato vi abbia parte.

« L' ordine che rimanda in libertà l' imputato, dovrà

(1) Preferisco la frase *di rimandare* in libertà piuttosto che esser posto in libertà, perchè non può essere in facoltà, nè del Giudice istruttore nè del R. Procuratore di togliere e di ridonare la libertà a piacere. La libertà poi vien propriamente tolta, non col mandato di accompagnamento, ma col mandato di deposito. « Les accusés qui n'ont été décrétés que « d'un soit oui ou d'un *ajournement personnel*, n'ont pas be- « soin d'être élargis, parce qu'ils ne sont pas obligés de se « remettre dans les prisons; ils se rendent seulement à la « chambre du Conseil ou au lieu où se rend ordinairement « la justice pour subir leur interrogatoire devant le juge, « après quoi ils se retirent, sans qu'il soit rendu de jugement « qui ordonne leur élargissement; mais le Juge met au bas « de l'interrogatoire, suivant l'usage, *que l'accusé s'est retiré* « *en liberté*. » Soultang. Traité des crimes part. 2. Cap. II.

« esprimere per quale dei tre sovra indicati titoli venga egli « rimandato.

« Quando vien rimandato pel terzo titolo, può essere « in progresso sottoposto a procedura per lo stesso fatto. »

Riforma dell' articolo 130.

L' articolo 130 si deve redigere come segue :

« Se si tratti di delitto pubblico di giustizia correziona- « le, il Regio Procuratore nel termine di tre giorni visita « gli atti del processo, stende la citazione, ed hanno luogo « le disposizioni del Tit. II del lib. II, ec. »

Riforma dell' articolo 138.

L' articolo 138 deve essere redatto nella seguente maniera: « Soddisfattosi dal Giudice instruttore alle requisi- « zioni del Regio Procuratore, ed osservato il disposto del- « l' articolo 133 nel caso di ulteriori risultanze in proces- « so, il Regio Procuratore nel termine di tre giorni deve « procedere all' atto di accusa. »

Soppressione degli articoli 366, 367, e riduzione della serie dei numeri seguenti.

In conseguenza gli articoli 366 e 367 debbono essere cassati.

Ecco la correzione dei numeri per porli in corrente.

368. . . . 366.
369. . . . 367.
370. . . . 368.
371. . . . 369.
372. . . . 370.

373. . . . 371.
374. . . . 372.
375. . . . 373.
376. . . . 374.

Se il gravame 375.
Il gravame 376.

Ecco ridotta la cosa in corrente.

Per quello che spetta agli altri articoli sotto il giudizio di accusa, io ne parlerò nella memoria seguente.

LIBRO II.

DELLA GIUSTIZIA.

TITOLO III.

Dei giudizi di alto criminale.

CAPO I.

Del giudizio di accusa.

PARTE I.

QUESTIONI PRELIMINARI.

La discussione che io sono per intraprendere esige alcuni schiarimenti preliminari. Io domando,

1.° Cosa è il giudizio d'accusa:

2.° Qual è l'oggetto suo essenziale:

3.° Qual è il fine per cui fu introdotto:

4.° Quali sono i doveri, e le facoltà del Regio Procuratore in questa parte della procedura penale:

5.° Quali le competenze de' Giudici?

I.

Cosa è il giudizio d'accusa?

Il giudizio d'accusa è stato ordinato dal Regolamento organico. Cercare adunque cosa sia giudizio d'accusa, egli

è lo stesso che cercare cosa abbia inteso di dire il Re, usando la denominazione *di giudizio d' accusa.*

Non si può adunque a questa denominazione annettere un concetto arbitrario, ma per lo contrario è forza riferirsi a quello che il Legislatore ha avuto in mira di enunciare.

Ora, qual fu *il concetto* che ebbe in mente il Legislatore?

Il giudizio d' accusa non era praticato nel Regno d' Italia. Bensì fu progettato negli anni repubblicani, ma non fu eseguito. Egli vigeva in Francia, e col Regolamento organico ci fu dato da un Regnante Francese.

La nozione dunque di giudizio d' accusa si deve desumere, o dal sistema progettato prima per la Repubblica Italiana, o dal sistema vigente in Francia all' epoca del Regolamento organico.

Ma siccome il Progetto di Codice per la Rep. Italiana era in questa parte quello del Codice 3 Brum. an. 4, e questo è appunto quello che sostanzialmente vigeva, e vige attualmente in Francia, salve le piccole modificazioni di forma sopraggiunte colla legge 7 Piovoso an. 9, dunque è forza conchiudere che il giudizio d' accusa, enunciato dal Regolamento organico, sia quello stesso che vigeva in Francia nel 1806; e però quello del Codice 3 Brum. an. 4, modificato dalla leg. 7 Piovoso an. 7.

Determinato questo punto capitale, ne nascono i seguenti corollari.

I. Siccome col Progetto del Codice di Procedura penale non è permesso di rovesciare il Regolamento organico, ma per lo contrario si deve assumere il detto Regolamento come norma del Progetto, così non è concesso di alterare la natura, le competenze, le forme essenziali del giudizio di accusa della legislazione Francese, ma per lo contrario si debbono assolutamente rispettare come l' unica volontà del Legislatore che ordinò questo giudizio pel Regno d' Italia.

II. Ogni aggiunta o modificazione essenziale deve essere autorizzata da una formale disposizione del Regolamento organico.

III E per conseguenza ogni disposizione del progetto che si opponga, o alteri la natura di un tal giudizio, avuto riguardo alla forma, e alle vedute con cui fu introdotto nella legislazione francese, deve esser tolta come una violazione del Regolamento organico suddetto.

Premesse queste considerazioni passiamo alla seconda questione.

II.

Qual è l' oggetto essenziale del giudizio d' accusa?

Dietro le vedute premesse nell' antecedente questione, noi dobbiamo ricercare qual sia, nella Legislazione Francese, l' oggetto essenziale del giudizio d' accusa. La questione adunque si risolve in una ricerca non di ragione, ma *di fatto*, non di libera speculazione legislativa, ma di una *notizia positiva*.

Ciò premesso, ecco quello che io trovo su di questo proposto.

L' atto costituzionale del 5 Frut. an. 3 si esprime come segue:

« En matière des délits portant peine afflictive, ou in-« famante, nulle personne ne peut être jugée, qui sur une « accusation admise par les jurés, ou décreté par le corps « législatif dans le cas, ou il lui appartient de décretes d'ac-« cusation (art. 237). »

« Un premier juri déclare si l'accusation doit être ad-« mise ou rejetée, *le fait est reconnu* par un second juri, « et la peine determinée par loi, est appliquée par des « Tribuneaux criminels (art. 238). »

« Les jurés ne votent que par scrutin secret (art. « 239). »

Facciamo attenzione per ora al soggetto della questione. Dalla lettura di quest' art. risulta che l' oggetto essenziale sul giudizio d' accusa non è *definitivo*, cioè, al Giudice dell' accusa non è permesso di pronunciare se l' accusato sia *colpevole* o *innocente*, ma deve riconoscere solamente se

taluno essendo incolpato, vi sieno o no, tali apparenze contro di lui da intraprendere un giudizio o no, lasciando che altri Giudici pronuncino se risulti a loro che l'accusato sia o no colpevole.

In breve la formola con cui si ammette l'accusa, si traduce in quest'altra. Questo è un affare da vedersi, ossia egli è un affare che deve essere discusso, per conoscere se l'accusato sia o no colpevole. Questa facceuda verrà discussa avanti il Giurì di Giudizio, ed egli esaminerà e pronuncierà definitivamente sul fatto o sulla imputazione. « *Le fait est* « *reconnu par un second juri.* »

Questa stessa disposizione viene limpidamente ripetuta nell'art. 237 del Codice 3 Brum. an. 4, ne' seguenti termini:

« Les jurés d'accusation n'ont pas a juger si le prévenu est coupable ou non, mais seulement s'il y a déja des preuves suffisantes à l'appui de l'accusation.

Niuna mutazione è sopravvenuta dappoi nella Legislazione Francese circa questo punto. L'art. 26 della legge 7 Piovoso an 9 stabilisce formalmente che « Il n'est pas déro« gé aux dispositions des lois antérieures qui n'ont rieu de « contraire a la présente » ma è tanto lontano che la legge suddetta abbia in nulla derogato al Codice 3 Brumale anno 4, che nei motivi che accompagnano la detta legge 7 Piovoso, si leggono le seguenti parole: « La déclaration de ce « juri n'est qu'un premier jugement portant seulement qu'il « y a lieu ou non, à accusation, *c'est a dire* à examen, et « à debat avant un juri de jugement. »

Se i Giudici dell' accusa del Regno d' Italia possano, o no, pronunciare che l' imputazione è dissipata?

Poste queste premesse, io domando qual è la competenza dei nostri Giudici dell'accusa? Risp. Quella stessa che è propria del Giurì di accusa di Francia. Ma è manifesto che a lui è vietato di pronunciare decisivamente sul fatto: dunque se usasse una *terza formola* diversa da quella della

legge la quale *equivalesse*, e significasse *è colpevole* o non è colpevole, egli eccederebbe la sua competenza. Dunque senza rovesciare i confini delle competenze, stabiliti dell' atto costituzionale, senza alterare *l' essenza* del giudizio di accusa senza una manifesta usurpazione dei poteri attribuiti ai Giurì di giudizio ossia ai Giudici del merito, non si può accordare ai Giudici dell' accusa del Regno d' Italia di pronunciare altra formola che quella dei Giurati Francesi.

Ma se pronunciassero, o che il fatto non esiste, o che non è delitto, o che non esiste verun indizio contro di un imputato, pronuncierebbero sul fatto stesso; e sulla definitiva imputazione. Dunque attribuire ai Giudici dell' accusa una tale facoltà, sarebbe un autorizzare un eccesso di potere contro la mente del Regolamento organico, che nell' ordinare per l' Italia il Giudizio d' accusa, non può per ciò stesso intendersi aver investito i detti Giudici di altre facoltà che di quelle che sono proprie dei giurati Francesi.

Qui la mente è dichiarata formalmente dal non avere il Legislatore accordato espressamente il diritto di dichiarare dissipata l' imputazione, o di fare altra consimile dichiarazione « Io vi do, dice egli, il giudizio di accusa francese « che dovrà essere pronunciato dai Giudici della Sezione « civile. » Per essere autorizzati ad escire da questi confini farebbero d' uopo facoltà precise. Queste non si leggono nel Regolamento. Dunque il progetto che stabilisce una tale facoltà va contro la mente del Legislatore.

Io dovrò fra poco ritornare su di questo punto sotto altri rapporti, e perciò io passo ad un altro oggetto.

III.

Qual è il fine per cui fu introdotto il giudizio d' accusa?

Per me risponderà il testo formale della legge che parla ai giurati.

« Ils appercevront aisement le but des leurs fonctions, en

« se rappellant *les motifs* qui ont déterminé la loi a établir « un juri d'accusation.

« Ces motifs ont leur base dans *le respect pour la liberté individuelle*. La loi en donnant au Ministère actif de la « Police le droit d'arrêter un homme prévenu d'un délit, « a borné ce pouvoir au seul fait de l'arrestation. »

« Mais une simple prévention qui souvent a pu suffire « pour qu'on s'assurat d'un homme, ne suffit pas pour le « priver de sa liberté pour l'instruction d'un procès, et « l'exposer a subir l'appareil d'une procédure criminelle.

Tali sono le parole dell' art. 237 del Codice 3 Brum. an. 4.

Da esse dunque costa formalmente per bocca del Legislatore, che il fine del giudizio d'accusa, è il rispetto per la libertà individuale; costa che il fine della legge consiste nel non esporre troppo leggermente un uomo imputato ad un pubblico dibattimento.

Corollari.

I. Da ciò dunque ne viene che il giudizio di accusa non è d'ordine essenziale della procedura penale; ch'egli non è stato introdotto per l'interesse di quella che appellasi pubblica vendetta, ma bensì per l'interesse dell'uomo che viene assoggettato a processo. Egli è per dir così, una *cortesia* usata dalla legge verso un imputato, il quale non viene tutt'ad un tratto sottomesso a giudizio pubblico, ma prima per un riguardo e per un rispetto alla sua riputazione o alla sua libertà, viene assoggettato ad un giudizio preliminare onde vedere, se si debba, o no risparmiargli l'apparecchio angoscioso d'un pubblico dibattimento.

Egli è dunque manifesto che il giudizio d'accusa è essenzialmente un *beneficio di legge* accordato all'imputato.

II. Dunque per ciò stesso è libero all'imputato il *rinunciarvi*, e il chiedere d'esser sottoposto al giudizio definitivo tostochè l'instruzione preparatoria del giudizio è compiuta. È nota la regola che « quilibet juri pro se introducto potest « renunciare. »

Dunque siccome il Regolamento organico è stato fatto secondo l'intenzione della legislazione francese, come si è dimostrato di sopra, così l'art. 57 del detto Regolamento si deve considerare come un puro *beneficio di legge*, e nulla più. Difatti egli non ordina che i giudizi definitivi di alto criminale non si potranno aprire che dopo quello di accusa; ma per lo contrario, usando di una frase tutt' applicata alla persona dell' imputato dice:

« Ne' delitti d' alto criminale nessuno può essere processato e tradotto d' avanti alla Corte di prima istanza, che « sopra un atto di accusa ammesso dalla Sezione civile della Corte medesima. »

Che se piacesse ad alcuno di cavillare su di questo punto, la questione sarebbe tolta dal riflettere che il senso del Regolamento organico deve essere determinato da quello della Legislazione francese, per le ragioni già premesse nella prima questione.

V' ha ancor di più. Il testo del Regolamento organico è perfettamente lo stesso di quello dell' atto costituzionale francese. (1) Eppure la legge dichiara che il giudizio d' accusa è un beneficio di legge introdotto in favor dell' imputato e non una provvidenza di pubblica vendetta.

Conchiudo pertanto che l' imputato può rinunciare al giudizio d' accusa e chiedere quando l' instruzione è compiuta, d' esser pubblicamente giudicato.

Senza di ciò l' intenzione del Legislatore potrebbe rimaner delusa, anzi formalmente violata.

La legge introdusse il giudizio di accusa per usare un riguardo alla libertà: ed all' opposto se non si concedesse una tal rinuncia riescirebbe invece nel nostro sistema, un

(1) Eccone le parole:
« En matière de délits portant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation « admise par les jurés, ou décrétée par le corps legislatif, « dans le cas ou il lui appartient de décréter d'accusation. » art. 673.

mezzo irrimediabile di soperchieria, come dimostrerò più sotto.

IV.

Quali sono le funzioni del Regio Procuratore relativamente all' accusa?

Per rispondere categoricamente a questa domanda, è necessario di sapere in generale, in che consistano le funzioni del Procuratore del Re nelle materie criminali.

Estraendo le leggi ultime vigenti in Francia, eccone il quadro unito presentato nel Bollettino ufficiale del Piemonte N. 43, art. 83.

« 1.° Il poursuit d'office, ou sur les plaintes, ou dé« nunciations qui lui sont dressées, les délits emportant « peine afflictive, ou infamante. 2.° Il dresse les actes « *d'accusation*. 3.° Il est entendu sur toutes celles intentées, « et poursuivies devant le Tribunal auprès du quel il est « établi. 4.° Il requiert, pendant le cours de l'instruction, « pour la regularité des formes, et avant le jugement pour « l'application de la loi tant dans les affaires de grand « criminel portées directement au Tribunal auprès du quel « il exerce, que dans ces sur les appels des jugemens de « police correctionnelle. »

« Le Commissaire près le Tribunal de première instance « exerce les mêmes fonctions dans les matières de police « correctionnelle qui y sont soumises (Extrait des lois des « 7 et 18 Pluvinse an 9.) »

Se scorriamo il Titolo IV del Regolamento organico, noi troviamo che egli, parte esplicitamente e parte implicitamente, condensa sul Procuratore del Re le attribuzioni sopra prescritte.

Ora venendo al nostro proposito, osservo che il Procurator del Re deve stendere l' atto di accusa. Le incombenze pertanto che il Codice 3 Brum. an. 4, aveva addossate al

direttore *del giurì* di accusa (art. 223 e segueuti) si trovano in oggi cumulate sopra il Procurator del Re.

Tutto quello adunque che fu imposto dalla legge per la estensione dell' atto di accusa, si deve eseguire dal Procurator del Re specialmente trattandosi d' incombenze che sono *d' ordine essenziale* di questo giudizio.

« Ora il Codice 3 Brumale an. 4, art. 242, dispone « espressamente come segue: Le directeur du juri *n'a pas* « *le droit* d'éxaminer, si dans une procédure faite par un « officier de police judiciaire relativement à un délit em« portant par sa nature peine afflictive ou infamante, les « circonstances et les preuves sont, ou non, assez graves « pour déterminer une accusation, et il ne peut sous ce pre« texte refuser de dresser un acte d'accusation. »

Questa disposizione è legata a grandi considerazioni, e vedute costituzionali, e politiche, nè può essere violata, che confondendo le attribuzioni, ed eccedendo i limiti dei poteri che formano la vita, l' equilibrio e l' armonia della nuova forma di Governo.

La ragione cresce assai di più in vista dei poteri di nuovo cumulati sopra il Procurator del Re. (1)

Si era già avvertito al pericolo di cumulare nella stessa persona le funzioni di Commissario del Governo incaricato a vegliare per l' esecuzione delle leggi, e quelle di accusator pubblico destinato a rappresentare la parte pubblica e ad esercitare le azioni penali.

« C'est par elle (cioè per l'accusa pubblica diceva « Thourot) (2) que les lois penales reçoivent leur activité, « et sans elle la force publique des Tribunaux demeure pa« ralisée.

« Cette arme est d'autant plus redoutable, que par elle

(1) Vedi L' ordinanza di Francia dell' anno 1535. Cap. 2. Art. 20. L' ordinanza del 1670. Tit. 13. Art. 35 e seg. Tit. 25. Art. 19.

(2) Discours prononcé a l'assemblée nationale. Séance du 4 Août 1790.

« on peut nuire doublement, c'est a dire, autant en ne s'en « servant pas, qu'en l'employant a mauvais dessein . . . »

« Me dira t on que j'exagère l'influence politique, et « morale de l'accusateur public, puisque le jugement ne « dépendra pas de lui, mais des jurés et des Juges qui vont « être nommés par le peuple? Je reponds qu'il reste tou- « jours a l'accusateur public un pouvoir independant des « Tribunaux qui suffit pour exciter toute votre sollicitude. « Ce pouvoir est celui de dissimuler les *connoissances qui « lui parviennent, de ne pas* accuser, ou d'accuser trop « tard, et de favoriser par là le succès, le crime, ou du « moins l'évasion, et l'impunité des coupables.

Queste vedute non isfuggirono nel redigere il progetto; e però I. Si dispose che le querele e le denuncie fossero dirette alle Cancellerie dei Giudici e dei Tribunali. II, si autorizzarono in alcuni, così espressi dalla legge, gli ordini di comparsa e di accompagnamento, onde prevenire l'azione, o a dir meglio l'inazione paralizzante del Procurator del Re.

Ma nulla sarebbe stato fatto, se si fosse lasciato al Ministero pubblico la facoltà di non produrre l'atto di accusa sotto il pretesto che non vi sono *prove bastanti* per avvalorarlo. Peggio poi si avrebbe fatto, se a lui solo si fosse attribuita la facoltà di promovere uno spurio giudizio di dissipata imputazione.

Nel primo caso, l'azione della giustizia sarebbe stata arrestata a piacere di un uomo solo; ed anche nel caso che egli apparentemente favorisce la causa degli imputati si dovrebbe temere i suoi doni come egualmente pericolosi ora alla pubblica giustizia, ed ora all'imputato medesimo.

Alla pubblica giustizia, dichiarando di non aver fondamento ad agire, o preparando fin da principio i mezzi onde venire ad una tal conclusione. All'imputato medesimo, quando dopo averlo vessato per un certo tratto di tempo con una inquisizione secreta, ne sottrae alla vista del pubblico i disastri sofferti nella libertà o nell'onore, per sottoporlo ad una penosa incertezza della sua sorte, perchè ver-

rebbe liberato dal carcere senza essere giudicato definitivamente.

Conchiudo adunque che si trasporti nel Progetto l' art. 242, del Codice 3 Brum. an. 4, succitato, e si aggiunga di più in forma di art la provvidenza del Parlamento di Parigi del 28 Agosto 1694, onde ne segue l infrascritto Progetto.

Io non dubito che anche per principio legislativo indipendente da un sistema d' imitazione, non si debbano adottare i progettati articoli.

Qual maggiore sconvenienza, e lesione delle buone massime di costituzion pubblica sarebbe quella di lasciare all' Agente del governo, come accusator pubblico, un' iniziativa di giudizio definitivo, e come Commissario del poter esecutivo lasciare, che nello stesso tempo ch' egli decide, mandi ad esecuzione col fatto suo personale, questo stesso giudizio? Che, come solo autorizzato della persecuzione degli imputati di alto Criminale, li faccia tradurre in carcere, e poi come parte pubblica e come esecutore della legge, dica imperiosamente: *ne ho abbastanza ; ponete in libertà colui ; ma rimanga sempre sotto la mia sferza per essere ripigliato di nuovo quando a me piacerà ; perchè anche sopravvenendo nuovi indicj, o nuove cure d' un accusator privato, sta in mano mia, promovere o non promovere la nuova persecuzione?*

V.

Quali sono le competenze dei Giudici di accusa nel Regno d' Italia?

Questa questione in parte è prevenuta da quello che fu detto di sopra alla questione II.

Affine però di comprendere tutto il complesso delle competenze dei Giudici di accusa del Regno d' Italia, è d' uopo di fare le seguenti considerazioni.

In ogni oggetto di giudizio si distinguono due cose, cioè il *fatto*, ed il *diritto*, e però due qualità debbonsi sempre

prendere in considerazione dai Giudici; la prima, *l'esistenza* di un *dato fatto*, la seconda, la sua *qualità*, buona o rea o indifferente. In conseguenza di questo giudizio deriva un' operazione che consiste nel dichiarare, *quale debba essere la sorte* dell' uomo giudicato.

Ai Giurati Francesi viene solo permesso di pronunciare sulle *prevenzioni* di puro fatto. « Ils n'ont pas le droit « d'examiner si le délit porté dans l'acte d'accusation me« rite peine afflictive, ou infamante (art. 241, del Codice « 3 Brum. an. 4.)

Questa disposizione quanto è giudiziosa per un corpo di giurati che non si debbono presumere versati nella scienza delle leggi, sarebbe altrettanto inconveniente per i membri di un Tribunale che presumere si debbono abili a distinguere la sfera legale dei delitti

Egli è perciò che il Regolamento organico del Regno d' Italia (1) si è discostato dalla citata disposizione del Codice Francese, ed ha espressamente attribuito ai Tribunali correzionali, che fanno le funzioni di Giurati di accusa, il conoscere se il fatto presentato nell' atto di accusa sia o no, per se stesso, delitto di alto Criminale.

Da ciò ne viene che allorquando il Tribunale pronuncia sull' accusa, egli pronuncia effettivamente che il fatto è *delitto di alto Criminale*, e però di competenza definitiva della Corte di prima istanza; e che havvi, o no, fondamento onde sottoporne la cognizione alla Corte medesima.

Se dunque *oltre ciò*, pronunciasse, o espressamente, o per equivalenza che l' imputato non è reo, con ciò stesso assorbirebbe la cognizione definitiva della Corte di prima istanza. Dunque il Tribunal correzionale usurperebbe le competenze della Corte, ed eccederebbe i limiti del giudizio d' accusa. In una parola non si verificherebbe più un mero giudizio di *prevenzione interinale*, com' è quello di accusa, ma bensì un formale giudizio definitivo.

Per maggior conferma di tutto questo si può aggiungere

(1) Art. 51.

che, giusta il Progetto presentato, il giudizio d'accusa non viene pronunciato se non dopo che l'instruzione preparatoria è assolutamente *compiuta*, e talmente compiuta, che niun altro testimonio fuor di quelli che furono prima assunti nell'instruzione antecedente non viene, per sistema, sentito all'udienza nè ad offesa nè a difesa.

Questa provvidenza fu suggerita da grandi considerazioni maturate nelle conferenze, ed oltre a grandi vantaggi per i giudizi, si prevengono molti pericoli che tramar si possono a danno della giustizia.

Ma nello stesso tempo conviene osservare, che in questa parte il sistema progettato si discosta assai dal Francese.

I. Perchè nel sistema Francese, il giudizio si fa in uno stadio d'instruzione preparatoria *assai incompleto*; talchè dopo che fu ammessa l'accusa, si compie l'instruzione scritta prima di passare all'udienza. (1)

Rimane poi in facoltà sì della parte pubblica che dell'imputato, di produrre nell'udienza altri testimoni non sentiti nell'instruzione scritta, purchè i loro nomi siano inscritti nella lista preparata per il dibattimento (2).

Ora abbiamo noi ben ponderato il tutto insieme di queste disposizioni? abbiamo noi calcolato l'effetto che esse producono, considerandole tanto per se stesse, quanto comparativamente al sistema Francese?

Se l'instruzione è compiuta, se i Giudici dell'accusa veggono e ponderano tutto quello che dovrà essere ponderato dalla Corte, se niun'altra prova può per regola generale essere prodotta dappoi, se essi giudicano se il fatto sia d'alto criminale o no; quale differenza vi sarebbe fra un giudizio perfettamente definitivo e il giudizio che pronuncia il Tribunale, se fosse autorizzato a pronunciare se sia o no dissipata l'imputazione?

L'unica differenza consisterebbe, che nell'un caso, il giudizio sarebbe appoggiato alla prova scritta, e nell'altro

(1) Cod. 3 Brum. an. 4, art. 315 al 323.
(2) Ibid.

alla prova orale; nell' un caso, sarebbe fatta in secreto, e senza la presenza del reo, e nell'altro caso sarebbe pubblico e fatto in contradittorio.

Ma questa differenza è meramente estrinseca, e di pura cautela, e non intrinseca ed essenziale.

Questa osservazione è nel caso appunto *favorevole* all'imputato, e così verrà, che anche nel nuovo sistema, i giudizi *contumaciali assolutorj* hanno forza di definitivi, abbenchè pronunciati in assenza dell'imputato, e sulla procedura scritta, perciò solo, che tutte le prove scritte sono raduuate, ed i Giudici coooscono del fatto dell'incolpazione.

« En thèse (dice il Tribuuale di Cassazione di Pari« gi) (1) la disposition de l'article 426, du même code, « regle le sort de tout iodividu acquitté, *sans distinguer* « s'il étoit présent, *ou contumace* lors de l'arrêt de l'acquit; « d'*où* il resulte que tout individu acquitté d'après une de« claration des Jurés de jugement, ne peut plus être *reperi* « ni accusé à raison du même fait, doot il a été acquitté. »

La differenza dei nomi non è quella che conchiude, ma è la differenza delle cose. Un Giudice che pronuncia nel merito, sia un giurato, o sia un altro Giudice, e molto più se sia un Giudice esperto nella critica legale, pronuncia sempre decisivamente.

Conchiudo pertanto, che nell' intenzioue del Legislatore che ci ha dato il giudizio d'accusa Francese, e colle competenze Francesi si commetterebbe un eccesso di potere, attribuendo al Tribunale correzionale la facoltà di pronunciare se la imputazione sia o no dissipata.

(1) 18 Ventoso An. 12, Cassat. Collin.

PARTE II.

OSSERVAZIONI DIRETTE

SOPRA IL COMPLESSO DEL GIUDIZIO DI ACCUSA PROGETTATO PEL REGNO D'ITALIA E SULLE SUE CONSEGUENZE

Per procedere con ordine in questa seconda parte, io propongo le seguenti questioni.

I.

Quali sono le differenze che passano tra il giudizio d'accusa Francese, considerato in tutti i rapporti, e quello progettato per l'Italia, considerato pure tanto assolutamente, quanto rispettivamente a tutto il sistema?

II.

Quali sono i risultati di fatto che derivano naturalmente da queste differenze?

III.

Quali sono le leggi di diritto riguardanti i risultati di fatto sovr'espressi?

IV.

Quali sono in conseguenza le riforme che conviene adottare?

I. Esame della prima quistione.

Il giudizio d'accusa Francese s'instituisce poco dopo l'arresto dell'imputato; il giudizio d'accusa Italiano s'instituisce dopochè tutta l'informazione scritta è compiuta.

II. Nel giudizio d'accusa Francese, i giurati non pronunciano altra formola che quella *Il y a lieu, ou il n'y a pas lieu a l'accusation.* Nel progetto Italiano, si è intrusa una terza formola di dissipata imputazione, quando il Tribunale riconosca che l'imputato è *innocente.*

III. Nel sistema Francese, i giurati non riconoscono se il fatto sia o no delitto di alto crimiuale. Nell'Italiano, i Giudici debbono ciò riconoscere in forza della disposizione del Regolamento organico.

IV. Nel sistema Francese la reiezione d'accusa non equivale che ad un'assoluzione *dall'istanza*, corrispondente al Decreto di *hors de cour.* Ciò pure ha luogo nel Progetto Italiano, malgrado che il giudizio di accusa venga pronunciato ad instruzione compiuta.

V. Nel sistema Francese non si dà appello contro la dichiarazione o affermativa o negativa dei giurati. Nell'Italiano, si dà appello contro il giudizio di reiezione.

VI. Nel sistema Francese, dopo l'ammissione dell'accusa si assumono in iscritto nuovi testimoni. Nell'Italiano ciò non ha luogo.

VII. Nel sistema Francese si sentono nell'udienza pubblica altri testimoni non sentiti prima nell'instruzione scritta, purchè i loro nomi sieno inscritti nella lista che precede il pubblico dibattimento. Nel progetto Italiano ciò non è concesso.

VIII. Nel sistema Francese, nel giudizio definitivo, i giurati di giudizio non hanno altra forma di pronunciare che quella di assoluzione, o di condanna. Nel progetto Italiano si è adottata la terza formola del *non liquet* romano, che è un vero *interlocutorio* che importa le più ampie informazioni.

II.

Esame della seconda questione.

Dopo il progetto antecedente, veggiamo quali siano i risultati di fatto che ne derivano.

I. Il passare al giudizio d'accusa poco dopo l'arresto dell'imputato favorisce bensì la libertà dell'imputato, ma può nuocere talvolta al più sicuro esercizio della giustizia punitrice. Spesso si corre rischio di far rigettare un'accusa per la mancanza di prove che si possono raccogliere. Per lo contrario, nel sistema Italiano, se un'accusa vien rigettata, egli è un effetto o delle prove contrarie raccolte in favore dell'imputato, o della vera *impossibilità* di acquistarne delle ulteriori.

Non può quindi nel sistema Italiano un R. Procuratore favorire una intempestiva liberazione dell'imputato, nè aver campo così di deferire a passioni contrarie all'ordine della giustizia punitrice.

Ma egli è pur vero dall'altra parte, che per favorire la vendetta pubblica si può prolungar talvolta oltre il dovere, la detenzione di un'innocente, e questo sacrificio della libertà individuale merita sempre un riguardo del Legislatore, anzi egli ha dovere di risarcirlo dappoi con tutti que' mezzi che la giustizia suggerisce nel progresso della procedura.

Nel sistema Francese, l'accusato compra a mezzo cammino dell'instruzione scritta una pronta libertà contro una riassunzione di processo, se sopravvengono nuove prove. Nel sistema Italiano, in cui tutte le prove sono esaurite e in cui tutto è pronto per il giudizio definitivo, l'imputato sciolto dell'accusa dovrebbe acquistare una definitiva libertà, se il giudizio di accusa fosse definitivo; ma in tal sistema tuttavia l'imputato oltre il sacrificio indebito già sofferto, subisce quello d'una indefinita sospensione, quando altro non abbia in suo favore che la reiezione dell'accusa.

Riforma.

A riparare questo inconveniente io suggerisco il seguente articolo 407. « Quand' anche il Tribunale abbia rigettata l' accusa, tuttavia è in facoltà dell' imputato « di domandare d' essere giudicato definitivamente dalla « Corte. »

Motivi.

Non solamente non v' è alcun inconveniente ad adottare quest' articolo, ma tutte le ragioni di giustizia e politica esigono di ammetterlo. Oltre le ragioni dei motivi (pag. 38) aggiungo il segnente argomento.

O costa che l' imputato è *innocente*, o no. Se costa che è *innocente*, egli deve essere assoluto definitivamente, e risarcito nel suo onore e nel suo interesse, se lo domanda. Dipiù, deve essere abilitato ad agire contro il suo calunniatore.

O non costa ch' egli sia innocente, ma rimane del *sospetto* contro di lui, ed in tal caso la Corte lo tratterà come merita, perchè pronunzierà che *non costa abbastanza* se sia colpevole, ed egli rimarrà sotto processo.

Se dunque la reiezione d' accusa risultò da una prova d' innocenza, si renderà giustizia ad un uomo calunniato o sfortunato per infelici combinazioni. Se risultò da *difetto di prove urgenti*, ma tali però che lascino dell'ombra, e un'ombra di grave sospetto, l' imputato non potrà certamente eludere la giustizia, col farsi giudicare definitivamente.

Nel sistema Inglese, e in quello della convenzion nazionale, in cui nei giudizi definitivi non si pronunziano che due sole formole, cioè quella di *assoluzione* o di *condanna*, e in cui convien assolvere quando l' imputato non si può giudicar colpevole, la domanda del giudizio definitivo nel caso che venga rigettata l' accusa, può divenir insidiosa, perchè il reo sfuggirebbe talvolta una riassunzione giusta d' istanza.

Ma nel nostro sistema, la cosa non può andar così.

Primieramente nei giudizi definitivi, la Corte non pronunzia solamente le due formole di costa o non costa che l' accusato sia colpevole, ma per lo contrario fra la certezza dell' innocenza e la certezza della reità fu collocato lo stato di *dubbio* che sempre torna in aggravio dell' imputato.

In secondo luogo, nel nostro sistema, il giudizio di accusa non vien aperto in un primo stadio d' instruzione Incompleta, come nel Codice 3 Brumale anno 4; ma solamente allorchè l' instruzione *è compiuta*, e talmente compiuta, che per regola generale, non si possono nel giudizio definitivo sentire altri testimoni, fuorchè quelli che furono già sentiti nell' instruzione preparatoria. Laonde ne emerge il seguente dilemma: o che l' imputato è conscio di essere innocente, e tale apparisce dagli atti o no. Se si verifica il primo punto, la legge gli offre il mezzo onde far apparire la verità, e far valere i propri diritti, nè in caso di dubbio potrà essere assoluto indebitamente.

O non è conscio d' essere innocente e tale non costa, e in questo caso o non farà la domanda d' essere giudicato definitivamente per tema di incontrar di peggio, o se sarà tanto ardito di farla, egli anderà incontro ad una più ampia informazione.

Ma se non fa la domanda del giudizio definitivo, non ottiene un' assoluzione definitiva, se la fa temerariamente, gli avvien di peggio. Ecco dunque che l' articolo da me proposto non può risultare che conforme ai più rigorosi rapporti di giustizia.

Per lo contrario, la disposizione dell'articolo del progetto è inconveniente sotto tutti i rapporti perchè

I. Canonizza un eccesso di potere contrario alla disposizione del Regolamento organico, non solamente perchè il giudice dell' accusa non può essere per se stesso autorizzato a sorpassare i limiti d' un puro giudizio di prevenzione; ma perchè usurpa una facoltà che non può essere esercitata che dalla Corte di Giustizia con piena cognizione di causa (Veggansi i motivi stampati pag 46-51).

II. È un favore *apparente* che in fatto pratico si risolve

in una reale offesa dei diritti dell' innocente, perchè con un giudizio *provviserio* si pone in libertà un uomo per tenerlo senza ragione, anzi contro ragione incerto della sua sorte e tinto da una macchia disonorante, perchè l' assoluzione che non è definitiva produce quest' effetto; e quest' effetto risulta dalla disposizione dell' articolo 409.

Questa poi è una reale offesa, anzi è una vera ingiuria. Dove cessa il sospetto, cessa il diritto ad offendere, e ad inquisire. Il diritto a procedere è una conseguenza del diritto di punire; e però è un diritto di pura difesa pubblica che solamente si estende a produrre la sicurezza. Egli dunque cessa dove cessa il pericolo e il sospetto, e dove incomincia la sicurezza. Ma constando che un uomo è innocente, cessa il sospetto; dunque il voler eccitare contro di lui il sospetto che non esiste e che si dichiara non esistere; il volere imprimere su di lui la marca disonorante d' un uomo non purgato nell' onore, è un atto tirannico, perchè lungi che sia lecito ledere la fama, e tener in sospeso la sorte di un uomo tale, si è anzi obbligati a risarcirlo del torto ricevuto, e a lui si deve lasciare la facoltà di riagire contro gli autori della sua persecuzione.

L' onore è una proprietà; ed è la più importante proprietà dell' uomo sociale. Se costasse che ad un uomo fu tolta parte delle sue sostanze senza titolo, non si dovrebbe forse indennizzarlo? E perchè ciò far non si dovrà in materia d' onore? E perchè in vece si oserà di fargli giustizia in parte soltanto, e confiscargli l' opinione pubblica con una misura che lascia un' ombra disonorante? Niuna ragione anche politica autorizza questo partito, perchè si è dimostrato di sopra che col giudizio definitivo si produce tutto il bene senza la minima mescolanza di male. Con qual ragione pertanto si potrebbe porre una legge del pari assurda che iniqua?

Si dirà che anche dopo che un uomo è riconosciuto innocente *può essere* che insorgano nuove imputazioni. Rispondo che la mera *possibilità* non può dare diritto che ad un tiranno: perchè sulla mera possibilità si potrebbe porre

sotto processo tutto il mondo; e più particolarmente l'uomo virtuoso.

Oltracciò non ogni imputazione offende l'innocenza perchè può essere calunniosa. Ma v'è di più. Con questa legge che impugno si provoca formalmente la calunnia: perchè dopo di averne incoraggito l'attentato col mandare un imputato in libertà provvisoria, sebben consti della sua innocenza, si dice al calunniatore: dopo il primo tentativo, tu puoi replicare il secondo.

III. Questo giudizio è poi *temerario*, perchè il vero ed ordinario criterio onde affermare o negare definitivamente un fatto, può risultare solamente dal pubblico dibattimento fatto a viva voce, e col confronto fra i testimoni e l'imputato.

IV. Iniqui sono gli accessorj di questo giudizio. Iniquo ossia *non equo* è tutto ciò che non equilibra l'offesa colla difesa. Per soprappiù d'un decreto puramente provvisorio si aggiunge che quando egli è pronunziato di ufficio, il R. Procuratore può appellare alla Corte d'appello. Ma qual è la causa in cui può appellare? Nelle cause nelle quali se l'imputato è condannato non può punto appellare. Onde, l'appello è sempre in *odio solo* di chi è dichiarato innocente. Più, nell'appello, l'imputato non può difendere nè il suo interesse nè la dichiarazione del Tribunale.

Quali sono le conseguenze? O che la Corte di appello conferma la dichiarazione d'innocenza, o la rigetta. Se la conferma benchè l'instruzione sia compiuta, l'innocente non è riconosciuto come tale, ma rimane in una perpetua incertezza della sua sorte. Se la rigetta, essa previene e corrompe il giudizio pubblico che si dovrà tenere avanti la Corte di prima istanza, poichè pronuncia definitivamente *sul fatto*, cioè che l'imputato non è innocente: e quindi, se la Corte di prima istanza assolve colle stesse prove, nasce una discrepanza scandalosa di giudicati cogli stessi atti.

Se la Corte di prima istanza si lascia prevenire, come deve nascere (il che è un gran disordine nell'amministrazione della giustizia) dal sentimento della Corte d'appello,

ecco uno dei più gravi inconvenienti che tutte le legislazioni hanno sempre studiato di prevenire; ed ecco la legislazione stessa del Codice in contradizione con se medesima con altre parti, nelle quali questa massima è religiosamente osservata.

Per tutte le ragioni pertanto l' articolo del Consiglio legislativo deve essere tolto e sostituir vi si deve l' articolo da me progettato.

Obbiezione.

Taluno obbiettar mi potrebbe, che un innocente posto in libertà con un' assoluzione *ab instantia* (tanto importando la dichiarazione che lo libera dall' accusa colla condizione di rinnovarla contro di lui, se sopravvengono nuove prove) può intentare il giudizio *di Calunnia;* e quindi rimediare agl' inconvenienti da me allegati.

Risposta.

I. In primo luogo osservo che in niuna parte del Codice di Procedura viene riservata *quest' azione*, nè si parla di un tal giudizio, del quale dovrebbero essere prescritte le forme, specialmente quando è *connesso ad un offensivo*, e quando dovrebbe aver luogo in qualità di giudizio *di eccezione.* Questo formerebbe un ostacolo gravissimo ai Giudici onde accordare un tal giudizio, e tesserne la procedura.

« Le Code judiciaire doit tout prévoir, tout préscrire ; « rien ne se supplée : un acte de Procédure n'est pas tou« jours la suite nécessaire d'un autre acte ; la forme de cha« cun d'eux doit être indiquée et la place qu'il occupera « fixée. Il faut dire tout ce qui doit être fait, parce que « rien ne doit être fait qui n'ait été ordonné » (1).

II. Non ogni volta che taluno può essere dichiarato in-

(1) Observations préliminaires de la Commission pour la Redaction du Code de Procédure civile.

nocente può aver luogo il giudizio di calunnia. Accadono talvolta delle combinazioni, dirò così, fortuite, e talvolta così disposte dal solo fatto d'un delinquente che tenta di far cadere il sospetto su di un terzo *senza* denunzia o falsa testimonianza, che l'autorità pubblica di buona fede rimane illusa. Qual denunziatore o falso testimonio calunnioso trovate voi nella celebre causa dei Coniugi Langlade?

Ma se dall'altra parte l'innocente ha diritto alla reintegrazione; e se questa dovesse dipendere dal solo giudizio di calunnia, l'innocente rimarrebbe talvolta defraudato del suo diritto e la pubblica autorità mancherebbe al più importante de' suoi doveri.

III. Ma dato e non concesso che si dovesse adottare il rimedio d'un giudizio posteriore *di calunnia*, io dico che perciò stesso che si concede questo rimedio, si riconosce che l'innocente ha diritto di essere definitivamente giudicato.

Ma questo diritto d'onde risulta? Certamente dalle prove raccolte nel Processo. L'innocente dunque ha diritto di promovere il giudizio definitivo allorchè l'istruzione è compiuta. Al momento pertanto che viene pronunziata la reiezione d'accusa, egli ha diritto di chiedere il giudizio definitivo. Non v'è ragione per cui si debba promovere piuttosto alcuni giorni o alcuni mesi dopo, di quello che promoverlo all'istante dopo che l'accusa fu rigettata. Il Tribunale, pronunziata la liberazione dell'imputato, ha finito il suo uffizio. In caso di appello del Ministro pubblico e del querelante, la domanda dell'accusato di essere giudicato definitivamente non solamente non osta alle mire degli appellanti, ma concorre colle medesime: perchè il loro oggetto egli è appunto che l'accusato venga sottoposto al giudizio della Corte. L'effetto dell'ammissione dell'accusa voluto dagli appellanti consiste esattamente nel sottoporre l'accusato al giudizio definitivo

Ma v'è ancor di più. Il giudicare prontamente e definitivamente un innocente, non è solamente un *diritto* dell'accusato; ma egli è eziandio un *dovere indeclinabile* della pubblica autorità.

Dopo che la giustizia ha fatto tutto a pro della pubblica sicurezza ed in aggravio d' un cittadino, essa è tenuta di far tutto a pro del cittadino, che fu sciauratamente aggravato. La pubblica autorità è in dovere di risarcire i danni fatti alla libertà, ed all' onore d' un uomo che fu preso di mira per favorire la causa comune, e che si scopre meritare la pubblica confidenza. Questi sono principj d' una giustizia essenziale ed indeclinabile.

Voler dunque rimettere l' accusato ad un separato giudizio da intentarsi a di lui carico, sarebbe una soperchieria e una denegazione di giustizia. Voi mi avete indebitamente aggravato fin qui, egli può dire: voi mi dovete dunque sollevare e risarcire, e risarcire il più prontamente che si può, perchè ogni ulterior protrazione fatica e dispendio che voleste aggiungere sarebbe un nuovo sopraccarico.

Resta dunque che la domanda del giudizio definitivo che io propongo, non deve essere rimessa a separato giudizio di calunnia.

DELL' ESERCIZIO

DELL' AZION PUBBLICA E PRIVATA

IN FORZA DELL' APPENDICE

AL CODICE DI PROCEDURA PENALE. (*)

I.

Primi fondamenti della riforma.

Col decreto 7 dicembre 1810, posto in fronte all' appendice al codice di procedura penale, fu disposto quanto segue. « L' appendice al codice di procedura penale annessa al presente decreto, è adottata e forma *parte integrante* del detto codice di procedura. »

Il *motivo* principale delle aggiunte, riforme e modificazioni inserite nell' appendice, risulta dalle parole che stanno in fronte a detto decreto nei seguenti termini:

« Visto il decreto di S. M. I. e R. prescrivente l' attivazione nel regno del *codice penale adottato per l' impero di Francia.* »

« Considerata la necessità di regolare il codice di procedura penale in modo che *corrisponda* alle disposizioni dell' accennato nuovo codice penale. » = Decreta ec. =

Coll' articolo 89 e finale poi della detta appendice, si statuisce quanto segue: « Sono abrogate tutte le prescrizioni del codice di procedura penale nella parte in cui fossero *incompatibili* colle disposizioni del presente decreto. »

In forza di quest' articolo la abrogazione o la deroga non è ristretta solamente alla disposizione esplicita fatta con

(*) Estratto dal vol. VII del *Giornale di Giurisprudenza universale.*

formali parole della detta appendice, ma abbraccia eziandio la abrogazione, o la deroga *implicita* derivante appunto dalla *incompatibilità* delle disposizioni. Ciò è conforme ai principj generali in punto di abrogazione o di deroga comuni a qualunque ramo di legislazione, non eccettuata nemmeno la costituzionale (1).

II.

Dell' azion pubblica Paralello fra i due testi.

Incominciando la lettura di questa appendice leggiamo l'art. 1.° esposto nei seguenti termini: « L' azione diretta a far applicare le pene spetta esclusivamente ai funzionari ai quali è la medesima confidata. »

« L' azione diretta al risarcimento dei danni cagionati da un *crimine*, da un delitto, o da una contravvenzione, può essere promossa da tutti quelli che hanno sofferto questi danni, col mezzo anche de' loro legittimi amministratori o rappresentanti. »

Se si paragoni la sostanza di quest' articolo dell' appendice cogli articoli 4 e 5 del codice di procedura penale, non si scorge *a prima vista* veruna *diversità*, talchè stando alla superficie delle cose, tu saresti tentato a dire essersi fatta una superfluità. Difatti l' art. 4 del codice di procedura dice « l' azion penale è essenzialmente pubblica.

« Nei delitti che il codice penale qualifica come pubblici, viene esercitata per officio dei funzionari pubblici destinati dalla legge. « Fin qui siamo nei termini identici coll' art. 1.° dell' appendice in cui si esprime, che l' *azione diretta a far applicare le pene spetta esclusivamente ai funzionari, ai quali è la medesima confidata.*

L' art. 5 del codice di procedura dispone che « l' azione civile appartiene ai danneggiati ed ai loro eredi. » Lo stesso

(1) Vedi il giornale di Giurisprudenza universale tom. V, pag. 381, 382.

dispone in sostanza la seconda parte dell' art. 1.° dell' appendice, come ora si è veduto. La conformità pertanto si verifica intieramente.

III.

Continuazione.

In che dunque sta la *differenza?* Noi troviamo nell' art. 4 del codice di procedura un' aggiunta esprimente che « nei delitti che il codice penale qualifica come PRIVATI l' azion penale non può *esercitarsi* dai funzionari medesimi che ad istanza della parte offesa. »

Ponderando i termini di questa parte del citato art. 4, noi troviamo che il legislatore, per una anticipazione sul codice penale che si doveva ancor pubblicare, suppose la distinzione dei delitti pubblici dai privati. Questa supposizione dipendendo dall' evento, ne veniva che se il futuro codice penale non ammetteva questa distinzione, per ciò stesso cessava la disposizione. In questo caso, se tutti i delitti del codice penale fossero stati qualificati di azion pubblica, la seconda parte di detto articolo 4, che esaminiamo, restava senza effetto per la mancanza del soggetto ivi anticipatamente contemplato dal legislatore.

Sempre però ne risultava che in forza dello stesso articolo 4, del detto codice, l' azion *alla pena* era essenzialmente *pubblica*, e doveva esclusivamente esercitarsi dai funzionari pubblici destinati dalla legge. Dunque ne veniva che la distinzione di privato e pubblico non feriva giammai la esclusiva *competenza del pubblico ministero* ad agir per la pena. Ciò risulta dallo spirito degli articoli 321, n.° 2, 371, 390, 477, 516, 547, dai quali tutti risulta che l' intervento della parte civile nei giudizi criminali, e il diritto della medesima ad *impegnare* l' autorità pubblica, ad ascoltarla e a proteggerla (nel che veramente consiste la forza

dell' azion giudiziaria), viene dalla legge unicamente fondato, autorizzato e limitato al civile interesse.

Dunque sul punto dell' *esclusiva competenza* dell' azion penale al pubblico ministero, e dell' unica appartenenza dell' azione civile alla parte privata, non avrebbe potuto passare discrepanza alcuna fra la legislazion francese e l' italiana, anche *ritenendo la distinzione* di delitti pubblici e privati.

Se dunque non si può verificare discrepanza alcuna nell' *attribuzione* esclusiva, rimane che tale discrepanza ritrovare non si potrà che nell' *esercizio* della medesima. Ognuno intende che un tal funzionario può benissimo essere investito esclusivamente d' una data facoltà, ma può essere nello stesso tempo *obbligato* d' esercitarla *a richiesta* di tali, o tali altri.

Tale è il senso delle parole = *nei delitti privati non può da loro esercitarsi che ad istanza della parte civile*, benchè questa secondo il codice di procedura penale non abbia azione che al *risarcimento del danno* recato dal delitto, come esprime l' art. 2.° del detto codice.

Ma se l' *esercizio* dell' azion pubblica penale è *riservato* intieramente al pubblico ministero nei delitti sì pubblici che privati; se l' unica differenza negli uni e negli altri in altro non consiste se non nella *dipendenza*, o *indipendenza* delle mosse del pubblico ministero (talchè nei delitti pubblici egli si *move d'ufficio*, come esprime la prima parte dell' allegato art. 4, del cod. di proc., e nei privati si move dietro istanza privata) dovremo noi dire per avventura che colla posteriore appendice siasi abolita così questa distinzione, che al ministero pubblico sia riservato sempre, *dal principio alla fine* del processo, di agire *di ufficio* in tutti i giudizi criminali per qualunque crimine, delitto e contravvenzione, su cui i tribunali sono provocati a giudicare?

Se ci limitiamo a considerare l' *ingresso* della procedura, dovremo noi dire che in forza dell' appendice, l' *iniziativa* spetti così esclusivamente al ministero pubblico, ch' egli

non debba aspettar *mai* il primo impulso della parte privata, e possa invece incominciare ad agire d' ufficio per qualunque crimine, delitto, e contravvenzione?

IV.

Fino a qual segno il privato venga escluso ora dall' obbligare l' esercizio del pubblico ministero.

Se esistessero nel codice penale alcuni casi, ne' quali, o per esplicita o implicita disposizione, il ministero pubblico aspettar debba l'istanza della parte interessata ad agire in via penale, egli risulterebbe che la seconda parte di detto articolo 4, del codice di procedura penale sarebbe bensì stata abrogata in quella parte che riguarda l'*esercizio progressivo* dell' azion pubblica (avendola emancipata dall' influenza dell' istanza privata), ma non sarebbe stata abrogata in quella parte che riguarda l' *iniziativa* a procedere in alcuni delitti. Imperocchè quella parte dell' art. 4, non esprimendo quali siano i delitti di *istanza pubblica*, e quali di istanza privata, ma riferendosi in ciò al codice penale, e questo codice esprimendone alcuni, soddisfa abbastanza alla detta disposizione del codice di procedura, assegnando *qualche caso* in cui il ministero pubblico debba aspettare il primo impulso dal privato. Il numero maggiore o minore di questi casi non toglierebbe punto la disposizione di detto articolo 4, perchè ivi il legislatore si riporta intieramente al futuro codice penale.... Dall' ipotesi passando al fatto, che cosa troviamo nel codice dei delitti e delle pene circa l'*iniziativa* del ministero pubblico ad agire criminalmente? O per dirlo in altri termini, l' azion pubblica penale riservata al ministero pubblico, può forse in virtù del codice dei delitti e delle pene essere sempre *incominciata* di uffizio?

Consultando detto codice penale, troviamo che nei delitti contemplati negli articoli, 336, 339, 357 e 433, esso

dichiara, che non si possa procedere senza la denuncia, o querela delle persone ivi indicate. Qui dunque si verifica, per disposizione espressa, che la seconda parte del citato articolo, in ciò che riguarda l'*inizintiva* della procedura penale, non fu abrogata, postochè nei citati casi il ministero pubblico *non può di ufficio incominciare* la procedura penale, ma deve aspettarne l'impulso e l'autorizzazione dalla particolare denuncia o querela delle persone offese.

Più ancora · considerando più attentamente le disposizioni del codice penale, troviamo avervi dei casi, nei quali la mancanza della querela della parte interessata fa sì che il fatto stesso non si presenti come delitto, perchè in essi *il consenso* della parte interessata toglie essenzialmente la qualità criminosa.

Qui giudiziosamente l'annotatore della detta appendice soggiunge: « La *contraffazione*, a causa d'esempio, contemplata negli articoli 425 e 428 del codice penale, non sarebbe un delitto, al quale il pubblico ministero potesse dirigere l'azion penale indipendentemente dalla richiesta del proprietario dell'opera contraffatta. Emergendo questo delitto dalla circostanza che il proprietario non vi abbia acconsentito, la sola di lui querela può somministrare al pubblico ministero la prova costituente il soggetto del delitto. Dicasi lo stesso del delitto di *cacciare* nei terreni altrui in tempo non proibito, e senza contravvenzione ai regolamenti sulla delazione delle armi; del delitto di *pesca* nelle riviere non navigabili o non atte a trasporto fuori del tempo proibito, e senza uso di mezzi vietati; giacchè anche in questi due casi l'esistenza del delitto dipende dal difetto di consenso ne' rispettivi proprietari; di maniera che riclamando essi, si presumerebbe che avessero acconsentito, ed al pubblico ministero mancherebbe il soggetto dell'azione. « Tutto ciò vien confermato dalle sovra recate decisioni, e viene insegnato anche dal sig. Merlin (1).

(1) Repertoire. *V.° Tribunal correctionnel.*

Sortendo dal codice dei delitti e delle pene, ma non dalla giurisdizione criminale dei giudici, si trovano eziandio delitti, ne' quali il ministero pubblico deve aspettare l'impulso dalla parte privata, come fu annotato dalla decisione sopra recata. Imperocchè giusta il decreto 12 novembre 1810 di S. M., posto in fronte al nostro codice dei delitti e delle pene art 5, viene disposto che « le pene portate dalle predette leggi e regolamenti (cioè dalle leggi e regolamenti d'amministrazione pubblica in tutte quelle materie che non sono state contemplate dal codice, e che sono dirette da leggi e regolamenti particolari, come dice l'art. 4), si applicano secondo le rispettive competenze dalle corti, tribunali, e giudici di pace, *osservate le forme di procedura ordinaria,* quando non ne fosse stabilita una speciale da alcuno degli stessi regolamenti. »

Da questo testo risulta manifestamente essere assai *più ampia* la sfera del codice di procedura penale, che la sfera del codice dei delitti e delle pene, per ciò stesso che le forme di procedura ordinaria si estendono a tutte quelle materie che non sono state contemplate dal codice stesso dei delitti e delle pene, e che sono dirette da leggi e regolamenti particolari. Se dunque debbonsi ritenere come di azione assolutamente pubblica tutte le materie comprese nel codice dei delitti e delle pene, non eccettuate o per disposizione espressa del legislatore, o per la natura stessa delle cose (come or ora fu avvertito), lo stesso in massima dir non si potrà delle materie degli altri regolamenti, allorchè le parti, che ne hanno interesse, non portino querela avanti i tribunali o giudici criminali, come appunto venne dichiarato dalla corte di cassazione dell' impero nella decisione sovra recata.

Ciò però s'intende nel caso che per disposizione speciale di detti regolamenti non fosse stato altrimenti disposto, o che per una connessione necessaria delle cose, i detti regolamenti non entrassero nelle disposizioni del codice dei delitti e delle pene, specialmente per quei casi ne' quali

l'azion pubblica viene impegnata per delitti di grave momento, come per esempio i regolamenti di pubblica sanità in caso di veneficio o di altro simile delitto contro la salute pubblica, e i regolamenti sugli incendi ec.

Posta questa considerazione, abbiamo nella procedura criminale molti casi disegnati tanto dal codice dei delitti e delle pene, quanto da altre leggi e regolamenti, ne' quali il ministero pubblico deve ricever il primo impulso dalla querela, o denunzia della parte privata.

Su tutti questi casi pertanto la seconda parte del detto articolo 4, non potrebbe dirsi derogata, allorchè l'istanza della parte offesa fosse considerata come necessaria *unicamente* per dar impulso, e porre in attività il ministero pubblico ad agire in via penale.

V.

In qual parte di procedura verificar si può l' innovazione indotta dall' articolo I, dell' appendice al codice di procedura penale, benchè non la indichi espressamente.

Fin qui adunque non si potrebbe scorgere un soggetto, ed un motivo reale di abrogazione, o di deroga operata dall' art. 1.° dell' appendice al codice di procedura penale, posto a confronto coi primi articoli del codice medesimo.

Ma dall' altra parte egli è pur certo che col medesimo si è voluta fare un' innovazione all' anteriore codice di procedura penale. Questa innovazione in che consiste, e fino a che si estende? Ecco una questione fondamentale della massima importanza e della maggior estensione.

Se l' esercizio dell' azion pubblica compete in ambedue le leggi esclusivamente al pubblico ministero per incominciare ad agire deve aspettare che vengagli aperta la bocca dalla querela o denunzia della parte; egli è dunque evi-

dente, che l' ultima differenza fra le due leggi non si potrà verificare che negli *stadi progressivi* della procedura. Ma l' appendice non parla nulla del periodo dell' istruzion regolare. Come dunque verificar si potrà un' abrogazione o deroga?

Io rispondo che l' appendice non esige una deroga esplicita; ma fa agire anzi la tacita fondata sulla *incompatibilità* delle disposizioni. Questa incompatibilità si verifica o no anche nelle sole conseguenze di diritto?

Niuno ignora, che ogni azione è essenzialmente *connessa* col diritto; ed anzi essa non è che un modo di esistere dello stesso diritto, come altrove fu osservato (1) Se parliamo poi dell' azion giudiziaria, essa essenzialmente involge il diritto delle parti *ad impegnare* la pubblica autorità a far ragione alla loro domanda, ed alla loro difesa nei modi stabiliti dalla legge. In questo diritto ad impegnare la pubblica autorità consiste propriamente il requisito che distingue *l' azion giudiziale* dall' azione semplicemente legale. Esso forma quella che gli scolastici appellavano *differenza ultima* della definizione. Il diritto dunque di procedere avanti ai tribunali in modo *di obbligare* l' autorità dei medesimi a far giustizia, costituisce propriamente l' essenza giudiziaria. Le regole colle quali si deve procedere riguardano non il diritto, ma la *maniera*. Riteniamo dunque nel codice di procedura penale la *distinzione* fra la parte propria del diritto, dalla parte risguardante *l' ordine* delle procedure. Ciò posto, rilevandosi dal decreto posto in fronte all' appendice essere la stessa appendice stata divisata onde conformare il codice di procedura penale, giusta i rapporti conseguenti di diritto nel codice penale francese, ne viene di conseguenza che le azioni giudiziarie penali, considerate indipendentemente dall' ordine delle procedure, debbono essere conformate al sistema del diritto francese, e per conseguenza tutto ciò che spetta alla *natura delle azioni*, alla

(1) Vedi il giornale di Giurisprudenza universale.

facoltà competente alle parti che agiscono e si difendono in giudizio, deve essere regolato giusta i principj del diritto francese.

Si distingua la sanzion penale delle leggi *prima* del delitto, dal diritto di esigere la pena, e dai mezzi a ciò conducenti *dopo* il delitto. La *pena* è una cosa, e la *punizione* è un'altra. Nella punizione poi, diverso è il diritto della società, e diverso è quello del privato. Se quindi i modi subordinati all' uno debbono essenzialmente essere diversi da quelli dell' altro, l' appendice ha specialmente versato su questi diritti, e sui mezzi essenziali al loro esercizio, talchè gli ha voluti assolutamente divisi, purchè possano agire simultaneamente. Essa ha voluto *l' assoluta indipendenza* nel progresso della procedura.

Se dunque nel codice di procedura penale italiano si trovano disposizioni incompatibili sul punto di obbligare o il ministero pubblico o il giudice a deferire nell' esercizio della giurisdiziou criminale alla istanza privata nei giudizi di alto criminale, di giustizia correzionale e di polizia, queste, in forza del recato art. 89 ed ultimo dell' appendice, s' intendono o abrogate o derogate, o interpretate a norma delle disposizioni della legislazione francese.

Affine di rilevare se esista o non esista incompatibilità, conviene necessariamente porre a confronto le massime regolatrici dell' una e dell' altra legislazione sul punto preciso delle attribuzioni assegnate al ministero pubblico, ed alla parte civile nei giudizi criminali.

VI.

Principj fondamentali sull' esercizio dell' azion criminale in conseguenza del nuovo codice dei delitti e delle pene.

Prima di tutto, rammentar dobbiamo ciò che testè fu osservato, vale a dire, che secondo la legislazion francese il pubblico ministero non prende un movimento libero di ufficio in tutti i delitti, ma deve nei casi già esposti riceverne l' *iniziativa* dalla denunzia, querela od istanza del privato che ne ha interesse. Dico che ne *ha interesse*; poichè senza di questo non si potrebbe ritrovare nemmeno un principio di azione, e la denunzia di tutt' altra persona estranea non impegnerebbe giammai, nè autorizzerebbe il movimento del pubblico ministero. L' azione pubblica pertanto nei mentovati casi riceve la sua iniziativa dalla azione civile della parte interessata e non da altri. La massima che « l' interesse è la misura delle azioni, e che quegli che non ha interesse non può esser ammesso ad agire » (1) è universale ed ha luogo tanto nelle materie civili, quanto nelle materie criminali.

Dopo ciò passiamo agli altri casi ordinari, sui quali versar può la penale procedura. Questi abbracciano tutti quelli, nei quali ha sempre luogo non solamente l' azion pubblica penale, ma eziandio la *iniziativa* libera di ufficio per l' esercizio del pubblico ministero della medesima. Si domanda dunque

1.° *A chi* appartenga o esclusivamente o cumulativamente questo esercizio?

2.° Quale ne sia *il modo* avuto in relazione alla competenza delle parti pubblica o privata nelle cause criminali?

(1) Ved. Teoria delle azioni ed eccezioni della corte di cassazione dell' Impero art. 3.

Volendo succintamente presentare i principj fondamentali della legislazion francese su questo proposito (già indicati dalle recate decisioni), noi non potremmo ciò eseguir meglio di quello che ha fatto il sig. Merlin col seguente passo: « Questo articolo, dice egli, dice bensì *che l'azion pubblica viene esercitata a nome del popolo da funzionari specialmente stabiliti a quest' effetto*, ma esso non determina *il modo* dell' esercizio di questa azione, ed ognuno intende abbastanza che quest' azione può essere esercitata tanto mediante *conclusioni* prese incidentemente alla procedura della parte civile, quanto mediante *requisitoria* diretta e principale. »

« Lo spirito delle susseguenti disposizioni del codice dei delitti e delle pene, ci obbliga a distinguere in questo proposito i processi di alto criminale dagli affari di polizia o semplice o correzionale. Negli uni *tutte* le procedure si fanno a diligenza del pubblico ministero. La parte civile può senza dubbio intervenirvi; ma ivi essa non esercita che una parte secondaria. »

« Negli altri il ministero pubblico può agire direttamente, ma esso può altresì essere sopravanzato dalla parte civile. Questa può da se stessa *citare* il prevenuto sia al tribunale di semplice polizia, sia al tribunale correzionale, e in quest' ultimo caso il ministero pubblico non fa che dare le sue *conclusioni* per far *applicare* al prevenuto, se gli par colpevole, le pene inflitte dalla legge. »

« Lo stesso pur si verifica anche nel caso che non intervenga parte civile, mentre la legge non esige da parte sua, prima del giudizio definitivo, che semplici *conclusioni*. » (1)

Analizziamo questo succinto prospetto avvalorato dalle recate decisioni; rileviamone le particolarità, le conseguenze necessarie, ed in fine paragoniamole col sistema del codice di procedura italiano.

(1) Merlin quest. de droit *V. Tribunal correctionnel* tom. IX, pag. 296.

In questo passo si distinguono le cause di alto criminale da quelle della giustizia correzionale e di polizia. Quanto a quelle di alto criminale il canone è semplice. In esse *ogni atto* di procedura in principio, in mezzo, ed in fine appartiene esclusivamente, e viene esclusivamente esercitato dal pubblico ministero, indipendentemente dal concorso della parte privata, e senzachè essa abbia mai diritto di ricercare da se verun atto proprio della criminale procedura. Essa può soltanto, dopo di essersi costituita parte civile, promuovere l'azione dei danni con que' mezzi che sostanzialmente possono essere comuni alla civil procedura.

Ciò è d'essenza delle cose. Siccome l'esercizio dell'azione criminale consiste appunto nell'impiegare i mezzi informativi o assicurativi propri dell'azione penale, cioè propri al fine di far punir l'imputato se è colpevole; così la parte civile, alla quale quest'azione non compete, non potrebbe aver diritto a questi mezzi, come intieramente serbati all'esercizio della penale azione.

Posto questo principio ne viene necessariamente, che essa potrà bensì, querelandosi, notificare il danno derivante da un dato fatto, domandarne il risarcimento, suggerire le prove del fatto, come appunto farebbe in via civile; ma non potrà mai aver diritto a domandare, nè l'autorità pubblica avrà mai l'obbligo di concedere, verun *mandato* a di lei sola istanza, come mezzo intieramente riserbato all'azion penale del pubblico ministero, il quale essendo incaricato ad agire per la pubblica vendetta, viene autorizzato a chiedere que' mezzi che sono propri ad assicurare che la persona non isfugga dalle mani della pubblica autorità, e si sottragga al meritato castigo.

Questa conclusione viene espressamente avvalorata dalle su recate decisioni, dalle quali risulta che l'azione e la procedura penale, come non può essere ritardata a beneplacito della parte civile, non può del pari essere sospinta a di lei volontà: lochè avrebbe luogo, se senza la requisizione del pubblico ministero essa avesse diritto di far spic-

care un mandato dietro la sola propria istanza. Le dichiarazioni su di ciò sono troppo espresse per abbisognare di commentario.

VII.

Applicazione dei principj esposti al codice di procedura italiano. Dei mandati e degli ordini.

Premesso tutto questo, veggiamo se siavi occasione di far agire l'art. 89 dell'appendice al cod. di procedura penale? Per procedere con ordine distinguiamo la parte che riguarda la iustruzione da quella che riguarda il GIUDIZIO.

Nella parte che riguarda l'istruzione, l'atto il più importante di tutti si è il MANDATO DI ACCOMPAGNAMENTO. Nell'art. 123 del detto codice di proc. penale si dispone come segue: « Qualora sieno raccolti tali argomenti che facciano ragionevolmente presumere chi sia l'autore o il complice del delitto, il giudice istruttore ad istanza del ministero pubblico o *del querelante* rilascia il mandato d'accompagnamento, colle norme prescritte nella sezione II, tit. V di questa parte. »

Le parole, o *del querelante*, debbono considerarsi come cancellate in forza del detto articolo 89, perchè suppongono nel querelante una facoltà *incompatibile* col nuovo sistema di diritto o di azione criminale introdotto dall'appendice suddetta.

Difatti se parliamo dei giudizi di alto criminale, il querelante non ha qualità, nè per la natura dell'azione, nè per l'esercizio della medesima, perchè si tratta di un oggetto di esclusiva competenza del pubblico ministero, al quale solo tocca promovere la procedura, e domandare il mandato.

Se poi parliamo dei giudizi correzionali, il querelante non ha qualità di domandare un tale mandato per la natura della sua azione puramente *civile*, la quale nel suo esercizio

esclude qualunque *mezzo coattivo* della persona, ed offensivo della libertà e dell' onore Tal mezzo è sol proprio dell' azion penale autorizzato soltanto dal motivo di assicurare la punizione. Il querelante non può aver diritto che a mezzi civili, qual è appunto la *citazione*, e nulla più.

Tale è difatti il sistema della procedura criminale dell' impero, nella quale non solamente non è accordato al querelante verun diritto ad ottenere il mandato di accompagnamento; ma quel che è più, nelle materie correzionali in generale viene lasciato alla pubblica autorità il discreto arbitrio di emanarlo o di trattenerlo a norma dei casi e delle persone (1).

Da tutto ciò pertanto emerge non essere mai permesso ai giudici il rilasciare nel nuovo sistema verun mandato di accompagnamento se non che dietro richiesta del *pubblico ministero*. L' agire in contrario formerebbe nel giudice un eccesso di potere, e darebbe giustamente luogo all' azione dei danni ed interessi contro di lui, oltre all' assoggettarlo ad una giusta censura disciplinare per avere violato indebitamente la libertà di un cittadino.

Ciò che fu detto circa il mandato di accompagnamento nei processi di alto criminale e di giustizia correzionale, dire pure si deve del *mandato di comparsa* in qualunque causa possa accadere di farne uso. Ogni mandato è mezzo di procedura penale, ed esclusivamente appartenente all' azion penale. Esso costituisce uno dei mezzi propri onde esercitare quest' azione. Ma quest' azione è tutta esclusiva del ministero pubblico, e formalmente inibita al privato. Dunque i mandati non possono essere con diritto nè chiesti dal privato, nè a lui accordati dal giudice.

L' autorità delle recate decisioni conferma questa conclusione. Se nei crimini, ne' quali più *gravemente vien leso* il privato interesse, il querelante non ha diritto di esigere dal giudice nè direttamente, nè per mezzo del pubblico

(1) *V. cod. d'instruction crim. art.* 91.

ministero un sol passo di criminal procedura, quand' anche si associ alla medesima, ma deve essere totalmente pedissequo, rimanendo a lui libera la sola via civile; che cosa dir si dovrà allorchè si tratta solo di delitti o contravvenzioni?

Ogni emissione dunque di un mandato qualunque fatto a sola istanza privata, è un atto fatto contro diritto. Il mandato quindi rilasciato in tal modo *è nullo*, ed eccede ogni potere del giudice.

Invece siccome il querelante in ogni causa esercitar non può che l' azion civile; così esso non può per proprio diritto nè domandare, nè ottenere che i soli mezzi propri dell' azion civile, e però il giudice procedendo a di lui sola istanza, non può ordinare o autorizzare se non che citazioni, ed ordinanze civili. Ciò riguarda solamente la *specie* dell' atto da intimarsi, e non le *forme estrinseche*. Quanto a queste, non v' ha difficoltà, anzi è di dovere che si osino le forme che competono ad un' azione civile esercitata avanti ai tribunali criminali.

Per la qual cosa, la seconda parte dell'art. 109 deve essere modificata come incompatibile colla nuova riforma. « Può (il giudice di pace) anche rilasciare prima della citazione ad *istanza come sopra* (cioè del ministero pubblico o del querelante) o d' ufficio *un mandato od un ordine di comparsa* per interrogare l' imputato, o per alcuna delle operazioni indicate nel precedente articolo » dice il detto articolo.

La facoltà di rilasciare mandati o ordini di comparsa ad *istanza del querelante* è tolta, e ciò tanto più, perchè non comparendo l' imputato si darebbe al querelante (il quale non agisce che per un danno derivante da contravvenzione di polizia) un positivo diritto di implorare l' arresto per un debito civile non privilegiato, contro l' imputato in forza dell' art. 228 del detto codice di procedura penale per costringerlo a comparire.

Ciò che si è detto dei mandati, molto più dir si deve degli *ordini* di comparsa, di accompagnamento e di depo-

sito, de' quali parla l'art. 225 del cod. di procedura penale. Questi per il sommo *interesse pubblico* della giustizia criminale furono autorizzati dalla legge in via di *mera eccezione* ristretta ai casi urgenti espressamente specificati dalla legge. « Si rilasciano (dice l'articolo) sempre provvisionalmente dai giudici o dai regj procuratori, e nei soli casi che non soffrono ritardo e che sonosi accennati a suo luogo » vale a dire nei soli casi espressamente contemplati, cioè 1.° il mandato *di comparsa* per inspezioni preliminari dei giudizi di polizia, in cui si esige rapidità (Art. 109.).

2.° Quello *di accompagnamento* in caso che l'imputato rifiuti di ubbidire al mandato di comparsa (Art. 228.).

3.° Quello pure di *accompagnamento* contro un *ozioso sospetto o vagabondo* imputato di crimine o delitto; prima che siano ancor raccolti tutti i mezzi di prova contro di lui prescritti dalla legge per gli altri cittadini (229), semprechè però sia *sospetto di fuga* (Art. 236.) (1).

(1) Per la pratica esecuzione di questa parte del codice di procedura, dopo la emanazione del codice dei delitti e delle pene, è necessario di osservare che gli oziosi sospetti o vagabondi si debbono necessariamente distinguere in due classi: la prima abbraccia i *presunti*, la seconda i *dichiarati*.

Sotto il nome di *presunti* debbono intendersi quelli che in via di semplice polizia amministrativa sono posti negli elenchi ordinati nel decreto 18 ottobre 1802, e da altri.

Sotto il nome di *dichiarati* debbono intendersi quelli di cui parlano gli articoli 269, 270, 271, 272 e seg. del cod. dei delitti e delle pene.

Si domanderà ora, come e quando il giudice sarà abilitato a rilasciare un ordine di accompagnamento sulla sola denunzia o querela contro dell'imputato in vista della qualità di vagabondo, ozioso o sospetto? Egli è certo che se questa facoltà si può esercitare, in vista di questa qualità, essa deve *constare* al giudice *prima* di rilasciare il mandato. Essa dunque dovrà risultare o da *dichiarazione giudiziale*, o da *qualificazione* della polizia amministrativa, o da *informazione* di polizia giudiziaria presa nell'atto dell'istruzione.

4.° Lo stesso mandato di *accompagnamento* nel caso che un testimonio rifiuti di comparire o finga malattia (643, 646).

5.° Quello *di arresto* in caso di fuga di una persona sorpresa in flagrante crimine o delitto (114). Qui il delitto deve per lo meno importare la detenzione correzionale autorizzante il mandato di accompagnamento, poichè sarebbe assurdo che in via prelimioare e provvisoria fosse autorizzato un arresto che non potesse permettersi nella regolare istruzione. Gli ordini di un giudice o del pubblico ministero *hanno lo stesso oggetto dei rispettivi mandati*. Sarebbe quindi cosa ingiusta, ed un vero abuso della forza pubblica, l' arresto provvisorio per una semplice contravvenzione di polizia, a meno che non si trattasse del caso che essa presentasse i caratteri di attentato imminente di un maggiore delitto.

6.° Lo stesso *ordine di* provvisorio arresto è autorizzato nel caso di un *attentato* imminente di alto criminale o di giustizia correzionale (art. 114). Avvi la stessa, anzi una maggiore ragione io questo caso che in quella di flagrante delitto già commesso, perchè è ancor meglio prevenire che punire. Quindi una rissa, un tentativo d' incendio, un tentativo manifesto di furto, ed altri simili autorizzano siffatto ordine.

7.° È pure accordato *l' ordine di arresto* contro colui, che obbligato dal giudice a star presente ad una visita giudiziaria criminale, tenta di allontanarsene (153).

8.° Un *tal ordine* finalmente viene concesso dalla legge

Senza qualcheduno di questi mezzi niun giudice potrebbe scostarsi dalle forme ordinarie nel rilasciar un mandato di accompagnamento. Vaghe prevenzioni stragiudiziali, o nude asserzioni inserite nel processo non esimerebbero mai il giudice dalla incolpazione di *arresto arbitrario*, allorchè dietro alle medesime rilasciasse un mandato di accompagnamento contro un onesto cittadino, emancipandosi dai doveri ordinari impostigli dalla legge.

al giudice contro colui che indiziato di delitto di alto criminale fosse sospetto di fuga (115), o apparisse reo nell' atto della visita fatta in di lui presenza per crimine.

In questi soli otto casi viene concesso l' uso di siffatti ordini provvisori. Ma essi sono tutti mezzi di *giustizia punitiva e di pubblico diritto* autorizzati dall' urgenza, o per tutelare la sicurezza pubblica coll' autorità del governo, o per assicurare i mezzi dell' amministrazione della giustizia punitrice.

Dunque nell' art. 225, in cui si dice che tali ordini *possono essere rilasciati anche senza richiesta della parte pubblica o PRIVATA*, la parola *privata* deve considerarsi come non apposta, perchè fa supporre in lei un diritto che non ha più.

Ecco le deroghe che in forza dell' appendice subì la procedura penale nella materia *dei mandati, e degli ordini.*

Le cose discorse fin qui versano solamente sulla *instruzion regolare*, nè riguardano punto i giudizi. Quanto a questi occorrono molte riflessioni, per mostrare ove cadano le deroghe operate per titolo d' *incompatibilità* del sistema introdotto dalla nuova appendice.

Questo non è il luogo nel quale io possa occuparmi di proposito dei criminali giudizi: basti l' aver presente, *non essere permesso alla parte civile, che interviene in un processo criminale, verun mezzo, che permesso non le sarebbe se agisse in via civile.*

DELL' APPLICAZIONE GIUDIZIALE

DEI PRECETTI PENALI POLITICI (*)

§. 1. *Esposizione del soggetto.*

« I tribunali giudiziari non sono autorizzati a conoscere della legittimità od illegittimità dei precetti politici. Essi, riconosciuto colpevole l'imputato della contravvenzione, devono necessariamente condannarlo alla pena comminata nel precetto politico ». (Legge 10 vendemmiale anno 6 art. 29 e 45. — Reale decreto 12 novembre 1810 art. 4).

Questa decisione presa in un dato senso è conforme ai principj costituzionali e di diritto; ma presa in un altro senso è distruttiva di questi stessi principj, e di ogni civile libertà. Se la parola *legittimità od illegittimità* s' intende nel senso di giustizia od ingiustizia del precetto, in quanto esso può essere o no abusivo o gravante nelle materie, e fra le persone alle quali tali precetti si possono applicare, non avvi niuna difficoltà ad accogliere la tesi stabilita dalla corte di cassazione. Che se poi la parola di *legittimità* o di *illegittimità* si prende nel senso di *abilitazione od inabilitazione* del funzionario ad emanare siffatti precetti (fatta astrazione se siano giusti o ingiusti) risguardo a certe persone, ed in certe materie, la massima surriferita è assolutamente falsa, incostituzionale, e distruttiva della civile libertà.

Affine di dimostrare questa tesi, conviene distinguere due cose, cioè:

1.° I doveri dei giudici nel prestare sussidiariamente il loro ufficio all' autorità amministrativa, applicando un regolamento od una ordinanza della medesima.

(*) Estratto dal vol. VIII del *Giornale di Giurisprudenza universale*.

2.° Le materie e le persone, per le quali la legge autorizzò i precetti penali politici.

§. 2. *Premesse necessarie per provare la tesi.*

Premetto in primo luogo che sotto il nome di *precetti penali politici*, s'intende un comando qualunque di un funzionario incaricato dalla polizia amministrativa, col quale esso ingiunge, o vieta una data azione, sotto la comminatoria di una data pena ».

Questa pena, in forza del citato art. 29 della legge 10 vendemmiale an. 6, consiste in una multa o nel carcere non estensibile oltre il termine di un anno; lo che viene ripetuto dall'art. 33 del decreto 22 settembre 1810, contenente tutte le disposizioni non abrogate della citata legge 10 vendemmiale, la quale abbraccia materie disparatissime ed estranee alla polizia amministrativa propriamente detta (1).

Premetto in secondo luogo il testo degli articoli ai quali la recata decisione si appoggia.

Si cita in prima l'art. 29 della legge 10 vendemmiale anno 6. Ecco come è concepito: « Li mezzi, che oltre le insinuazioni ed ammonizioni, restano a disposizione della polizia amministrativa pel buon successo delle sue incumbenze NEI CASI OCCORRENTI, sono le provvidenze economiche, *li precetti, ed ordini comminatorj di multe, o anche di carcere non estensibile però oltre il termine di un anno,*

(1) Questa legge dei comitati riuniti del 1.° ottobre 1797 fatta in un'epoca, in cui le basi del governo non erano per anco nè sviluppate, nè ordinate, non si restringe al solo ramo della polizia amministrativa (che risguarda la vigilanza e l'ispezione); ma si estende fin anche alla *gestione* amministrativa propriamente detta, talmente che assorbisce quasi tutti i rami della pubblica amministrazione; così p. e. abbraccia gli oggetti delle acque e strade (art. 15 e 40), le questioni di appalti (art. 41), l'amministrazione di sanità (art. 50), e occasionalmente per fino le sproporzioni per causa di pubblica utilità (art. 40 e seguenti).

l'opera della forza armata destinata a mantenere la quiete interna del distretto rispettivo, il sequestro ed arresto provvisorio, le condanne pecuniarie non eccedenti la somma di lire 6 milanesi, la coercizione del carcere limitato al periodo di tre giorni, ed il bando dal proprio distretto o da qualche determinata parte del medesimo, ove si tratti di persone forestiere di dubbio carattere, o altrimenti sospette ».

Si cita in secondo luogo l'art. 45 della stessa legge, così concepito:

« La *contestazione giudiziale* non può mai estendersi alla *qualità* e *legittimità delle ordinazioni*, e provvidenze della polizia stessa. Esse non possono essere rivocate o modificate che per disposizione dell'amministrazione centrale del dipartimento o del direttorio esecutivo ». (1)

Si noti bene il tenore generale di quest'articolo. Esso non parla in particolare dell'obbligo dei giudici ad applicare precetti penali della polizia amministrativa, ma di applicare le provvidenze della polizia, (la quale secondo l'estensione data da questa legge abbraccia tutta l'amministrazione (2)), vale a dire, qualunque ordinanza o così detta nozione economica dell'autorità amministrativa; lo che inchiude, come opinò la corte di cassazione, anche i precetti politici, che si pongono nel novero delle provvidenze, ordinanze o nozioni amministrative.

Si cita in terzo luogo l'art. 4 del decreto imperiale del 12 novembre 1810 posto in fronte al codice penale così concepito: « Continueranno però ad essere osservate le leggi ed i regolamenti d'amministrazione pubblica in tutte le materie che non sono state contemplate dal codice, e che sono dirette da leggi e regolamenti particolari ».

(1) Della prefettura o del Re nel Consiglio di Stato.

(2) In quest'ampio senso la parola *polizia* veniva intesa anticamente dai Greci (dai quali fu presa) come si può vedere presso Aristotele ed altri.

§. 3. *Esame della tesi.*

PUNTO PRIMO.

Quali sieno i doveri dei Giudici in questa materia?

Tutti questi fondamenti sono positivi, ma essi forse intendere ed applicar si debbono *senza veruna distinzione?*

Prima di tutto prendiamo in considerazione l'art. 45 ora recato, che obbliga i giudici ad applicare le ordinanze amministrative, lochè forma il primo punto di ricerca sopra proposto.

Quest'articolo è generale, come già sopra abbiamo osservato, ed abbraccia ogni sorta di regolamento e di ordinanza amministrativa. Ora si domanda se i giudici debbano applicare tali regolamenti ed ordinanze alla cieca, o con cognizione della competenza? Mi spiego: suppongasi che il regolamento o l'ordinanze contenessero un formale *eccesso di potere* (usurpando l'autorità legislativa, sia col controvertere la disposizione di una legge o di un decreto sovrano, sia collo statuire sopra oggetti, od oltre i confini delegati alla rispettiva autorità); domando se tale regolamento dovrebbe o potrebbe essere assolutamente applicato dal giudice? A questa questione fu già risposto negativamente colla scorta dei principj di diritto pubblico interno, sì naturale che positivo, e colle autorità luminose del sig. Merlin, e con triplice decisione della corte di cassazione dell'impero, pronunciate per interesse della legge (1).

La somma del discorso si riduce a ciò che segue:

1.° Ogni pubblico funzionario non è nè legislatore, nè sovrano; ma semplice suddito incaricato di far eseguire le leggi. La podestà a lui conferita è una servitù rispetto al

(1) Vedi il Giornale di Giurisprudenza Universale tom. 1. pag. 341 a 360. Prego i miei lettori a consultarlo a scanso di ripetizioni.

governo, ed un impero delegato e rappresentativo rispetto ai cittadini. Egli dunque non può avere nè altra *qualità*, nè altra *quantità* di poteri, nè altra *maniera* di usarne, che quella che gli fu *prefinita* dalla legge. Ogni suo atto adunque che ecceda o controverta questi limiti è un eccesso di potere, è un atto nullo e punibile (1).

Se dunque in certe materie il *funzionario* non è mero esecutore delle leggi speciali, ma anche *legislatore* locale, esso lo è solamente in forza d' un' *espressa facoltà* accordatagli dalla legge, ed intanto le di lui provvidenze, i di lui regolamenti sono obbligatorj per gl' inferiori, o sono intangibili dalle altre gerarchie in quanto sono virtualmente ed anticipatamente autorizzati dalla legge, salvo sempre il reclamo all' autorità superiore in caso *di abuso*, come dispone anche il citato art. 45 della legge 10 vendemmiale anno 6.°

Senza di questa espressa e precedente *autorizzazione*, tali atti sarebbero usurpazioni del potere sovrano, sarebbero veri delitti punibili, nè potrebbero essere secondati, ed appoggiati da altre autorità costituite. Come concepire che i giudici dovessero prendere oggi qual legge dei loro giudicati un delitto, di cui essi domani dovrebbero conoscere?

2.° L' ordine giudiziario per le nostre costituzioni è indipendente dall' ordine amministrativo, e non può riconoscere altri superiori che la legge e il Re. (2)

Se dunque esso deve applicare qualche regolamento o

(1) Vedi il codice penale art. 127 al 131 inclusive.

I motivi di quest' articolo si esprimono come segue — Rimane, o signori, un' altra classe di crimini e delitti contro la costituzione dell' impero. Per queste costituzioni l' autorità giudiziaria e l' autorità amministrativa esistono con poteri distinti ed indipendenti; se l' una usurpa le attribuzioni dell' altra, l' ordine costituzionale è turbato, e lo è senza alcun dubbio del pari quando l' una o l' altra *di queste autorità osi arrogarsi il potere legislativo. Perciò nè i giudici, nè gli amministratori possono supplire con regolamenti alle leggi* o *ai decreti.*

(2) Vedi la nota antecedente.

provvidenza amministrativa, ciò non fa in forza di alcuna dipendenza dall'autorità amministrativa, ma in forza di dipendenza della legge, che per una necessaria eccezione accordò al funzionario amministrativo una frazione di *legislatura locale*, che deve essere applicata al pari di una legge o regolamento del Re.

Perlochè nel caso di contestazione cadente su tali regolamenti, provvidenze o ordinanze, convien osservare se la questione cada sulla *attribuzione*, ossia sulla *podestà* del funzionario a fare quel tale regolamento od ordinanza, o cada sul semplice *abuso* nell'esercizio della podestà conferita. Quando cade sull'*attribuzione*, non solamente i giudici possono, ma debbono di ufficio conoscere se l'attribuzione si verifichi o no, come far debbono allorchè applicano l'art. 127 e segnenti del codice penale. E nel caso che trovino il ministro, il direttore, il prefetto o altro funzionario privo dell'attribuzione, debbono sotto pena di prevaricazione ASTENERSI dall'applicare l'ordinanza per se stessa usurpativa della sovranità. Tale è anche il senso dei solenni giudicati sopra ricordati.

Che se la questione cade sul semplice *abuso* dell'autorità conferita, essi ciò non ostante debbono applicare l'ordinanza, come qualunque sovrano regolamento, salvo al superiore amministrativo il diritto di annullarla e di riformarla o di ufficio o dietro istanza di parte, come porta il citato art. 45.

Ecco in qual senso deve essere inteso ed applicato il riferito art. 45. Questo senso è necessariamente indotto dai principj costituzionali nostri e dalla disposizione del codice penale; questo senso è anche avvalorato dalle luminose massime del pubblico ministero requirente a nome del governo, e per interesse della legge sanzionate da moltiplici decisioni della cassazione dell'impero, col quale abbiam comuni tanto i principj costituzionali dell'ordine giudiziario, quanto il codice penale che ne contiene la sanzione.

§. 4. PUNTO SECONDO.

In quali materie, e per quali persone possono aver luogo i precetti penali politici?

Soddisfatto così al primo punto, resta a vedere in quali materie, e per quali persone, la legge abbia autorizzati i precetti penali politici; lochè forma il secondo punto di ricerca sopra proposto.

Niuno sarà a mio avviso così pazzo a pensare che *indefinito* sia il campo dei precetti politici penali. Ciò sarebbe lo stesso che collocare un agente di polizia sul trono del Re, per far distruggere da una parte ciò che il Re fabbricasse dall'altra. Per lo contrario tutti i principj di ragione ci dicono che ogni precetto politico per l'onesto cittadino sta nella sola legge. Siccome al legislator solo è riserbato di restringere la libertà vietando con sanzione penale la tale, o tal altra azione, così al cittadino deve essere permesso tutto ciò che la legge non vieta, lasciando all'opinione (molte volte più potente delle leggi), al sentimento morale, sviluppato ed afforzato dall'educazione, ed alle istituzioni religiose di supplire nel rimanente. (1)

Se dunque il legislatore non sottrae cosa alcuna dall'*occhio* della polizia amministrativa, egli per massima generale sottrae tutto dalle di lei *mani*, appunto perchè la libertà del cittadino viene unicamente diretta e protetta dalla legge, la quale non permette che niuno possa venire inquietato per una azione antecedentemente non vietata sotto espressa sanzione penale.

(1) « Il godimento della libertà individuale è per l'uomo vivente in società il primo di tutti i beni, quello la di cui conservazione importa più essenzialmente alla sua felicità. Il governo e la legge devono adunque con religiosa attenzione proteggerla e preservarla da qualunque atto arbitrario, che procedesse dai ministri o dai loro agenti. » (Rapporto al corpo legislativo dei 15 febbraio 1810, sul lib. III, tit. I del cod. dei delitti e delle pene).

Qualunque amministratore pertanto che si arrogasse d'intendere sotto minaccia di pena qualche azione permessa dalle leggi, commetterebbe un delitto contro le costituzioni per commetterne un altro contro la libertà civile.

Ogni giudice che applicasse una tale ordinazione, renderebbesi complice di questo doppio delittd.

Questa è la massima generale risultante dalle costituzioni, e dalle leggi penali del regno.

Se avvi qualche *eccezione* non è nel principio, ma nell'applicazione. La legge sola può fissare, come fissa questa eccezione, e la giustifica dietro la considerazione, che hannovi certe persone contro le quali sorge giustamente una abituale sinistra prevenzione, sì perchè esse non danno alcun pegno di se di subordinazione all'ordine, e sì perchè sono nella più prossima disposizione a turbare la pubblica sicurezza.

La loro condotta fu dunque posta sotto d'una speciale vigilanza della pubblica autorità; ed in conseguenza fu affidato ai funzionari politici un *poter discrezionale*, *coercitivo*, *e preveniente*, senza del quale tali persone probabilmente offenderebbero per mille modi non definibili la cosa pubblica, e privata. Tali sono le persone contemplate negli art. 269 e seguenti del codice dei delitti e delle pene, i forestieri che non danno conto di se e non osservano le discipline stabilite dai regolamenti, e i luoghi di prostituzione. Contro queste persone furono autorizzati i precetti penali della polizia amministrativa, come dopo la legge 10 vendemmiale anno 6 vien disposto dal regolamento 22 settembre 1810, IL SOLO che contenga le parti non abrogate della detta legge, e il solo che racchiuda le disposizioni da osservarsi dalla polizia amministrativa comune, come vien dichiarato in fronte di detto decreto colle seguenti parole « riconosciuta la convenienza di ESTENDERE anche al nuovo dipartimento dell'alto Adige *l' osservanza delle disposizioni che sono in vigore nel resto del regno sugli oggetti di polizia amministrativa.*

Il solo silenzio della legge intorno alle altre persone,

vale a dire, intorno alla universalità dei cittadini basta per garantirle da sì fatti precetti politici penali, e basta per vietarne l'uso ai funzionari politici ai quali non fu, e non potè essere accordato che per una mera eccezione espressa della legge. (1)

§. 5. Continuazione.

Delle attribuzioni della polizia nelle private relazioni.

La pace, la tranquillità, e la concordia sono in vero oggetti che stanno a cuore del Sovrano al pari della sicurezza: ma esaminando il sistema attuale delle leggi del regno, noi dobbiamo distinguere la pace, la concordia, e la tranquillità *privata* dalla *pubblica*. Il potere di usare dei mezzi preventivi per conservare la pubblica, fu affidato alla polizia amministrativa, il di cui oggetto perpetuo e proprio si è la *cosa pubbl ca*. (2)

Per lo contrario l'uso di tali mezzi per conservare la privata, fu posto nelle attribuzioni del giudice di pace, come espressamente dispone il regolamento organico (3). Questa separazione è una conseguenza del principio costituzionale proclamato altrove da Sua Maestà, che « lo stato dei cittadini sta sotto la protezione dei tribunali. »

(1) Di questi precetti penali politici introdotti presso di noi, io non ne ho potuto trovar traccia nelle leggi normali della polizia francese, di cui leggiamo la raccolta nel *code de la police* presso Fleurigéon code administratif tom. III part. I, pag. 1 a 49.

(2) « Il mantenimento dell'ordine pubblico, e la tutela della pubblica sicurezza formano il primario e generale oggetto della polizia. » Ecco le prime parole della legge 16 vendemmiale an. 6. Vedi anche l'art. 39 della stessa legge.

(3) « Il giudice di pace procura di sopire le risse e le inimicizie, e di prevenire ogni sorte di delitti. » Fa uso di tutti i mezzi coattivi che sono in di lui potere, e che vengono determinati da speciali regolamenti. « Regolamento organico 13 giugno 1806, art. 36 e 37.

La polizia amministrativa, allorchè si tratta di agire per la pubblica tranquillità, è autorizzata ad usare della forza per il presente, e non a intimare precetti penali per il futuro. Il futuro non può importare che una recidiva punibile secondo la legge; ed il presente offre una infrazione alle leggi conservatrici della tranquillità, e della pace, cui la polizia reprime, e *fa punire*.

Ma allorchè si tratta di agire per la pace, e per la concordia privata, la polizia amministrativa può bensì cooperare coi giudici di pace, ed anche interporsi da se come mediatrice con mezzi non repressivi, ma non trovo nè alcuna legge, nè alcuna ragione che l'autorizzi ad usare dei precetti penali politici. La semplice disordinata condotta personale, e le discordie domestiche per tanto, e quelle degli artisti e manifatturieri che non prorompono in veri delitti, sono per massima generale sottratte dall' azione della polizia amministrativa, sì per ragione delle attribuzioni, e sì per ragione di disposizione positiva di legge. Imperocchè anche prima che l' attuale ordine delle cose fosse stabilito, fu prescritto che il *funzionario* amministrativo « procurerà di mantenere la *tranquillità e quiete*, nel proprio circondario, praticando le opportune INSINUAZIONI ne' modi permessi alla polizia amministrativa per sopire, e *conciliare* le private dissensioni, specialmente nelle famiglie, e tra gli artisti e manifatturieri. » (Art. 92 della legge 10 vendemmiale anno 6.)

Qui si parla d' *insinuazione*, e di *conciliazione*, e non di precetti penali: e questa locuzione in un oggetto di eccezione, come questo, basta per escludere qualunque interpretazione estensiva, atta a comprendere un potere penale riservato alla sola legge espressa.

Tanto più ciò si verifica in oggi, quanto più è certo che il potere preventivo e conciliativo delle private contese fu da una parte posteriormente trasportato nei giudici di pace, e dall' altra (decreto suddetto 22 settembre 1810, riguardante gli oggetti della polizia amministrativa) non si richiama alla medesima veruna attribuzione su di questo proposito.

Il pretesto dello scandalo pubblico non calcolato dalla legge, non potrebbe mai autorizzare un eccesso di potere, quale sarebbe quello di emanare precetti politici penali per questo motivo L'idea vaga di scandalo in tante guise alterabile presso gli agenti del governo secondo i pregiudizi, e le abitudini di educazione applicata all'esercizio di un potere, dirò così, legislativo penale, oltre i casi contemplati dalle leggi attuali (le quali provvidero abbastanza alla conservazione del costume, e della opinione pubblica), non potrebbe mai abilitare un funzionario pubblico ad usurpare il potere legislativo, ad offendere la libertà civile accordata dalle leggi. E se qualche oggetto veramente importante fosse sfuggito al legislatore, ciò potrebbe bensì somministrare il motivo d'implorare dal Re un regolamento legislativo, ma non mai di colpire i cittadini con divieti penali per azioni prima non riprovate e punite da una legge espressa.

Per la qual cosa lungi che in caso alcuno di private dissensioni, o di una disordinata condotta privata, io possa riconoscere come legittimo l'uso dei precetti penali della polizia amministrativa, e confesso che non veggo come si potesse impedire la procedura criminale che venisse promossa contro di un funzionario politico che spiccasse tali precetti; e come il governo potesse ragionevolmente negare l'autorizzazione a tradurne in giudizio criminale un tale funzionario per delitto commesso nell'esercizio delle sue funzioni.

§. 6. *Conseguenze pratiche.*

In forza delle cose discorse fin qui, che cosa far debbono sì i giudici che le parti, nel caso d'un precetto politico illegale?

Risposta. O l'illegalità del precetto politico risulta dalla sua *incompetenza* nel senso sovra spiegato, o risulta dalla sua *ingiustizia* posta la sua competenza. Se risulta da *incompetenza*: i giudici debbono astenersi dall'applicarlo. A questo fine il tribunale in seduta privata, udite le conclu-

sioni del pubblico ministero, fa la sua dichiarazione ne' seguenti termini: *Il tribunale visto ec., considerando ec., udite le conclusioni del regio procuratore, dichiara di non credersi abilitato ad applicare il precetto ec. ec.*

Contro di questa dichiarazione, concernente il titolo di *competenza*, non si può opporre che il ricorso in cassazione a norma dell' art. 118 e 119 del cod. di procedura penale per parte del pubblico ministero.

Lo stesso ricorso compete alla parte privata per lo stesso titolo, quando dopo l' eccezione data all' udienza fosse stato applicato un precetto politico incompetente, salvo sempre alla parte stessa o al pubblico ministero a promovere il giudizio criminale contro il funzionario per delitto commesso nell' esercizio delle sue funzioni (1) a norma dei principj già accennati; cioè rispetto al privato per i danni e interessi, e rispetto al ministero pubblico per la penale.

Se poi la illegalità del precetto politico non risulta da incompetenza, ma da sola *ingiustizia* o semplice abuso di potere, allora i giudici, conosciuta in fatto la colpabilità del contravventore, *come in tutti gli altri giudizi*, applicano il precetto come una legge, salvo sempre *l' appello* proprio ai giudizi correzionali (2), e salvo sempre alla parte lesa il diritto di reclamare all' autorità amministrativa superiore contro il precetto medesimo, a norma del recato art. 45 della legge 10 vendemmiale anno 6.° Se l' esito del ricorso amministrativo è favorevole al ricorrente, egli può promovere l' azione de' danni in via civile; a quest' effetto egli può dimandare l' autorizzazione contemplata nell' art. 29

(1) Niente osta che quest' azione sia promossa e vengano addirittura assunte tutte le informazioni. Solamente quando si tratti di spiccare un mandato, o di citare un agente immediato dell' amministrazione per l' azione dei danni ed interessi, è necessaria l'autorizzazione. (Vedi il citato giornale tom. 1. pag. 48 e 49)

(2) Vedi art. 81 della citata legge 10 vendemmiale anno 6, combinato coll' art. 48 del regolamento organico 13 giugno 1806.

del III statuto costituzionale a tradurre in giudizio il funzionario che gode della garanzìa costituzionale, mediante supplica diretta al Re nel suo Consiglio di Stato, appoggiandosi e facendo valere la decisione superiore annullante il precetto. Ottenuta l' autorizzazione egli promove avanti i tribunali civili la sua azione de' danni ed interessi a norma della legge.

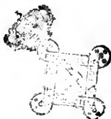
Siccome però egli è spediente di attenersi alla nota regola = *melius est intacta jura servare, quam post vulneratam causam remedium quaerere* = così il privato colpito da un incompetente o ingiusto precetto politico dovrà addirittura rivolgersi all' autorità che lo emanò onde farlo ritrattare. Ciò non potrebbe soffrire difficoltà, perchè non trattasi di un giudizio contradittorio di sua natura irretrattabile dall'autorità amministrativa giudicante (1), ma bensì di una semplice ordinanza o nozione economica di sua natura ritrattabile dalla stessa autorità che lo emanò: tale essendo il privilegio dell' autorità amministrativa.

In vista di questo reclamo, l' autorità che spiccò il precetto o lo ritratta immediatamente o no: se lo ritratta, ecco rimediato all' indennità della civile libertà: in caso contrario, ecco aperto il ricorso all' autorità superiore a norma del citato art. 45.

In questo frattempo però il privato è obbligato ad obbedire al precetto medesimo.

Ecco le regole pratiche, che secondo le leggi vigenti debbonsi osservare su di questa materia.

(1) Vedi il Giornale di Giurisprudenza universale, tom. VIII, pag. 145 e seguenti.



RAGGUAGLIO SUGLI ELEMENTI

DELLA GIURISPRUDENZA CRIMINALE. (*)

Edizione terza, e prima romana. — *Roma* 1817, *presso Vincenzo Poggioli stampatore camerale, in* 8.° *di pag.* 235. —

« Si mancava ancora (dice l'Autore nella Prefazione) di un' istruzione elementare, che servisse di guida a coloro che cercano d' iniziarsi in questa facoltà. Io ne ho tentato l' impresa e *spero di esservi riuscito.* »

Questi elementi abbracciano tauto il diritto, quanto la processura criminale. L' opera è divisa in quattro parti. Le tre prime versano sui delitti e le pene, l' ultima sulla processura. Atteuendoci alla semplice enunciativa dell'Autore, parrebbe che questi elementi dovessero o potessero servire per tutti i paesi; ma dopo la loro lettura si trova che essi non possono giovare che agli stati pontificj. — Prova ne sia specialmente la prima classe dei delitti, di cui ecco l' indice:

CLASSE PRIMA

Dei delitti contro la Divinità.

Capo 1.° Della bestemmia
» 2.° Dello spergiuro
» 3.° Dell' apostasia
» 4.° Dell' eresia
» 5.° Dello scongiuro
» 6.° Dei maghi
» 7.° Della violazione dei sepolcri
» 8.° Del sacrilegio
» 9.° Della simonia
« 10.° Dei contratti feneratizj ed usurai.

(*) Estratto dal foglio 29 del *Conciliatore.*

Sotto questa classe propriamente si comprendono i così detti delitti di competenza della santa inquisizione, la quale (secondo la frase sua consacrata) procede anche contro l'*usuraria pravità*. Se ogni soccorso ed ogni rifiuto di carità al bisognoso fu dall'Inviato divino dichiarato fatto a se medesimo, talchè verrà giorno in cui premierà i caritatevoli, e punirà gli inumani; egli era più ragionevole collocare nella classe dei veri delitti contro la Divinità l'omicidio, le ferite, le ingiurie, la calunnia, la vendetta, la persecuzione, ec. ec., che i contratti feneratizi ed usurai, che la magia, che la violazione dei sepolcri. La teologia avrebbe avuto per questo un buon fondamento nel vangelo e nella filosofia di tutti i tempi e di tutti i luoghi.

Seguono gli Elementi di procedura. Essi si raggirano tutti sul metodo inquisitorio, nel quale per altro ha luogo un processo difensivo, e la difesa de' rei fatta per mezzo di un avvocato. Per dare un saggio della maniera succinta e dello stile dell'Autore, produrremo il seguente capo sulla *bestemmia*, materia non molto nota in parecchi paesi.

« Chi nega un Nume regolatore del mondo: chi ammette un nume, ma gli accorda *dei* falsi attributi, egli sottrae ciò che forma la sua essenza, egli è reo; ed il suo delitto si chiama *bestemmia*.

« Di due *sorti* è la bestemmia, *imprecativa* ed *enunciativa*. Con quella si desidera, se fosse possibile, la distruzione dell'Ente supremo, con questa o gli si accordano attributi ingiusti, o gli si detraggono *delle* qualità *preziosissime*.

« Le bestemmie hanno ancora un'altra distintiva. Se contengono eresie, si appellano *ereticali*. Se offendono direttamente Dio, si chiamano *immediate*; se s'ingiuriano i Santi, diconsi *mediate*.

« Le bestemmie o si commettono coi *fatti*, lacerando le immagini venerabili, facendo loro *dei* gesti espressivi di contumelia; o colle *parole*, ingiuriando Dio ed i santi.

« Ogni nazione ha sempre inveito contro i bestemmiatori, e non vi è codice penale, che non prescriva dei gastighi contra questa razza di gente così perversa. »

INDICE

PARTE PRIMA

LIBRO PRIMO, PARTE SECONDA.

LIBRO SECONDO

DELLA GIUSTIZIA

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA


BIBLIOTECA
ROMA
VITTORIO EMANUELE



